





SALA	ESTANTE	714
PRATELEIRA	NUMERO	17 13

Bestie delinquenti

DELLO STESSO AUTORE

LUIGI LA VISTA — Volume in 16.^o di pag. 160, con
lettera-prefazione di *P. Villari* — L. Pierro, Editore.
Napoli 1888 — L. 1.





Esecuzione in Falaise (a. 1386) di una troia infanticida

Da un affresco sul muro occidentale della Chiesa di Santa Trinità in Falaise
riprodotto da Mangin.

CARLO D' ADDOSIO

Bestie delinquenti

Con prefazione di RUGGERO BONGHI



118045

NAPOLI

LUIGI PIERRO, EDITORE

Piazza Dante, 76

1892



PROPRIETÀ LETTERARIA
Tutti i diritti riservati

*Le copie non munite della firma dell' Autore
sono contraffatte.*

Carlo d'Assoligi

INDICE

AL LETTORE	pag. I
PREFAZIONE DI RUGGERO BONGHI	III
CAPITOLO I.	1
INTRODUZIONE — La ragione del titolo — Le Bestie tornano in onore — La teoria di Vico e gli animali — Le Bestie nella remota antichità — In Grecia e in Roma — Nel Medioevo — L'umanizzazione della bestia — Il Settecento — Giacomo Pêreira, Cartesio e i Gianse- nisti — L'automatismo — Voci di protesta — La Zoofilia — Darwin — L'uomo e la scimmia — L'embriologia moderna — I Cinesi della Crea- zione — Le Bestie non parlano — Le Bestie non scrivono — Che cosa è l'istinto? — Una nuova scuola penale — Le piante assassine — La Zoologia e il Diritto — Gli animali delinquenti — Processi passati e futuri — Una tripartizione — Processi penali — Processi civili — Processi di bestialità.	
CAPITOLO II.	pag. 14
I PROCESSI PENALI — Un porcello bruciato vivo a Fontenay-aux- Roses — Un toro omicida nella contea di Valois — La teorica della <i>complicità</i> estesa agli animali — Due mandre di porci incarcerate in Borgogna — Il duca Filippo l'Ardito le grazia — La <i>legge del ta- glione</i> e i porci — Sei soldi tornesi per un guanto al boia — Un cavallo condannato dal Parlamento di Digione — Un bue a morte <i>pour ses démérites</i> — Un porco nelle prigioni reali di Pont-de-l'Arche — Pessina e Dubois — Guido Papa — Porci, porci, porci — I porci e S. Antonio — Ordinanze e prammatiche contro i porci — I porci e	

i Vicerè di Napoli — I porci e l'on. Arcoleo — La nobile damigella Caterina de Bernault — *Phélippart, sergent de la haute justice* — Un gallo stregone a Basilea — Alessandro il Grande e i basilischi — Le uova di gallo nel 1710 — Cani, capre, cavalli stregoni — Esmeralda e la sua capretta — La commedia di Racine — « Le Vespe » di Aristofane — La Rivoluzione Francese e le bestie — Un cane reazionario e un merlo rivoluzionario — Un gallo omicida nel 1860! — La *tortura* applicata alle bestie — La perfetta purificazione dell'uomo alla bestia.

CAPITOLO III.

pag. 49

I PROCESSI CIVILI — Gli animali dannosi all'agricoltura — Bruchi, sanguisughe, cavallette, talpe, sorei — Dio o Satana — Preghiere, litanie, processioni e acqua santa — Scongiri, maledizioni e scomuniche — Le mosche di Froigny — Sant' Agricolo e le cicogne — I serpenti ad Aix-les-Bains — Carlomagno e le talpe — L'acqua di San Grato in Val d'Aosta — I contadini Abruzzesi e la peronospora — La sentenza di scomunica: *fiat, fiat, fiat!* — I procuratori e gli avvocati degli insetti — Gli insetti citati a comparire *personalmente* — Le sanguisughe all'udienza — Memorie, comparse, perizie, accessi giudiziari — I monitorii — B. Chassané, presidente del Parlamento di Provenza, difensore dei sorei — Guerrazzi nella « Beatrice Cenci » e i giuristi medioevali — Il processo ai bruchi in Savoia — S. E. il generale Menabrea — Le locuste processate in Spagna — I delfini nel porto di Marsiglia — Le tortorelle scomunicate nel Canada — Il formulario di Bally — Oggi, non più processi — Le pulci a Bar-sur-Seine — Una nube di formiche a Strasburgo — Una pioggia di rospi — Le cavallette in Italia — Crispi e la guerra all'insetto — Dei processi di scomunica, ai regolamenti sulla fillossera.

CAPITOLO IV

pag. 65

I PROCESSI DI BESTIALITÀ — Il delitto immondo, *cujus ipsa nominatio crimen est* — Il peccato *enorme et vilain contre nature* — La Scomunica Settennale — Abbruttimento, miseria, corruzione medioevale — Animali, donne turche, saracene ed ebreo — L'uomo, la bestia ed il processo al rogo — Giustiniano e Teodosio — I *Capito-*

luri di Carlomagno — Sodoma e Gomorra — La Bibbia — Un *falò* di 16 vacche e 1 capra — Cinquecento fascine, tre pinte di vino ed il pane — Una giumenta arsa ad Amiens nel 1470 — A pranzo dal pasticciere — Cinquanta sentenze del XVI e XVII secolo — Cani, cagne, troie, giumente, vacche, asini, pecore, capre, muli giustiziati — *Quomodo probatur crimen bestialitatis* — Una vacca condannata dal Parlamento di Parigi — Un mulo *calcitrosus* giudicato a Montpellier — Guglielmo Guyard e la sua cagna impiccati — Un'asina assoluta — Il semplice tentativo punito come il reato consumato — Il Codice di Giuseppe II e la Costituzione Criminale di Maria Teresa — L'art. 338 del Codice Penale Italiano — Legislazione Francese, austriaca, prussiana, inglese al riguardo — La morale e il diritto — Una bestialità di meno.

CAPITOLO V

pag. 111

IN ITALIA — Italia e Francia — I processi animaleschi in Italia — L'Italia travagliata dai bruchi — Plinio, Tacito, Tito Livio, Muratori — Il Pretore Gneo Pompeo nelle Puglie contro le locuste — La *pranmatica de Bruchis* in Napoli — Cavallette nel Mantovano e a Roma — I processi nel reame di Napoli — Una scomunica a Sorrento — Le *gatte* processate a Strambino, a Vercelli — Gli *Ordini* del Consiglio civico di Torino — La maledizione, scagliata dall'arcivescovo in Piazza Castello — Ottomila *miconi* d'una livra caduno — Il Banco di Ragione — Dalla scomunica degli insetti alla benedizione dei terreni — Filangieri e i cani lussuriosi — Processi in Terra di Bari — La *Carta de Logu* di Eleonora d'Arborea — Bovi, asini, porci giustiziati — Gli asini *molenti* — Columella e gli asini di Sardegna — Cani malfattori — Bovi *qui sunt de mala fama* — Gli *Annali* di Scipione Guerra — Un'asina bruciata in Napoli in piazza Mercato — L'Archivio dei Bianchi della Giustizia — Un sonetto con la coda del Dottor Horatio Cataneo — Il giudice Don Diego Parescia.

CAPITOLO VI.

pag. 133

PERCHÈ? — Perchè il medio-evo processò le bestie? — Ecco il *busillis* — *Quot capita, tot sententiae* — Che c'era nel capo dei giuristi medioevali? — Nessuno dice giusto — La personificazione animale-

sea — Il Vernet — La ruggine del medio-evo — Lejeune, bibliotecario di Chartres — I processi alle statue nella Grecia Eroica — Berriat Saint-Prix — Leone Menabrea — Alberto Du Boys — Bouchel, Ayrault, Carlièr — L'Ortolan, il Thomissen — Il professor Antonio Pertile — L'antico Testamento — L'*actio de pauperie* del Dritto Romano — La *noxae datio* — Carlo Lessona — La opinione mia — La responsabilità morale dell'animale — La dimostrazione ai capitoli seguenti.

CAPITOLO VII.

pag. 147

LA STORIA DELLE BESTIE — È scritta, assodata, divisa in periodi — La leggenda degli animali — Leggenda *animistica e divina* nel periodo barbaro e preistorico — Leggenda *dei mostri, demonologica, umana* nell'età eroica e nell'antica — Leggenda *umana, demonologica, magica* nel medioevo.

L'uomo preistorico e la lotta con gli animali — I mostri — L'antichità classica — Aristotile, Plinio, gli Stoici — Pitagora e la metempsicosi — *L'Asino d'Oro* d'Apulejo — *I Dialoghi* di Luciano — Boezio e Sant'Agostino — Circe — Nabuccodonosor — La teogonia greca — I Cinesi e il cane — L'anima delle Bestie e Salomone — L'intelligenza dell'animale — L'ippopotamo e il salasso — Gli elefanti che pregano — Il coccodrillo e la vecchia — Un epigramma greco scritto da un elefante — Un asino poeta — Gli animali divinizzati.

Il medioevo — La leggenda risorge — Il poverello di Assisi — Gli animali nel ciclo religioso e profano — Nei romanzi cavallereschi, nell'Araldica — *I Tesori, i Bestiarii, i Volucrarii* — Satana nel brutto — Mefistofele e il can barbone — Zoologia diabolica — *Il Diavolo* di Arturo Graf — Gli ossessi — Col seicento la leggenda finisce — La scienza uccide la leggenda.

CAPITOLO VIII.

pag. 175

LE BESTIE NEL GIUS ANTICO — L'animale nella vita giuridica dell'uomo — L'animale giudice, accusatore, testimone, difensore, delinquente — Il cane e Re Pirro — Il cane Capparo arresta un ladro — Un cane arresta l'assassino delle fanciulle di Leustrica — Il « Libro dei Re », l'orso e la testa calva di Eliseo — Gli animali testimoni

in giudizio—Una legge di Radamante, re dei Cretesi—Gli animali esecutori di giustizia—Manu e l'adultera—Daniele e la fossa dei leoni—Il Toro Farnese—La pena del parricidio in Roma—La legge della Cicogna—Gli animali nemici del delitto—Il cavallo del re di Scizia e l'incesto—Pene pro e contro gli animali—Zoroastro e Mosè—L'asina di Balaam—Una legge contro i porci in Creta—I cimiteri dei gatti in Egitto—Platone e gli animali omicidi—Muli e cavalli pensionati—I 20 cani di Cristoforo Colombo—*Becerrillo* e *Leoncillo*—A Roma—Giustiniano e le bestie—La crocefissione annuale dei cani—Le oche in lettiga—Il culto delle cavallette—Il volo degli uccelli sacri—La legge di Numa contro i bovi.

CAPITOLO IX.

pag. 195

LE BESTIE NEL GIUS MEDIOEVALE—I barbari—La leggenda risorge—Gionata Swift e la logica—La logica del medioevo—Leggi dei Burgundi, degli Alamanni, dei Visigoti, dei Bavari—Il guidrigildo esteso agli animali—I cani omicidi—La legge Anglo-Sassone e la Franco-Salica—L'Editto di Rotari—La legge Gombetta e le natiche dei cani—Gli animali nei duelli giudiziarii—Il cane di Aubry e Macario—Il pappagallo del conte Riccardo—*Caino!* *Caino!*—Canì, gatti e galli testimoni in Svizzera—Lo Specchio Sassone e lo Svevo—La complicità delle bestie nei reati di stupro, ratto, adulterio—Diecimila schiavi a morte!—L'influenza dei Testi Sacri e del Dritto Romano nel medioevo—Dio punisce i bruti omicidi—La Genesi, l'Esodo, il Levitico, l'Ecclesiaste e Salomone—Giustiniano, il dritto naturale e le bestie—Le aberrazioni del medioevo—Le allucinazioni e le epidemie monomaniache—Le follie religiose e guerriere—Il Ballo di San Vito, il Tarantismo e la Licantropia—Maghi, stregoni, astrologhi—Gl'indemoniati—Cicogne adultere—*L'Ethica Cristiana* di Giovanni Crell—Quando nei medioevali l'animale delinque.

CAPITOLO X

pag. 230

LE BESTIE NELLA GIURISPRUDENZA MEDIOEVALE—I giuristi medioevali e il caos—I Trattati di Dritto Criminale—Tiberio Decia-

no, De Marsilliis, Bénéoit — *Bestiae saepe locutae sunt* — Pietro Caballo, gli animali e l'incesto — Rorario e i leoni in croce — Leibnitz o i processi alle bestie — Guido Papa e Jean Duret — Il belga Dambouderio e *le dommage fait par bestial* — Giulio Claro, Sebastiano Guazzini — Il Re Sole e le esecuzioni animalesche in Francia — Il Loiseleur — Il lento cammino della penalità — Il *misonismo* di Lombroso, ovvero la legge d'inerzia nel mondo morale — La legge Cornelia contro i maghi e gli astrologhi — Filangieri — Le congiunzioni carnali col demonio — Fénélon, Molière e Racine — Il maresciallo d'Ancre stregone — La Camera Ardente — La polvere di successione — La tortura, il rogo, la ruota — La mutilazione, lo staffile, l'infamia — La gogna, la confisca, le *lettres de cachet* — Beccaria, gloria d'Italia — Il diavolo in forma di gatto e Bartolomeo De Spina — L'asina di Vanvres assoluta — Un certificato di buona condotta.

CAPITOLO XI

pag. 233

LE BESTIE NEL GIUS DELL'AVVENIRE — La nuova scuola penale — Lombroso, Ferri, Garofalo, Fioretti — Piante assassine e animali delinquenti — Le teorie della nuova scuola — Un pò di critica — L'atavismo e la pazzia nei bruti — I delinquenti nati fra gli animali — I manicomi criminali nel Dritto Romano — Jach e Alfredo Frassati — Gli ospedali per gli animali e Maometto — Uno stabilimento balneare pei cani a Stoccarda — « *L'Odisea di un Cavallo* » di Tolstoi — « *La Bestia* » di V. Cherbutiez — Sarah Bernhardt zoofila — Ottone di Bismarck e il suo cane — I gatti al Parlamento inglese — Padre Agostino e le bestie — Raffaele de Cesare e gli animali — Gli animali in estasi — La vivisezione, le *corride* — Il *Martin's Act* — Storia della Zoofilia — E in Italia? — Il Re Galantuomo e la Regina Margherita — L'art. 491 del nuovo Codice Penale — Ministri, senatori e deputati zoofili — La legislazione europea in pro delle bestie — La legge Grammont — L'animale nell'avvenire — Fine.

DOCUMENTO I.

pag. 277

LETTERE-PATENTI del 12 settembre 1379, con le quali Filippo l'Ardito, duca di Borgogna e figlio del re di Francia, dietro supplicazione

di Umberto di Poutiers, priore del comune di Saint-Marcel-le-Iussey, fa grazia a due mandre di porci, che, come complici in un infanticidio perpetrato da tre troie, avrebbero dovuto subire l'estremo supplizio.

DOCUMENTO II. pag. 279

QUIETANZA del 9 gennaio 1386, nella quale il Boia di Falasia dichiara di aver ricevuto dal Visconte di Falasia, Regnaud Rigault, la somma di 10 soldi e 10 danari tornesi, quale suo salario per l'impiccagione di una troia infanticida, e di 10 soldi tornesi per un *quanto nuovo*.

DOCUMENTO III. pag. 280

RICEVUTA di pagamento, stesa dal Notaio di Mortaing, Binet de l'Espiney, in data 24 settembre 1394, con la quale Giovanni Micton, boia del viscontado di Ayrenches, dichiara di aver ricevuto la somma di 50 soldi tornesi per l'impiccagione di un porco.

DOCUMENTO IV pag. 282

NOTA redatta, il 15 marzo 1403, da Simone di Baulemont, luogotenente del bailo di Meulan, per ordine del detto bailo e del procuratore del Re, nella quale sono menzionate le spese fatte per la esecuzione di una troia, che aveva divorato un fanciullo.

DOCUMENTO V pag. 284

RICEVUTA, in data 16 ottobre 1408, con la quale Toustain Pincheon, carceriere delle prigioni reali di Pont-le-l'Arche, dichiara di essere stato rimborsato della somma di 19 soldi e 6 danari tornesi da lui spesa per vitto somministrato a vari uomini e a un porco detenuti insieme nelle dette prigioni reali.

DOCUMENTO VI. pag. 286

SENTENZA del 10 gennaio 1457 con cui il giudice di Savigny condanna all'estremo supplizio una troia, rea di aver ucciso un fanciullo, ed

ordina un prosiegua d'istruzione per assodare la compartecipazione al reato di sei porcelli, figli della troia, che erano stati presenti all'omicidio ed erano stati trovati sporchi di sangue.

DOCUMENTO VII. pag. 287

SENTENZA del febbraio 1457, nella quale, dopo un interlocutorio, per la cui istruzione furono impiegati ventiquattro giorni, si dichiara non farsi luogo a procedere contro *i sei porcelli*, figli della troia condannata a morte dalla precedente sentenza, per non provata reità.

DOCUMENTO VIII. pag. 293

SENTENZA del 14 giugno 1494, con la quale un porcello, reo di aver ucciso un fanciullo nella tenuta di Clermont, è condannato ad essere impiccato e strangolato.

DOCUMENTO IX. pag. 295

DISPOSITIVO della sentenza resa nel 1499 in un procedimento penale tenutosi avanti il bailo dell' Abbazia di Giosafatte, Comune di Sèves, presso Chartres, contro un porco, condannato a essere impiccato, per aver ucciso un fanciullo, e contro i suoi padroni condannati all'ammenda, per la loro colpa e negligenza.

DOCUMENTO X. pag. 297

SENTENZA del 27 marzo 1567, con la quale il Procuratore addetto al Bailato e al Seggio Presidiale di Senlis condanna una troia dal muso nero, rea di aver divorato una bambina di quattro mesi, per la sua crudeltà e ferocia, alla pena dell'impiccagione lungo la via maestra che da Saint-Firmin mena a Senlis.

DOCUMENTO XI. pag. 299

SENTENZA del Maire di Loens de Chartres, del 12 settembre 1606, che condanna Guglielmo Guyart a essere impiccato e bruciato insieme a una cagna.

DOCUMENTO XII. pag. 301

DE ACTIS — SCINDICORUM COMMUNITATIS SANCTI JULLIANI —
agentium — contra — Animalia Bruta ad formam muscarum volantia —
coloris viridis — communi voce appellata Verpillions seu Amblevins.

DOCUMENTO XIII. pag. 331

TRAITÉ DES MONITOIRES avec un plaidoyer contre les insectes —
par spectable Gaspard Bally advocat au Souverain Sénat de Savoye —
Lyon 1668.

DOCUMENTO XIV pag. 359

ELENCO CRONOLOGICO di 144 processi fatti ad animali — dall'824
d. C. al 1845 — nel quale sono indicati gli autori che li menzionano
l'anno in cui avvenne il processo, l'animale processato e il paese
dove il processo si svolse.

AL LETTORE

Questo libro, cui Ruggero Bonghi, illustrazione del pensiero italico, premette — onore straordinario e immeritato — un suo dottissimo proemio, non è che un tentativo ed un saggio. Esso risente del peccato di origine, di essere stato cioè da me ideato, elaborato e menato a termine senza il consiglio o l'aiuto di alcuno. La casistica è perciò in esso incompleta. Di quanti processi, svoltisi certamente nelle varie nazioni di Europa, la notizia manca in queste pagine! Ma che farci? Se questa prima edizione sarà favorevolmente accolta, spero, in una seconda, con l'aiuto dei benevolenti, di arricchire di altro materiale il mio lavoro.

Che gli studiosi, i dotti, i ricercatori mi sieno propizi. E se essi sono a cognizione di qualche fatto o di qualche libro che abbia attinenza col tema svolto da me, siano così cortesi di avvertirmene. Si avranno l'attestato della mia gratitudine.

Già, del resto, ai primi annunci della pubblicazione del mio libro, le notizie son cominciate a venirmi.

Il prof. Ercole Cannavale, di Napoli, valoroso interprete di documenti medioevali, frequentatore assiduo di biblioteche e di archivi mi ha scritto comunicandomi che a pag. 147 del tomo XXI del manoscritto intitolato: *Registre du pays* conte-

nente i verbali del *Consiglio Ordinario dei SS. Commegi del Ducato di Aosta* (esistente nell'Archivio Civico di Aosta), si legge che il 3 gennaio 1718 il Consigliere *Perrinod* comunicava al Consiglio il *Breve* che era piaciuto a SS. Clemente XI di concedere contro gli animali, da cui erano infestate le campagne, con l'ordine a quegli insetti nocivi, o *agli spiriti immondi* che di essi animali si servivano per nuocere a quelle popolazioni.

di cessare dalle loro infestazioni e di fuggire, vista la croce, che loro verrebbe drappellata dinanzi 10 febbraio 1717 — *Cardinalis Oliverius*.

E così pure il sig. Giovanni Pansa, coltissimo scrittore di Sulmona, mi fa sapere di aver stampato in una Rivista, che consulterò "una nota relativa alle superstiziose credenze in Abruzzo, ed alle pratiche strane, che anticamente si mettevano in uso contro gli animali che arrecavano danni alle campagne," e di aver ivi pubblicato un documento che "è una relazione scritta nel 1786, seguita da un bando, fatto per istanza dei naturali di Pacentro (provincia di Aquila) a quella *Corte Baronale*, contro i bruchi e le locuste, che in quell'anno infestavano le campagne „.

Aggiunge, infine, che "poco tempo dopo la pubblicazione di quella nota, essendosi recato a fare un giro per la *Marsica*, ebbe la fortuna di trovare un altro documento ben più antico ed importante, ossia un giudicato tenuto contro gli animali che infestavano il territorio di Magliano (de' Marsi), con l'annessa sentenza di sfratto.

A questi due cortesii miei più caldi e sinceri ringraziamenti. E ch'essi trovino presto imitatori. Ecco la speranza mia.

Ed in questa speranza, e nella speranza che questo mio lavoro non dispiaccia, io dò termine a queste mie brevi parole, e saluto il Lettore.

AVV. CARLO D'ADDOSIO

Rosariello a Piazza Cavour, 17—Napoli.

PREFAZIONE
DI
RUGGERO BONGHI

Caro d' Addosio.

Vi è piaciuto chiedermi una lettera da servire di proemio al vostro curioso libro sulle BESTIE DELINQUENTI. O perchè? Vi deve essere parso, che, nuovo o quasi nuovo, come voi siete, al mondo delle lettere — il più vano dei mondi — un vecchio, come me, vi c' introducesse bene? Così almeno l' ho intesa io, e, intendendola così, mi son potuto acconciare a contentarvi; giacchè, se avessi dovuto ammettere che nel pensier vostro una mia parola avrebbe aggiunto pregio al vostro lavoro, mi ci sarei ricusato; mi sarebbe parso prosuntuoso per parte mia il venirne.

Voi avete scelto soggetto felice: una grande, lunga aberrazione umana, parrebbe. Ci ripensavo su, nel leggere via via quegli strani castighi inflitti ad animali non ragionevoli da noi ragionevoli; quegli strani processi fatti a quelli da questi. Gli animali non ragionevoli hanno, dunque, per secoli subita la pena dello sragionare di noi ragionevoli? Sono stati potuti ritenere colpevoli e quindi punibili dei danni, che facessero nell'impeto della lor natura o nella cecità del loro istinto, o complici, in delitti immaginari o reali, dell'uomo, e quindi soggetti al rigore delle stesse leggi di questo? E rinuginavo sopra tutto ciò nella povera, ma audace mente mia.

Che è l'animale, mi dicevo, e che la ragione? Devono gli uomini, più o meno consapevolmente, essersi data una risposta a queste due dimande; ma la risposta non è mai stata tale che sia lor riuscita di piena soddisfazione, sicchè continuano a ricercarne sempre una. Quando è loro parso, che nè l'animale nè la ragione

sieno nature di cose assolute, e di confini in tutto ben limitati; quando, invece, è loro parso che sien così. Nel primo concetto, l'animalità ha gradi e la ragione ha gradi, e questa, non mai sciolta da quella, sorge infine in cima di essa, ma non così, che vi sorga da per tutto nella stessa forza e vigoria: sicchè tutta quanta la natura vivente, animale e razionale, faccia come una scala, al cui più basso gradino l'animale soverchia e al più alto soverchia il razionale, ma l'uno non si distacca mai in tutto dall'altro. Nel secondo concetto, invece, l'animale ha gradi di sviluppo varii, ma quando il razionale lo corona, cessa d'essere quello che è stato sinallora, e cambia essenza: sicchè questo non ha più niente a fare con quello, non v'è comunione tra l'uno e l'altro, e quanto si addice all'uno, non si addice all'altro.

La scienza — abimè, caro il mio d'Addosio, io dubito che questa parola noi vogliamo scriverla troppo di frequente — la scienza per ora, in quello di cui parlo, è tuttora ignoranza. Non

s'è ancor decisa tra i due concetti, nè è prossima, credo, a decidersi; quantunque camminini per un pezzo trionfalmente ora a cavallo all'uno, ora a cavallo all'altro.

L'antichità classica e medioevale s'è prevalsa del primo: la modernità, sin dove s'è contenuta nel Risorgimento e nella Riforma, del secondo: oggi si ritorna al primo. Il panteismo greco, indiano, egiziano, assiro è stato favorevole al primo, ha abbracciato la bestia e l'uomo nella stessa stretta; il teismo romano, cristiano, gli ha disgiunti. Ma i pensieri speculativi non operano puri; e parecchie circostanze e influenze hanno fatto, che in società, uelle quali il Cristianesimo pur prevaleva, l'intimità e la somiglianza della bestia coll'uomo son apparse maggiori, che nel suo sistema speculativo non avrebber dovuto.

Ella ha esposto, secondo il Masci, le alterazioni del concetto della bestia, secondo i tempi, nella coscienza popolare: e ha fatto bene, perchè il Masci, da quello ingegno finissimo ch'è-

gli è, ne ha ben delineato il vero. Ma bisogna altresì ricercare in che modo cotesto concetto si formi secondo le filosofie diverse, che si segnano nella storia del pensiero. Quando questa ricerca si faccia, si scovono due aspetti curiosi della quistione; l'uno che queste filosofie operano, l'altro che operano assai lentamente. Al Descartes la bestia è macchina: pure, ch'essa sia soltanto tale, e nient'altro, non influisce sulle legislazioni e nelle consuetudini se non assai tempo dopo, e neanche ora del tutto.

Che, di fatti, i due concetti devono avere diverse conseguenze giuridiche, è chiaro. Pure, il concetto che la bestia sia macchina, e non senta, non intenda, sicchè se ne possa fare strazio senza scrupolo e senza rincrescimento, e non le si debba attribuire responsabilità di sorta, non riesce a dominare solo. Quel moto di pietà verso le bestie, la zoofilia come si chiama, e che Ella nella usata sua diligenza non manca di notare, è una reazione contro quell'annullamento dell'esser suo. Giacchè questo moto vuol dire, che l'uomo sente

pure dentro di sè qualcosa che gli vieta di estraniarsi in tutto dalla bestia, di sciogliere in tutto sè da ogni attinenza a questa. L'uomo sente un dovere verso di essa; dove ha la sua radice questo dovere? Pure nessun dritto vi risponde. O vi risponde? Anche qui la risposta resta sospesa a quella duplicità di concetto, di cui discorrevo dianzi.

La bestia è capace di educazione? Certo sì; non ogni bestia, però, del pari. Di quale e quanta educazione? Anche qui la diversità è grande. Senza dubbio, vi ha bestie, capaci di concepire sentimenti gentili e di esservi abitate.

V' ha bestie, altresì, capaci di essere sveziate da cattive abitudini. Ella cita parole di antesignani della nuova scuola penale, che vanno molto più in là. Per determinare in quali limiti si deve contenere la speranza di miglioramento — devo dire morale, intellettuale? — della bestia, bisognerebbe appunto sapere che mai questa sia, e quale dalla sua natura risulti attitudine di sviluppo nei costumi e nella intelligenza. Il senso

comune — quel comune giudizio , cioè , che gli uomini fanno di tutto ciò in mezzo a cui vivono, senza una particolare riflessione — non nega alle bestie una qualsisia somiglianza col l'uomo, non distacca in tutto le bestie dall'uomo, e pure non accomuna quelle con questo. Distingue l'une dall'altro, soprattutto nella facoltà del linguaggio e nella libertà del volere. Non già, che addirittura ricusi loro ogni mezzo di esprimere con suoni quello che di dentro le muove, o di muoversi in quà o in là , secondo qualcosa dentro lor detta. Ma i lor suoni non hanno quella chiarezza di articolazione e quella potenza di combinazione, che hanno i suoni umani; e il lor volere par determinato da impressioni o sensazioni , assai più che non paia il nostro. Pure la scienza — o quella che si chiama così — tende a diminuire queste differenze, anzichè ad accrescerle. Quando ci saremo persuasi, che libertà di arbitrio non l'ha l'uomo più che l'abbia la bestia, non so come si potrà credere imputabile quello dell'atto suo, più che si creda

questa. Resterà ciò solo: che le società umane saranno capaci di alcune creazioni nell'ordine delle lettere, di alcune scoperte nell'ordine delle scienze, di alcuni accomodamenti nella pratica della vita, di cui alcune società animali non son capaci; pure non potendosi affermare, che almeno, rispetto agli ultimi, non sien capaci di altri, non meno adeguati ai lor fini.

Siamo, adunque, a questo; che ci riesce ogni giorno più difficile questo dilemma: o è imputabile altresì la bestia o non è neppure imputabile l'uomo. Sinchè nell'atto, che diciamo delittuoso, non è a considerare altro che il danno, di cui è cagione, ogni rispetto morale vien meno. Ma s'egli è così, è cagione di danno l'atto della bestia, come quello dell'uomo; merita castigo quella, come questo. Soltanto, poichè quella non ha modo di rispondere nè di scolararsi—almeno non ha modo che noi possiamo intendere — si può procedere colla prima assai più alla lesta, che col secondo.

Si può dire che il medio evo vivesse, in que-

sto rispetto , in una contradizione. In nessun tempo, forse, la libertà dell'arbitrio è stata asserita di più, giacchè il Cristianesimo l'ha a suo fondamento , quantunque la reputi fiaccata dal peccato che chiama di origine ; dottrina estremamente notevole, ma anche estremamente difficile. Pure nel medio evo la imputabilità della bestia è stata altresì più fortemente supposta, che in ogni altro tempo. Di dove son nate quelle procedure penali e civili , ch' Ella ha così ben ritrattate, e che paiono così bizzarre e così degne di riso. E bizzarre sono; ma forse il medio evo stesso ne rideva , eppure non le smetteva , appunto perchè davano occasione di riso. Giacchè un tratto del medio evo non è stato abbastanza notato: l'ironia, colla quale vi si guardavano le cose umane, e quelle tutte, che sono intrecciate con esse. Questa ironia introduceva, in tutte le istituzioni sue, cerimonie, serie e burlesche, molteplici, varie, che rendevan la vita assai meno ordinata e civile che non sia, forse,

la nostra, ora, ma assai men tetra e uggiosa, che la nostra non è.

Se mi dovessi quindi riassumere, io sarei condotto a dirle, che il suo libro m' ha lasciati nella mente più dubbii, che non me n' ha sciolti. Ma questo è il caso comune; ogni problema umano — e perciò bestiale — largamente guardato, si circonda piuttosto di maggiore tenebra, che di maggiore luce, si rizza davanti alla mente più terribile, anzichè più affabile. Il che non vuol dire, che l'umanità intellettualmente regredisca: anzi, il contrario; si può sperare, se non si può affermare, che la luce deve infine scoppiare da quelle tenebre stesse che hanno accompagnato il cammino, e che avevan ragione da questo, che la ricerca non era ancora compiuta. E la ricerca — è bene ricordarselo — ha una strada ancora, sto per dire, infinita a percorrere: le occorrono fatti, che non ha ancora in tutto raccolti e classificati, le occorrono concetti logici e filosofici e sociali, che non ha ancora, si può dire, trovati.

Il suo libro, parrà a lei stessa, un primo tentativo. Lo prosegua. Ha avuto la fortuna di averlo scritto gradevole e senza peso. Oggi, è la prima qualità di un libro. Vogliono, soprattutto, che non sia noioso. Noioso chiamano tutto quello che dia per poco a pensare. I giornali, che sono la più necessaria e la più inevitabile delle pesti che infestano le società nostre, voltano tutto in barzulletta, soprattutto in Italia, dove vive e non prospera la più leggiera e spensierata delle società presenti. Io non so davvero che cosa debba succedere di un pubblico, a cui è imbandito quotidianamente un siffatto pasto.

Ora, caro d'Addosio, si persuada, che, a venire in fondo di un soggetto come quello scelto da lei, occorrono libri grossi e noiosi. Ci si prepari. Come io, vecchio, applaudisco a questo suo primo, breve e piacevole, altri applaudirà a quelli che seguiranno. Non è volta ad altro: persista. E faccia intendere ai più vicini posteri nostri, meglio che non l'intendiamo noi,

che mai, moralmente e intellettualmente, la bestia sia, quali le sue relazioni coll' uomo, se nessuna responsabilità le spetti, e quale sia il modo di sperimentarla, e su che si fondino e sin dove abbiano ragione quei sentimenti di umanità verso le bestie, che ora prevalgono, e creano disposizioni nei codici che vi si attagliano e convinzioni che li diffondano, sentimenti che non sono uno dei men curiosi fenomeni dell'ore presenti, e che con tanti segni mostrano, come siamo tratti in diversi sensi dalla molteplicità grande e dal contrasto delle dottrine e delle tradizioni, tra le quali pinttosto brancoliamo, che ci muoviamo, tutti fiduciosi di una meta a cui si debba pur giungere, ma incerti delle vie per le quali ci si deva giungere.

E con ciò, mi creda

Dalla Camera — 11 giugno 1892

SUO

R. BONGHI

CAPITOLO I.

INTRODUZIONE

La ragione del titolo — Le Bestie tornano in onore — La teoria di Vico e gli animali — Le Bestie nella remota antichità — In Grecia e in Roma — Nel Medioevo — L'umanizzazione della bestia — Il settecento — Giacomo Péreira, Cartesio e i Gian-senisti — L'automatismo — Voci di protesta — La Zoofilia — Darwin — L'uomo e la scimmia — L'embriologia moderna — I Cinesi della Creazione — Le Bestie non parlano — Le Bestie non scrivono — Che cosa è l'istinto? — Una nuova scuola penale — Le piante assassine — La Zoologia e il Diritto — Gli animali delinquenti — Processi passati e futuri — Una tripartizione — Processi penali — Processi civili — Processi di bestialità.

Non sembri strano il titolo ch'io premetto a queste mie divagazioni storico-giuridiche.

Oggi gli animali tornano novellamente ad occupare un posto importante nella considerazione dell'universale. Io non ho mai creduto troppo alla teoria vichiana dei *ricorsi*, applicata alla storia degli uomini; però debbo convenire che essa si adatta meravigliosamente a quella dei bruti.

Le antichissime leggi degli Egizi, degl' Indiani, dei Persiani, degli Ebrei, dei Greci diedero all'animale

diritti e doveri, e sentenziarono essere questo capace, come l'uomo, di lode e di biasimo, di premio e di punizione. E in conseguenza statuirono pene severissime contro gli uomini che attentassero senza ragione alla vita degli animali, o li maltrattassero, o li danneggiassero, — e pene severissime contro gli animali, che, dalla loro natura malvagia e perversa, si facessero trasportare ad atti dannosi alla vita e alla proprietà dell'uomo.

Ma poi, man mano, queste leggi perdono vigore. Esse, che fiorirono quando l'umanità era ancora bambina ed ingenua, cominciarono subito a cadere in disuso non appena l'uomo, fattosi adulto, s'accorse della sua grande superiorità sull'animale.

Così la potenza e la considerazione animalesca van lentamente scemando nella Grecia degli ultimi tempi e poi in Roma. I Romani, popolo positivo, dall'ingegno sodo ed equilibrato, negano agli animali questi dritti e questi doveri, questa personalità, questa coscienza, senza però giungere a dire ch'essi nulla meritino, ch'essi addirittura debbano essere tenuti in conto di automi.

*

Ma viene il *ricorso*. Col Medioevo, che rappresenta un salto nel buio, un ritorno alla ingenuità e alla barbarie, e che si distingue pel predominio della fantasia sulla ragione, l'animale risorge in tutta la pienezza dei suoi dritti e dei suoi doveri.

La personificazione dell'animale si compie. Il Me-

dievo, che fu, in parentesi, un grande sogno durato per secoli, vede l'animale, che ha tante qualità fisiche e spirituali comuni all'uomo operare spesso come l'uomo, anzi meglio dell'uomo; e, influenzato dai ricordi atavici del passato parifica l'uomo alla bestia fino al punto da metter questa sotto processo, quando commetta un'azione dannosa all'umano consorzio, e perciò delittuosa. Così si va per molti secoli, fino a che, col mille e seicento, questa *umanizzazione* dell'animale non comincia di nuovo a dileguarsi e a svanire, per finire addirittura nel settecento.

Prima Giacomo Pêreira, dottore portoghese, poi Cartesio e i Giansenisti danno a questa tradizione medioevale, eredità dell'evo antico, il colpo di grazia, dicendo all'evo moderno: Signori, l'antichità e il medioevo sognarono. Fra l'uomo e l'animale corre un abisso. L'uomo ha la ragione, la volontà, la coscienza: l'animale è un bruto, una macchina, nè più nè meno. È un automa: quello che fa, fa senza coscienza. Il cane guaisce, ma non sente il dolore; abbaia festosamente, ma non sente il piacere; mangia, ma non sente la fame; beve, ma non sente la sete: insomma l'animale è un orologio, che segna le ore e i minuti, ma non si accorge di quello che fa, nè ha coscienza del tempo che passa.

Contro questa teoria reazionaria dell'*automatismo* sorgono però sdegnose voci di protesta. Pensatori

illustri si levano per dire generosamente ai cartesiani, ai giansenisti, agli automatisti: Voi sbagliate, voi calunniate gli animali, voi contraddite alla scienza.

E le proteste non restano senza effetto. L' Uomo pensa: Ho tanti regni su cui comandare ed eccellere; perchè voler sovrastare anche al regno animale? Perchè misconoscere i dritti sacrosanti di questi esseri vitali, in fin dei conti tanto vicini a me, tanto analoghi a me? Perchè non tutelarli contro i maltrattamenti e le sevizie? Non sentono essi forse il dolore come me? Nè si ferma qui. Tutto sta che si arrivi a far breccia sul cuore dell'uomo. Una volta messosi nella via delle concessioni generose, l'uomo va innanzi imperterritito, nè ci è forza al mondo che valga più a trattenerlo.

Dopo aver studiato, studiato sempre, oggi l'uomo ha finito col persuadersi (almeno è una scuola che lo dice, la positiva, la sperimentale, la darwiniana) che esso non differisce sostanzialmente dall' animale; che l' intelletto umano e l' animalesco non si differenziano *qualitativamente*, ma solo *quantitativamente*; che cioè l' intelletto umano è *più* sviluppato, l' animalesco *meno*, ma che poi la sostanza, il fondo è comune, è identico. Nè basta. Si è detto che discendiamo direttamente da un mammifero vellosa, fornito di coda e di orecchie puntute, che viveva sugli alberi e discendeva da un marsupiale, derivante da un rettile o da un anfibio, derivato esso stesso da un animale aquatico ed ermafrodito, che somigliava perfettamente alle larve delle ascidie. Si è detto in-

somma che gli animali furono i nostri autenati, e che noi siamo troppo orgogliosi a crederci creati da Dio cou un atto separato e distinto di creazione; che l'uomo differisce da una scimmia antropoide meno di quanto questa scimmia differisca da un macaco o da un babbuino: che egli non è che un animale sviluppato, perfezionato, e che l'animale è quello che sarebbe un uomo, se il progresso evolutivo di costui nel periodo di vita fetale si arrestasse di botto. Già: perchè (parlo a quelli che non lo sanno) gli studi embriologici moderni pare abbiano assodato questo, che l'uomo rifà nel ventre di sua madre, tappa dopo tappa, specie dopo specie, tutta la storia del regno animale: che cioè nel periodo fetale il germe umano, sviluppantesi da un ovulo, largo due centesimi di millimetro, simile in tutto a quello di ogni altro animale, assume prima i caratteri di *articolato*, poi di *pesce*, poi di *rettile*, poi di *uccello*, poi di *mammifero*. Immaginate, dicono, che in una di queste fasi lo svolgimento progressivo si arresti, che nasca un essere vitale. Questo essere, che sarebbe stato un uomo, sarà, almeno pel sistema nervoso, tale o tal altro animale, a seconda del cammiuo percorso.

E se la cosa non vi va, non so che farvi: è la scienza moderna che lo dice.

Insomma Darwin e i suoi seguaci sostengono che l'animale ha comune con noi la ragione, la volontà, la coscienza, il linguaggio, i sentimenti, la sociabilità, e che tutto è quistione di sviluppo, di *più* e di *meno*, di *quantità* e non di *qualità*.

*

Le bestie, adunque sarebbero, per dirvela con una immagine mia, i Cinesi della creazione: sarebbero, cioè, rispetto all'uomo, quello che sono oggi i Cinesi di fronte al figlio progredito della civiltà europea ed americana. Superiori all'uomo, per forza, per astuzia, per coraggio, quando questi era ancora completamente barbaro, e viveva nelle caverne, e non si era peranco associato ai suoi simili, le bestie si lasciaron poi sopravvanzare da lui che corse, corse sempre in avanti, aiutato da due mezzi potentissimi e sviluppatissimi: *il linguaggio* che nelle bestie è ancora allo stato rudimentale, e *la scrittura*.

In fatti, se le bestie parlassero e scrivessero come noi, allora sì che vedreste. Chè voi sapete benissimo che quando si pensa si parla, e che se non ci fosse la parola non si penserebbe: e sapete pure che la scrittura ferma, chiarisce le idee e tramanda ai posteri i tesori di esperienza accumulati dalle precedenti generazioni. Per gli animali non succede così. Una nuova generazione di animali deve incominciare da capo; tutto il lavoro intelligente, sperimentale dei suoi antenati è andato perduto con quelli, tranne una piccola parte che essa eredita: l'istinto.

L'istinto, secondo gli ultimi risultati della scienza, è l'attitudine ereditata dagli antenati a fare degli atti senza coscienza.

A questo punto mi fermo, spaventato io stesso d'essermi lasciato trasportare sin qui. A voler dir

tutto, ci sarebbe da scrivere dieci volumi. Non ci mancherebbe altro. Del resto, voi mi avete capito meglio ch' io non mi sia spiegato.

Or dunque, dopo ciò, non avevo io ragione di dire che oggi le bestie tornano in onore? E come! Fino a questo punto non se lo sognavano neppure esse. Da macchine a progenitori nostri!

Nè la gamma ascensiva finisce qui.

Una *nuova scuola penale* si è domandata: Ma che cosa è il delitto? E ha finito col rispondere a sè stessa, che il delitto è un fenomeno naturale, non esclusivo all'uomo, ma comune alle piante e agli animali; e che, per non tener conto delle piante assassine, (la *Dionca muscipara* e la *Drosera* informino) gli animali delinquono, cioè *offendono*, nè più nè meno di come delinquono od offendono gli uomini. Donde scaturisce — dice la nuova scuola — che, se la scienza del dritto penale vuol veramente essere comprensiva e studiare il delitto nelle sue vere e prime origini, deve incominciarlo a studiare negli animali.

Secondo la nuova scuola — scrive il Buccellati — il dritto penale troverebbe il suo fondamento nella Zoologia. « I diversi temperamenti, le passioni, le qualità buone o cattive sorgono successivamente nel vasto oceano della vita animale e dovunque l'osservatore trova in essa l'immagine della nostra esistenza sociale, industriale, artistica, scientifica e politica ».

Dalle sue teorie la nuova scuola non trae, per quanto riguarda il delitto animalesco, alcuna conseguenza pratica. Essa p. es. non si domanda: E se dunque anche l'animale delinque, questo suo delinquere, in quanto offende gli uomini, è punibile?

Questo problema mi porrò brevemente io, in fine di queste pagine; e cercherò di dimostrare che, in base alle teorie della nuova scuola penale circa il reato, la pena, l'imputabilità ecc., l'animale che delinqua, in danno della società umana, dovrebbe esser punito da questa, nè più nè meno di quanto si praticava nel Medioevo.

Per tutte queste ragioni, vista la nuova importanza, cui l'animale assurge nella scienza e nella vita moderna; posto mente al nuovo sentimento zoofilo, che si va trionfalmente affermando persino nei Codici, credo che non sia del tutto inutile dare un rapido sguardo al passato e dire qualcosa intorno ai processi che si fecero nel Medioevo agli animali, per finire poi con quelli che (se si dovesse dare pratica attuazione alle conclusioni della nuova scuola) sarebbe necessità di far loro nell'avvenire.

Prima, però, di chiudere questo capitolo introduttivo, e d'incominciare la lugubre e curiosa esposizione dei processi medioevali ai bruti, credo opportuno di fare una distinzione, a maggior chiarezza di quanto sarò per dire. E distinguo i processi animaleschi in due classi: processi che chiamerò *penali*, e processi *civili*.

Mi spiego.

Quando un bue imbizzarrito uccideva un uomo, quando un porco o una troia divorava un bambino, quando un cavallo uccideva con un calcio lo stalliere, quando un gallo stregone faceva l'uovo, quando un gatto si dava a pratiche di magia, o una capra era sorpresa a dilettersi di opere diaboliche, in tutti questi casi sapete che cosa si faceva? Su richiesta del Procuratore Fiscale, o Promotore, l'animale omicida, infanticida, stregone era messo in prigione, sovente nella stessa prigione dove erano detenuti gli uomini. Il giudice del luogo, che era sempre il giudice *laico*, istruiva il processo, sentiva i testimoni a carico e a discarico, e poi, nel giorno dell'udienza, faceva la sua brava sentenza con cui condannava l'animale colpevole a essere bruciato o impiccato secondo i casi, per mano del boia, del carnefice ufficiale, incaricato delle esecuzioni capitali contro gli uomini. Inutile aggiungere che spessissimo, prima di condurre a morte la bestia, le si andava a notificare nel carcere la sentenza.

Questi erano i processi *penali*, una categoria dei quali è costituita dai *processi di bestialità*, che si intentavano quando una bestia si mischiava con l'uomo in un orrendo delitto, che non è permesso nemmeno di nominare. In questi casi si processavano l'uomo e l'animale, e si punivano entrambi, talvolta però con pena diversa, a seconda della maggiore colpevolezza dell'uno o dell'altro.

*
* *

Vi eran poi i processi *civili*.

Se, ad esempio, dei bruchi, degl' insetti invadevano i vigneti di una città, gli abitanti, i cui vigneti erano stati invasi, ricorrevano prima alle preghiere, alle processioni, e s' affrettavano a pagar scrupolosamente le decime alla Chiesa, chi sa mai il flagello fosse stato mandato da Dio in punizione dei loro peccati. Se poi vedevano che con le letane non approdavano a nulla, ricorrevano al giudice locale *ecclesiastico*. Questo citava gli animali a comparire davanti a lui, e loro nominava contemporaneamente un procuratore che li rappresentasse e un avvocato che li difendesse. Gli abitanti dal canto loro facevano la medesima cosa, costituendosi anch' essi un procuratore e un avvocato. E incominciava il dibattito. Citazioni si seguivano a citazioni, accessi giudiziali ad accessi giudiziali; e poi comparse, memorie aggiunte, arringhe, requisitorie, perizie: insomma un vero e solenne processo, con tutte le minuzie, i cavilli, gli artifici, le lungaggini dei giuristi medioevali. Come coronamento dell' opera veniva poi la sentenza, la quale condannava gl' insetti devastatori a sgombrare entro un dato termine dal territorio invaso, pena la maledizione e la scomunica. Anzi, quasi sempre, si assegnava loro un terreno incolto e boschivo, dove potessero ritirarsi a loro bell' agio, per trarre innanzi comodamente la vita.

Questi processi eran di competenza del giudice ec-

clesiastico, sia per le cerimonie religiose che li precedevano e li accompagnavano, sia perchè miravano, dopo tutto, a far scagliare l'anatema ecclesiastico contro gl'insetti ribelli.

Erano *civili*, si svolgevano cioè secondo le regole della pratica giudiziaria in materia civile, perchè in essi si questionava del se e quanto avessero gl'insetti diritto all'uso, all'usufrutto, alla proprietà dei vigneti occupati, questione che non poteva essere regolarmente decisa, se non in via civile. E se la stessa sentenza civile di *sfratto* comminava il più delle volte, ma non sempre, anche una pena — la scomunica — ciò faceva in linea subordinata, quando gl'insetti cioè non avessero ottemperato all'ingiunzione di sfratto; ma la cosa principale, cui li si condannava, era, come v'ho detto, l'abbandono dei fondi abusivamente invasi. Tanto vero, che, quando la sentenza di sfratto non conteneva anche la scomunica o la *minacciava* soltanto, occorreva, se poi gl'insetti non sgombravano, un altro giudizio distinto e diretto di scomunica, perchè questa, *minacciata* fino allora, potesse essere effettivamente fulminata.

E adesso che ho esposto queste brevi idee dichiarative e ho fatto le distinzioni che mi sembravano necessarie, vengo senz'altro ai processi penali.



Capitolo II.

I PROCESSI PENALI

Un porcello bruciato vivo a Fontenay-aux-Roses — Un toro omicida nella contea di Valois — La teorica della *complicità* estesa agli animali — Due mandre di porci incarcerate in Borgogna — Il duca Filippo I' Ardito le grazia — La *legge del taglione* e i porci — Sei soldi tornesi per un guanto al boia — Un cavallo condannato dal Parlamento di Digione — Un bue a morte *pour ses démerites* — Un porco nelle prigioni reali di Pont-de-l'Arche — Pessina e Duboys — Guido Papa — Porci, porci, porci — I porci e S. Antonio — Ordinanze e prammatiche contro i porci — I porci e i vicerè di Napoli — I porci e l'on. Arcoleo — La nobile damigella Caterina de Bernault — *Phélippart, sergent de la haute justice* — Un gallo stregone a Basilea — Alessandro il Grande e i basilischi — Le uova di gallo nel 1710 — Cani, capre, cavalli stregoni — Esmcralda e la sua capretta — La commedia di Racine — Le Vespe „ di Aristofane — La Rivoluzione Francese e le bestie — Un cane reazionario e un merlo rivoluzionario — Un gallo omicida nel 1860! — La *tortura* applicata alle bestie — La perfetta purificazione dell'uomo alla bestia.

Nel 1266 un porcello, reo di aver mangiato un fanciullo, è bruciato vivo a Fontenay aux Roses, presso Parigi. L'abate Lebeuf, nella sua *Histoire de Paris*, (tom. IX, pag. 400) pubblica l'analogo ordine degli Uffiziali di Giustizia del monastero di Santa Genoveffa.

Nel 1314, racconta Sainte-Foix nei suoi *Essais Historiques sur Paris* (tom. IV delle sue *Oeuvres complètes*, pag. 423, Parigi 1778), un toro, avendo incontrato un uomo, lo uccise con una cornata. Carlo, conte di Valois, sulle terre del quale l'avvenimento s'era verificato, ordinò che il toro fosse arrestato e messo in prigione. Dopo di che, i giudici della Contea si portarono sopra luogo, presero le informazioni necessarie, udirono i testimoni, e, dopo constatata la verità del fatto e la natura del delitto, condannarono il toro ad essere impiccato. Questa sentenza fu confermata da un arresto del Parlamento di Parigi del 7 febbraio stesso anno. L'esecuzione si fece alle forche patibolari di Moisy-le-Temple, luogo del delitto. Di questo processo parla anche Saint-Edme nel suo *Dictionnaire de la pénalité*, e l'abate Carlier, priore di Andrésy, nella sua *Histoire du Duché de Valois*, dove così scrive: (tomo II, pag. 207).

« Il survint, vers l'an 1313, une affaire singulière et tout à fait étrangère à nos mœurs. Il y avait alors une commanderie de Saint-Jean-de-Jerusalem à Moisy-le-Temple, aux confins du Valois, au-delà du ruisseau de Tresmes.

« Le titulaire de ce bénéfice avait la haute justice du territoire.

« Un fermier du village de Moisy laissa échapper un taureau indompté. Ce taureau ayant rencontré un homme, le perça de ces cornes. L'homme ne survécut que quelques heures à ses blessures. Charles, comte de Valois, ayant appris cet accident au château de Crepy, donna ordre d'appréhender le taureau et

de lui faire son procès. On se saisit de la bête meurtrière. Les officiers du comte de Valois se transportèrent sur les lieux pour faire les informations requises, et sur la déposition des témoins, ils constatèrent la vérité et la nature du délit. Le taureau fut condamné à être *pendu*, et l'exécution de ce jugement se fit aux fourches patibulaires de Moisy-le-Temple. La mort d'une bête expia ainsi celle d'un homme.

« Ce supplice (aggiunge Carlier) ne termina pas la scène. Il y eut appelle de la sentence des officiers du comte, comme de juges incompetents, au Parlement de la Chancelleur. Cet appel fut dressé au nom du Procureur de l'Hôpital de la Ville de Moisy. Le Procureur Générale de l'Ordre intervint. Le Parlement reçut plaignant le Procureur de l'Hôpital, en cas des saisine et de nouveletè, contre les entreprises des officiers du comte de Valois. Le jugement du taureau mis a mort fut trouvé *equitable*; mais il fut décidé que le comte de Valois n'avait aucun droit de justice sur le territoire de Moisy, et que ses officiers n'auraient pas dû y iustrumenter. »

Nel 1379 abbiamo poi un importantissimo processo, di cui vale la pena occuparsi diffusamente, servendo esso a darci un'idea della serietà e della solennità con cui questi processi si svolgevano, non solo, ma a dimostrarci in modo lampante e indubitabile, come agli animali delinquenti si applicasse, non

diversamente dagli uomini e in tutta la sua estensione, la *teorica della complicità*, per cui se un animale uccideva un uomo ed altri animali assistevano al delitto senza impedirlo, l'animale omicida era punito come autore principale, e le altre bestie, presenti alla scena, come complici.

Ma ecco senz'altro il fatto, che diè origine a questo singolare processo, così come lo racconta il professore Garnier, socio corrispondente della *Académie des Sociétés Savantes*, Section d'Histoire et de Philologie, nella *Revue des Sociétés Savantes* (tom. IV serie IV. anno 1866, mese di dicembre, pag. 476 e segg.).

Il 5 settembre 1379, mentre Perrinot Muet, figlio di Jean Muet, detto *Hochebet*, porcaio comunale della piccola città di Jussey in Borgogna, guardava, in assenza di suo padre, le mandre comunali che pascolavano insieme alle mandre del Priore del luogo, tre troie della mandra comunale, accorse al grido d'un porcello, si gittarono sul fanciullo, lo atterrarono, e lo morsero con tanto furore, che, quando il padre e il porcaio del Priore accorsero in suo aiuto, egli non potè che balbettare poche parole e spirò.

Al rumore dell'avvenimento, il Priore di S. Marcello-le-Jussey, Umberto di Poutiers, Signore alto Giustiziere, non volle punto lasciare agli ufficiali del Duca di Borgogna la conoscenza dell'affare, e prescrisse al *Maire* del comune di imprigionare tutti i colpevoli, compresa la propria mandra che era stata presente all'avvenimento, e di incominciare tosto il processo.

Ma allora che le due mandre furono incarcerate,

e [che si fu data questa prima soddisfazione alla pubblica opinione, il Priore e il Comune compresero subito che i loro interessi andavano a trovarsi singolarmente compromessi, se, come era certo, il processo fosse riuscito ad una esecuzione capitale. In fatti ogni animale suppliziato, essendo considerato come impuro, e perciò indegno di servire alla pubblica alimentazione, doveva, quando non lo si bruciava, essere immediatamente sotterrato. Il povero fanciullo aveva, sì, designato le tre troie come le sue assassine, ma la giustizia ducale, sempre pronta a intervenire negli affari della giurisdizione inferiore, avrebbe essa accettata questa suprema testimonianza, e non avrebbe condannato tutti gli altri porci delle due mandre come complici del delitto ?

La cosa era grave. Non ci era un momento da perdere. Umberto di Poutiers corse a Montbard, dove il duca Filippo l'Ardito, figlio del Re di Francia, si trovava allora; pervenne fino al principe, e gli espose che se egli aveva creduto di fare incarcerare le due mandre, non erano poi realmente colpevoli che le tre troie, che quanto alla sua mandra non le si poteva rimproverare che d'essersi mescolata alla mandra del Comune.

Il Duca « *oye sa supplication* », inclinando alla sua richiesta, volle concedere la grazia ai complici. In conseguenza di che, scrisse subito, con lettere-patenti del 12 settembre 1379, che egli, pur autorizzando l'esecuzione delle tre troie comunali omicide e di un porcello del Priore, consentiva « *de grâce espediale* » alla

messa in libertà di tutti gli altri porci delle due mandre, non ostante che essi avessero assistito alla morte del giovaue porcaio « *à la mise du demeurant des tropeaux en délivre, nonobstant qu' ils eussent esté à la morte du porcher* ».

Questa grazia, concessa con tutta la solennità e tutte le forme della cancelleria, con le lettere-patenti di cui vi ho parlato, i lettori la troveranno fra i documenti, in fine di questo libro. (*Documento I*)

Fermarmi più a lungo sulla importanza di questo processo sarebbe inutile. Al perspicace lettore i commenti.

E passiamo oltre.

* * *

Nel 1386, come si legge nella *Statistique de Falaise* (1827, tom. I, pag. 83) una sentenza del giudice ordinario di Falaise condannava una troia di tre anni che avea divorato il *braccio* e il *viso* del fanciullo Giannetto di Masson, uccidendolo, ad essere mutilata nella *zampa anteriore* e nella *testa*, (è la legge del taglione) e poi ad essere impiccata nella gran piazza della città. Charange, nel suo *Dictionnaire des Titres Originaux*, riporta la quietanza, con la data del 9 febbraio 1386, rilasciata dal boia di Falaise, nella quale questo dichiara di aver ricevuto dal Visconte di Falaise la somma di *18 soldi e 10 danari tornesi*, per aver trascinato e impiccato la troia, più *6 soldi tornesi*, prezzo di un guanto nuovo, impiegato nella detta esecuzione (*Docum. II*).

Nell' *Annuaire de la Côte-d'Or*, pubblicato da Auran-
ton (Digione 1827, pag. 191), si legge come nel 1389
un cavallo fu condannato a morte dal Parlamento
di Digione.

Da una ricevuta di pagamento, stesa dal notaio
di Mortaing, Binet de l'Espiney, in data 24 settem-
bre 1394, risulta che Giovanni Micton, boia del vi-
scontado di Avrenches, ricevette la somma di *50*
soldi tornesi per esser venuto da Avrenches a Mor-
taing, per l'impiccagione di un porco, il quale ave-
va ucciso un fanciullo nella parrocchia di Roumay-
gne, nel viscontado di Mortaing; pel qual delitto il
porco era stato condannato da Giovanni Petit, Lu-
gotenente del Baliaggio di Mortaing, « *à estre trayné*
et pendu ». Questa ricevuta, estratta dai manoscritti
della *Bibliothèque du Roi* e pubblicata da Berriat Saint-
Prix (nel tom. VIII, anno 1829 delle *Mémoires de la So-*
ciété Royale des Antiquaires de France, pag 439), noi la
riproduciamo integralmente fra i documenti (*Docu-*
mento III).

Da una nota di spese, redatta il 15 marzo 1403
da Simone di Baudemont, Luogotenente del bailo
di Meulan, per ordine del detto bailo e del procu-
ratore del Re, risulta che, per l'esecuzione di una
troia, la quale avea ucciso un piccolo fanciullo, fu-
rono spesi in tutto *69 soldi e 8 danari parigini*, e pro-
priamente:

Per spese fatte per la troia dentro la prigione, *6 soldi*
parigini.

Item, al boia che venne da Parigi a fare l'esecu-
zione, *54 soldi parigini*.

Item, per la carretta che menò la troia sul luogo della esecuzione, *6 soldi parigini*.

Item, per corde servite per legare e innalzare sulla forca la troia, *2 soldi e 8 danari parigini*.

Questa nota di spese, comunicata, insieme a vari altri consimili e interessanti documenti, da Lejeune, bibliotecario a Chartres, alla Società degli Antiquari di Francia, di cui era socio corrispondente, e inserita a pag. 433 del tom. VIII delle *Mémoires*, noi la pubblichiamo con gli altri documenti. (*Docum. IV*).

Lejeune, in calce del documento, nota che in esso debbonsi osservare due fatti importantissimi: l'imprigionamento della troia e il paio di guanti dato al carnefice, forse perchè — dice lui — i costumi d'allora volevano che le sue mani uscissero pure dalla esecuzione di cui era incaricato dalla Giustizia.

*
* *

Per non tener conto di un porco, condannato nel 1404 a Rouvre per aver ucciso un fanciullo, (Annuario della Costa d'Oro, già citato) passiamo senz'altro a una sentenza del baliaggio di Gisors, che condanna nel 1405 un bue ad essere giustiziato *pour ses démérites*. Questa sentenza risulta da un ordine di pagamento di forche fatte dal falegname. (Manoscritti della Biblioteca del Re. Vedi Berriat Saint-Prix, *Mémoires de la Société* ecc.)

Nel 1408 un porco, reo di aver divorato un fanciullo, è condannato da una sentenza del baliaggio di Rouen ad essere impiccato a Pont-de-l'Arche,

Questa sentenza risulta da una ricevuta, con la quale Toustain Pincheon, carceriere delle prigioni reali di Pont-de-l' Arche, dichiara davanti al notaio Gianni Gaulvant, di aver ricevuto *19 soldi e 6 danari tornesi*, che gli erano dovuti, cioè:

— *9 soldi tornesi*, per aver somministrato il vitto ai prigionieri detenuti nelle dette prigioni... (seguono i nomi di questi prigionieri);

— *item*, per aver somministrato il vitto a un porco, menato nelle dette prigioni, « *à ung porc admené es dictes prisons* » il 21 giugno 1408, e rinchiuso ivi fino al 17 luglio, giorno in cui fu appiccato, rimasto cioè nelle prigioni per 24 giorni, a *2 danari tornesi* per giorno, fanno *4 soldi e 2 danari tornesi*.

— *item*, per avere trovata e affittata la corda conveniente a legare quel porco, che era scappato dalla prigione, ove era stato rinchiuso, *10 danari tornesi*.

Da questo importantissimo documento (*Docum. V.*) risulta, che il porco fu incarcerato nelle stesse prigioni reali, dove si trovavano detenuti uomini, imputati di altri delitti; e che, pel suo vitto giornaliero, come nota B. S. Prix, furono spesi 2 danari tornesi al giorno, cioè la stessa somma che pel nutrimento degli uomini detenuti allora nella stessa prigione e nominati nello stesso conto.

! * *

Sembra di sognare, non è vero? Eppure non è un sogno, eppure non sono facezie. E dire che, tranne pochi, come Pessina in Italia, Duboys in Francia,

e qualche altro, nessuno si è occupato, sia pure per incidente, nei numerosi trattati di dritto penale, di questa importantissima tradizione giuridica medioevale!

Prima del 1820 nessuno in Europa ne sapeva nulla, tanto, che B. S. Prix, il primo che ne scrisse poche righe nella *Thémis ou Bibliothèque du Jurisconsulte* il 14 aprile 1820, così si esprimeva: « Come concepire, soprattutto ammettendo *che gli animali sieno delle pure macchine*, che si sia avuta l'idea di intentare loro dei processi? Eppure storici appartenenti a tempi più illuminati ed anche storici di gran fama riferiscono minuziosamente parecchie di queste procedure. Ciò non ostante noi ne abbiamo lungamente dubitato, l'ignoranza e la superstizione del tempo non sembrandoci un motivo sufficiente per aggiustar fede ai racconti di quegli storici. »

Ma proseguiamo nel nostro cammino. La via è lunga, e per giunta aspra e difficile.

Nel 24 dicembre 1414, nel 14 febbraio 1418 due porci, condannati dal *maire* e dagli scabini di Abbeville, sono messi a morte (Louandre, *Histoire d' Abbeville* pag. 415)

Nel 1419, nel 1420, nel 1435, altri tre porci, l'uno a Labergement-le-Duc, l'altro a Brochon, l'altro a Trochères, sempre pel solito delitto di aver divorato dei bambini, sono impiccati. (*Annuario di Aurauton*. Vedi B. S. Prix).

Un antico raccoglitore di arresti molto conosciuto, Guido Papa, racconta, nella *Questio CCXXXVIII (De poena bruti delinquentis, Lugduni MDCX)*, che andando a

Châlons a presentare i suoi omaggi al Re, « *dum ibam ad civitatem Cathalani in Campania ad Regem tunc ibi existentem, vidi quemdam porcum, in furcis suspensum, qui dicebatur occidisse quemdam puerum* ».

Ed ora una parentesi. Qualcuno, meravigliato di veder puniti porci, porci, sempre porci, vorrà sapere il perchè di questa strana ecatombe. Eccomi a soddisfarlo.

Il porco è uu animale, che, mentre vive fra gli uomini, ritiene molto della ferocia del suo fratello, il cinghiale. Nel Medioevo, intanto, in cui la nettezza pubblica lasciava molto, ma molto a desiderare, gli animali vivevano in continua comunanza con gli uomini, coabitando con essi nelle case. A questo si aggiunga, che, come ci dice Malleolo, i porci, dopo essere stati castrati, eran posti sotto la protezione di S. Antouio, così che nessuno poteva toccarli od offenderli; chi li offeudeva non restava impunito.

I porci, sacrali a S. Antouio, eran detti *sagaciores*, ed avevauo il dritto in varie città d'Europa, come a Parigi, a Greuoble, à Padova, a Napoli, ecc., di andarseue liberamente a passeggio per le vie. Niente di più naturale, quindi, che spessissimo commettesero danni contro la vita e la proprietà dell' uomo, come avvenne, per esempio, nell'anno 1131, in cui uno dei figli di Luigi il Grosso, essendosi incontrato in una via di Parigi con un maiale, che si cacciò fra le gambe del suo cavallo, cadde e morì.

Ogni tanto però, la loro audacia facendosi enorme, il legislatore era costretto di porvi un freno. Così il Consiglio municipale di Grenoble, con deliberazioni del 26 maggio 1519, 6 agosto 1531, 27 febbraio 1540, 13 ottobre 1553 ecc., proibiva di lasciar vagare i porci per le vie della città e autorizzava il boia a tagliare le teste dei porci in cui s'imbattesse, accordandogli le teste ed una gratificazione. Un' Ordinanza di Luigi IX proibì similmente di nutrire porci nella città di Parigi. Così pure in Napoli i porci, che se ne andavano la domenica alla passeggiata per la storica via di Toledo, furono colpiti da varie ordinanze, dopo che in una processione osarono andar fra le gambe del Vicerè, facendolo cadere a terra. Una prammatica del 20 novembre 1664 sotto il regno di Filippo IV, dice: « Ordiniamo che nel termine di giorni dodici si cavino da questa città in un bosco, o in altro luogo non abitato i porci, che vanno liberamente per le piazze, *acciocché non facciano danno a veruno*, o si macellino; altrimenti si procederà alle pene altre volte comminate. Dat. Neap. die 20 novemb. 1664. El Cardenal Aragon. etc. Belpratus Secr. » Così pure si hanno altre prammatiche del 3 novembre 1664, del 29 novembre 1668, con le quali si espellono i porci dalla città e dai luoghi abitati, minacciando essi *la salute dei sudditi e la salubrità dell' aere*.

Ciò non ostante i grigi compagni di S. Antonio, forse perchè, come crede Blumenthal, hanno molti punti di contatto con l'animale uomo, sono tuttora, a dispetto della civiltà e delle ordinanze e dei re-

golamenti, i compagni dell' uomo nelle case e nelle vie. Ad Isernia io ricordo di averli visti riuniti a consiglio davanti il palazzo della Sotto-prefettura. Egualmente avviene in molte città del continente, dove gli animali vanno impunemente a zonzo per le strade. In Sicilia è lo stesso. Ce lo dice la brillaute e arguta parola di quell' elettissimo ingegno che è Giorgio Arcoleo, in una sua pubblicazione sui *Canti del Popolo in Sicilia*, dove egli afferma che, nella sua isola nativa, fonte inesauribile di poesia è la famiglia, la quale, fra le classi povere, si raggruppa lieta e affamata intorno al Parnaso; Parnaso « formato spesso da una catapecchia, popolata di figli e d' insetti, di canti e di grugniti: perchè certi animali, che hanno una qualche importanza carnevalesca o scientifica, vivono lì come nella intimità di famiglia, e spesso a gruppi percorrono le vie del paese e si riuniscono nella piazza in vaste assemblee — che gli uomini non fanno — comè fossero anch' esse bestie dotate di dritti civili e politici. »

Chiudo la parentesi e ritorno a bomba.

Nel 1457 avviene in Savigny (Borgogua) questo fatto. Una troia, e sei porcelli da essa procreati, per la negligenza e la colpa del padrone, Giovanni Bailly, commisero *meurtre et homicide* nella persona di Giovanni Martin. Esseudo stati colti in flagrante delitto, la Signora di Savigny, la nobile damigella Caterina de Bernault, li fece arrestare. Dopo di che,

il giorno 10 gennaio 1457, Giovanni Bailly fu citato a comparire davanti al giudice di Savigny, il nobile Nicola Quarroillon.

Da costui fu interrogato « *pour la première, deuxième et tierce fois* » se egli aveva qualcosa a dire perchè giustizia non si dovesse fare della troia di cui era proprietario. Ma poichè Giovanni Bailly rispose di non aver nulla a dire circa la punizione e la esecuzione della troia, il giudice, sentiti i testimoni, udito il consiglio di uomini saggi e pratici, corrispondentemente alla usanza e alla costumanza del paese di Borgogna, avendo Dio avanti gli occhi, condannò la troia di Giovanni Bailly, a causa dell'assassinio e dell'omicidio da essa perpetrato « *pour raison du multre et homicide par icelle truye commis et perpetré* », all'estremo supplizio, a essere cioè appesa, per le zampe di dietro, a un albero. In quanto ai porcelli, non essendo provata la loro compartecipazione al reato, non ostante che fossero stati trovati insanguinati, ordinò un *prosieguo di istruzione*. (!) Dopo di che domandò a Giovanni Bailly s'egli voleva frattanto ritirare presso di sè i porcelli, e dare cauzione per essi, pel caso che fossero stati trovati colpevoli. Giovanni Bailly rispose che egli non li voleva in alcun modo ritenere presso di sè, ma che si rimetteva completamente a ciò che avrebbe fatto il giudice.

La troia fu menata, su una carretta, al luogo dell'esecuzione e impiccata per mano del carnefice Etienne Poinceau, venuto appositamente da Châlons-sur-Saône.

Quanto ai porcelli poi, dopo circa un mese (chè tanto tempo ne passò per l'istruzione dell'*interlocutorio* ordinato dal giudice nella suddetta sentenza), non essendosi potuta provare la loro colpevolezza, e avendo il loro padrone Bailly antecedentemente rinunciato ad essi, quando aveva rifiutato di prenderli presso di sè e di pagare per essi la cauzione, furono, con sentenza del 2 febbraio 1457, come *beni vacanti*, aggiudicati alla Signora del luogo, la nobile damigella Caterina di Bernault; ciò conforme alla ragione, all'usanza e alla costumanza del paese.

Queste due sentenze, l'una del 10 gennaio, l'altra, come ho detto, del 2 febbraio 1457, furono estratte dall'*Archivio di Monjeu e dipendenze*, appartenente al signor Lepelletier di Saint-Fairgeau (Savigny sur Etang) e pubblicate da Berriat Saint Prix (Docum. VI e VII).

Nel marzo del 1463 due porcelli vengono *sotterrati vivi*. Di questo supplizio feroce si parla in una nota di pagamento, rilasciata dagli scabini di Amiens a *Phélippart, sergent de la haulte justice de la ville*, e nella quale si attribuisce a costui la somma di 16 soldi per *avoir enfoui en terre deux porceaulx qui avolent desquérir et rongnye à leurs dents un petit enfant ès faubourg d'Amiens, dont depuis il étoit allé de vie à trépas* » (Albert Duboys, *Justice et bourreau à Amiens*, pag. 9).

Ed ora, quasi che tutto questo ben di Dio, di cui fin qui vi ho parlato, fosse nulla, viene la volta di

un gallo *stregone*, processato a Basilea (Svizzera) nel 1474, per aver fatto un uovo, e condannato per ciò al fuoco. L'uovo fu pure bruciato. (Vedi *Journal du Departement du Nord* del 1° novembre 1813; *Promenades Pittoresques dans l' Eveché de Bâle*; — La Haye 1808; *Le Conservateur Suisse* où Recueil complet des étrennes helvétiques, Losanna 1811, t. IV, pag. 414).

Gross, nella sua *Petite Chronique de Bâle*, dice che il disgraziatissimo gallo, accusato di aver *pondu un oeuf*, fu processato e condannato a morte nell' agosto del 1474. Esso fu consegnato al carnefice, che lo bruciò pubblicamente, insieme al suo uovo, nel luogo detto *Kohlenberger*, davanti a un' immensa folla di cittadini e di villici accorsi da ogni parte per assistere a questa esecuzione.

Già. Una delle superstizioni medioevali più radicate e più tenaci fu questa: che cioè spesso un gallo, o meglio il demonio, assumendo forma di gallo, potesse fare un uovo. Le uova di gallo, cioè le uova senza giallo, erano molto ricercate per le preparazioni magiche, soprattutto quando fossero state covate da donne, nel paese degli infedeli; esse erano, lo si capisce di leggieri, tanto difficili a trovarsi quanto la pietra filosofale. Così che quando si credeva di averne trovato uno, non si mancava di dire che l'aveva fatto il diavolo. Tanto più che era ferma convinzione che da queste uova, covate e schiuse, escissero dei serpenti velenosi e terribili, anzi dei basilischi addirittura. Ora tutti sanno la potenza attribuita ai basilischi nell' antichità e nel Medioevo. Secondo l'opinione degli antichi, lo sguardo

solo del basilisco incendiava ed uccideva. Alessandro il Grande, per mostrarsi all'altezza del suo illustre precettore Aristotile, si affrettò a levare l'assedio da una città dell'Asia, perchè un eroico basilisco, armando i suoi sguardi elettrici di tutti i veleni e di tutti i fuochi del suo patriottismo, aveva fulminato in un istante parecchie centinaia di Macedoni.

E che queste credenze fossero in pieno fiore nel Medioevo, lo prova il fatto che nel 1710 ancora ad esse si aggiustava piena fede da molti; tanto che uno scienziato francese, il Lapeyronie, per toglier di capo alla gente quelle fisime, credè necessario d'invviare, nel febbraio di quell'anno, alla *Académie Française*, e propriamente all'Accademia Reale delle Scienze, una sua « *Observation sur les petits oeufs de poule sans jaune, que l'on appelle vulgairement oeufs de Coq.* »

In questa sua relazione, che io ho letta con profondo stupore, l'illustre scienziato si affanna, con un profluvio di considerazioni, a dimostrare la inesistenza delle uova di gallo. Queste superstizioni così radicate—egli dice—bisogna cercare in tutti i modi di farle finire. « Molte persone, — prosegue—
« del resto ragionevoli, credono col popolo che i
« galli facciano l'uovo; che da quest'uovo, covato
« nel letame o altrove, escano serpenti alati, chia-
« mati basilischi. Essi spingono anche più lungi la
« favola, e assicurano che gli sguardi di questi
« basilischi fanno morire gli uomini. Quest'errore

« non ha altro fondamento che un' antica tradizione
« di cui la falsità sarà dimostrata dai fatti seguenti ».

E qui il chiaro Lapeyronie racconta un fatto in verità molto grazioso. Ma lasciamo di nuovo la parola a lui:

« Un fittaiuolo mi portò un giorno parecchie uova
« poco più grandi di quelle d'un piccione, dicendo-
« mi ch'esse erano state partorite da un giovane
« gallo che era il solo del suo pollaio, nel quale
« egli aveva anche qualche gallina. Egli dubitava
« così poco di questo fatto, che mi assicurò positi-
« vamente che se io facevo schiudere queste uova,
« nascerebbe da ciascuna di esse un serpente. E, per
« persuadermi di ciò che affermava, disse che io non
« avevo che ad aprire una di queste uova, e la tro-
« verei senza giallo; e che invece del giallo v'avrei
« visto in piccolo, ma molto distintamente, la figura
« di un serpente.

« Io aprii una di queste uova in presenza di pa-
« recchie persone, fra cui M. Bon, Presidente della
« Camera dei Conti e socio onorario dell'Accademia.
« Noi fummo tutti egualmente sorpresi di vedere
« quest'uovo senza giallo, e di vedere, invece del
« giallo, un corpo, che rassomigliava assai bene a
« un piccolo serpente attortigliato. »

Lapeyronie, seriamente impensierito dello strano fenomeno, (chi sa che per qualche momento non credette egli pure ai basilischi!) fece subito uccidere il gallo, che, secondo il fittaiuolo, avrebbe fatto quelle uova, e ciò per vedere se a caso fosse ermafrodito. Ma nulla trovò di irregolare. E, quel che è più

curioso, anche dopo la morte del gallo, quelle piccole uova, dalla linea acuta nella estremità superiore ed ottusa nell'inferiore, seguitarono a prodursi nel pollaio del fattore. Come va, come non va? Il fattore finì per confessare che s'era ingannato, e che quelle uova eran fatte da una sua gallina.

Subito Lapeyronie fa uccidere anche la gallina; la seziona, la osserva. E indovinate che trova? Una enorme vescica piena di umore biancastro presso l'ovaia. La gallina era idropica. L'uovo, ricoverto del guscio ancora tenerissimo, arrivato al punto dov'era la vescica, trovava un gravissimo ostacolo alla sua discesa; la vescica, premendo, rompeva il guscio, così che il giallo, più pesante, se ne usciva fuori, restando solo il bianco. L'uovo, in tal modo rimpiccolitosi, arrivava alla meglio a passare, e per via le pareti del guscio tornavano ad aderire, non così perfettamente però, che una lieve traccia della subita rottura non rimanesse.

In tal modo Lapeyronie spiega la piccolezza dell'uovo, la sua forma schiacciata da una parte e la mancanza del giallo. Come poi, pel meato che si produceva nel guscio, mentre usciva il giallo entrassero certi filamenti che rassembravano a serpentelli, questo non ho potuto bene capire.

In ogni modo questo è quanto. Lapeyronie conclude dicendo che i parti monstruosi non li fanno solo le donne, ma anche le galline. E se questa spiegazione del dotto accademico non vi soddisfa, non so che farvi. (*Mémoires de l'Académie de Sciences*, Anno 1710, pag. 553 a 560).

*
*

Ho voluto parlarvi di questo rapporto di Lapeyronie, sia per fare un diversivo, sia per dimostrarvi come queste idee superstiziose allignassero fino a poco tempo fa, e così fortemente, che uno scienziato, nell'anno di grazia 1710, credeva ancora fosse degno obbietto delle sue investigazioni laboriose ed erudite un supposto uovo di gallo!

Che meraviglia adunque, per tornare al nostro argomento, che un gallo, stregone e facitore di uova, fosse nel 1474 processato e bruciato?

Non ci dice forse il Louandre che nel 1600 in Iscozia un cane fu, anche come stregone, processato e condannato al rogo?

Non racconta Voltaire nel suo *Siècle de Louis XIV*, (cap. II) che ai suoi tempi si leggeva ancora, in una copia di alcuni registri dello Châtelet, un processo cominciato nel 1610 contro un cavallo, che un padrone ingegnoso aveva addestrato presso a poco come quelli che si vedono attualmente nei circhi equestri, e che si voleva mandare al rogo insieme al padrone, come reo di sortilegio?...

Padrone e cavallo più fortunati, del resto, del celebre cavallo *Marocco* e del suo padrone Banck, che commossero il mondo per la loro abilità verso la fine del XVI secolo, e che ebbero ben triste sorte. Marocco, dall'abilità meravigliosa, suonava il liuto, saliva sulla cima del San Paolo di Londra, tirava di spada e faceva venti altre meraviglie, per quel che

re ne tramandano i poeti, i quali certo, coll'ampollosità del tempo, avranno esagerato la sua bravura. Del famoso cavallo s'occupa, fra i tanti, un opuscolo in tredici fogli, intitolato *Maroccus extaticus o il cavallo baio di Banck in estasi*. Ora avvenne, che, essendosi Banck recato col suo cavallo in Portogallo per farsi ammirare, la Santissima Inquisizione pensò bene di intentargli regolare processo di stregoneria, e di bruciarlo, dopo elaborata sentenza, come mago, lui e il suo cavallo baio.

Che, del resto, nel Medioevo, quando a migliaia erano uccisi uomini stregoni, tali processi di stregoneria animalesca fossero frequenti, ce lo dice anche Victor Hugo in *Nôtre Dame de Paris*, quando ci parla del processo che sarebbe stato fatto nel 1482 ad Esméralda, la zingara, e alla sua capretta « *une chèvre possédée, qui a des cornes du diable, qui lit, écrit, qui sait la mathématique comme Picatrix, et qui suffirait à faire pendre toute la Bohème* ».

Nel fare la descrizione del dibattimento, Victor Hugo fa dire al Presidente, dopo interrogata la zingara: « Usciere, introducete la seconda accusata ». Poi Hugo prosegue: « Tutti gli occhi si volsero verso una piccola porta che si aprì, ed entrò una bella capra dalle corna e dai piedi dorati. Era infatti la seconda accusata. *Nulla di più semplice, allora, di un processo di stregoneria intentato a un animale* ».

Hugo descrive poi l'interrogatorio fatto alla capra,

e in ultimo dà il testo della requisitoria fatta dal Procuratore del Re *en Cour-d' Eglise*, e che comincia così: *Ideo, Domni, coram stryga*, ecc. In fine della requisitoria il Procuratore chiede che la strega e la sua *capella*, nel trivio volgarmente detto la Grève, *executatae sint*. Le parole, con cui il Presidente spiega poi la sentenza ad Esmeralda, son queste: « Figlia di Boemia, il giorno che piacerà al nostro Re, a mezzogiorno, voi sarete menata in una carretta, in camicia, coi piedi nudi, la corda al collo, davanti la grande facciata di Nôtre-Dame, e vi farete ammenda onorevole con una torcia di cera del peso di due libbre in mano, e di là sarete condotta in piazza di Grève, ove sarete appesa e strangolata alla forca della città: e questa vostra capra ugualmente: e pagherete all' Ufficiale tre leoni d' oro, in riparazione dei delitti da voi commessi, e da voi confessati, di stregoneria, di magia, di lussuria e di omicidio sulla persona di Ser Febo di Châteaupers. Dio abbia l'anima vostra » !!

E basta coi processi di stregoneria. Andiamo avanti, che c'è ancora dell'altro.

*

Nella sua *Histoire d' Abbeville*, C. Louandre (pag. 415) parla dell'esecuzione fatta di un porco nel 1479. L'animale — egli scrive — fu condotto alla forca in una carretta, scortata *par des sergents à masse*: il boia ricevette sessanta soldi pel suo salario.

Nel 1490 un porcello, — prosegue Louandre — reo

di avere *meurdri ung enfant en son bers* (berceau), è, a istanza del *maire* e degli scabini di Abbeville, condannato a morte, con sentenza del 10 aprile. La sentenza fu eseguita su i *plombs de l'eschevinage, au son des cloches*.

Nel 1494 una sentenza del Gran Maggiore di Saint-Martin di Laon (estratta, per cura di Boileau de Mauville, dall' Annuario dell' Aisne, 1812, pag. 88) condannava un porco, reo del solito delitto di aver ucciso un fanciullo.

Dalla sentenza, che pubblichiamo fra i documenti (docum. VIII), risulta che nella Tenuta di Clermontles-Montecornet, sottoposta all'alta, media e bassa giurisdizione dei religiosi dell' Abbazia di Saint-Martin de Laon, il giorno dopo Pasqua, un tal Giovanni Leufant, vaccaio della detta Tenuta di Clermont, era a guardia delle sue bestie, e la sua moglie Gillon si era recata per affari al villaggio di Dizy, lasciando una figliuoletta di nove anni presso il fratellino dormeute nella culla. Ora avvenne che, essendosi la fanciulletta allontanata per andare a giuocare nei pressi della Tenuta, un giovane porcello entrò nella detta casa e sfigurò e divorò il viso e la gola al detto bambino, cosiffattamente da procurargli la morte. In seguito di che, Giovanni Lavoisier, licenziato in legge e Gran Maggiore del Monastero di San Martino di Laon, e gli Scabini locali, dietro il rapporto del Procuratore-Fiscale, uditi ed esaminati dopo giuramento (*par serment*) Gillon, moglie del vaccaio Leufant, Giovanni Beaujamin, e Giovanni Daudaucourt, fittavoli della detta

Tenuta, procedendo come giustizia e ragione lo desideravano e richiedevano, sentenziarono, pronunziarono e stabilirono che il detto porcello, *detenuto prigioniero nelle carceri dell' Abbazia*, fosse dal carnefice impiccato a una forca di legno e strangolato nella Tenuta di Avin, soggetta anch'essa alla giurisdizione dei detti religiosi.

Nel 1497, (Saint-Edme, *Dictionnaire de la pénalité*, alla parola *Animaux*) una troia che aveva divorato il mento a un fanciullo del villaggio di Charonne, con sentenza del giudice fu condannata ad essere ammazzata: si ordinò pure che le sue carni fossero tagliuzzate e gittate ai cani.

Nel 1499 il Baliaggio dell' Abbazia di Beaupré, ordine dei Citeaux, presso Beauvais, dopo inchiesta e informazioni, condanna alla forca, fino a morte inclusivamente « *à la potence, jusqu' à mort inclusivement* » un toro, « *pour avoir par furiôsitè occis un joine fils de 14 à 15 ans* » nella Signoria di Cauroy, dipendente dalla suddetta abbazia. (Vedi *Voyage littéraire de deux Bénédictins dom Durand et dom Martenne, 1717, parte 2ª pag. 166, 167*, dove è inserito il testo della sentenza, e dove si afferma che tutti gli atti relativi alla istruzione di questo processo si conservano negli Archivi dell' Abbazia).

*
* *

Nello stesso anno 1499, il bailo dell' Abbazia di Josaphat, Comune di Sèves presso Chartres, condannò un porco a essere impiccato, per avere, come sempre, ucciso un fanciullo.

Dal dispositivo della sentenza, pubblicato da Lejeune nelle *Mémoires*, a pag. 434, (docum. IX) risulta che un bambino, nomato Gillon, dell'età di un anno e mezzo o circa, era stato dato a balia alla moglie di Giovanni Delalande; e che, *per negligenza di lei e del marito*, un porcello dell'età di tre mesi o circa, di proprietà dei detti coniugi, lo aveva divorato. *I coniugi furono arrestati*, e, udite le loro confessioni, uditi i testimoni, sulla richiesta del Procuratore Fiscale, nel lunedì del 18 aprile 1499, dal Bailo dell'Abbazia di Josaphat, il quale aveva fatto assumere informazioni dal cancelliere « *du greffier de la dite jurisdiction* », furono condannati, per quanto riguardava la loro negligenza, « *à l'amende envers justice de dix-huit francs* » e a rimanere prigionieri, fino al completo soddisfacimento della somma dovuta. Il porco poi, « *en tant que touche ledict pourccau* » fu, pel suo delitto, condannato « *à être pendu et executé par justice et à droit.* »

L'incartamento completo di questa procedura, che si conserva negli Archivi dell'Abbazia di Josaphat, ne comprende i più minuti particolari. Vi si trova persino il processo verbale della notificazione della sentenza fatta al porco, nel luogo dove si deponevano i condannati, prima di condurli al luogo della esecuzione (Nota di Lejeune, *Mémoires*, pag. 435).

Lo stesso avviene nel secolo seguente. Una troia è condannata a morte a Dunois, e poi un porco a Digione nel dicembre 1510, e poi un altro porco nel 1512 ad Arcenaux, e poi un quarto porco anche a Digione nel 1540, con un arresto del Parlamento locale.

Nel 1557, con sentenza del 6 dicembre, un porcello nel Comune di Saint-Quentin è condannato ad essere *enfoui tout vif* in una fossa, *pour avoir dévoré un petit enfant en l'hostel de la Couronne* (Lecocq, *Histoire de la ville de Saint-Quentin*, p. 143).

Nel 1567, presso Senlis, una troia dal muso nero, appartenente a Luigi Mahieu divora la testa, la mano sinistra e la parte destra del petto, al disopra della mammella, a una bambina di quattro anni, figlia di Lyénor Darmeige e di Maddalena Mahieu, sorella del proprietario dell'animale.

Immediatamente, a richiesta del Procuratore della Signoria di S. Nicola, si fa il processo, che si chiude con sentenza del 27 marzo 1567. Con questa sentenza, che io riporto fra i documenti, in fine del libro, (docum. X) visto il processo, straordinariamente fatto a richiesta del Procuratore della Signoria di S. Nicola; il processo verbale della visita fatta della detta fanciulla, alla presenza del padre e della madre che la riconobbero, le informazioni prese; gl'interrogatori di Luigi Mahieu e della sua moglie; la visita fatta della troia al momento dell'avvenimento; tutto visto e considerato, la troia « *pour la cruauté et ferocité commise* » è condannata alla morte per impiccagione, per mano dell'Esecutore dell'alta giustizia di Senlis. Il padrone della troia e i genitori della bambina uccisa sono condannati, a causa della loro rispettiva negligenza, all'ammenda e a pene corporali.

Dopo così miserabile eccidio di porci, viene la volta dell'infelicissimo cane, di cui già v'ho parlato,

condannato al rogo in Iscozia, come stregone, nel 1600. (Louandre, *L'épopée des animaux*).

Questo povero animale, però, non rappresenta che un insignificante intermezzo, una momentanea interruzione in questo succedersi furioso di porci, di troie e di porcelli giustiziati.

Il 20 maggio 1592 è ancora, adunque, la volta di un porco.

Lionnois, nella sua *Histoire de Nancy* (1811, tomo II, pag. 373 e seg.) riporta il processo verbale, col quale il *Maire* e gli scabini di Nancy consegnano il porco al boia, per essere stato condannato « *à être pendu et étranglé en une potence* » in pena di aver divorato un fanciullo a Moyeu-Moutier. Dal processo verbale risulta che il porco fu « *pris et mis en prison* »; che legato a una corda, fu condotto presso una croce al di là del Cimitero, per essere giustiziato; che da tempo antichissimo la giustizia del Signore del luogo (l'Abate di Moyeu Moutier) aveva il costume di consegnare al Prevosto di Saint-Diez, presso di questa croce, i condannati completamente nudi « *tous nus* », per farne fare l'esecuzione; e che perciò l'abate di Moyeu-Moutier ci tenne a dichiarare formalmente ed esplicitamente, che, se egli, per quella volta, trattandosi di una bestia, consegnava il porco *con tutta la corda cui era legato*, con questo però non intendeva in nessun modo di pregiudicare o menomare il suo dritto di consegnare i condannati « *tous nus* ».

« L'an 1585 y eut, dice Hendrick—à l'hostellerie du Mortier d'Or, en la rue du Haut-Pont-à-Saint-Omer, un enfant étranglé par un pourceau, lequel

fut jugé et exécuté du gibet sur le Marchiet, et fut tiré avec une poulie amont, puis estranglé. De là il fut mené en pasture sur le chemin d'Arques et illet pendu à une potence et laissé en cet état par longues espaces » (I. Derheims, *Histoire de Saint-Omer*, p. 327, nota 2).

**

E mi pare che basti. Dirvi ancora di tutti gli altri processi penali, che si seguitarono a infliggere a buoi, cani, porci, troie, cavalli ecc., sarebbe ripetere sempre le stesse cose, le stesse frasi, gli stessi fatti.

Quello solo che voglio dire è questo: che cioè tali processi seguitarono a farsi e perdurarono anche in tempi relativamente progrediti, e che perciò Racine, quando scrisse la commedia « I Litiganti » (*Les plaideurs*), e mise sulla scena un cane, che è processato per furto, non inventò, come disse qualche critico letterario, una cattiva farsa, ma fece nè più nè meno che tradurre sulla scena dei fatti, che al suo tempo potevano verificarsi ogni giorno.

La commedia del Racine, che è una riproduzione modificata e allargata della commedia di Aristofane « Le Vespe », rinchiude una satira finissima ed esilarantissima dei giudici e degli avvocati del seicento. Racine ci presenta la figura straordinariamente ridicola del *Cavillatore*, un curiale affetto dalla mania di far cause, che, fra le altre sue stranezze, aveva fatto mozzare il capo a un suo gallo, perchè questo, maliziosamente, e sedotto da un suo cliente che aveva fretta, lo aveva svegliato un giorno più presto del

solito. Dopo di che Racine allude al *formalismo* medioevale, che contribuì tanto alla solennità con cui si svolsero questi processi animaleschi, e che ad ogni atto più insignificante della vita fece assumere forma procedurale. Così il *Cavillatore*, al servo che gli dice: « Vorrei andare a dormire » risponde, con tutta gravità: « Presenta in iscritto la tua supplica ». E al figlio che gli dice: « Babbò, andate a dormire » il Cavillatore osserva: « E come? sarò condotto a dormire senza altro ordine? Fa che segua immediatamente un ordine di questo mio avere a dormire ». Il Cavillatore racconta poi che un asino passò una ventina d'anni prima a traverso di un suo prato, guastandoglielo; che l'asino, per ordine del Giudice della Città, fu incarcerato; e che intanto, dopo venti anni di dibattito, egli aveva finito col perdere la causa.

Nè è tutto. Succede che il Cavillatore, parlando con una signora, le dice: Ma voi siete matta da legare! La signora, offesa, lo cita subito in giudizio. Il giudice condanna il Cavillatore; questa è la sentenza: « *A dì 6 gennaio. Per aver detto falsamente che bisognava legare, essendo a ciò dalla sua fantasia sofistica condotta, la spettabile e magnifica dama, Isolda Cudana, Contessa di Pimbescche, Orbesche ecc., si commette al suddetto Girolamo, che all'ora conveniente deggia portarsi alla casa della Dama, e alla presenza di quattro testimoni e di un notaio dire ad alta voce sicchè sia inteso, ch'egli la tiene per savia e di perfetto giudizio* ».

* * *

Ma ecco, senz'altro, in poche parole la trama del processo fatto al cane. Il cane, chiamato Citrone, avendo rubato un cappone ed avendoselo mangiato, è arrestato e condotto dinanzi al giudice Dandino, che gli nomina un avvocato. La requisitoria del Pubblico Ministero e la difesa dell'avvocato, che per giustificare il suo cliente, ricorre alla legge: *si quis canis*, Digesto, *de vi*, paragrafo *Caponibus*, ecc. ecc., è una delle più brillanti e riuscite satire all'ampollosa vacuità dei curiali d'allora. Un momento comicissimo è quello in cui il difensore dice: « Venite venite, desolata famiglia; venite, poveri figliuoli, che quanto prima sarete orfani, e che qui parlino i vostri innocenti sospiri ». E in ciò dire presenta parecchi cagnolini, che piangono, e piangendo bagnano di orina la sala dell'udienza.

Ma basta. Chi vuol veramente divertirsi e passare mezz'ora allegra, legga se non l'ha letta, questa commedia del Racine, importante e pei suoi pregi letterari, e pel senso riposto che in essa è racchiuso.

Così pure, se volessi ancora occuparmi delle opere di letteratura in cui si accenna a quest'uso medioevale di sedere in giudizio contro i bruti, dovrei, come ricorda il Lessona, citare Guerrazzi, che in uno dei suoi romanzi, con grande erudizione e con fine ironia, riproduce le principali regole della vecchia dottrina criminale, e ci presenta una strana figura di avvocato, che, licenziato dalla sua carica di Vicario criminale, fonda nei suoi feroci deliri un'alta Corte di Giustizia

e comincia col processare prima i volatili del suo cortile, e poi il suo cane Giordano, e poi il suo gatto. E tutti punisce, rei e innocenti, dicendo che se alcuni avevano commesso il delitto, gli altri erano stati *complici* a farlo, o impotenti a prevenirlo. E pensare che tutte le stramberie ch'egli pronnzia erano, nel medioevo, tante massime vere e proprie, adottate nei processi criminali contro le bestie !

* *

Perfino gli uomini della rivoluzione francese non si mantennero immuni da tali stupide usanze! Infatti, come ne fa fede l'autore delle *Mémoires sur les Prisons* (t. II, p. 485) il Tribunale Rivoluzionario, con sentenza del 27 brumaio anno II (17 novembre 1793), condannò a morte un tal Saint-Prix e il suo cane colpevole di avere, dietro istigazione del suo padrone, morsicato ai polpacci un venditore di giornali liberali. Il che, agli occhi del pubblico accusatore, costituiva una manovra anti-rivoluzionaria.

M. E. Campardon, nella sua *Histoire du Tribunal Révolutionnaire de Paris* (t. II, p. 187) riproduce il processo verbale ufficiale dell'esecuzione del disgraziato cane. Questo processo verbale porta la data del 28 brumaio, ed è indirizzato dai membri del Comitato di sorveglianza della Sezione delle Tuileries al Pubblico Accusatore, Fouquier Tinville, incaricato dai giudici del Tribunale della esecuzione della sentenza. Il processo verbale dice, in un preambolo, che all'esecuzione del cane fu proceduto « en vertu d'un ju-

gement rendu par le tribunal révolutionnaire » che condannava alla morte il Saint Prix, ed egualmente il suo cane ad essere « assommé ». Descrive poi come in fatti la povera bestia fu ammazzata in una casa detta *Combat de Taureau*, in presenza di un ispettore di polizia e di un sergente del vicino posto di guardia!

Ma sentite quel che racconta De Castro, nella sua *Storia d'Italia dal 1799 al 1814*: « Durante la reazione austro-russa in Milano, nel 1799, furono incarcerate molte persone innocenti, fra cui un bambino di cinque anni, che gridava: *Viva la Francia!* La commissione di polizia si fè portare innanzi un merlo, che cantava il *ça ira* e che ripeté la sua lezione innanzi al commissario Bazzetta: lo che fè dire al Giova « avere la commissione imperiale unito l'eccesso della barbarie all'eccesso del ridicolo ».

*
**

Oggi, grazie a Dio, la scienza del dritto penale si è completamente rinnovata dalle sue fondamenta. Tutto è mutato in meglio. Noi non dovremmo perciò aver più di tali processi. Eppure non è così. Ce lo provano due giornali giuridici, francese l'uno, tedesco l'altro.

Il giornale giuridico francese, la *Gazette des Tribunaux* del 23 gennaio 1845, racconta il seguente fatto. Un individuo, essendo andato a caccia con un cane levriere, contrariamente a un decreto prefettizio, fu condannato dal Tribunale Correzionale di Troyes, nel giorno 30 novembre 1845, a cin-

quanta lire d'ammenda. E fin qui niente di strano. Lo strano è, però, che lo stesso Tribunale, nella stessa sentenza, ordinava che il cane « *serait détruit à la diligence du Procureur du Roi* ». Fortunatamente per l'animale, vi erano dei giudici a Parigi. La Corte d'Appello, impossessatasi dell'affare, decise che la *distruzione*, autorizzata dalla legge del 3 marzo 1844, non si applicava che agli oggetti inanimati. In conseguenza, con arresto del 22 gennaio 1846, essa annullò la sentenza di morte pronunziata contro il cane. Povero cane! L'aveva scappata bella!

Ma veniamo al giornale giuridico tedesco. Questo giornale, citato dal prof. Pertile, l'*Allgemeine Deutsche Strafrechtszeitung* dell'anno 1861, n. 2 parla di un processo svoltosi ai nostri giorni, con tutta la solennità in Inghilterra, a Leeds (Scozia), dove un gallo, reo di aver ferito un fanciullo così sconciamente da farlo morire, fu condanuito all'estremo supplizio dai giurati, i quali assistettero per giunta all'esecuzione.

E poi va a dire che non è vero che il moudo cammina !....

Riassumiamo.

Dai documenti esaminati, dagli esempi addotti, dalle particolarità riferite intorno a questi processi, scaturisce lampante la serietà, la solennità con cui essi si svolgevano.

Si arrestava l'animale, lo si metteva in prigione, nella prigione soggetta alla giurisdizione del Tribu-

nale che doveva giudicare della causa. Il Pubblico Ministero (*Promoteur*) denunziava il fatto alla giustizia. Questa si dava immediatamente alla istruzione del processo, procedeva alla visita dell'individuo offeso, della bestia che aveva arrecate le offese; stabiliva con scrupolosa esattezza l'età rispettiva dell'uno e dell'altra; citava i testimoni, ne raccoglieva le deposizioni *giurate* (par serment); faceva assumere dal cancelliere della giurisdizione informazioni sul luogo del delitto; sottoponeva, se bisogna credere al Mangin, (*L'Homme et la Bête*, Paris, 1872, pag. 344) l'animale alla tortura, e i gridi che questa strappava ad esso erano ritenuti come delle confessioni; poi, una volta stabilito il fatto, quando l'ufficiale, che funzionava da Pubblico Ministero presso la giustizia del Signore, aveva chiesta la sottoposizione ad accusa dell'animale colpevole, stabiliva il giorno per la discussione della causa. Nel giorno dell'udienza, il capo supremo della giurisdizione, assistito dagli scabini e da uomini saggi e pratici che davano il loro consiglio, alla presenza del cancelliere e dei testimoni, emetteva la sentenza, conforme al dritto, alla ragione, alle usanze e alle costumanze del paese, avendo Dio avanti agli occhi.

Incaricato di eseguire la sentenza contro l'animale era il boia ufficiale. il maestro delle alte opere (*Maitre des hautes oeuvres*), solito di eseguire le sentenze di morte contro gli uomini: spesso egli doveva venire di lontano, nel qual caso gli si pagavano le spese di viaggio con scrupolosa puntualità.

Così, a esempio, nel 1457, per mettere a morte la

troia condannata a Savigny sur Seille, si fece venire dalla città di Châlons-sur-Saône, che distava circa 50 chilometri, il boia Etienne Poinceau. Più tardi il boia andrà da Parigi a Meulan, percorrendo una distanza di 43 chilometri.

L'animale, dalla prigione dove era stato rinchiuso non appena commesso il delitto, e dove avea ricevuto tutti i riguardi, primo fra questi un'abbondante giornaliera somministrazione di vitto, era condotto al luogo dove si soleva far sostare i prigionieri, prima di condurli all'estremo supplizio. Quivi si dava ad esso lettura della sentenza e si faceva la sua teletta. Lo si metteva poi nella carretta fatale. E quando questa, come afferma il Louandre (*Épopée des animaux e Histoire d'Abbeville*), scortata dagli arcieri e dai sergenti prendeva le mosse, tutte le campane della città cominciavano a suonare a distesa; nè il lugubre scampanio cessava se non quando giustizia era fatta.

Il più delle volte la bestia era appesa « par les pieds de derrière à ung arbre esproné » nel qual caso la si strangolava prima. Altre volte le s'infliggeva la pena del taglione, come avvenne alla troia di Falasia, o veniva sotterrata viva, come già abbiamo visto pei porcelli di Amiens e di San Quintino.

Del cadavere dell'animale come allora si usava anche pei cadaveri degli uomini giustiziati, si faceva scempio in vari modi, secondo ordinava la sentenza; o lo si trascinava al mondezzaio, o lo si tagliava in minutissimi pezzi ch'eran gittati ai cani, o lo si sotterrava nel letame.

I processi verbali di queste esecuzioni, insieme ai giudizi che le avevano causate, erano con una scrupolosa esattezza trascritti sui registri criminali.

*
* *

E basta. Son contento per ora di aver constatato questo, la perfetta parificazione, cioè, della bestia all' uomo nei processi penali animaleschi.

Di questa parità di trattamento mi avvarrò poi, per trarne alcune conseguenze, quando, in un capitolo speciale, mi porrò questo problema: « Quali furono propriamente nel medioevo i criteri, che fecero processare gli animali danneggianti l' uomo ».

CAPITOLO III.

I PROCESSI CIVILI

Gli animali dannosi all' agricoltura — Bruchi, sanguisughe, cavallette, talpe, sorci — Dio o Satana — Preghiere, litanie, processioni e acqua santa — Scongiori, maledizioni e scomuniche — Le mosche di Froigny — Sant' Agricolo e le cicogne — I serpenti ad Aix-les-Bains — Carlomagno e le talpe — L'acqua di San Grato in Val d' Aosta — I contadini Abruzzesi e la peronospora — La sentenza di scomunica: *fiat, fiat, fiat!* — I procuratori e gli avvocati degli insetti — Gli insetti citati a comparire *personalmente* — Le sanguisughe all' udienza — Memorie, comparse, perizie, accessi giudiziari — I monitorii — B. Chassance, presidente del Parlamento di Provenza, difensore dei sorci — Guerrazzi nella Beatrice Cenci, e i giuristi medioevali — Il processo ai bruchi in Savoia — S. E. il generale Menabrea — Le locuste processate in Ispagna — I delfini nel porto di Marsiglia — Le tortorelle scomunicate nel Canadà — Il formulario di Bally — Oggi, non più processi — Le pulci a Bar-sur-Seine — Una nube di formiche a Strasburgo — Una pioggia di rospi — Le cavallette in Italia — Crispi e la guerra all' insetto — Dai processi di scomunica, ai regolamenti sulla fillossera.

Ed ora passiamo ai processi *civili*.

Voi già sapete di quali processi io intenda parlare, di quelli cioè che s'intentavano agli animali devastanti i vigneti, ammorbanti l'aria, infestanti i laghi (insetti, bruchi, cavallette, talpe, sorci, ecc.).

L'origine di questi processi si perde nella notte del medioevo.

Quando l'ascetica umanità, assorta nella buddistica e apatica contemplazione delle proprie sventure, invece di pensare a porvi rimedio colla propria operosità ed energia, preferiva ricorrere a un intervento soprannaturale e demoniaco per spiegare flagelli, che si producono naturalmente; quando, cioè, gli uomini poltroni credevano che tutti i loro mali li mandasse Dio, in punizione delle loro peccata, o Satana, per spirito pravo di malvagità, e tutto aspettavano dal Cielo, che dalle calamità poteva liberarli; quando la Chiesa regnava sovrana e i vescovi strapotevano sulle coscienze, e la condizione economica delle popolazioni era miserrima; quando la maggior parte delle terre era incolta, e la distruzione di un raccolto, la perdita di un'annata di lavoro campestre era un enorme e terribile flagello, si capisce facilmente come gli uomini, per liberarsi da animali microscopici, e perciò tanto più terribili, che invadevano i campi e i vigneti, incominciassero col ricorrere a Dio e ai suoi rappresentanti sulla terra.

Questi ministri di Dio, questi santi intermediari, prima pregano il Signore, come fece il Beato Prumino, che con le sue ardenti orazioni liberò l'isola di San Marco, presso Costanza, da una moltitudine di vermi che divoravano tutto; poi—quando il sentimento religioso comincia a inquinarsi e a corrompersi—appoggiandosi al linguaggio simbolico dei libri sacri, di cui non si comprende più il significato riposto e poetico, maledicono gl'insetti, per finire addirittura con lo scomunicarli.

Infatti, nei sacri testi, gli esempi di maledizione ab-

bondano. Dio maledisse il serpente, quando esclamò: « *Quia fecisti hoc, maledictus es inter omnia animantia et bestias terrae* ». Maledisse la Terra, quando, indirizzandosi ad Adamo disobbediente, pronunziò queste parole: « *Maledicta terra in opere tuo* ». E Gesù, ritornando dalla Betania, non maledisse il fico sterile, le cui foglie si disseccarono immantinenti? E gli Apostoli non usarono formole e scongiuri contro i serpenti e gli animali dannosi?

Nè è tutto. I libri sacri dicono anche chiaramente in vari punti come Iddio spesso mandi gli animali nocivi per punire gli uomini perversi. « Seguite i miei precetti — disse il Signore al popolo ingrato — e la terra feconderà i vostri semi e gli alberi si covriranno di frutti e io allontanerò le bestie nocive, *et ego auferam malas bestias*. Che se voi disprezzerete i miei consigli gli alberi resteranno sterili, e io vi manderò le bestie di campagna, che consumeranno voi e i vostri armenti. *Inmittamque in vos bestias agri, quae consumant vos et pecora vestra* (Levitico XXVII) ».

E nel Deuteronomio: « Tu seminerai molto e raccoglierai poco, perchè le cavallette divoreranno tutto, *locustae devorabunt omnia*. Tu pianterai la vigna, e non ne raccoglierai niente, perchè essa sarà devastata dai vermi « *vastabitur vermis* ».

Inoltre, le dieci piaghe d' Egitto non consistettero, quasi tutte in una invasione di miriadi d' insetti nocivi?

* * *

È naturale, quindi, che gli uomini del medioevo, quando si credono colpiti dalla collera celeste, ri-

corrano pentiti e sottomessi alla Chiesa, rappresentante di Dio sulla terra, perchè faccia cessare il flagello e allontani da loro gli effetti terribilmente dannosi di quella collera.

Giacomo Eveillon, canonico della Chiesa di Angers, nel suo *Traité des Excommunications et Monitoires*, (Rouen, 1712, tom. II, pag. 436-449) dice che con lo scongiuro pronunziato contro gli insetti o altri animali, noi o c'indirizziamo a Dio, che per la sua giustizia ordina che questi bruti facciano il male che fanno; o al Demonio, che, in effetto dell'odio che egli ha contro gli uomini, suscita tutti questi mali e dà il movimento e l'azione a questi animali perchè facciano le devastazioni che fanno. Lo scongiuro si fa a Dio, supplicandolo di far cessare il male: si fa al Diavolo, comandandogli in nome di Dio, e in virtù della potenza data alla Chiesa, d'allontanarsi dal corpo di questi animali e di desistere di applicarli a far male.

La Chiesa prima ordina delle pubbliche preghiere, delle pubbliche processioni; poi, se vede che ciò non ostante il flagello continua, allora, fatta certa che questo non deve imputarsi alla collera divina, ma alla potenza malefica di Satana, maledice senz'altro gli animali danneggianti.

Così vediamo che San Bernardo, come assicura il suo discepolo e biografo Guglielmo, abate di San Teodorico di Reims, maledice delle mosche, le quali avevano invaso la Chiesa dell'abbazia di Froigny, producendo uu terribile brusio e impedendo ai fedeli di raccogliersi a pregare. Non appena il Santo

l'ebbe maledette, esse caddero morte a terra in sì grande quantità, che coprirono tutto il pavimento e si fu obbligati a cacciarle fuori del tempio con le pale. Questo miracolo — conclude Guglielmo — fece tanto strepito, che la maledizione delle mosche di Froigny divenne proverbiale.

Similmente, nel 666, Sant' Agricolo, vescovo di Avignone, maledisse le cicogne, che, come immensa tempesta, avevano iuvato la città e i campi, e di esse liberò con tal mezzo il territorio. Donde venne che la Città di Avignone diede a Sant' Agricolo per simbolo la Cicogna, in ricordo del prodigio da lui operato.

Così Sant' Ugo, vescovo di Grenoble, nel nono secolo, trovandosi ad Aix-les-Bains, scagliò una maledizione contro i serpenti che infestavano quella piccola città; e da quel momento il morso di quei rettili cessò di essere velenoso.

*
* *

Nello stesso modo San Grato, che occupava il seggio episcopale di Aosta, sotto il regno di Carlomagno, liberò la vallata dalle talpe. La formola, con cui egli scagliò il suo esorcismo, fu celebre e popolare nel medioevo. Con questa formola egli benedisse l'acqua, e la benedisse in maniera che, lanciata sui vigneti sulle messi sulle abitazioni rustiche ed urbane, le rendeva libere contro *les embûches de Satan*. « *Je t'adjure, créature eau, je t'adjure par le Dieu vivant, par le Dieu saint, par celui qui, au commencement, t'a séparée de la matière aride, par le Dieu vrai qui t'*

ordonné de couler du paradis terrestre, par celui qui, aux noces de Cana, t'a changée en vin, etc....., je t'adjure pour que tu ne retiennes en ta substance aucun fantôme, mais que tu te convertisses en une source exorcisée, en une source de salut, AFIN QUE, LORSQUE TU AURAS ÉTÉ LANCÉE SUR LES MOISSONS, SUR LES VIGNES, SUR LES ARBRES, SUR LES HABITATIONS URBAINES OU RUSTIQUES, SUR LES ÉTABLES ET SUR LES TROUPEAUX, ou que quelq' un t'aura touchée ou goûtée, tu deviennes une défense, un remède CONTRE LES EMBÛCHES DE SATAN..... Que par toi s'en aillent les épidémies et les pestes..... Qu'à ton contact FLIENT LES CHARANÇONS, LES CHENILLES, LES SAUTERELLES ET LES TAUPES.... DISPERSE LES PUISSANCES VISIBLES OU INVISIBLES, ENNEMIES DE L'HOMME.... etc. ».

Seguono diverse orazioni, le quali non sono altro che la riproduzione delle medesime idee, la ripetizione delle medesime parole. In una di esse, però, gli animali nocivi sono formalmente collocati nella classe degli *spiriti immondi*, . cioè che viene a confermare quanto già ho asserito avanti, che cioè gli animali dannosi erano, in quei tempi remoti, considerati o come delle manifestazioni misteriose della potenza divina, o come degli istrumenti messi a servizio delle potenze infernali e malefiche: « *Ut fructus terrae a bruchis muribus, talpis, serpentibus ET ALIIS IMMUNDIS SPIRITIBUS praeservare digneris* ».

L'acqua di San Grato acquistò tanta rinomanza, che si veniva da lontani paesi per procurarsela; così sappiamo che, qualche tempo dopo la morte del Santo, la Tarentasia essendo stata invasa dagli insetti distruttori, le genti del paese inviarono una deputa-

zione ai canonici di Aosta, per ottenerne una certa quantità.

Nè deve punto meravigliare che questo accadesse allora, quando oggi, in pieno secolo decimonono, (la frase non è nuova, ma non so che farvi) da tutti gli Abruzzi i contadini, preceduti da preti in cotta e stola, processionalmente accorrono in provincia di Chieti, a provvedersi dell'acqua miracolosa di San Bartolomeo, acqua ch'essi ritengono capace di allontanare la peronospora dai vigneti, che con essa sieno bagnati.

Non diversamente da San Grato, il papa Stefano VI, verso la fine dell'ottocento distrugge con l'acqua benedetta le locuste che infestavano terribilmente la campagna romana, e Sant'Elrado, abate della Novalasia, libera la valle di Briançon dai serpenti, che maledice e relega in una caverna solitaria e profonda.

* * *

Ma, a poco a poco, quest'uso semplice ed ingenuo di liberarsi con la maledizione dagli insetti devastatori e nocivi si corrompe e si trasforma.

La personificazione dell'animale, di cui vi ho accennato nel capitolo d'introduzione e di cui vi parlerò distesamente in prosieguo; l'influenza dei libri sacri, che nel medioevo fu immensa; il formalismo medioevale che invade tutto e tutti gli atti della vita vuole, come già ho detto, regolare con forme prestabilite e solenni; l'influenza dei canonisti, dei giureconsulti; il corrompersi del sentimento religioso

fanno sì che la maledizione, scagliata *sic et simpliciter* nei primi tempi contro gl' insetti, si trasformi gradatamente in scomunica e assuma la forma di procedura giudiziale.

La *maledizione* perde infatti il carattere originario, che aveva nei primi tempi, d'imprecazione, di esorcismo, di anatema contro le potenze malefiche della natura e degenera in vera e propria *scomunica*, arma terribile, adoperata fin allora dalla Chiesa solo contro gli uomini, per mettere fuori della comunione religiosa dei fedeli coloro che per gravi ragioni se ne fossero resi indegni.

Avvenuta la trasformazione, il medioevo, sempre logico e conseguente nelle sue aberrazioni e nei suoi errori, fa il resto.

I canonisti ricordano che la scomunica si divide in scomunica pronunciata dalla legge, *excommunicatio latae sententiae*, e scomunica pronunciata dall'uomo, *excommunicatio ferendae sententiae*. Nella prima s'incorre *ipso facto*; la seconda non sussiste che in virtù di un giudizio. Ogni giudizio richiede una cognizione di causa, e ogni cognizione di causa, accompagnata dalle soleannità richieste, è un processo.

Ecco adunque spiegato come dalla semplice *maledizione* si arriva, per evoluzione, al *processo di scomunica*.

È chiaro?

Nè basta. Canone ammesso dall'universale era che non si potesse fulminare la scomunica, se non dopo averne avvertito canonicamente il colpevole perchè si emendasse e riparasse la sua colpa; così

pure, condizione essenziale era che la sentenza di scomunica fosse redatta in iscritto, con la enunciazione chiara ed espressa dei motivi che l'avevano originata.

Una volta adunque che l'antica maledizione, ammessa contro le bestie si trasforma nella scomunica *ferendae sententiae*, è logico come sia impossibile pronunziare contro gli animali la sentenza di scomunica, senza far precedere questa dalle formalità di una procedura.

Tanto più che se dalla maledizione adoperata nei testi sacri contro le bestie, si passò alla scomunica usata sinallora dalla Chiesa solo contro gli uomini dotati di ragione, ciò avvenne appunto per quel fenomeno dello spirito medioevale, che parificò la bestia all'uomo, e che mise allo stesso livello, come dice il Menabrea, il capolavoro della creazione e l'insetto dei campi.

Quando gli uomini ingenui del medioevo ebbero ammesso che l'insetto era stato creato da Dio col dritto all'esistenza; e che esso, dopo tutto, aveva gli stessi dritti dell'uomo a vivere; e che i campi, i vigneti le piante erano stati dati, come si legge nei libri sacri, all'animale e all'uomo perchè ugualmente e insieme se ne cibassero; — quando, dicevo, gli uomini del medioevo ebbero ammesso tutto ciò, si capisce facilmente perchè essi, prima di privare di questi suoi dritti l'animale, volessero andare molto cauti e osservare tutte le debite formalità.

Per tutte queste ragioni, difficilissime ad esporsi chiaramente (nulla di più difficile che andar rin-

tracciando e ricostruendo le infinite e continue evoluzioni della coscienza e dello spirito di un'età, tramontata da secoli, e tanto profondamente diversa dall'età nostra!), per tutte queste ragioni, avviene che man mano comincia ad apparire la forma procedurale giudiziale nelle scomuniche pronunziate contro gli animali nocivi.

Ed ora è l'editto di un santo vescovo, ora è l'ordine di un papa, con cui le bestiuole son relegate in un luogo, donde più non possono uscire: ora sono i cittadini che ricorrono non più a voce, ma con un memoriale scritto, alle autorità ecclesiastiche, perchè li liberino dal flagello. I primi germi procedurali sorgono, e si vanno lentamente estendendo e complicando. Le parole *maledizione* e *scomunica* cominciano ad adoperarsi indifferentemente: si scambia l'una per l'altra. La maledizione non si scaglia più a voce, ma in iscritto e con maggiore solennità; il vescovo va a leggerla presso il luogo dove si trovano gl'insetti devastatori. La sentenza appare. Essa, come le sentenze di scomunica, vien letta nelle chiese, e il popolo in quste raccolto risponde: *Fiat, fiat, fiat!*

E, per l'appunto, una formale sentenza di scomunica scaglia nel 1120 il vescovo di Laon contro i topi campagnuoli, che, come si esprime nei suoi *Essais Historiques Sainte-Foix, faisoient beaucoup de tort à la recolte.*

Il celebre Felix Hemmerlein, volgarmente detto

Malleolus, teologo del secolo decimoquinto, nel suo trattato *De exorcismis* (Tract. I), racconta che ai tempi di Guglielmo di Ecublens, il quale occupò il seggio episcopale di Losanna dal 1221 al 1229, le anguille infestarono sì terribilmente il lago Lemano, che il vescovo si vide obbligato a scomunicarle e a relegarle in un certo luogo, donde esse non osarono più uscire.

Ciò ch'egli racconta in seguito è davvero curioso.

Nei pressi della città di Coira, vi fu — egli dice — una irruzione improvvisa di larve dalla testa nera, dai corpi bianchi, della grossezza di un dito mignolo, camminanti su sei piedi e conosciutissime dai contadini. Le si chiama in dialetto alemanno *Laubtafer*. Esse invadono le terre al principio dell'inverno, attaccano le radici, vi conficcano un dente assassino, così che, al ritoruo della bella stagione le piante invece di germogliare si disseccano. Ora gli abitanti fecero citare quest'insetti distruttori davanti al Tribunale Provinciale, a mezzo di tre editti consecutivi: loro costituirono un avvocato e un procuratore, osservando le formalità della giustizia; poi procedettero contro di essi con tutte le solennità richieste. Finalmente il giudice, considerando che le dette larve erano *Creature di Dio* e che avevano dritto a vivere, e che sarebbe stato ingiusto di privarle della sussistenza, le relegò in uua regione boschiva e selvaggia, a fine che esse, d'allora in poi, non avessero avuto mai più dei pretesti per devastare i fondi coltivati. E così fu fatto.

Similmente si praticò — aggiunge Malleolo — nella diocesi di Costanza.

Gli annali del distretto di Coira offrono all' autore un nuovo esempio non meno singolare del precedente. Una specie di scarabeo, o cantaride, alla quale si dà, in dialetto alemanno, il nome di *Juger*, commetteva in questo distretto dei danni così considerevoli, che la gente del paese, atterrita, pensò di non aver niente di meglio a fare che ricorrere alle vie giuridiche. Le bestiuole furono citate, con editto pubblico, a comparire davanti il magistrato provinciale. E poichè nel giorno stabilito non si presentarono, il giudice, prendendo in considerazione la loro giovane età e la piccolezza dei loro corpi, e pensando ch'esse dovevano fruire dei beneficii che la legge accorda ai minori, le provvide di un curatore o sindaco, incaricato di difenderle. Questo curatore adempì religiosamente le sue funzioni. Egli ingaggiò una contestazione secondo le forme; produsse, giusta l'uso, *repliche*, *dupliche* e *tripliche*, e pervenne a dimostrare che i suoi clienti, essendo *creature di Dio*, e trovandosi da tempo immemorabile in possesso delle terre designate nel processo, non si poteva obbligarli a sloggiare altrimenti che fornendo loro un' altra località conveniente. Così fu ordinato. E oggi ancora — aggiunge Mallecolo — gli abitanti di questo cantone stringono ogni anno un buon contratto con le cantaridi suddette, e abbandonano a questi insetti una certa estensione di terreno; gli scarabei, da parte loro, se ne contentano e non cercano punto di uscire dai limiti convenuti.

Ecco adunque introdotte regolarmente le formalità procedurali. Il popolo, all'apparire del flagello, non ricorre più ai papi, ai santi e ai vescovi, ma aborda subito le vie giuridiche.

Il popolo, dopo essersi nominato un procuratore, dal quale possa essere rappresentato in giudizio, indirizza al giudice ecclesiastico un memoriale contenente la designazione dei luoghi invasi, specificante la natura dei danni, e indicante, con grande precisione, la forma e il colore degli animali devastatori. Si usava su questo punto, come dottamente osserva il Menabrea, la più scrupolosa esattezza, affinchè non sorgessero dei dubbi intorno all'identità degli individui citati, e le bestie non potessero, dopo, venirsene col dire che ignoravano che la citazione era stata diretta proprio ad esse, e che quindi questa doveva essere annullata. Perciò, quando gli abitanti della diocesi di Autun, nel 1487, tentarono ai sorci un celebre processo, su cui mi fermerò più lungamente fra poco, essi non dimenticarono di designare gli avversari in modo da non far sorgere il minimo dubbio sulla loro identità: « *Contra animalia immunda, in forma murium existentia grisei coloris, a nemoribus circumvicinis exeuntia* ». Similmente, i Sindaci di S. Giuliano, quando, come vedremo subito, ebbero a far citare gl'insetti devastanti i loro vigneti, così minuziosamente si espressero: « *Contra animalia bruta, ad formam muscarum volantia, coloris viridis, communi voce appellata verpillions seu amblevins* ».

Presentato il memoriale, il giudice ordinava la citazione degli insetti.

Una procedura, fatta nel 1451 davanti a un commissario chiamato da Giorgio di Saluzzo vescovo di Losanna, allo scopo di espellere le sanguisughe che infestavano le acque del territorio di Berna, — procedura di cui Felice Hemmerlein riporta gli atti principali — ci fornisce particolari molto curiosi circa il modo e l'uso per la citazione.

S'invia un sergente o usciere sul luogo dove gli insetti si trovavano, e li si citava a comparire *personalmente*, pel tale giorno e la tale ora, davanti al magistrato, a fine di sentirsi condannare ad abbandonare in un breve termine di tempo i fondi usurpati, sotto le pene di diritto. Gl'insetti non comparendo, si rinnovava fino a tre volte la citazione, perchè la contumacia fosse meglio stabilita; questa era, del resto, la pratica generale dei tribunali, secondo la quale nessuno era reputato contumace, che *dopo tre citazioni regolari, nisi post trinam citationem*. Ma, come è facile immaginare, i citati erano sempre contumaci. Allora, non diversamente da quel che si praticava coi minori, con gl'insensati, coi prodighi delle leggi romane, loro si nominava un curatore o procuratore. Quest'ufficiale giurava di adempire le sue funzioni con zelo e lealtà; a lui si aggiungeva ordinariamente un avvocato.

S'incominciava con le eccezioni dilatorie. Il difensore degli insetti eccepiva che le citazioni non erano

state fatte in regola, che gli insetti non erano stati citati tutti, che forse ad essi non era arrivata notizia della intimazione a comparire, che si trovavano distanti dal luogo della causa, che ci voleva del tempo perchè arrivassero.

Finite le eccezioni dilatorie, si procedeva a trattare la causa. I difensori degli animali cominciavano col dire che i loro difesi erano *creature di Dio*, come l'uomo di cui avevano gli stessi dritti; che anzi Iddio aveva creato prima gli animali e poi l'uomo, dando agli animali il dritto di cibarsi delle erbe, come risulta dalla Genesi: « *Fecit Deus bestias terrae iuxta species suas, iumenta etc.* » e disse: « *Dixit Deus: ECCE DEDI VOBIS OMNEM HERBAM afferentem semen super terram et universa ligna UT SINT VOBIS IN ESCAM* », e così a tutti gli animali, che sono nel cielo, e che si muovono nella terra, e nei quali è un'anima vivente, perchè si abbiano a nutrire, *ut habeant ad vescendum*.

Dunque—ripigliavano con maggior lena i difensori—gli animali, mangiando le erbe e i vigneti, a prescindere dal fatto che spesso lo fanno per ordine di Dio, che vuole così punire gli uomini dei loro peccati usano di un loro diritto, e compiono un atto permesso loro dal dritto naturale e divino. Agli insetti doveva perciò applicarsi la regola: *quod facienti actum permissum non imputatur*.

A tutti questi bei ragionamenti, i difensori degli abitanti rispondevano brevemente, affermando che se era vero che le bestie furono create prima dell'uomo, era vero pure che l'uomo fu fatto da Dio a sua immagine e somiglianza, e che Iddio diede

all'uomo il comando su tutte le cose create, quando disse: « *Crescite et multiplicamini, et dominamini piscibus maris, volatilibus coeli et omnibus animantibus* »; che quindi, per tutte queste ragioni, dei piccolissimi animali non avevano il dritto di rubare il nutrimento all'uomo.

Alla obbiezione poi che talvolta (quando già tali processi erano in uso da parecchi secoli) i difensori degli insetti avanzavano, non essere cioè questi capaci di scomunica, i difensori degli abitanti rispondevano che se San Tommaso dice per l'appunto ciò, egli intende che non si possano scomunicare gli animali *considerati per sè stessi*, ma che sia lecito scomunicarli *come apportanti del male agli uomini*; e concludevano, confondendo maledizione e scomunica, col dire che, del resto, gli esempi di maledizione e di scomunica abbondavano nei libri sacri; e che numerosi santi avevan ciò praticato con felice successo.

*

Il giudice, frattanto, senza troppo curarsi di tutte queste ciarle, nominava dei periti incaricati di verificare lo stato dei vigneti e il danno ad essi arrecato dagli insetti. E prescriveva delle nuove preghiere per parte del popolo, preghiere di cui Mal-leolo ci dà la formola, e nelle quali s'invocava la clemenza divina, *in nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti*.

Eseguite le perizie, si ricominciava a litigare. Il procuratore degli animali eccepiva che la perizia era

stata fatta male e che bisognava ripeterla; gli attori invece sostenevano ch'essa era valida.

Vedendo però che la causa andava per le lunghe, questi ultimi, desiderando che gl'insetti non finissero di divorare tutto il divorabile, si risolvevano ad offrire ad essi un luogo sicuro e ricco di vegetazione, dove potessero ritirarsi e seguitare a mangiare a loro piacimento.

Al che, il difensore degli insetti obbiettava che il luogo offerto non era conveniente e degno rifugio per i suoi rappresentati, i quali non avrebbero trovato di che mangiare e sarebbero morti di fame.

Allora il giudice ordinava un'altra perizia, che assodasse se il luogo offerto era o no conveniente agli insetti. Il che assodato, il giudice, udite le conclusioni del Procuratore Episcopale, si decideva a lanciare contro le bestiuole *i monitorii*, i quali, come ho già detto, dovevano sempre precedere la sentenza di scomunica. Spesso però, per far più presto, le si comunicava nello stesso monitorio *sub conditione* s'intende. Il monitorio cioè diceva press'a poco così: Udite le parti, i testimonii ecc. Anmoniamo i detti animali di ritirarsi entro il termine di giorni. .. dal detto territorio, sotto pena di anatema, maledizione e scomunica; che se entro il detto termine non obbediranno alla ingiunzione e non sgombreranno, sin da ora si intendono maledetti e scomunicati.

Talvolta però i monitorii non contenevano anche la scomunica *sub conditione*; nel qual caso bisognava, verificandosi la disobbedienza degli insetti ammoniti, procedere a un giudizio diretto e distinto di

scomunica, come per l'appunto avvenne in un processo citato da Bally, nel suo Trattato dei Monitorii.

*
*

Io non so che cosa dovesse pensare il popolo, quando, scagliata la sentenza di scomunica, i bruchi se ne restavano tranquillamente nei terreni invasi, senza darsi pensiero delle folgori ecclesiastiche. Quello che è certo, però, è che la Chiesa non ci perdeva di autorità, poichè abilmente essa subito sapeva fare entrare negli animi la persuasione, che la disobbedienza degli insetti doveva imputarsi alla disobbedienza degli uomini ai divini precetti.

Anzi, quello che è ancora più curioso, pare che questi processi producessero quasi sempre il loro effetto, e che, lanciati i monitorii, gli animali religiosamente si ritirassero.

Infatti Pietro Ayrault, luogotenente criminale al Seggio Presidiale di Angers, il quale, in tempi più progrediti, combattette aspramente tali procedure in un libro pubblicato nel 1591, dal titolo: « *Des proces faits au cadaver aux cendres, à la memoire, aux bestes brutes, choses inanimées, et aux contumax* », mentre si scaglia contro le procedure fatte agli insetti, dice che se i monitorii e le sentenze di scomunica avevano prodotto sempre tranne rare eccezioni, il loro effetto, questa non era una ragione sufficiente per proseguire nell'uso crudele e barbaro di citare in giudizio gli animali.

Dunque, avete letto?, i monitorii producevano qua-

si sempre il loro effetto!! Tanto meglio pei monitorii!

Del resto io mi spiego facilmente come, nella maggioranza dei casi, i monitorii producessero l'effetto voluto. Egli è che il più delle volte si trattava di insetti aventi una vita brevissima, cosicchè mentre si discuteva e passava il tempo nel fare processioni, aspersioni di acqua benedetta ecc., avveniva che gli insetti perivano, e si attribuiva ai monitorii il merito di averli sterminati!..

E poichè ho citato Ayrault, voglio pur dire che egli, benchè in teoria nemico di queste procedure, ciò nonpertanto, nella sua qualità di luogotenente criminale al Seggio Presidiale di Angers, dicesse, come afferma Alberto Du Boys, un processo contro gli *han-
netons* della sua giurisdizione, i quali avevan danneggiato la contrada!... E va poi a credere agli scatti a freddo, agli sdegni, ai furori degli uomini di legge!

Ed ora che ho detto alla meglio come questi processi civili sorsero, crebbero e si svolsero, il lettore benevolo mi permetta che di questi processi, seguendo l'ordine cronologico, citi alcuni, i più importanti.

Nelle istruzioni date nel 1451 dal vescovo di Losanna al pievano di Berna, suo delegato, circa il processo intentatosi ivi alle sanguisughe, che infestavano maledettamente le acque del territorio (Felix Malleolus, *Tract. II, De Exorcismis*), il vescovo crede

che « sarebbe conveniente procurarsi qualcuno di questi vermi acquatici e metterlo in presenza del magistrato. » !!...

Ciò fatto, egli prosegue, il pievano avvertirà le dette sanguisughe, tanto quelle che saranno presenti che le assenti, d'abbandonare i luoghi ch'esse hanno temerariamente occupato, e di ritirarsi là dove sieno incapaci di nuocere, loro accordando a questo scopo tre brevi dilazioni di un giorno ciascuna, formanti in tutto tre giorni pieni, e ciò sotto la clausola, che, passato questo termine, esse incorreranno nella maledizione di Dio e della sua celeste corte.

Queste istruzioni date dal vescovo di Losanna furono solennemente e unanimemente approvate e lodate dai dottori della Università di Heidelberg. Avete capito?

Ma ecco, senz'altro, il testo della scomunica scagliata contro le sanguisughe :

« Exorciso vos, pestiferos vermes seu mures, per Deum patrem omnipotentem et Jesum Christum, filium ejus, et Spiritum Sanctum, ab utroque procedentem, ut confestim recedatis ab his aquis, campis seu vineis, nec amplius in eis habitatis, sed ad ea loca transeatis in quibus nemini nocere possitis, pro parte omnipotentis Dei et totius curiae caelestis, et Ecclesiae sanctae Dei, vos maledicens; quod quocumque ieritis sitis maledicti, deficientes de die in diem vos ipsos et decrescentes, quatenus reliquiae de vobis nullo in loco inveniatur, nisi necessariae ad salutem et usum humanum ».

Nel 1479 l'ufficiale di Nimes lancia una sentenza di scomunica contro i sorci e le talpe, come si legge

in tutti i libri, che fanno la storia di questa città. (Berriat Saint-Prix, *Mémoires*, pag. 428).

Nello stesso anno, sulla domanda di Thuring Fricard, cancelliere della Repubblica di Berna, davanti i delegati di Benedetto di Montfaucon vescovo di Losanna, si procedette contro i bruchi. Giovanni Perrotet di Friburgo, abile giurista e grande cavillatore, fu nominato, d'ufficio, avvocato degli insetti (Ruchat, *Abregé de l'Histoire Ecclesiastique du pays de Vaud*).

Chassanée, nel libro di *Consigli*, di cui vi parlerò fra breve, al foglio 19 e 20 del *Primo Consiglio* riporta tre sentenze. La prima è dei Grandi-Vicarii di Giovanni Rolin, cardinale vescovo di Autun, pubblicata a Màcon il 17 aprile 1487. Essendo essi stati informati che i lumaconi devastavano da un anno parecchie terre della Diocesi, ordinano ai curati di fare delle processioni nelle loro parrocchie per tre giorni, d'ingiungere ai vermi di sgombrare il territorio entro il detto periodo di tre giorni, e di scomunicarli, se disobbedienti.

La seconda è dei Grandi-Vicarii di Antonio de Cabillon, vescovo di Autun, emessa a Autun il 2 maggio 1488. Sulla richiesta di varie parrocchie dei dintorni di Beaune, essi ordinano ai curati di fare processioni e d'ingiungere ai bruchi, durante gli uffici sacri e le processioni, di ristare dalle loro devastazioni, pena la scomunica.

La terza è di un Gran-Vicario della Chiesa di Màcon,

data a Beaujeu l'8 settembre 1488, anche sulla richiesta di molte parrocchie. Come al solito, s'ordina ai curati di fare delle processioni e di fare *tre* ammonimenti ai lumaconi, perchè cessino dalla loro opera devastatrice. « *Commonentes primo, secundo, et tertio, ut a vexatione populi, corrosione, vastatione et quacumque laesione et nocumento bludorum et herbarum, agrorum, culturarum et virgultorum etc., omnino cessent et evanescant.... Quod si praecepto nostro non obtemperent, ... excommunicamus eos, et anathematisationis sententiam ferimus in his scriptis* ».

Nè è tutto.

Nei primi anni del sedicesimo secolo abbiamo una sentenza dell'Ufficiale contro le cavallette e i bruchi che desolano il territorio di Millière (Cotentin), e che ebbe la potenza di far morire immediatamente tutti questi insetti (Lenaudière, citato da Raynaud, *De Monitoriis*, parte 2^a cap. 12, n.º 6, in *Opuscula misc. ejus*, 1665, tom. XIV. pag. 482).

Lo stesso avviene a Lione, lo stesso nel 1516 a Troyes in Champagne, dove si processano dei bruchi, detti dal volgo *urebecs*. La sentenza riportata dal Grosllée, (*Éphémérides*, ediz. del 1811, tomo II, p. 153 e 168) ha la data del 9 luglio 1516 e dice: « *Visa requesta adversus Brucos seu Erucas vel alia non dissimilia animalia, gallice urebecs noncupata; visis et diligenter inspectis causis praedictae requestae, nec non pro parte dictarum erucarum seu animalium per certos consiliarios per nos deputatos, propositis et allegatis; audito etiam super praemissis promotore, etc.* », udite le parti, facendo dritto alla richiesta degli abitanti, ammoniamo i bruchi a ritirarsi entro sei giorni; « *quod si dicta animalia huic no-*

strae monitioni non paruerint infra praedictos dies, illa in his scriptis anathematisamus et eisdem maledicimus ».

*

E veniamo ora al famoso processo contro i sorci, svoltosi nel vescovato di Autun dal 1522 al 1530 e di cui Bartolomeo Chassanée fu *pars magna* ed illustre.

In una specie d'introduzione alla *Histoire des Massacres des Vaudois de Merindol et de Cabrière*, che parla di avvenimenti svoltisi nell'anno 1550, il Presidente de Thon, giudicato da B. S. Prix storico grave, severo, minuzioso, racconta che quei cittadini avevano goduto di una certa sicnrezza durante il tempo che Bartolomeo Chassanée fu primo presidente al parlamento di Provenza. Egli attribuisce la causa di tale protezione tacita che loro accordò Chassanée al fatto di essere stata ricordata a quest'ultimo la condotta da lui tenuta, quando era ancora avvocato, e in tale qualità aveva difeso i sorci del vescovato di Autun.

Chi fu Chassanée?

Bartolomeo Chassanée fu uno dei più chiari e rinomati ginreconsulti del cinquecento. Nato in Francia a Issy-l'Evêque nel 1480 fece i suoi studi di dritto a Dôle, a Poitiers, a Torino, e infine a Parigi, dove fu proclamato dottore in giurisprudenza. Il suo ingegno straordinario gli valse gli elogi più lusinghieri. Dopo quattro o cinque anni di soggiorno in Italia, passò i monti e andò a Autun dove abitava parte della sua famiglia. Quivi esercitò prima la professione di avvocato. In questa qualità egli eb-

be occasione di difendere i sorci che , in numero sterminato, avevano invaso la città, spargendosi dovunque, persino nelle chiese, e divorando quanto capitava sotto i loro aguzzi e piccoli denti. Chassanée diè nel difenderli tali prove di valentia, che, salito nella pubblica stima, pensò a percorrere la carriera degli impieghi. Prima avvocato del Re al Baliaggio di Autun , poi consigliere al Parlamento di Parigi, giunse infine all'altissima dignità di Presidente del Parlamento di Provenza.

Quando credette di esser salito abbastanza in alto, prese a pubblicare volumi eruditissimi e importantissimi. Scrisse un *Commentario sui costumi della Borgogna*, un *Catalogus gloriae mundi*, molto elogiato, e nel 1531 un libro di *Consigli* ristampato poi nel 1558. Questo libro s'intitola: *Consilia D. Bartholomei à Chassaneo*.

*
**

Ma, ecco, senz'altro, una breve storia del processo in cui egli si distinse , e della difesa fatta da lui in prò dei sorci.

Questi animali, come ho detto, s'erano talmente moltiplicati, che avevano devastate le campagne e facevano temere una carestia.

Si pensò subito di metterli sotto processo. Il Promotore, infatti, sporse formale querela contro di essi; l'Ufficiale li citò a comparire per un dato giorno dinanzi a lui.

Spirato il termine, senza che i topi si fossero presentati , il Promotore ottenne contro questi un pri-

mo giudizio in contumacia e chiese che si procedesse al giudizio definitivo. L'Ufficiale pensando che gli animali avevano assolutamente bisogno di un difensore, loro nominò d'uffizio Chassanée.

Costui visto il discredito dei suoi poveri clienti, si diede alle eccezioni dilatorie, per dar così tempo agli animi giustamente sdegnati contro i suoi difesi — è sempre de Thon che parla — di calmarsi e di ritornare sereni.

Chassanée sostenne prima che i sorei si trovavano dispersi in un gran numero di villaggi, e che quindi una sola citazione non era stata punto sufficiente per avvertirli tutti. Domandò, quindi, ed ottenne che una seconda citazione fosse loro notificata, a mezzo di pubblicazioni fatte dal pulpito delle chiese nei giorni di predica in ciascuna parrocchia.

Spirata la dilazione considerevole che questa eccezione gli aveva procurato, egli scusò nuovamente la contumacia dei suoi clienti, adducendo la lunghezza e la difficoltà del viaggio, il pericolo cui erano esposti per parte dei gatti loro mortali nemici, che, avendo saputo la cosa, li aspettavano al varco.

Quando i mezzi dilatorii furono esauriti tutti, egli motivò la sua difesa appoggiandosi ad alte considerazioni di umanità e di politica. « Nulla esservi di più ingiusto delle proscrizioni generali che colpiscono in massa le famiglie, che fanno ricadere sui figli la pena dei delitti dei loro genitori, che colpiscono senza distinzione anche coloro che la tarda età rende incapaci di delinquere. » ! ! !...

E se non piangi, di che pianger suoli?

E tutte queste belle cose, a proposito dei sorci grigi!

Non risulta quale sentenza emise il giudice. De Thou si limita a constatare quello che noi già abbiamo detto avanti, che cioè questa difesa iniziò la riputazione di Chassanée e lo fece salire rapidamente ai più alti gradi della magistratura.

*
* *

E poichè ci troviamo, diciamo tutto quello che ancora ci resta a dire intorno a questa graziosa e bizzarra figura di avvocato e magistrato medioevale, per non ritornarci sopra mai più.

Il libro di Chassanée, i *Consilia*, stampato a Lione il 1531, in un'orribile edizione in folio, dai caratteri addirittura illegibili, dalle infinite abbreviature che fanno ammattire, comprende varie consultazioni.

La prima di queste è intitolata così:

Consilium primum quod Tractatus jure dici potest... ubi tractatur quaestio illa DE EXCOMMUNICATIONE ANIMALIUM INSECTORUM.

In essa Chassanée riferisce che il territorio di Beaune era infestato da una quantità sterminata d'insetti, più grossi delle mosche che causavano grandi danni ai vigneti. Per arrestare questo flagello, i cittadini, seguendo un antico uso, domandarono al magistrato di Autun, che non lo rifiutava mai, un ordine, col quale gl'insetti fossero ammoniti a cessare dalle loro devastazioni e ad allontanarsi dai vigneti iuvasi. Non avendo però gl'insetti obbedito,

si procedette contro di essi per via di maledizione e di scomunica.

Dopo esposti parecchi di tali processi, Chassanée comincia col porsi questa questione: se cioè tali procedure sieno convenienti, conformi ai principii del dritto, e quale sia la via da seguirsi.

Egli divide il suo soggetto in cinque parti, in ciascuna delle quali non si lascia mai sfuggire l'occasione di far mostra dell'erudizione la più vasta, ma anche la più scombuscolata: del che non si può fare a lui specialmente una colpa, essendo questo difetto comune a tutti gli scrittori e giuristi di quei tempi.

Basta per convincersene, leggere quello che scrive Guerrazzi, nella *Beatrice Cenci*, a proposito di Farinaccio, che visse per l'appunto nello stesso secolo di Chassanée: « Nei libri del Farinaccio, del Mantica, del Menocchio e di altri siffatti scrittori non sentenza, non, dirò quasi, parola occorre scritta che non venga sostenuta dalle testimonianze d'infiniti dottori, che la medesima cosa e con le medesime frasi affermino. Talora, in mezzo a questi salvatici scritti, ti capitano citazioni greche o latine degli scrittori magni, le quali pare che stupiscano di trovarsi là dentro, come succede a un galantuomo, preso per isbaglio di vedersi in prigione fra una geldra di furfanti. Un meccanismo tutto materiale ha presieduto alla compilazione di codeste opere. La intelligenza nuana, intisichita per difetto di luce,

si sgomenta e si accoscia sul pavimento, rassegnata a cucciare sotto la paglia....

« Mentre un curiale, con le spalle gobbe, gli occhiali sul naso, al chiarore di una lucerna, sfoglia uno scrittore in traccia dell' autorità che valga a sostenere il suo assunto, e la trova; il suo avversario curiale, con le spalle gobbe, gli occhiali sul naso, al chiarore di lucerna, va squadernando il medesimo scrittore in traccia della dottrina contraria. e la trova ».

Questo dice Guerrazzi, e dice bene. Le opere medioevali sono un' indigesta accozzaglia di sentenze e pensieri altrui, gli uni opposti agli altri, gli uni facienti a calci cogli altri. Così si spiegano tutte le esagerazioni, le aberrazioni, le superstizioni di cui si macchiò il medioevo. Nessuno allora pensava con chiarezza e precisione di criteri. Nessuno aveva la forza o la voglia di controllare o verificare l' esattezza delle affermazioni altrui, ma tutte le accettava a occhi chiusi e su esse fondava le affermazioni e le teorie sue.

Come le fiammelle delle lampade che rischiaravano, la notte, i legulei e i sapienti, intenti a studiare sui codici polverosi, così oscillavano e vacillavano le menti medioevali, dando talvolta in qualche guizzo di luce viva, ma più spesso immergendo nell' ombra l' ambiente. E a ogni ombra che si verificava, era un pervertimento, un' aberrazione, una superstizione di più!

Ma torniamo a Chassané, e che ci si perdoni la parentesi.

Egli comincia adunque col domandarsi se è permesso di citare gli animali, di cui vi ho parlato, innanzi ai tribunali. E, dopo quattordici lunghi ragionamenti, conclude per l' affermativa.

Ma è un delitto — poi si domanda — il fatto imputato agli insetti di Beaune ?

Sì, risponde; perchè il popolo ne riceve scandalo, essendo privato di bere il vino, che, dopo Davide, rallegra il cuore di Dio e quello dell' uomo, e di cui l' eccellenza è dimostrata dalle disposizioni del dritto canonico che proibisce di promuovere agli ordini sacri colui che non ama il vino. (!!)

Poi egli si pone la questione se gli animali debbano essere citati personalmente, o se basta che compaiano per mezzo di procuratori. E dopo aver considerata la impossibilità in cui si trovano gli animali di cedere a un invito che non possono conoscere, e l' inconveniente che si avvera con la costituzione di un procuratore dato ad essi dal giudice a loro insaputa, finisce per dire che un terzo può presentarsi e proporre, in nome degli animali citati in giudizio, ogni sorta di eccezioni.

Dopo di che tratta la questione della competenza. Parecchie pagine sono consacrate all' esposizione dei mezzi coi quali si potrebbe sostenere che l' affare è di spettanza del giudice laico; ma Chassanée rifiuta questi mezzi e termina dicendo che la conoscenza del delitto appartiene al giudice ecclesiastico.

Po scia si domanda se gli animali possano essere

scomunicati. E sostiene per circa dodici pagine che ciò non può farsi, il flagello arrecato dagli animali essendo una punizione divina pei peccati degli uomini, così che, punendo gli animali, si impedirebbe a questi di nuocere agli uomini e di raggiungere la loro destinazione celeste. Il che detto, passa con la massima disinvoltura a sostenere la tesi perfettamente opposta, che cioè gli animali possano essere benissimo scomunicati. Questa sua seconda opinione, completamente in antitesi con la prima, egli l'avvalora con *dodici* considerazioni, nè più nè meno. Di queste dodici considerazioni citiamo qualcuna.

*
* *

« Come è permesso di abbattere e bruciare l'albero che non produce frutti, così a più ragione si può distruggere ciò che produce danno.— Poichè tutte le creature sono sottomesse a Dio, autore del dritto canonico, anche gli animali, che sono creature di Dio, sono sottoposti alle disposizioni di questo dritto.— Tutto ciò che è contrario alla conservazione e al benessere dell'uomo dev'essere eliminato (*criterio oggi eminentemente alla moda*).— È vero, come afferma San Tommaso, essere la scomunica dei bruti illecita, ma è pur vero, che, fra due mali egualmente inevitabili, bisogna scegliere il minore.— Lasciare impunemente divorare le vigne sarebbe un omicidio (!); ora l'omicidio è un peccato molto più grave che non l'anatema, lanciato contro gli animali.— Si deve punire anche colui che non è colpe-

vole, quando è inseguito dal pubblico clamore.(!)— Se è permesso di punire un animale, di condannarlo anche alla pena del fuoco, a causa del delitto commesso dall'uomo (*delitto di bestialità*), tanto maggiormente è punibile l'animale a causa del suo proprio delitto. — L'enormità del crimine degli insetti voraci basterebbe essa sola a far incrudelire contro di essi; il che non fa la semplice scomunica. — Tre versi delle *Georgiche* di Virgilio constatauo che la religione permette di tendere delle insidie agli animali; ora, senza dubbio, la migliore di tutte le insidie è la folgore della scomunica, ecc. ecc.»

Chassanée conforta poi, con esempi storici, come gli animali possano essere scomunicati, e dice che in S. Matteo si legge aver Gesù maledetto un fico, e nella Genesi aver Dio maledetto un serpente.

Chassanée dà termine alla sua consultazione, trascrivendo nella loro integrità sette di queste sentenze, pronunziate contro i bruchi dai giudici di Autun, Lion, Màcon ecc.

Ed ora, punto e basta con Chassanée. Io ho già parlato troppo di lui. Riprendo perciò la interrotta esposizione dei processi civili.

Nel 1536 una istanza è diretta contro le *vuures*, o larve di *hemmetons*, specie di bruchi che devastavano il territorio di Lutry, nel paese di Vaud. (*Documents relatifs à l'histoire du pays de Vaud*, per M. Grenier, citato da Menabrea).

Nel 1587 si ha poi un importantissimo processo

nell'antica città vescovile di S. Giovanni di Moriana in Savoia: su di esso richiamo tutta l'attenzione dei lettori.

Questo processo, i cui atti originali si conservano integralmente negli Archivi del Comune di S. Giuliano, fu per la prima volta pubblicato dal Menabrea nel suo libro, in cui si occupa esclusivamente dei processi civili. (*De l'origine des Jugements rendus au Moyen Age contre les animaux*, par Leon Menabrea, Chambery, 1846).

Gli atti del processo son preceduti da questo titolo:

« *De actis Scindicorum Communitatis Sancti Iuliani agentium contra Animalia bruta ad formam muscarum volante, coloris viridis, communi voce appellata Verpillions seu Amblevins* ».

Nel 1545 un'istanza era stata avanzata all'Ufficiale di S. Giovanni di Moriana; anzi s'era tentata una conciliazione avanti a Francesco Bonnivard, dottore in dritto. Rappresentava gl'insetti Pietro Falcon; li difendeva l'avvocato Claudio Morel. L'avvocato dei querelanti era Pietro Ducol. Essendosi però, mentre si litigava, ritirati gl'insetti, l'istanza fu sospesa, e non fu ripigliata che quarantadue anni dopo cioè nel 1587, quando le bestiuole si ripresentarono, e con *inordinato furore* ripresero a divorare i pampini.

I sindaci di S. Giuliano, il 13 aprile di quell'anno, con un'istanza firmata dal loro avvocato Franciscus Faeti (François Fay), si rivolsero novellamente al Reverendo Signor Vicario Generale e Ufficiale del Vescovato di Moriana, perchè nominasse

un nuovo procuratore agli insetti, in sostituzione dell'antico, ch'era morto, e disponesse una visita ai vigneti devastati, per procedere poi all'espulsione di detti animali, per via di scomunica e interdetto. I sindaci finivano dichiarandosi pronti a rilasciare a questi medesimi animali in nome del Comune un locale, dove questi avrebbero potuto per l'avvenire trovare un abbondante e soddisfacente nutrimento.

A procuratore degli abitanti fu nominato l'egregio Petremand Bertrand, *causidicus in curiis ipsius civitatis*; l'avvocato era, come ho già detto, Francesco Fay.

L'egregio Antonio Filliol fu nominato d'ufficio procuratore degli insetti e loro difensore lo *spettabile* Pierre Rembaud.

Il giudice, prima di ogni altra cosa, ordinò di fare delle pubbliche processioni per tre giorni consecutivi e di cantare in esse delle preghiere. Ordinò pure che si cantassero parecchie messe e che *si pagassero le decime alla Chiesa.*

Su quest'ultima parte i giudici ecclesiastici erano inesorabili. Il pagamento delle decime era, a quei tempi, la condizione *sine qua non* che la Chiesa metteva, prima di obbligarsi a impetrare da Dio l'allontanamento del flagello. L'ordinanza, di cui ora ci occupiamo, dice, infatti, espressamente che la decima è obbligatoria, e che bisogna pagarla tutta anticipatamente: *persolvendae sunt decimae Deo et ejus ministris*. La sentenza, emessa nel 1516 dal giudice di Troyes contro i bruchi, ordina parimenti ai fedeli di soddisfare questo sacro dovere. Perfino Chassanée (scusate, se l'ho nominato un'altra volta) dichiara formalmente

che quando si tratta di espellere le cavallette, il pagamento della decima è di rigore: « *Praecipuum remedium abigendi locustas est decimas solvere* ».

* * *

Ma ritorniamo all'ordinanza del giudice di S. Giuliano, le cui disposizioni furono puntualmente eseguite nei giorni venti, ventuno, e ventidue maggio.

Il sei maggio il procuratore degli animali, Antonio Filliol, esibì un memoriale, nel quale sosteneva, al solito, che gli animali erano stati creati prima dell'uomo; che Dio li aveva benedetti « *benedixitque illis Deus et ait: crescite et multiplicamini, et replete aquas maris, avesque multiplicentur super terram* »; che ad essi aveva dato il diritto di cibarsi delle erbe, e che per tutte queste ragioni gl' insetti, abitando i vigneti del Comune, usavano di una facoltà legittima, conformandosi al dritto divino e naturale.

Francesco Fay rispose brevemente per gli abitanti il ventisette giugno, dicendo che, in base al ragionamento e alla Bibbia, gli animali erano stati creati per l'utilità dell'uomo, che essi non avevano il dritto di danneggiare.

Al che replicò novellamente il difensore degli insetti che l'uomo aveva, sì, il dritto di comandare agli animali, ma non di punirli, di scomunicarli, d'interdirli, quando essi si conformavano alla legge naturale, che è legge eterna ed immutabile, come la divina.

Queste ultime considerazioni dei difensori degli

insetti pare che avessero fatto molta impressione sull'animo dei giudici, tanto che i Sindaci di S. Giuliano si affrettarono a proporre in linea principale ciò che al principio dell'istanza avevano proposto solo in linea subordinata, cioè l'offerta del luogo, dove gl'insetti potessero ritirarsi comodamente a vivere.

In seguito di che i Sindaci, con publico bando, raccolsero a suon di campana nella pubblica piazza, nel mattino del ventinove giugno tutti i cittadini di S. Giuliano, che, dopo breve discussione, concessero all'unanimità un vasto territorio agli insetti sperando che questi se ne sarebbero contentati. Nel fare l'offerta i cittadini si riservavano però il dritto di passare per la località, senza pregiudizio alla pastura di detti animali, sia per recarsi ai fondi più lontani, sia per recarsi a scavare in alcune miniere di ocre esistenti nei pressi, sia per ritirarsi ivi in tempo di guerra, essendo luogo fornito di fontane, le quali « *serviront aussi aux animaux sudicts* ».

Promettevano, a queste condizioni, di stringere in tal senso con gl'insetti un regolare contratto di cessione della terra in parola, « *en bonne forme et vallable à perpétuité* ».

Ma i difensori degli insetti non si contentarono, adducendo che la località offerta era sterile e non produceva assolutamente niente, « *cum sit sterilis et nullius redditus* ». Cosicchè i difensori degli istanti furono costretti a replicare, assicurando che il luogo in questione abbondava di cespugli e di piccoli alberi, molto adatti alla nutrizione dei convenuti.

Il giudice, allora, non sapendo a chi credere, prima di sentenziare definitivamente, nominò dei periti, perchè si recassero sopra luogo a verificare lo stato del locale offerto agli insetti. La perizia fu fatta e costò tre fiorini.

A questo punto arrivano gli atti conservati nel Comune di S. Giuliano: non sappiamo quindi se vi fu ripresa d'istanza e se l'Ufficiale pronunziò una sentenza diffinitiva.

In ogni modo, il libro del Menabrea essendosi fatto estremamente raro — tanto che per poterlo leggere, (non trovandosi esso neppure nelle Biblioteche) dovetti ricorrere alla grande cortesia del fratello del compianto Leone, l'illustre generale Menabrea, nostro ambasciatore a Parigi, che, con atto degno di lui e delle nobili tradizioni della sua Casa, me ne mandò in dono un esemplare — ho creduto opportuno riprodurre integralmente gli atti di questo processo, fra i documenti, in fine di queste pagine (docum. XII).

E non ho ancora finito con l'esposizione di questi processi civili: ve n'è ancora qualche altro da menzionare. Cercherò d'essere breve, il più possibile.

Nel 1554 il vescovo di Losanna pronunzia sentenza di scomunica contro le sanguisughe che distruggevano i pesci, *pisces majores, praesertim salmones, mirabiliter inficientes* (Aldrovande, *De Insectis*, 1602, lib. 7, pag. 724).

Nel 1562 i bruchi della Piralide, che negli scritti

del tempo son chiamati *Lysctes Becardos*, ma più comunemente *Diablotinos*, desolarono talmente il paese, che l'Arcivescovo di Parigi si credette in dovere di scomunicarli (Lessona, *I nemici del Vino*, 2. ediz., Loescher 1890, pag. 140).

Nel 1585 le locuste son processate a Valenza in Ispagna e condannate ad abbandonare i territori della diocesi iuvasi (Chorier, *Histoire du Dauphiné*, tom. 2, pag. 712).

Nel 1596 una quantità straordinaria di delfini invade il porto di Marsiglia. Il cardinale legato Acquaviva, che risiedeva ad Avignone, delega il vescovo di Cavaillon, perchè faccia loro il processo di scomunica. Il prelado parte immediatamente per Marsiglia, dove, dopo minuziosa e regolare inchiesta, si reca al porto, e là, in presenza dei magistrati e di una immensa folla di popolo, procede all'esorcismo, e scaglia le sentenze di anatema, ingiungendo ai delfini di abbandonare il porto e di non più farvi ritorno. I delfini se lo tennero per detto, e non comparvero più (Fornery *Histoire du Comtat-Venaissin*; e Laincel *Arignon le Comtat et la principauté d'Orange*, pag. 406).

Il famoso teologo spagnuolo Martino Azpilcueta, detto volgarmente il dottor Navarra, che visse nel sedicesimo secolo, ci racconta che una porzione del litorale della Spagna era infestata dai sorci; che questi furono perciò citati a comparire davanti l'autorità competente, e che l'istanza fu proseguita secondo le forme. Trattandosi pertanto di eseguire la sentenza, il vescovo, che aveva diretto la causa,

sali sulla cima di un promontorio e di là ordinò ai sorci di andarsene. Al che questi immediatamente obbedirono, traversando a nuoto il mare, e si rifugiarono in un'isola deserta, dove restarono d'allora in poi relegati:

« *Quarum sententiarum similes audivimus fuisse latas etiam in Hispaniis contra omnes sorices et locustas et quaedam alia animalia destructiva segetes et alia virentia, praesertim illam quam tulit quidam episcopus ex quodam summo promontorio, per quam jussit muribus exire terras, quas habitabant, intra quas maximus eorum numerus exivit natando per mare Oceanum in quamdam insulam sterilem, quo per excommunicationem et anathematisationem jussi fuerant exire* ». (D. Martini Azpilcuetae Navarri, *Consiliorum seu Responsorum lib. IV, Consil. 52, p. 6*).

* * *

Prima del 1680, come si legge in Chorier, e come riporta Vernet, si processarono i vermi nei distretti di Costanza e di Coira.

Nel 1690 i bruchi (*chenilles*) devastavano le vicinanze di Pont-du-Château, in Alvergna. Per liberarsi da questo flagello, gli abitanti della città presentarono al Vicario-Generale del Vescovo di Clermont una istanza nella quale chiedevano che un curatore fosse dato a quegli insetti, e che, *servato juris ordine*, le dette bestiole fossero condannate *ad abbandonare piedi e mani* i luoghi dove s'erano così temerariamente stabilite. Il Gran-Vicario non credette di dover ottemperare immediatamente a queste richieste e

ordinò, in via preliminare, delle pubbliche preghiere. Ma il popolo corruciato si riunì e prese la risoluzione di indirizzarsi al bailo, nello scopo di ottenere giustizia in modo più spiccio. Questo magistrato nominò un curatore alle *chenilles*, e la lite incominciò e si svolse, fino a che, con sentenza del primo giugno, il giudice, ndite le parti ingiunse alle maligne bestie di abbandonare i fondi coltivati designati nel processo, e di ritirarsi *en un petit pasquier*, dove avrebbero potuto vivere a loro piacimento (*Description des principaux lieux de la France*, per Dulaure, tom. V, p. 444).

Verso la fine del diciassettesimo secolo, come afferma B. S. Prix sulla fede di La Hontan (*Voyages* lettera Xj, p. 79), le tortorelle, a causa dei danni che arrecavano per il loro immenso numero furono nel Canada frequentemente scomunicate dal vescovo.

*

Nel 1710 i principali abitanti del Comnne di Grignon, presso Montbard (Costa d'Oro), presentarono all'Ufficiale del Vescovato di Autun la seguente *Richiesta*, che noi fedelmente trascriviamo, conservandone il testo e l'ortografia:

« A Monsieur Monsieur Dufeu doyen de la cathédrale d'Autun, grand vicaire et official en l'évesché de la dite ville.

Supplie très-humblement les seindiq et habitants des communantès de Grignon et des Granges (hameau dependant de Grignon).

Et disent que depuis trois ou quatre mois il s'est

répandu dans le finage desd-lieux une ey grande quantité de rats et de soury et autres incettes qu'ils auroint porté un tort très-considerable au Moissons dernier et au fruit qui estoit sur les arbres. Et comme lesd. incette menace encore d'un plus grand préjudice les semailles prochaines, les suppliant ont eü recours à maistre dominique Camus leurs curé, pour qui il voulut excommunier lesd. incecte; mais par ce qu'il ne peut faire sans eu avoir obtenu de vous l'authorité, les suppliant ont recours à vous monsieur.

A ce qu'il vous plaise permettre aud. sieur Camus ou autre prêtre qu'il vous plaira nommer d'excommunier lesd. rast, souris et autre incecte dans lesd. terre de Grignon et des Granges. Et feray justice.

« *Firmati*: Damp—P. Perreau—Lallement—I. Frèrejeau—C. Beulot—P Perreau ».

Seguono queste parole del curato:

Je soulsigné prêtre desservant la cure de Grignon et des Granges, certifie le contenu en la présente requeste veritable et suplie Monsieur Dufeu doyen de la cathédralle d'Autun, grand vicaire etc. d'y avoir tel égard que de raison. Fait à Grignon le quatorze septembre *mille sept dix*. — D. Camus, Prêtre ».

Infine, a margine, in testa della *Richiesta*, si legge:

« Nous permettons les fins de la présente, se servant des prières et exorcismes imprimés pour l'usage de ce diocèse ou de ceux qui sont dans le Rituel. Fait à Autun, le 16 septembre 1710. A. Dufeu ».

E più basso.

« Neus accordons la mesme permission aux sieurs

curés du voisinage qui seront dans le même cas. A. Dufeu ..

E difatti, avuto il permesso, il curato Camus procedette innanzitutto al processo di scomunica.

Un ultimo esempio di simili procedure lo si trova nei registri del Consiglio Municipale di Thonon, dove, sotto la data *15 novembre 1731* è scritto: « *Item a été délibéré aux paroisses de cette province qui voudront obtenir de Rome une excommunication contre les insectes, et que l'on contribuera aux frais au prorata* ». Gli insetti cui si accenna qui, pare fossero, come al solito, degli animaletti che divoravano le viti.

Ecco adunque trasformato l'uso del processo di scomunica in un altro meno procedurale. Non si processa più con tutte le formalità l'animale dannoso, ma si chiede a Roma, pagando, una sentenza, bella e fatta, di scomunica contro di esso.

Di questa evoluzione abbiamo del resto, altre prove: in un altro capitolo vi dirò delle sentenze di scomunica che nel 1661, nel 1698 ecc. il Municipio di Torino comprò anch'esso da Roma contro le *gutte*, ossia contro gl'insetti nocivi devastanti le viti.

Per ora non ho altro desiderio, che di finire questo capitolo abbastanza lungo.

Al quale scopo, m'affretto a fare come già pei processi penali, poche considerazioni.

* -

E le poche considerazioni sono queste, che cioè anche nei processi civili si vede l'innalzamento del-

l'animale, la sua purificazione nei dritti e nei doveri all'uomo.

L'insetto, come l'uomo, ha dritto a vivere e a cibarsi dei frutti dell'erba, delle piante. Il mondo non fu creato solo per l'uomo, ma anche per l'animale. Questo è capace di un dritto, il dritto naturale, e se vive secondo la legge naturale è intangibile e sacro: tutte le formalità, adottate nei processi di scomunica fatti all'uomo, sono osservate e scrupolosamente per scomunicare l'animale dannoso.

Si stampano, anzi, perfino dei formolari, dei manuali, in cui si danno i moduli di tutti gli atti necessari in questi processi, come l'istanza dei cittadini, i memoriali in difesa degli insetti citati, le repliche degli abitanti, le conclusioni del Procuratore Episcopale, la sentenza del giudice ecclesiastico.

Autore di uno di questi formolari è Gaspare Bally. Esercitava egli a Chambery la professione di avvocato durante la seconda metà del diciassettesimo secolo. Dotato di forte ingegno, pubblicò moltissime dotte ed erudite opere, e, fra queste per uou parlare di una *Raccolta degli Editti della Savoia*, un *Discours des Monitoires avec un plaidoyer contre les insectes* (Lyon, 1668 par Ant. Gallien), che è un volumetto in 4^o, di 44 pagine cui precedono quattro foglietti preliminari.

L'editore, che pubblica questo curioso *Discours*, intitolandolo « *Traité des Monitoires avec un plaidoyer contre les insectes, par spectable Gaspard Bally, advocat au Souverain Sénat de Savoie* » dice in una specie di breve prefazione: « Io non dubito che questo trattato sarà ben accolto da tutti. Il permesso, accordato all'au-

tore dal Sovrano Senato di Savoia di farlo stampare e distribuire al pubblico, vi deve servire di testimonianza sufficiente circa la sua utilità, essendo stato visto ed esaminato dai signori del celebre corpo, che ne hanno fatto il loro rapporto con elogio ».

Il libro è diviso in due parti. Nella prima, che è il trattato propriamente detto, e che contiene diciassette capitoli, l'autore definisce le differenti specie di monitorii, e specifica i casi in cui si può decretarli, determinando anche le obbligazioni che ne risultano.

Nella seconda parte, intitolata: « *De l'excellence des Monitoires* », Bally esamina tutto ciò che concerne le procedure in uso contro gli animali danneggianti i frutti della terra.

Questa seconda parte, seguendo l'esempio del Menabrea, credo utile pubblicare e riprodurre in fine di questo mio modesto lavoro (docum. XIII).

Finisco. Oggi tutto è scomparso: il solo racconto di questi strani fatti, di cui fin qui v'ho discorso, produce sui nostri spiriti, così profondamente mutati, un senso strano di stupefazione.

Oggi di procedure agli insetti, agli animali dannosi non si parla più. E se non se ne parla, non è già perchè mancherebbero le occasioni.

Per non parlare che di casi recenti, chi non ricorda che pochi mesi or sono dalla città di Bar-sur-Seine in Francia gli abitanti dovettero emigrare

in massa, a causa di una terribile iuvazione di pulci, che resistevano persino all'acido fenico?; che in America, in una località della lunghissima linea del Pacifico, un treno fu bloccato dai bruchi, che occupavano in legioni innumerevoli le rotaie e lo spazio fra le rotaie?; che, pochi mesi fa, a Strasburgo, una nube immensa di formiche volanti cadde sulla città, coprendo addirittura il suolo delle strade, tanto che i guardiani della cattedrale furono costretti a spazzarle colle zappe?; che a Saint-Pierre-d'Allegne, nel luglio scorso, in Savoia, cadde, in un uragano, un'immensa pioggia di rospi, così da coprire il sole, e da ammorbare l'aria nei giorni successivi? Chi non sa che spessissimo, come avvenne mesi fa a Lu, in provincia di Alessandria, dove il Governo mandò per soccorso il prof. Narlose di Firenze, le cavallette passano e cadono sui campi coltivati, lasciandosi dietro la desolazione e causando spesso le pestilenze?

Queste cose tutti le ricordano e le sanno. Tutti sanno, e molti per dolorosa esperienza, che feroci devastazioni, che danni gravissimi arrechino alle nostre piante e ai nostri vigneti dei piccoli e terribili insetti. Qual proprietario, qual contadino non impalidisce al solo udire il nome misterioso e terribile di *fillossera*, *crittogama*, *peronospora*?

Attualmente la provincia di East-Lothian in Iscozia è invasa da topi enormi, che devastano le campagne, e corrodono gli alberi alle radici, facendoli cadere. La *Pall Mall Gazette* racconta che non è possibile tenere le finestre aperte senza vedersi la casa piena di questi rosicanti, che di notte attaccano le

porte e le forano ed invadono ugualmente cucine, cantine, ripostigli. Tutti i viottoli e le strade di campagna sono pieni di topi, che tempo fa assaltarono un uomo sulla strada maestra.

Nè diversamente avviene in alcuni paesi della Westfalia, che sono addirittura devastati dai topi. In due mesi, nel piccolo comune di *Auverchte*, ne sono stati uccisi circa duecentomila.

Ebbene: questi bruchi, questi topi, questi insetti oggi non si processano più nè si adorano più. Le cavallette non sono più venerate in Roma, in Egitto: nessun culto più è reso alle crisalidi dei bruchi in Francia. Oggi gli uomini, industri ed operosi, sanno che Dio non c'entra nè punto nè poco in questi flagelli, che si spiegano benissimo come fenomeni naturali: sanno che il Diavolo ha ben altro a pensare, e che oggi non si occupa più di fare i dispetti ai discendenti di colei che egli tentò nel Paradiso terrestre. Epperò, invece di ricorrere alla Chiesa e al giudice ecclesiastico, i danneggiati ricorrono allo Stato e alla scienza, perchè trovino il mezzo di far morire l'insetto. Sì, anche oggi si fa la guerra all'insetto, all'animale dannoso, ma è guerra illuminata e serena, è guerra scientifica. E i primi e più accaniti guerreggiatori sono gli uomini di Stato, i ministri, che contro tali flagelli fanno leggi provvide e sapienti, emanano circolari, nominano commissioni, ordinano inchieste.

Francesco Crispi, nell' importante discorso politico che tenne a Palermo nell'ottobre del 1889, non le dimenticò le microscopiche bestioline, le feroci nemiche dei nostri grappoli. Egli disse: « *Modificandosi la legge sulla fillossera, si rese men dura alla proprietà e più efficace ad un tempo* LA GUERRA ALL' INSETTO distruttore dei nostri tesori vinicoli ».

Queste parole di Francesco Crispi dicono, meglio di un grosso volume, tutto il grande cammino che lo spirito umano ha fatto, e le profonde modificazioni ch'esso ha subito. Un tempo, il processo di scomunica; oggi, la legge sulla fillossera.



CAPITOLO IV.

I PROCESSI DI BESTIALITÀ

Il delitto immondo, *cujus ipsa nominatio crimen est*—Il peccato, *enorme et vilain contre nature* — La Scomunica settennale — Abbruttimento, miseria, corruzione medioevale — Animali, donne turche, saracene ed ebreo — L' uomo, la bestia ed il processo al rogo — Giustiniano e Teodosio — I *Capitolari* di Carlomagno — Sodoma e Gomorra — La Bibbia — Un *fatò* di 16 vacche e 1 capra — Cinquecento fascine, tre pinte di vino ed il pane — Una giumenta arsa ad Amiens nel 1470 — A pranzo dal pasticcere — Cinquanta Sentenze del XVI e XVII secolo — Cani, cagne, troie, giumente, vacche, asini, pecore, capre, muli giustiziati — *Quomodo probatur crimen bestialitatis* — Una vacca condannata dal Parlamento di Parigi — Un mulo *calcitrosus* giudicato a Montpellier — Guglielmo Guyard e la sua cagna impiccati — Un' asina assoluta — Il semplice tentativo punito come il reato consumato — Il Codice di Giuseppe II e la Costituzione Criminale di Maria Teresa — L' art. 338 del Codice Penale Italiano — Legislazione Francese, austriaca, prussiana, inglese al riguardo — La morale e il diritto — Una bestialità di meno.

Questi processi, disgraziatamente, furono numerosissimi nel medioevo, e solo col nostro secolo cessarono. Dico disgraziatamente, perchè è sempre una disgrazia che l' uomo s' imbestialisca, s' abbrutisca sino al punto da commettere con spaventosa frequenza fatti tali, che disonorano la dignità umana.

Il delitto immondo, *cujus ipsa nominatio crimen est*, voi lo sapete qual fosse.

Paolo Grillando (*Volumen omnium tractatum criminalium*, Venezia, 1580) parlando di coloro che si rendono colpevoli del delitto di bestialità, dice che *de jure canonico* la pena è che il reo resti *ultra septennium*, *arbitrio sacerdotis*, *extra groemium ecclesiae et communionem fidelium* (e infatti ho trovato che nei Salmi penitenziali, com. XI, è scritto « *qui coierit cum brutis poeniteat plusquam septem annis* »); pel dritto canonico *in foro contentioso* è stabilita, se il reo è *clericus*, la *perpetua depositio ab altaris ministerio*, *ab omni ordine sacro*, e la *perpetua privatio omnium beneficiorum ac officiorum*; pel dritto civile, poi, conclude Grillando, *de jure autem civili*, *pro isto crimine est poena capitis*. E cita in appoggio la legge romana *cum vir*, *codex de adulteriis*, dove l'imperatore, parlando del *crimen bestialitatis*, afferma che *esso est adeo turpe scelus, quod non proficit scire, et nefas quodammodo loqui de ipso*.

Poichè, dunque, l'imperatore ammonisce che trattasi di un delitto su cui non è bene intrattenersi, io sarò brevissimo e dirò il meno possibile.

*
* *

Quello però che non posso passare sotto silenzio, e che per necessità debbo dirvi è che questi fatti ignominiosi abbondarono finchè la civiltà, il progresso non si fece strada fra i popoli, a ingentilire i costumi, a migliorare l'igiene della loro vita e delle loro abitazioni, e la nettezza delle vie; finchè i regola-

menti di polizia urbana non vennero, con norme sagge ed accorte, a separare dallo strano e sozzo connubio gli uomini e le bestie.

Quando gli uomini vivevano sordidamente insieme coi bruti, e questi popolavano le case sudice ed erano i sovrani delle strade, lungo le quali andavano maestosamente a passeggio; quando gli spiriti e i sensi erano stranamente turbati e perversiti, e dovunque regnava l'abbrutimento, la miseria e la corruzione dei costumi; quando imperava una legge, malamente confusa con la morale, che puniva col bando l'uomo che si dava al delitto di Onan, e col rogo il sodomita, cui vietava persino di fare testamento; quando erano puniti come rei del peccato *enorme et vilain contre nature* coloro che avevano praticato con donne turche, saracene, o ebreo « *car iceux* (dice Damhouder, il famoso giurista belga del seicento) *les droicts et notre sainte foy ne les tiennent pour autres que bestes* »; quando, dico, questi usi, questi costumi, queste superstizioni, questi pregiudizi vivevano, è chiaro è naturale che i processi di bestialità dovessero mirabilmente fiorire e succedersi a migliaia. Chè se, relativamente, solo di pochi processi abbiamo esatte e precise notizie, egli è perchè, trattandosi di un delitto che offendeva altamente la pubblica moralità, i tribunali ordinavano che tutti gli atti del processo si bruciassero sul rogo insieme all'uomo e alla bestia, allo scopo di far scomparire ogni memoria del nefando delitto.

Difatti si trova nell'opera di Papon (*Recueil d'arrêts*, lib. XXII, tit. VII, edizioni posteriori al 1600) men-

zione d'una condanna pronunziata dal Parlamento di Parigi il 15 dicembre 1601, contro la *nominata* Claudine Culan, dove si dice che « *le procès serait brûlé avec le corps de la patiente.* »

*
* *

Questi processi e questi fatti, del resto, non li vediamo ripetersi solo nel medioevo. Il vizio era antico.

Taccio della antichità preistorica. Altrimenti dovrei dire come la mitologia ci abbia tramandato il ricordo di Pasifae, figlia del Sole e di Perseide, che, innamoratasi di un toro, si fè da questo fecondare, e n'ebbe un figliuolo, il Minotauro, mostro metà uomo e metà toro. L'avventura amorosa di Giove, che assume le forme del toro per sedurre Europa, mostra come anche nella remotissima antichità l'amore per le bestie (da non confondersi con la odierna zoofilia) non fosse del tutto sconosciuto. Ma lasciamo andare.

Il dritto romano punisce severamente il delitto infame. Nel *Codice* di Giustiniano (libro IX, tit IX, *ad legem Juliam de adulteriis*) sono minacciati tutti i rigori della legge contro gli immondi pervertimenti del senso: « *Jubemus insurgere leges, armari jura gladio ullo-re, ut exquisitis poenis subdantur infames, qui sunt vel qui futuri sunt rei* ».

Nel libro 6 del suo *Codice*, Teodosio punisce col rogo il crimine nefando: « *Hujusmodi scelus flammis vindicibus expiabunt* ».

Carlomagno, nei suoi *Capitolari* (add. 4, C. 103), stabilisce che le bestie da soma, le vacche, le capre ecc.

debbano esser messe a morte ed arse quando si siano mescolate agli uomini. E che il delitto anche allora fosse molto frequente, lo prova il fatto che Carlomagno si riserva, strana regalia, il dritto sulle pelli di quelle bestie. Se non ci fosse stato da procurarsi molte pelli, la disposizione al certo non si troverebbe nei Capitolari!

Ma il vizio, come ho detto, è più antico assai dei tempi di Carlomagno. Sodoma e Gomorra chi le dimentica? E la Bibbia? La Bibbia sancisce pene severissime contro l'uomo e la donna che abbiano avuto contatto con la bestia. *« Nessun uomo si contaminerà con una bestia e nessuna donna si avvicinerà a un animale — dice il Levitico, cap. XX, v. 15 e 16 — Colui che si sarà contaminato con una bestia, quale che essa sia, sarà punito di morte; e così pure la bestia. La donna che accosterà una bestia per esserne fecondata sarà punita di morte insieme alla bestia. Che il loro sangue ricada su di essi! »*

Il Talmud ci dice poi che all'uomo e alla bestia si applicava egualmente l'identica pena, la *lapidazione*.

Dalla quale circostanza si potrebbe desumere che se all'uomo e alla bestia si assegnava egualmente la pena più grave delle quattro esistenti nella legislazione mosaica vuol dire che e all'uomo e alla bestia si attribuiva anche lo stesso grado di colpevolezza criminosa. Perchè, infatti, la bestia non era strangolata, decapitata, bruciata, ma era lapidata come l'uomo?..

Ma abbandoniamo la Bibbia e i tempi antichi, e veniamo senz'altro al medio-evo.

Il primo processo di cui posso con certezza assegnare la data è quello che avvenne nel 1452 a Rouvres, dove, come si legge nel conto di Filippo Machefoin, castellano di Rouvres, reso al suo signore per spese di giustizia fatte nel biennio 1451-1452, il Maggiore e gli Scabini condannarono un uomo, chiamato Giovanni Brestel, a essere arso bruciato e messo in polvere, insieme a sedici vacche e a una capra « *aux quelles ledit Bestel disoit avoir habité* ».

Oh l'immenso e tragico *falò*, oh la spettacolosa ecatombe! (*Revue des Sociétés Savantes*, tomo IV. 4. serie, anno 1866 — mese di Dicembre — pag. 476 e segg. Paris— *Comunicazione del socio Garnier*).

Nel 1466 un arresto del Parlamento di Parigi condanna una troia ad esser bruciata a Corbeil insieme a un uomo *pour ses démerites*. Questo arresto, riferito da Sauval, (*Histoire de Paris*, preuves, tomo III, pag. 387) lo si trova indirettamente citato in una nota di spese, registrata nei conti della Prevostura per l'anno 1466. Tutto è minuziosamente riportato in quella nota: il costo della fossa per mettervi la troia, il prezzo delle cinquecento fascine, (*40 sols parisis*) delle tre pinte di vino, e del pane, ultima refezione del paziente fraternamente divisa col boia, e perfino la spesa per gli undici giorni di custodia e di alimentazione della troia, cioè sette soldi e 4 danari parigini, a otto danari parigini per giorno.

Il 3 agosto 1470 lo Scabinato di Amiens emise una sentenza contro un tal Briois, lastricatore ad Amiens,

e contro la giumenta di un certo signor Robert, mercante di stoviglie, dimorante a Préviller presso Beauvais.

Il processo verbale indirizzato a questo scopo finisce così :

« Veue la dépositcion et confession dudit Simon, messeigneurs le ont condempné de estre ars et brulé par le sergent de la haulte justice, auprès de la justice de la dite ville, tant que mort sens ensuive et qu'il soit tout ars et consomme en pource, *et aussi ont ordonné que la dite jument sera ars et brullée* auprès du dit Simon et de la dite justice, et consommé en pouldre adfin que jamais du dit Simon ne de la dite jument ne soit memore.

« Laquelle exécution mesdits seigneurs firent faire prestement après qu'ils furent partis du dit eschevinage et furent mesdits seigneurs présents à faire la dite exécution par feu que le dit sergent de la dite haulte justice bouta en grant quantité de bos et fagos tellement que le dit Simon et la dite jument furent tout ars et consommée en pource et furent présens à veoir faire la dite exécution environ cinq à six mille personnes de la dite ville. *Et si fut sonnée la grand cloque du dit beffroy, tant que la dite exécution fut faite* (Alb. Du Boys, *Iustice et bourreau à Amiens*, pag. 12).

Quattro *livres* furono pagate al carnefice per questa esecuzione; Bertram Lefèvre, sergente mazziere, ricevette 33 soldi per l'acquisto di trecento fascine, di un quadrato di legno e della paglia, che servirono pel rogo e furono impiegate « illec à ardoir »; 62 *sols*

furono consegnati a Robert , per indennizzarlo della perdita della giumenta.

Quando l'esecuzione fu compiuta, il Maggiore, gli Scabini e i Consiglieri fecero in una pasticceria un pranzo che costò quattro *livres*. Tale era l'uso dopo ogni esecuzione, dice Dubois.

*
* *

Boerio , nelle sue *Decisiones Burdegalenses* , cita due arresti del Parlamento di Bordeaux, uno del 23 novembre 1528, nella causa di Antonio Dumars, e l'altro del 6 febbraio dello stesso anno, nella causa di Guyot Vincenot, il quale s'era appellato dal giudice di Monreale. Per entrambi gli arresti l'uomo, convinto di crimine, è condannato ad essere bruciato insieme all'animale che aveva avuto per complice. Gli animali però ottennero il singolare favore, rifiutato invece ai rei principali, di essere cioè prima strangolati e poi messi sul rogo !

E qui mi fermo un momento, dovendo, prima di andare innanzi nella tediosa esposizione di questi processi, parlarvi di un registro segreto manoscritto che un collega di Berriat Saint-Prix , M. Lerouge, regalò a costui.

Questo registro non è altro che un estratto ragionato dei registri segreti del Parlamento di Parigi; chè, se è vero quanto già ho detto, che cioè gli atti dei processi di bestialità si bruciavano, è vero pure che prima di bruciare questi atti si costumava di

farne un sunto, ch'era trascritto su registri segreti, conservati dai singoli Parlamenti.

Questo estratto del Lerouge, che costui ebbe da un antico magistrato del Parlamento di Parigi, dà appunto notizia di cinquanta sentenze, emanate nel sedicesimo e diciassettesimo secolo, e tutte a proposito del delitto di cui ci stiamo occupando.

Gli animali, di cui in queste sentenze si fa menzione, sono cani cagne. troie, giumenti, vacche, asine, pecore, capre, muli *et caetera*.

L'orribile supplizio del fuoco è pronunziato quasi in tutti gli arresti, ma con differenze importanti. Il più antico arresto, che è del 13 agosto 1540, dispone che il colpevole, dopo avere *un peu senti le feu* (!) sarà strangolato e *après* bruciato.

Il secondo e il nono arresto, dell'8 ottobre 1540 e del 7 ottobre 1560, riducono la pena al bando, se il condannato non confesserà il suo crimine.

Trentanove arresti, emanati dal 1542 al 1677, ordinano la strangolazione, prima dell'applicazione del fuoco. Sei al contrario, e, ciò che è più strano, sei arresti emessi in tempi relativamente più progrediti, cioè del 1661, 1666, 1667. 1668, statuiscono che *i colpevoli saranno bruciati vivi*.

Una diecina fanno precedere il supplizio da una onorevole ammenda *cum figuris*. Un arresto del 1601 si limita a pronunziare lo staffile e il bando con confisca; ma il colpevole non aveva che tredici o quattordici anni. Infine un solo arresto riforma la sentenza di condanna del primo giudice e assolve l'imputato, dopo aver ordinato una prova giustifica-

tiva, che B. S. Prix dice di non aver potuto rintracciare quale fosse stata.

*
* *

Io però, nel compulsare quasi tutti i penalisti che scrissero dal cinquecento fino ai tempi nostri, mi sono imbattuto in un giurista napoletano, il quale, tratta in un capitolo a parte del modo come si può provare il delitto di bestialità commesso dall'uomo col bruto o col demonio (Francesco Giuseppe de Angelis, *De delictis et poenis opera omnia*, con note di Giovanni Cassitto, Napoli, 1783, Vol. 1, Pars Prima, Cap. XXV, n. 4, pag. 76).

Al paragrafo: *Quomodo probatur crimen bestialitatis* egli si esprime così: « *Si committatur ab homine cum bruto, poni debet animal illud prope hominem, et statim currere videtur animal praedictum versus hominem, eritque hoc maximum indicium.* » !!!

È il non plus ultra. Vien quasi voglia di piangere, a pensare come per tanti secoli si sia farneticato pazzaamente da uomini, che senza dubbio andavano per la maggiore!

Niente di più facile, quindi, che una prova decisiva di simil genere fosse stata ordinata dal Parlamento di Parigi, quando assolse *sub conditione* l'uomo imputato del delitto.

Che momento terribile e solenne dovette essere quello! La bestia prende o no le mosse? Si muove o non si muove? Corre addosso all'imputato a fargli lascive carezze, o pure se ne resta ferma e im-

passibile?... Che emozione per quelli cui fu dato in sorte di assistere a tale scena, se tale scena vi fu! Al solo pensiero d'esser nato troppo tardi per provare una tale emozione, mi sento preso dalla malinconia. Ma forse è l'argomento che è sufficientemente malinconico. Tiriamo via.

Dunque per fare ancora qualche chiosa sul registro segreto del signor Lerouge, l'aver il Parlamento di Parigi assolto in seconda istanza uno condannato dal primo giudice, prova con quanta serietà, con quanta cura i Parlamenti si occupassero di questi processi.

Quello anzi che è più notevole è che due arresti, uno del 1613, l'altro del 1623, annullano le sentenze del primo giudice, solo per ciò che riguarda la pena data alle bestie; cioè, pur lasciando inalterata la pena data agli uomini colpevoli, annullano le sentenze dei magistrati di prima istanza che condannavano una troia ed un'asina ad essere *impiccate*, e ordinano che questi animali sieno soltanto accoppiati (*assommés*).

Ma con questo registro segreto non ho esaurito la mia esposizione di processi bestiali. Di altri ancora debbo parlarvi.

*
*

Per far presto, taccio di Dulaure che nella sua *Histoire de Paris* riferisce un arresto del Parlamento di Parigi che condannava una vacca ad essere impiccata e bruciata insieme a un uomo, e passo subito al processo che si fece nel 1565 a un mulo, il

quale fu bruciato insieme all' uomo , colpevole di essersi a esso mescolato. Ranchin , commentatore di Guido Papa (nella sua Quaestio 238, pag. 255), assicura che l' esecuzione ebbe luogo a Montpellier, e ch'egli ne fu testimone. *Et quod admirandum est — dice — mulus erat vitiosus et calcitrosus, nec patiebatur quem super eum ascendere. In primis abscissi fuere quatuor pedes, et demum in ignem projectus est, et una cum homine combustus fuit.*

Louandre , Papon , Brillon , Boerio ecc. ci parlano ugualmente di altri consimili processi svoltisi negli anni 1565, 1566, 1575.

Nel 1606 , come riferisce Lejeune che esibisce la sentenza originale (Docum. XI), il *maire* di Loens de Chartres condanna il 12 settembre Guglielmo Guyard a essere impiccato e bruciato assieme a una cagna, di cui, con testimoni e altri mezzi, s'era precedentemente assodata con gran cura l' identità.

La sentenza dice che il detto Guyard sarà appeso e strangolato *à une potence* innalzata presso le forche del Mercato dei Cavalli ; e che , prima della detta esecuzione, la detta cagna sarà uccisa dal boia nel detto luogo, e poi tutti e due i corpi morti saranno, tanto quello del detto Guyard, che quello della detta cagna, bruciati e ridotti in cenere. Ciò, beninteso — aggiunge la sentenza — se il detto Guyard potrà essere arrestato; altrimenti, solo per quanto riguarda il detto Guyard, la sentenza sarà eseguita in effigie, a mezzo di un quadro, che sarà messo e attaccato alla detta *potenza*, restando tutti i beni del latitante presi e confiscati.

Nel 1679 un arresto del Parlamento di Aix condanna un giumento al rogo (Brillon, t. 1, pag. 914, in Boniface, *Traité des matières criminelles*, Paris 1785, p. 31).

Un'altra sentenza, resa il 25 maggio 1726 per René Hurault, luogotenente generale di polizia, contro Beniamino Deschauffour, condanna quest'ultimo « à être attaché en place de Grève, brûlé vif, avec la minute de son procès, à un bûcher qui sera allumé autour du dit poteau; ce fait, ses cendres jetées et semées au vent et ses biens confisqués au profit de Sa Majesté, après prelevement d' une amende de trois mille livres (Biblioteca Nazionale di Parigi — Manoscritto n. 10,970).

Nel 1741, come si legge in Rousseaude la Combe una vacca è condannata a morte a Poitou. Senonchè questa volta il Parlamento di Parigi nella sua sentenza ordina che mentre l'uomo deve perire sul rogo, l'animale sarà soltanto scannato e sepolto.

Finalmente nel 1750 a Vanvres un'asina, violata dal suo padrone Giacomo Ferron, dopo regolare processo fu assoluta, perchè si assodò che, se essa aveva subita la violenza, non aveva però partecipato al delitto di buona voglia.

Come fosse stata accertata la sua innocenza non voglio dirvelo per ora; vi basti per adesso sapere che in un altro capitolo pubblicherò un certificato di buona condotta, rilasciato all'asina dal priorecurato di Vanvres, il reverendo Pintuel, il 19 set-

tembre 1750 e firmato dai principali cittadini del comune!

* * *

Dall'esposizione di questi processi risulta adunque che la bestia era bruciata insieme all'uomo di cui era ritenuta complice. Tuttavia vi erano delle gradazioni nel modo di eseguire il castigo. Talvolta l'arresto portava, che l'animale sarebbe stato prima strangolato e poi arso: tal altra stabiliva, come fece quello del 13 agosto 1540 che il colpevole, dopo avere un poco sentito il fuoco, fosse strangolato e che il suo corpo fosse bruciato; in qualche caso infine ordinava che i condannati sarebbero bruciati vivi.

Quello altresì che è certo è che il semplice tentativo, ancorchè non fosse stato seguito da esecuzione, bastava in simili casi per far decretare la pena di morte contro i colpevoli.

Papon cita in questo senso due arresti del Parlamento di Bordeaux, emessi l'uno il 6 febbraio 1528, l'altro il 23 novembre dello stesso anno.

« Il est vrai — dice — que de droit et de coustume générale de ce royaume, l'on ne punit l'essay sans la suite de l'effect. Cenéanmoins pour l'enormité de ce maléfice qui est des plus malheureux et abominables, et contre la nature humaine, joint à ce les approches et apparences dont estoit faict mention par ceux qui le surprindrent et par sa confession, la peine entière y eschoit, ores que le maléfice ne fust entierement parfait (Libro XXII, tit. VII) ».

Così, gloriosamente, finisco l'esposizione di questi processi, non senza dirvi prima che fino al codice di Giuseppe II si trovano scritte disposizioni penali contro il delitto di bestialità. Nella Costituzione Criminale di Maria Teresa del 1769 è sancito che l'uomo e l'animale debbano perire contemporaneamente e d'una stessa morte.

* *

Oggi il fatto, in sè stesso, non è più delitto.

L'atto bestiale potrebbe essere punito solo nel caso dell'art. 338 del Codice Penale Italiano il quale dice che « chiunque offende il pudore o il buon costume con atti commessi in luogo pubblico o esposto al pubblico, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi ».

Sarebbe cioè punibile l'atto, solo nel caso molto poco probabile che lo si commettesse in pubblico, e sempre per riguardo allo scandalo che esso produrrebbe, ma non mai nella sua intrinseca essenza.

Lo stesso abbiamo in Francia dove simili delitti sono perseguibili, solo se commessi in luogo pubblico: essi rientrano cioè nella categoria degli oltraggi pubblici al pudore, preveduti e puniti dall'art. 330 del Cod. Penale Francese.

In Austria tale atto abboninevole è punito nominalmente col carcere da sei mesi a un anno; in Prussia con una detenzione correzionale; quanto alla

legge inglese essa ha mantenuto per tali delitti la pena di morte.

E fa male. Il diritto deve punire i fatti anti-giuridici, non i fatti immorali. La morale e il dritto, pur conservando sempre una relazione fra loro, debbono procedere separatamente l'una dall'altro.

Se questi giusti criteri di separazione avessero potuto prevalere nel medio-evo, se allora il dritto non fosse stato un capitolo dell'etica, non si sarebbero fatti i processi di bestialità, e la storia degli umani errori avrebbe avuto una bestialità di meno da registrare.



CAPITOLO V.

IN ITALIA

Italia e Francia — I processi animaleschi in Italia — L'Italia travagliata dai bruchi — Plinio, Tacito, Tito Livio, Muratori — Il Pretore Gneo Pompeo nelle Puglie contro le locuste — La *prammatica de Bruchis* in Napoli — Cavallette nel Mantovano e a Roma — I processi nel reame di Napoli — Una scomunica a Sorrento — Le *gatte* processate a Strambino, a Vercelli — Gli *Ordini* del Consiglio civico di Torino — La maledizione, scagliata dall'arcivescovo in Piazza Castello — Ottomila *miconi* d'una livra caduno — Il Banco di Ragione — Dalla scomunica degli insetti alla benedizione dei terreni — Filangieri e i cani lussuriosi — Processi in Terra di Bari — La *Carta de Logu* di Elconora d'Arborea — Bovi, asini, porci giustiziati — Gli asini *molenti* — Columella e gli asini di Sardegna — Cani malfattori — Bovi *qui sunt de mala fama* — Gli *Annali* di Scipione Guerra — Un'asina bruciata in Napoli in piazza Mercato — L'Archivio dei Bianchi della Giustizia — Un sonetto con la coda del Dottor Horatio Cataneo — Il giudice Don Diego Pa-rescia.

Se io finora, nell'esporsi la triste e monotona serie dei processi animaleschi, ho rare volte parlato dell'Italia, e quasi sempre della Francia, sono stato costretto a ciò, sia perchè solo Francesi hanno scritto qualche poco sull'argomento, sia perchè in Francia, più che presso qualunque altro paese, fiorì la mala pianta di tali processi.

La Francia, nazione bizzarra, era e fu il terreno più propizio perchè questi fenomeni di patologia giuridica si manifestassero e durassero.

Credo però, e con ferma convinzione, che se gli studiosi di Germania, d'Inghilterra, d'Italia, di Spagna ecc., si occupassero a compulsare i loro archivi e a consultare i loro antichi scrittori, si potrebbe raccogliere anche altrove una larga messe di simili fatti e di simili processi.

Checchè sia di ciò, veniamo all'Italia, cui ho voluto consacrare un capitolo a parte.

Dunque: e in Italia?

Ecco. Di processi avvenuti in Italia il Saint Prix e il Vernet non parlano affatto, anzi escludono addirittura che nel nostro paese se ne sieno avuti. Il Pertile dice che i processi penali certo in Italia si dovettero fare, ma che dei civili non gli è riuscito di trovare nessuno esempio: ciò non pertanto egli non osa di sostenere che essi fossero addirittura sconosciuti nel nostro paese, se li vediamo in uso nelle terre francesi della monarchia sabauda.

E questo è tutto.

Ora io mi son domandato: Ma dunque dovrò non dir nulla dell'Italia? — E mi pareva che in tal caso la mia pubblicazione non sarebbe riescita completa.

Sono andato perciò raccogliendo alla meglio le poche notizie che ho potuto trovare qua e là, per quanto la difficoltà delle ricerche me l'ha permesso; chè se a dire il vero avrei dovuto fare di più, mi si tenga pur conto della buona intenzione e dell'incitamento

che indirettamente rivolgo agli altri, perchè si occupino della faccenda, e completino le ricerche mie.

E incominciando, quello che posso affermare con sicurezza è che i processi civili si ebbero anche in Italia.

Nè le occasioni mancarono.

L'Italia fu travagliata, sin dai tempi antichissimi, dai bruchi, dalle cavallette e da altri consimili flagelli.

Plinio, nel libro 1°, cap. 29, dice che i bruchi furono sempre una terribile minaccia pei vigneti d'Italia, e che spesso vennero dalla vicina Africa, dove hanno origine, a devastare le nostre terre.

Tacito, nei suoi *Annali* (libro 15 cap. 5) ci parla dei danni che cagionarono i bruchi ai tempi di Nerone. Ma quel che racconta Tito Livio è ancor più degno di nota. « Fu destinato — egli dice — dalla Repubblica il pretore Gneo Pompeo, con suprema autorità, per condursi nelle Puglie, dove, per la via del mare, col favore del vento, erano volate nuvole di locuste, le quali, coll'infinita loro moltitudine, avrebbero devastati tutti i campi, affinchè egli avesse con immenso numero di persone procurato di estinguere quella peste ».

Muratori accenna spesso alle grandi invasioni che bruchi e altri insetti fecero in Italia nel 1542. Più tardi il flagello si ripeté nelle Puglie e con tanto danno, che l'otto ottobre 1562, sotto il regno di Fi-

lippo II, fu emessa in Napoli una *Prammatica de Bruchis*, per combatterlo.

Ma fin qui, direte voi, neppur l'ombra di un processo. Verissimo; ho voluto citarvi questi fatti per mostrarvi che le occasioni, come ho detto, non mancavano. Che se poi volete assolutamente dei processi, non avete che ad aprire il libro di Bally, *I monitorii*, dove leggerete che al tempo di Carlo duca di Borgogna, figlio di Filippo il Buono, vi fu in Brescia tale una quantità di locuste, ch'esse avrebbero causata la carestia in tutto il Mantovano, se non si fosse ricorso a dei processi di scomunica.

Similmente, nel 1541 — dice Bally — vi fu in Lombardia tale una quantità di cavallette, venute giù come una nube a divorar tutti i frutti della terra, che una gran carestia si produsse, e che maggiori calamità si sarebbero verificate, se non si fosse adoperata la scomunica contro le maligne e terribili bestiuole.

Fin qui Bally. Delle procedure fatte nell'824 alle talpe in Valle d'Aosta vi ho già parlato, quando ho discorso della miracolosa acqua di S. Grato.

* * *

Nell'886, — sempre dopo Cristo, s'intende — nella campagna Romana le locuste fecero così grandi devastazioni, che il popolo costernato andò a gittarsi ai piedi del pontefice, pregandolo di voler allontanare gl'insetti devastatori. Il papa sulle prime si limitò a pubblicare un editto, in virtù del quale

chiunque gli avrebbe portato un sestiere pieno di questi animaletti, avrebbe ricevuto una ricompensa di cinque o sei danari. Tutti si misero all'opera; i recipienti arrivavano a centinaia, e il Santo Padre ne pagava il prezzo. Ma era tutta fatica sprecata: le cavallette pullulavano più di prima. Allora il Papa si vide costretto a emettere una sentenza di scomunica contro le bestie, e a ordinare delle processioni intorno ai campi, dando nel contempo ai suoi fedeli una certa acqua benedetta, che, a quanto raccontano i cronisti, produsse sì mirifici effetti, che tutte le locuste immediatamente disparvero (Muratori, *Script. rer. ital. t. III, pag. 272*).

Leonardo Vairo, canonico regolare dell'ordine di S. Benedetto, e dottore in teologia, nel suo trattato sulla Fascinazione (*De Fascino, libri tres, in quibus omnes Fascini species et causae optimo methodo describuntur*) racconta nel libro II, al cap. 12, che in certe contrade dell'Italia e specialmente nel reame di Napoli, quando le cavallette, o altri animali consimili, devastano i campi, il popolo elegge a giudice uno scongiuratore, davanti al quale si costituiscono due procuratori, uno da parte degli abitanti, l'altro per conto degli insetti. Una specie di processo incomincia allora. Il procuratore del popolo dice le ragioni per cui gl'insetti debbono sgomberare; quello degli insetti dice le ragioni per cui i suoi difesi hanno tutto il dritto di restare dove si trovano e di fare quello che fanno. Infine, *servatis servandis*, si pronunzia contro le bestiuole una sentenza di scomunica. « *Quando locustas et alia pernicioza animalia a campis expellere volunt, aliquem adju-*

ratores in iudicem eligunt, coram quo duo procuratores constituuntur, ex populi parte unus, ex brutorum animalium alter. Populi procurator contra locustas vel similia animalia, iustitiam petit ad ea exigenda: cui ex adverso respondit alter non esse abigenda. Tandem, servatis servandis, nisi infra certum tempus abeant, contra locustas excommunicationis sententia fertur. »

Da questo importante brano del Vairo appare adunque chiaramente e in modo incontestabile, che in Italia e nelle province napoletane si usava di processare gli animali nocivi ai raccolti, adoperandosi nell'accusa, nella difesa e nella sentenza gli stessi riti, gli stessi concetti, le stesse formole che in Francia e negli altri paesi.

*

Giovanni Luigi Riccio (*Ioannes Aloysius Riccius, Resol 408*) riporta ciò che dice di sè medesimo Thomas Zerola, Episcopus Minorensis (*Praxis Episcop. V.º Superstitio*), che cioè trovandosi costui a Sorrento, come vicario, molti del paese gli fecero intendere che eran comparsi da poco tempo alcuni mostri marini, i quali, con delle unghie adunche, stracciavano le reti e offendevano i pescatori. In seguito di che egli, accompagnato da parecchi preti, si recò su un picco molto elevato, chiamato il *Vertice di Massa* e di lì, dopo orazioni, preghiere etc., lanciò una sentenza di scomunica ai mostri, i quali da quel momento in poi cessarono dai loro danneggiamenti e non più comparvero.

Ma, per venire a tempi più vicini a noi, ecco degli esempi di processi civili svoltisi in Italia nel secolo decimosettimo.

Un processo agli insetti nocivi, detti anche *gatte*, è fatto, come riferisce Carlo Lessona, a Strambino (Ivrea) il 14 febbraio 1633, e pubblicato due secoli dopo dal prof. Michele Marchisio in una sua memoria sulle *Gatte o insetti nocivi* (Torino, Favale 1834, pag. 63 e segg.).

Un altro Lessona (chè i Lessona sono molti e tutti illustri e tutti operosi) in una sua conferenza, *I nemici del vino*, parla di un processo fatto nei tempi andati, in Vercelli, ai bruchi, che avevano intaccato le viti della parrocchia; e aggiunge che vi fu lunga discussione per stabilire se essi dovessero essere giudicati dal giudice laico o dall'ecclesiastico. « A Vercelli ci fu una grande discussione, se certi bruchi dovessero essere giudicati dai tribunali civili oppure dagli ecclesiastici, perchè avevano saziato il loro appetito sulle terre di una parrocchia (*Il Vino*, 2^a ediz. Torino, Loescher, 1890, pag. 141) ».

Il chiaro scrittore torinese Domenico Perrero, infaticabile ricercatore di patrie memorie, nella *Gazzetta Letteraria* di Torino del 24 febbraio 1883, in un suo dotto articolo sulla *maledizione delle gatte* parla dei processi che si fecero nei secoli scorsi ai bruchi, che devastavano i vigneti del Piemonte. Questi processi, queste scomuniche perdurarono ivi più che altrove, una volta che li vediamo non solo in uso, ma anche in fiore, nella seconda metà del XVII secolo,

come ne fanno testimonianza parecchi *Ordini* del Consiglio Civico di Torino.

* * *

Di questi *Ordini* del Municipio Torinese il Perrero riporta i due seguenti.

Un certo Neyroni (probabilmente un curiale, incettatore in grande di *maledizioni*, che egli poi rivendeva al minuto a maggior prezzo), al principiar dell'anno 1661 avendo acquistato e fattosi venire da Roma, secondo era suo costume, una delle su accennate maledizioni, domandò al sindaco di Torino se la città intendeva anche per quell'anno di farne suo pro. Il sindaco ne fece la proposta alla Commissione Civica (che equivarrebbe press' a poco alla odierna Giunta) nella seduta del quattro aprile.

« Riferisce — leggesi nel relativo verbale — esser
« venuto da Roma una maleditione contro le gatte
« et altri animali che dannificano li frutti della ter-
« ra; esser perciò bene, che la città procuri d'averla
« e farla pubblicare sopra questo finaggio a benefi-
« cio dei cittadini et abitanti, et a proportione con-
« correr nella spesa, la quale deve essere di poca
« consideratione. La Congregatione ordina d'aggiu-
« star con il signor Neyroni la spesa per havere detta
« *maleditione*, e quella far pubblicare a tutte le Cure
« del suo territorio ».

La formola usitata in siffatte maledizioni, tradotta da un barbaro latino. suona così: « Noi, pertanto,
« per l' autorità di cui siamo a tale effetto rivestiti,

« imponiamo in questi scritti ai predetti bruchi
« gatte, ed a tutti i consimili animali qualunque
« ne sia il nome, *sotto pena della maledizione e della sco-*
« *municazione*, di dover fra il termine di giorni
« sgombrare dal territorio di questo luogo di
« con diffidamento, che se nel prefisso termine non
« ubbidiranno a questa nostra ingiunzione, noi fin
« da ora, per virtù di detta nostra autorità, li ana-
« temizziamo, li malediciamo ecc. ecc. ».

Tali monitorii venivano *fulminati*, come si diceva allora, nei giorni festivi, nell'interno delle chiese parrocchiali, nè mai senza un certo apparato. Talvolta, però, avveuiva che, per circostanze eccezionali, si desse a quella funzione una solennità straordinaria; nel qual caso, per tutto il territorio, ancorchè diviso in più parrocchie, si faceva una funzione sola, sulla piazza principale del luogo, con ogni maggior pompa, e col concorso di tutta la popolazione, per mezzo dell'autorità ecclesiastica più alta del luogo stesso. A Torino si celebrava in piazza Castello, col ministero dell'arcivescovo; come appunto avvenne, tra le altre volte, nel 1678.

* * *

Già, fin dall'anno precedente, i frutti dei terreni avevano mal corrisposto alle speranze ed ai bisogni della popolazione, e varii sconcerti atmosferici sopravvenuti la impensierivano seriamente pei raccolti della stessa annata che correva, preveduti scarsi fin dai primi mesi e tali da far temere una grave

carestia, per poco che l'opera distruggitrice degli insetti voraci fosse venuta ancora a stremarli.

Onde è che si pensò per tempo a procurarsi in Roma l'opportuno monitorio a favore della città, e a fulminarlo, in quella circostanza, con la maggiore solennità.

Al qual proposito il Sindaco, conte Ludovico Nicolis, nell'adunanza del Consiglio Civico del 17 aprile si fece ad esporre che « sin dall'anno passato (1677) fu ordinato dal Consiglio di far venire « da Roma *una benedizione della campagna* per impedir « che li seminati e raccolti non fossero guasti dalli « vermi, bruchi, e cavallette la qual hora si « è ottenuta; e già monsignor illustrissimo, per suo « manifesto, l'ha fatta pubblicare, e pensa che, domenica prossima, si debba fare la general processione, e che la città debbi far un palco in piazza « Castello a mira della Dora grossa, sopra il quale « si deve far la funzione di detta benedizione; e come « che Sua Santità prescrive nel Breve di far elemosina ai poveri per fine di ottenerla da Dio, fa istanza che il Consiglio deliberi.— Il Consiglio ordina che si faccia il palco suddetto per l'effetto « di detta benedizione, e per elemosina siano distribuiti ottomila miconi d'una livra caduno, cioè « 4 mille ai poveri della città, e ciò vi anderà, non « sapendosi il numero preciso, et il resto ai poveri « veri vergognosi, che non li è lecito il mendicare, « et ai religiosi mendicanti a giudizio e prudenza « dei signori sindaci ».

« Se non che — prosegue il Perrero — si comprende benissimo che i fulminati insetti, poco curanti di benedizioni e di maledizioni, non se ne dessero per intesi, continuando ad infestare le campagne: gli è allora che i Comuni invasi, per ridurre al dovere i contumaci, si appigliavano ad uno spediente, non meno del primo singolare, ed era quello di farli *citare avanti al Banco di ragione* del giudice locale, *a dir cause, per cui non dovessero desistere dal corrodimento e danneggiamento esposta, sotto pena di bandirli*, ecc. Certo, il meglio sarebbe stato, che i danneggiati avessero di primo tratto posta ad esecuzione questa minaccia; ma a quei giorni si credeva più spiccio — dice il Perrero — e soprattutto più comodo baloccarsi nelle formalità di una procedura la più strana del mondo. Siccome gli insetti citati non comparivano, loro si nominava un procuratore che li rappresentasse ed un avvocato che facesse valere i loro dritti.

« La causa passava per tutti i tramiti giudiziarii possibili, e tutte le più sottili argomentazioni eran tirate in campo dai curiali, i quali si appoggiavano specialmente su quel testo biblico, che già vi ho citato e che dice: *Ecce dedi vobis omnem herbam ut sit vobis in escam et cunctis animantibus terrae.*

« Finalmente il giudice emanava la sentenza, con la quale gli insetti erano condannati a sgombrare; ma il più delle volte erano facoltati, quasi per una specie di transazione, a ritirarsi in un determinato territorio loro offerto dal Comune ».

Nè diversamente dal Perrero si esprime l' autore della conferenza su *I nemici del Vino*: « La scomunica era il mezzo più adoperato allora (nel medio-evo) contro i bruchi e gli animali in generale. In Torino, sino alla fine del secolo scorso, fu quest' uso : il Municipio comprava ogni anno da Roma una *maledizione* che pagava il più possibile per averla più forte ; pel prezzo trattava all' amichevole il diplomatico del nostro Principe presso la Corte di Roma. Venuta la *maledizione*, l' arcivescovo *in pompa magna*, circondato dallo stato maggiore dei suoi canonici, cui faceva ala un esercitino di chierichetti, il Sindaco e i signori di città vestiti alla spagnuola, insomma tutte le autorità ecclesiastiche, militari, civili, municipali si raccoglievano in piazza Castello, presso il portone di palazzo Madama in faccia a Doragrossa: l' arcivescovo saliva sopra un palco coperto di velluto, posto appunto dove è ora il piedistallo dell' alfiere di marmo, donato dai milanesi all' esercito sardo, e si veniva così a trovare al disopra delle teste degli altri, come è ora la statua dell' alfiere ; allora con voce tonante scagliava la *maledizione* e i chierichetti proseguivano colle giovanili loro voci un canto in coro ».

* * *

Come già accennai a proposito dell' ordine del Consiglio Municipale di Thonon del 15 novembre 1731, e come apparisce in modo lampante da questi esempi citati dal Perrero, i processi civili agli insetti si sono

andati lentamente trasformando, per ritornare man mano là donde presero le mosse.

Essi, infatti, incominciarono con le benedizioni che i santi e i vescovi impartivano ai terreni invasi. Ebbene: alle benedizioni si ritorna. I processi civili di scomunica cominciano ad abbreviarsi, a semplificarsi. Il processo di scomunica, anzi, addirittura non si fa più: la sentenza di scomunica la si compra bella e fatta da Roma. Nè è tutto. A poco a poco la parola *scomunica* va perdendo il gran valore che aveva nel medio-evo. *Maledizione*, *scomunicazione* diventano sinonimi, che si adoperano indifferentemente, e si scambiano l'uno per l'altro. Gli insetti non si scomunicano più, si maledicono. È dunque una sentenza di maledizione che vien da Roma, sentenza che non è una sentenza, ma un *breve* di Sua Santità. Dopo di che, un'altra trasformazione ancora.

Nel *breve* non si *maledice* più l'insetto invasore: si *benedice* la terra invasa. Dalla scomunica dell'animale eccoci adunque passati per gradi alla benedizione della terra. Nel 1678 è una *benedizione della campagna* che giunge a Torino da Roma. Siamo adunque tornati là, donde eravamo partiti. Un altro passo solo resta a fare e dell'autico uso di scomunicare mediante processo l'animale non resterà più nemmeno il ricordo. Quando il popolo non crederà più all'efficacia della benedizione ecclesiastica per far morire e sparire l'insetto, tutto sarà finito. Oggi infatti tutto è finito. Ogni anno, nel mese di febbraio, il Sindaco di Torino fa un manifesto, col quale invita tutti i proprietari ed affittuari dei beni posti nel suo terri-

torio a far distruggere accuratamente tutti i bruchi, ossia gatte che vi si trovano, ad abbruciarne i nidi, ecc.

Ma nient' altro. Delle antiche pratiche superstiziose più nulla. La luce del progresso tutto ha fugato. L' ho già detto: un tempo il processo di scomunica e il breve pontificio; oggi l' ordinanza municipale e la legge sulla fillossera.

* * *

E passiamo ai processi penali.

Che essi siansi praticati in Italia non è minimamente a dubitare. Il Pertile, che era dubbioso circa i processi civili, dice che i penali certo si fecero presso di noi.

Infatti il Filangieri nel LV capitolo della sua *Scienza della Legislazione*, intitolato: *Dei delitti che non si debbono punire* dice: « Un errore di alcune moderne ed antiche legislazioni è l' oggetto di questo capo. Sotto il regno di Luigi IX in Francia fu solennemente appiccato un porco, che aveva ucciso un ragazzo. In una capitale dell' Italia, non ha gran tempo, si vide una simile esecuzione. Il popolo fu spettatore di un giudizio e di un giudice, che con tutti gli apparati della giustizia e col braccio dei suoi ministri fece mazzolare alcuni cani, che avevano commesso il delitto di aver seguito con troppo impeto il loro naturale istinto ».

Il Filangieri conclude dicendo che questi processi in Italia non furono meno usati che altrove, e che l' errore presso gli antichi legislatori fu anche più comune che tra i moderni.

Questo che dice Filangieri è poi confermato da un

grandissimo numero di antichi scrittori italiani, i quali tutti affermano che tali processi si ebbero anche nel nostro paese.

Francesco Vivio, a esempio, giureconsulto aquilano, regio uditore della Sacra Udienza della Provincia di Terra di Bari che scrisse nel 1610 un volume di *Decisiones*, nella *Decisio 68^{ma}* in cui dice che è sacro il dritto che ha l'accusato di difendersi, aggiunge: « *Et bestiis itidem et animalibus brutis defensionem competere* sicuti vidi contra varia diversaque animalia, superioribus temporibus, *tam in patria mea*, quam alibi, *formatas inquisitiones, et processus, et servatis de jure servandis, illos sententialiter et diffinitive terminatos* ».

Ma c'è di più. In Italia non s'ebbero solo processi contro gli animali. L'Italia emise anche speciali disposizioni penali contro di essi.

La *Carta de Logu*, emanata nel 1395 in Sardegna da Eleonora d' Arborea, figlia di Mariano IV, riunisce in un sol corpo di leggi il codice civile, criminale, rurale, di procedura e di polizia.

In un titolo della Carta denominato: *Ordinanza per la guardia dei raccolti* è detto, fra le altre cose, che i proprietari dei porci son tenuti ad applicare ad essi una specie di collare triangolare, per impedire che penetrino oltre le siepi di recinto; se poi la forza e l'avidità dell'animale lo farà trionfare dell'ostacolo, in tal caso l'animale sarà messo a morte.

Un'altra disposizione stabilisce i casi, nei quali non solo i buoi e le vacche selvatiche, cioè a dire quegli animali che vivono nei pascoli e mai nelle

stalle, ma anche i buoi e le vacche domestiche possono essere legalmente uccisi, quando siano sorpresi nell'atto di predare, *prix en maraude*.

Gli asini, *accusati e convinti* dello stesso delitto (e qui, pare a me, che si alluda a una preliminare istruzione processuale, necessaria a *convincere* del reato l'asino), eran trattati con più umanità. Essi venivano, in tali casi assimilati ai ladri d'una condizione più elevata. La prima volta che si troverà un asino in un campo coltivato che non è quello del suo padrone — dice la Carta — si taglierà all'animale un orecchio. La seconda volta all'asino recidivo si taglierà l'altro orecchio.

Se poi era sorpreso una terza volta in flagrante delitto, l'asino non era già impiccato, come avveniva pei ladri comuni, ma era confiscato a profitto del principe, di cui andava immediatamente a ingrossare gli armenti.

Questa singolare mitezza delle disposizioni legislative sarde per gli asini trova una spiegazione nel fatto che gli asini in Sardegna erano molto amati, perchè molto utili.

Chi non ha visto ed ammirato i graziosi e gentili asini sardegnoli? Essi erano come lo sono ancor oggi, gli amati compagni dei contadini, che aiutavano nei lavori campestri; essi con passo lento e misurato, uniforme e imperturbabile, giravano la ruota dei mulini, tanto ch'eran chiamati, come tuttora si costuma, asini mugnai (*molenti*).

È questo facevano da tempo antichissimo. Colu-

mella dice che ai tempi suoi gli asini di Sardegna giravano nei mulini e portavano l'acqua.

Un'altra ordinanza della Carta stabilisce i diversi casi in cui i cani, sorpresi ad inseguire mandre cui sono stranieri, debbono essere uccisi sulla pubblica piazza, come animali *malvaisaints*.

Nè è tutto. Nelle ordinanze e regolamenti del giudice Mariano anteriori alla Carta de Logu, che riguardano la tutela delle campagne e costituiscono quasi un codice rurale, sono stabilite minutamente le precauzioni da prendersi contro gli animali che danneggino la produzione della terra, p. es. contro i buoi che abbiano una cattiva riputazione, *bois qui sunt de mala fama*.

Queste pene contro gli animali erano pronunziate, a quanto pare da uno speciale collegio di giudici campestri, incaricati di visitare frequentemente tutte le proprietà e di vegliare all'esatta osservanza delle leggi rurali.

Per quel che riguarda poi i processi di bestialità, nessun dubbio ch'essi abbiano anche presso di noi allignato. Nelle leggi penali delle varie epoche, e in tutti gli antichi giuristi italiani si trovano disposizioni, nelle quali è prescritto che l'uomo e la bestia debbono perire entrambi contemporaneamente e della stessa morte.

Nei *Diurnali* di Scipione Guerra, recentemente pubblicati a cura di G. Montemayor per conto della

Società Napoletana di Storia Patria, trovo una interessante notizia, circa la condanna cui fu sottoposta in Napoli un'asina (pag. 80).

Il Guerra, cronista napoletano, che fa la storia dei vari governi vicereali al tempo della dominazione Spagnuola in Napoli, giunto a parlare del governo del conte di Benavente, così si esprime:

« Hor giunto l'anno 1604, fu fatta una querela ad uno nominato Andrea da certi suoi nemici, che quello avesse usato carnalmente contro natura con un asino; onde, per Sua Eccellenza, fu delegata la causa al Consigliere Diego Parescia, che allora era Giudice Criminale; ed essendo lo inquisito stato tormentato gravemente, alla fine, vinto dal dolore, confessò quanto gli era stato apposto, laonde fu condannato a morte insieme con l'asino ».

A questo punto della narrazione del Guerra, il Montemayor nota: « L'Archivio dei Bianchi della Giustizia, così ricco di notizie sulle *giustizie* che si eseguivano in Napoli, per questa non ha che la seguente breve nota: « A dì 5 di giugno 1604 sabbato—Giustizia pe la Vicaria di un povero afflitto, condannato ad essere appiccato e abbrugiato *con un asino il quale fu portato appresso la giustizia al Mercato* — nominato Andrea del Colle, cosetore di anni 22 incirca napolitano, habitante appresso il Palazzo.—(Fasc. 85, n.º 11, Palomba scrivano — 1603 a 1604 — fol. 47 at.º) ».

Ma ripigliamo la interrotta narrazione del Guerra.

« Ma indi a poco, essendo capitato in mano della giustizia per altri delitti, uno di quelli testimoni esaminati contro dell'appiccato Andrea e dell'asino, gli

diedero la corda per lo delitto principale. Ma la Divina Giustizia operò che insieme con quello confessò ancora come si era falsamente esaminato per la somma di sei scudi contro di quel povero Andrea: e così egli ancora fu appiccato.

« Per tal delitto, possiamo dir redicoloso, tolse occasione il Dottor Horatio Cataneo di fare il seguente Sonetto.

« Fu veramente poco lodata simil Giustizia, eseguita in un animale irrationale così fuor di proposito a crederla; basta, l'asino fu abbrugiato ».

*

Ai Napoletani per la morte di un Asino,

condannato per delegatione in persona del Consigliero e Giudice Criminale il sig. Don Diego Parscia.

Dunque fia ver ch'un innocente moia
Animal mansueto più ch'agnello?
E non ritrovi alcuno il poverello
Che lo difenda da le man del boia?

Che il reo si salvi e l'innocente moia
Osta insieme alla legge ed al duello.
Che colpa v'ebbe il povero asinello,
Se pure a quel poltron venne la foia?

Quando l'asino havesse confessato,
O pur costasse del delitto in genere,
Saria al peggio ch'esser lardiato?

Ma non l'ha fatto, e non è iniziato
A voler in mal'hor ridurlo in cenere;
Mandatelo tre anni relegato.

L'havete condannato
Come un tristo, un ribaldo, un traditore,
Nè v'accorgete ai denti ch'è minore.

Pian, pian, non fate errore,
Chè questo è troppo inverisimil caso;
Poneteci di gratia il vostro naso.

Io m'havea persuaso
Girne dalla gran bestia e dal leone
Ma questa è causa ex delegatione,

Non ha appellatione.
Nè mi si pote variare il foro,
Per non trovarsi qui l'Asino d'oro.

Di questo sol m'accoro,
Che questi nostri eletti del Governo
Havran biasmi dall'Asino in eterno.

Perchè, se ben discerno,
Non votò a questo Io Collaterale,
Che non saria successo tanto male.

Sentenza bestiale
A far morir a torto un innocente,
Per infamar di Napoli la gente!

O mio caro parente,
Non ti ricordi quando col ragghiare
Giove festi fuggir non che tremare?

O forse indovinare
Ben potevi cotesta tua sciagura
Con la tua maninconica natura.

Così dicea la pura
E molto veneranda Ciucciarella,
Che fu di Balaam ardita e bella.

E mancò la favella
Vociferando: Ahi giudice marrano,
Inimico del nome Italiano.

*

E questo è quanto ho potuto raccogliere circa i processi fatti in Italia. È poco, lo so anch'io, ma che farci?

Del resto questa non è l'ultima mia parola, e chi sa che non mi determini a scrivere più lungamente e più specialmente della mia patria, se sarà fatto buon viso a questo mio primo lavoro, e se qualche cortese vorrà comunicarmi dei documenti e delle notizie al riguardo.



CAPITOLO VI.

PERCHÉ ?

Perchè il medio-evo processò le bestie? — Ecco il *busillis* — *Quot capita, tot sententiae* — Che c'era nel capo dei giuristi medioevali? — Nessuno dice giusto — La personificazione animalesca — Il Vernet — La ruggine del medio-evo — Lejeune, bibliotecario di Chartres — I processi alle statue nella Grecia Eroica — Berriat Saint-Prix — Leone Menabrea — Alberto Du Boys — Bouehel, Ayrault, Carlier — L'Ortolan, il Thonissen — Il professor Antonio Pertile — L'antico Testamento — L'*actio de pauperie* del Dritto Romano — La *noxae datio* — Carlo Lessona — La opinione mia — La responsabilità morale dell'animale — La dimostrazione ai capitoli seguenti.

Ed ora una domanda breve, e semplicissima in apparenza. Perchè?.. Perchè i medioevali processarono le bestie?

Sicuro: perchè le processarono?

Noi, grazie a Dio, crediamo di essere qualcosa di più del volgo, il quale, quando gli si va a parlare di tali procedure, si fa vincere dalla prima impressione, e sorride con sprezzo. No: non bisogna mai sorridere, non bisogna mai gittare così, inconsideratamente, il ridicolo su tali bizzarri fenomeni dello

spirito umano. Lo studio di essi è sempre interessante, sempre utile. Quando più volontà, più coscienze si riuniscono, si accordano e danno origine a un risultato, sia pure il più strano di questo mondo, il pensatore deve sempre fermarsi a considerare.

Ogni ricerca storica, per meschino che appaia l'obbietto cui essa si applica, ha sempre il suo valore e la sua grande utilità.

Eppure certuni, dinanzi a un fenomeno così importante, così straordinario e così persistente, vengono fuori con delle bazzecole: « In un secolo d'attività intellettuale come il nostro—scrive uno storico francese—bisogna domandarsi se i nostri avi non avevano molto tempo da perdere per consacrarlo a simili assurdità! ». E con tale frase, con la qualifica di *assurdo* data al fatto, si crede di aver detto tutto...

* *

Noi non la pensiamo così. Ed è perciò che ci domandiamo: Come va che nel medioevo si processarono gli animali? Perchè si punirono le bestie dai giuristi di allora? Questi giuristi è vero, agivano stoltamente, sbagliavano; ma erano o no mossi da qualche criterio, da qualche idea sia pure assurda, sbagliata, erronea? E se qualche cosa dovevano pure pensarla quando pronunziavano l'esecuzione di un animale, se qualche idea nel capo dovevano pure averla al proposito, quale era questa loro idea, quali erano questi loro criteri?

Come è che essi nel processare i bruti osservavano

scrupolosamente, religiosamente tutte le formalità dei processi fatti agli uomini?

Ecco il *busillis*. Ecco il famoso *this ist the question* di Shakspeare. *Quot capita tot sententiae*.

Ognuno, quando si tratta di spiegare, se non di giustificare, questa strana pratica medioevale, dice la sua, e dice differentemente da tutti gli altri. E, secondo me, nessuno dice giusto, perchè, nel proporsi la spiegazione del fenomeno, nessuno si preoccupa o si occupa di un altro fenomeno, non meno strano, ma molto più grandioso, che si verifica nella remota antichità e si ripete nel medioevo: la personificazione, la umanizzazione dell'animale. Taluno, sì, dice qualcosa di vero, ma non tutto il vero; dice la verità, ma non dice tutta la verità.



Ma basta. Anzichè perdermi in parole e in considerazioni inutili, io credo opportuno esporvi prima brevemente queste opinioni altrui, per poi venirvi a dire qual sia la modestissima opinione mia.

Il Vernet, di cui già vi ho parlato, nel capitolo dei processi penali, come di colui che nella *Thénis* si occupò fuggevolmente di queste pratiche dei tempi di mezzo, dice: « *Se noi vediamo lapidare un bue, e la sua carne gittata ai cani, per omicidio ch'egli abbia commesso, è per farci abborrire l'omicidio, vedendolo punito anche nelle bestie* ».

Questo ch'egli dice, francamente, pare a voi che basti a spiegare, in tutta la sua complessità, il

fenomeno? Io non lo so. Quello che so è che lo stesso Vernet, al certo molto poco soddisfatto della data spiegazione, sente il dovere di aggiungere: « *La ruggine del medioevo s'era attaccata a tutto, anche alle più auguste cerimonie del culto. E come non si sarebbero trovati dei giudici abbastanza ignoranti da pronunciare le strane sentenze di cui noi parliamo, quando si trovavano degli avvocati, dei giureconsulti, così nemici del buon senso, da motivarle in modo così risibile, come fece Chassanée?* »

Però queste nuove considerazioni del Vernet neanche mi soddisfano, non significando perfettamente nulla. La ruggine? Dunque la ruggine fu la causa dei processi animaleschi nel medioevo? E poi, resta sempre a sapere perchè dei giureconsulti, degli avvocati come Chassanée, motivassero in modo tanto risibile le sentenze dei giudici d'allora, da sembrare oggi nemici del buon senso. Siamo sempre là.

Ma andiamo avanti.

Lejeune, il bibliotecario di Chartres, il socio corrispondente della Società degli Antiquari di Francia, che raccolse varie sentenze di condanne animalesche, dice che « *i nostri padri credettero un tempo di dover sottomettere all'azione della giustizia tutti i fatti condannabili, da qualunque essere fossero emanati, sia pure dagli animali* ».

Certo questo che dice Lejeune, che è anche quello che dicono parecchi, meriterebbe una certa considerazione, se potesse spiegare il fenomeno in tutta la sua interezza e nella sua intima essenza. Al più

l'opinione di Lejeune potrebbe spiegare, ma ripeto non spiega, le pene comminate nella remota antichità alle bestie, quando, a es. nella Grecia eroica, si processavano le statue che cadendo uccidevano gli uomini o i vasi, o le colonne le armi che di per sè, senza l'opera dell'uomo, offendevano quest'ultimo. Ma nel medioevo nulla di tutto ciò: non processa cose inanimate, ma solo ad uomini e ad animali.

Berriat Saint-Prix, poi, non si occupa affatto d'indagare il perchè delle procedure animalesche, da lui rintracciate; osserva soltanto che oggi fortunatamente « *il progresso ha fatto sparire delle misure contrarie alla ragione e all'umanità e poco atte a mantenere nei popoli il sentimento della religione e della giustizia* ».

Si fa presto a chiamare queste procedure « misure contrarie alla ragione e all'umanità ». Quando si è detto questo, è come se non si fosse detto perfettamente nulla.

*

Al contrario l'autore di una brevissima lettera inserita nella *Thémis* (t. IX, pag. 440) dice che queste procedure erauo mantenute in vigore per dare al popolo: « *une haute (!) idée de la justice qui ne permettait pas de punir, même de rats, sans astreindre à toutes les formes prescrites par les lois* ».

Appunto! Ottimo mezzo per mantenere alto il concetto della giustizia!!

La spiegazione, poi, che di tali pratiche dà il Menabrea, non mi sembra in verità che sia valida.

Egli, mosso dal desiderio di giustificare le proce-

dure di scomunica contro gl'insetti, che furono originate, propagate, e autorizzate dalla Chiesa, così si esprime: « *Nel medioevo, il disordine regnava nella società, e il debole restava senza appoggio contro il potente, e la proprietà era esposta a ogni specie di attentati, di devastazioni, di rapine. La Chiesa, avendo a fare con degli uomini incolti, con delle intelligenze limitate, con dei grandi fanciulli, bisognava bene che discendesse sino a questi, e che celasse i suoi insegnamenti sotto forme materiali e palpabili. Quale magnifica lezione di giustizia non doveva essere per dei cuori, pieni di un'ingenua rozzezza, lo spettacolo di queste procedure nelle quali l'insetto dei campi era assimilato al capolavoro della creazione e il primo veniva eguagliato al secondo? Se si doveva, in fatti, rispettare il rifugio del vermicciattolo, quanto maggiormente non era necessario che l'uomo rispettasse l'altr' uomo, e che ciascuno si governasse secondo l'equità!* »

Sarà, ma a me la spiegazione pare tirata coi denti. A me pare che il Menabrea, altrimenti preoccupato, non si sia dato la briga d'indagare la vera ragione per cui in queste procedure medioevali l'insetto fu parificato al capolavoro della creazione e l'animale eguagliato all'uomo. Tanto più, che quando il Menabrea, nelle ultime quattro pagine del libro passa a parlare, così, di straforo, dei processi penali intentati alle bestie, è costretto egli stesso a confessare che « *les jugements rendus contre les bêtes en matière criminelle dérivent de principes entièrement distincts de ceux que j'ai exposés jusqu'à présent* ».

Quali sieno questi altri principii, interamente di-

stinti e diversi da quelli da lui esposti a proposito dei processi civili, il Menabrea non dice.


Alberto Du Boys, nella sua *Histoire du Droit Criminel de la France*, conformandosi a quel che dicono Bouchel, Ayrault, Carlier, che cioè si processassero le bestie per fare abborrire l'omicidio, punendolo anche se commesso dagli animali, ritiene che si facessero questi processi, perchè « *on voulait faire de l'intimidation à l'égard des hommes, à qui incombait la responsabilité de leurs actes* ».

Ma la sua spiegazione perde ogni fondamento quando si pensa che nel medio-evo gli uomini erano abbastanza intimiditi, e come!, dalle severissime pene e dai terribili processi, che proprio contro di loro direttamente si adoperavano.

Per mantenere il popolo nei limiti della legalità e del rispetto al diritto e alla legge, le classi superiori avevano ben altri mezzi più diretti, che non le procedure animalesche.

Forse l'idea di processare gli animali, per intimidire gli uomini, entrata nella mente di qualche giurista o di qualche giudice, potè in certo modo contribuire indirettamente a far mantenere e perdurare in tempi posteriori questi processi; ma fu, comunque, un'idea secondaria ed accessoria che non potè in veruna guisa dare ad essi origine e nascimento.

L'Ortolan nel suo *Cours de Droit Penal* dice che « *gli antichi nel processare gli animali non furono già così igno-*



ranti da riguardare gli animali come responsabili moralmente delle loro azioni; queste procedure prendevano la loro sorgente nel doppio carattere della penalità antica, cioè nel sentimento della reazione passionata, e nel bisogno dello spettacolo pubblico e materiale, del simbolo, dell'immaginazione in azione, dell'impressione, e dell'esempio prodotto dai sensi ».

Come vi sarete accorti, l'Ortolan non parla che dell'*antichità* e tace del medio-evo: il sentimento della reazione passionata potrebbe spiegare come già ho detto, le pene comminate nella remota antichità alle bestie, non già i formali e regolari processi fatti a queste nel medio-evo, quando si punì, è vero, con criteri poco sereni ed equanimi, ma sempre coloro di cui fosse in certo modo assodata la responsabilità.

Il Thonissen, nel suo *Trattato sul Dritto penale della Repubblica Ateniese*, parlando delle disposizioni penali emanate dagli antichi contro gli animali omicidi, dice che esse si spiegano col simbolismo allora imperante, quando « *si puniva l'animale autore di un omicidio, perchè il popolo, vedendo perire un essere privo di ragione, concepisse un grande orrore per l'effusione del sangue umano!* »

Bel modo invero di far concepire orrore per l'effusione del sangue, bel modo di raddolcire i costumi e di ingentilire l'animo del popolo, quello di mettergli le pietre in mano e di autorizzarlo a scagliarle furiosamente e ferocemente contro la povera bestia!

La lapidazione, che era la pena comminata dall'Esodo contro il bue omicida, lo stesso Thonissen ce lo dice come si eseguiva: *a furore di popolo!*

L'illustre Prof. Antonio Pertile, già da me citato insieme al Lessona nel precedente capitolo, in una sua breve e dotta monografia di diciotto pagine, intitolata: *Gli animali in giudizio* (Atti del R. Istituto Veneto, Tomo IV Serie VI, Venezia 1886), crede che lo strano costume di sedere penalmente in giudizio sopra i bruti tragga origine da due fonti: *l'antico Testamento*, nel quale Mosè ordina che se un bue uccide un uomo con una cornata deve venir lapidato (Esodo XXII, 28), e *l'actio de pauperie* del Dritto Romano, la quale, riducendo tutta la obbligazione del padrone, pei danni arrecati dagli animali, alla *noxae datio* (come avveniva pei danni causati dagli schiavi e un tempo anche per quelli di cui si rendevan colpevoli i figli di famiglia), sembrava tenere responsabili gli animali medesimi dei danni da essi originati.

Io son sicuro che il prof. Pertile mi perdonerà se io mi permetto di dissentire da lui. Ma crede egli davvero che, per quanto abbiano influito nel medio evo i testi sacri e il dritto romano, due disposizioni in essi contenute potessero, così, da sole senza nessun altro precedente senza nessuno addentellato, senza nessun altro motivo, essere la causa vera e propria, la origine prima di una pratica giudiziaria, che si mantenne così costantemente e così persistentemente per tanti secoli?

Se il prof. Pertile avesse detto piuttosto che i curiali del medio-evo, nel processare gli animali, ri-

corsero spesso e volentieri alle leggi dell' *Esodo* e all' *actio de pauperie*, nelle quali pareva loro di trovare un conforto, un avvaloramento, una conferma delle pratiche da essi adottate contro i bruti, io sarei stato felice di essere perfettamente d' accordo con lui.

Secondo il mio modesto avviso, adunque, queste due fonti potettero al più far sì che l' uso di sedere penalmente in giudizio contro i bruti si mantenesse e perpetuasse ma non ebbero, nè potevano avere, la forza di *creare* quest' uso.

In ogni modo, il prof. Pertile dicendo che il medio-evo attinse dalla legge di Mosè contro il bue omicida l' uso di processare le bestie, dovrebbe ancor dire perchè Mosè emanò quella legge contro il bue, e a quali fonti Mosè attinse.

* * *

Ultimo, per tempo, non già per valore, viene Carlo Lessona, già professore all' Istituto tecnico di Cremona ed ora capo dell' ufficio della stampa al Senato, il quale quattro anni fa, in alcuni articoli di *Giurisprudenza Animalesca* pubblicati in quell' importante periodico piemontese, ch' è la Gazzetta Letteraria di Torino, si occupò dell' arduo argomento. (*Gazz. Lett.* di Torino, anno 1887, n.ri 41 a 46).

Egli comincia col criticare rispettosamente l' opinione del Pertile, in quanto che a lui non sembra possibile che i medioevali abbiano sul serio creduto che il dritto romano punisse veramente gli animali. Egli sostiene (è quello che dico anch' io) ch' essi

per giustificare tali procedure, ricorressero all' autorità della legge romana, ma che la causa delle procedure debba ricercarsi altrove.

E fin qui d'accordo. Il disaccordo però sorge ma-
lauguratamente fra me e il Lessona, quando egli, me
lo consenta, senza una norma, senza una guida si-
cura, si mette a camminare a tentoni, alla ricerca
delle cause, che originarono i processi ai bruti.

E, secondo me, egli non riesce chiaro e preciso
nelle ricerche, perchè non distingue, nel suo inve-
stigare, due periodi che, per quanto abbiano certi
punti di contatto, pure, nel fare la storia della
penalità animalesca non bisogna in nessun modo
confondere, come mi pare di aver già detto più vol-
te, cioè l'*antichità* e il *medioevo*.

Il prof. Lessona adunque dice sulle prime che le
cause delle pene comminate dagli *antichi* contro gli
animali sono riposte: 1° nel dritto che si attribui
sempre l'uomo di considerare gli animali come cose
sue (?); 2° nell'ingerenza eccessiva dello Stato anti-
co, teocratico e dispotico, che tutto inteso a rego-
lare ogni atto, anche il più indifferente, degli uomini
ad esso sottoposti volle decretare persino la ucci-
sione dell'animale dannoso, uccisione che la legge
oggi non si occupa nè di vietare, nè di permettere.

Queste due prime ragioni escogitate dal profes-
sore di Cremona, voi lo avrete già capito, non mi
soddisfano niente affatto, sia perchè anche oggi,
anzi oggi più che mai, l'uomo considera le bestie
come cose sue e pure non le processa: sia perchè se
lo Stato antico fu teocratico e dispotico, nel medioevo

al contrario, epoca in cui più che mai si puniscono e processano gli animali, si ebbe invece, specialmente quando si stabilì il regime feudale, l'annientamento del potere monarchico statale, e la distruzione dell'unità sociale, a profitto di miriadi di giurisdizioni che frazionavano il territorio, e che, in mancanza di un'unica forza moderatrice, vivevano isolate e indipendenti l'una dall'altra.

Ad ogni modo, il prof. Lessona non si ferma a queste due prime ragioni; egli, forse non ben convinto della evidenza e della efficacia di esse, ne trova altre, ed osserva che forse si processò il bruto che aveva offeso l'uomo, perchè la vendetta dell'offeso non si rivolgesse contro il padrone dell'animale offensore, in tempi in cui una logica errata convertiva nella idea popolare il reato del bruto in reato dell'uomo; si puniva insomma l'animale colpevole per salvare il padrone innocente.

Ma io osservo che il sentimento di reazione contro il padrone dell'animale si poteva sviluppare sol quando vi fosse stata negligenza da parte di lui. Or bene, in tal caso, il padrone negligente, nei tempi antichi, come prescrive appunto l'*Esodo*, era messo a morte assieme all'animale omicida; e nel medioevo, a prescindere dalla pena inflitta all'animale, era punito direttamente della negligenza e spesso condannato al pagamento di una multa.

Anzi fu canone generalmente ammesso nei tempi

di mezzo, che se l'animale, il quale aveva commesso il delitto era di sua natura malvagio e feroce, e il padrone lo sapeva, quest'ultimo, a causa della sua negligenza, non poteva escire di responsabilità abbandonando *sic et simpliciter* alla giustizia l'animale; se invece l'animale era stato sempre mansueto e docile, così che « *alias nocere non consueverat* », in tal caso l'animale solo era punibile, ma il padrone era esente da ogni responsabilità. Damhouderio, Carpzovio e tanti altri non dicono diversamente di così.

Ma proseguiamo. Il prof. Lessona si domanda ancora: « Gli animali furon forse puniti perchè ritenuti responsabili dei loro atti? » Al che egli risponde prima col dire che la cosa può essere, che non v'è nulla di strano, e poi con l'affermare che gli animali furon puniti non perchè ritenuti responsabili, ma perchè *dannosi*: « non per la responsabilità morale che piace tanto ad alcuni penalisti, ma pel criterio *positivo* del danno da essi arrecato ».

Il professor Lessona, convinto che sempre *est melius abundare quam etc.*, finisce con l'avanzare il dubbio che forse si punirono i bruti per ammonire le altre bestie a non imitarli, e che in ogni modo il simbolismo spiega benissimo questi processi, destinati forse ad ammonire gli uomini.

Ora io credo che questo vagare irresoluto da una spiegazione all'altra, dall'uno all'altro motivo senza fermarsi specialmente su nessuno, senza dar mostra di esser convinto della verità di nessuno di essi, non sia il miglior metodo per assodare con certezza la ragione vera, unica, comprensiva di questi processi.

A me sembra che se questi valorosi che mi hanno preceduto si fossero preoccupati del fenomeno, cui ho già accennato varie volte, di quel fenomeno dello spirito umano che si verifica sempre quando l'umanità è bambina rozza ed ingenua, per cui l'animale viene assimilato all'uomo, e completamente parificato a lui nei dritti e nei doveri, nella coscienza e nella responsabilità, essi avrebbero potuto spiegare tutto con chiarezza, e non sarebbero stati costretti a ricorrere ad argomentazioni sottili e stiracchiate, le quali, anzichè sbrogliare l'arruffata matassa, ne fanno addirittura perdere il bandolo.

* *

La mia opinione adunque, che verrò giustificando e confortando nei capitoli seguenti, e che per ora enuncio soltanto è questa: nel medioevo si punì l'animale perchè lo si ritenne in certo modo *conscio* delle sue azioni, in certo modo *libero*, in certo modo *responsabile*.



CAPITOLO VII.

LA STORIA DELLE BESTIE

È scritta, assodata, divisa in periodi — La leggenda degli animali — Leggenda *animistica* e *divina* nel periodo barbaro e preistorico — Leggenda *dei mostri, demonologica, umana* nell'età eroica e nell'antica — Leggenda *umana, demonologica, magica* nel medioevo.

L'uomo preistorico e la lotta con gli animali — I mostri — L'antichità classica — Aristotile, Plinio, gli Stoici — Pitagora e la metempsicosi — *L'Asino d'Oro* d'Apulejo — *I Dialoghi* di Luciano — Boezio e Sant'Agostino — Circe — Nabuccodonosor — La teogonia greca — I Cinesi e il cane — L'anima delle Bestie e Salomone — L'intelligenza dell'animale — L'ippopotamo e il salasso — Gli elefanti che pregano — Il coccodrillo e la vecchia — Un epigramma greco scritto da un elefante — Un asino poeta — Gli animali divinizzati.

Il medioevo — La leggenda risorge — Il poverello di Assisi — Gli animali nel ciclo religioso e profano — Nei romanzi cavallereschi, nell'Araldica — I *Tesori*, i *Bestiarî*, i *Volucrarî* — Satana nel bruto — Mefistofele e il can barbone — Zoologia diabolica — *Il Diavolo* di Arturo Graf — Gli ossessi — Col seicento la leggenda finisce — La scienza uccide la leggenda.

Certo coloro che mi leggono sono persone colte ed istruite che sanno sulla punta delle dita la Storia. Però è la storia degli uomini quella ch'essi profondamente conoscono, e io scommetterei che, tranne pochi, nessuno conosce con l'eguale profondità un'altra storia, non meno interessante, non

meno istruttiva, non meno variata, la Storia delle Bestie.

Parlo sul serio, proprio sul serio. Oggi la Storia delle Bestie non è più campata in aria; essa è stata scritta, assodata, divisa in periodi; essa ha date, capitoli e paragrafi. Il suo studio è oltremodo proficuo, essendo essa un capitolo curioso e bizzarro della storia dello spirito umano. Come lo spirito umano muta, la storia delle bestie muta pur essa. L'animale *moderno*, cioè l'animale quale è considerato ai nostri giorni, è figlio dello spirito moderno. Il che significa che l'animale non è stato sempre tenuto nel conto in cui oggi è tenuto. Il concetto, la nozione dell'animale, quale oggi ce la siam formata, non va oltre i due secoli. « L'abisso immenso scavato fra l'uomo e l'animale — dice il Lacassagne — rimonta al secolo scorso ».

Prima, e di questo bisogna ben persuadersi, l'animale fu considerato molto diversamente, e ben altrimenti stimato dall'uomo.

La *storia* o *leggenda* degli animali, chiamatela come volete, vi dicevo che dalla scienza moderna è stata divisa in periodi: ebbene, quali siano questi periodi, queste epoche, queste fasi principali ve lo rivela con mirabile precisione il chiaro professor Filippo Masci dell'Università di Napoli in una memoria, *La leggenda degli animali* letta al Circolo Filologico di Napoli il 9 aprile 1888, e da cui spigolo parecchie notizie di questo capitolo.

La leggenda degli animali fu *animistica* e *divina* nel periodo barbaro e preistorico; fu leggenda *dei mostri*,

leggenda *demonologica* e leggenda *umana* nell'età eroica e nell'antica; fu leggenda *umana*, *demonologica*, *magica*, sacra e cavalleresca, ma sempre *etico-religiosa*, nel medio-evo.

Questi i risultati della scienza. Su questi risultati permettete che io brevemente m'intrattenga, non prima d'avervi detto che un'idea preliminare bisogna ben figgersi in mente, per poter comprendere appieno quanto vengo ad esporre. E la idea, su cui ritorno, su cui insisto, è questa, che cioè solo all'uomo moderno era permesso di stimare l'animale per quello che realmente esso vale; solo l'uomo moderno, che non fantastica, non sogna, ma ragiona; che non ha l'ingenuità rozza dell'uomo primitivo, o l'ingenuità visionaria dell'uomo medioevale, ma la calma e la lucidezza dello spirito e della mente, solo esso poteva assegnare, come ha assegnato, all'animale il posto che scientificamente gli compete nella storia della creazione e in quella dell'umanità. E questo ha potuto fare, perchè freddamente, illuminatamente ha studiato l'animale nei suoi istinti, nelle sue facoltà, nelle sue qualità, nelle sue funzioni, così com'esso è, senza pregiudizi, senza preconcetti, senza leggendarie fantasticherie.

L'uomo primitivo, l'uomo medioevale, invece, vedendosi intorno degli esseri senzienti spesso più astuti, più forti, più intelligenti di lui, spesso operanti con maggior squisitezza e sagacia di lui; vedendosi attorno questo mondo animalesco, che ha anch'esso i suoi odi e le sue collere, i suoi vizi e le sue virtù, le sue passioni e le sue tempeste, era

naturale che lo considerasse come un mondo molto simile all'umano, e anche superiore all'umano.

*
* *

L' uomo preistorico, adunque, principia a lottare colle bestie, che gli contrastano il cibo: poi, progredendo, la lotta s'acqueta. L' uomo vince e gli animali cedono a lui. Il cane s'addomestica e segue il pastore. Il cavallo si fa domare e porta con affettuosa rassegnazione il suo padrone.

Così succede che l' uomo, prendendo a vivere in domestichezza con l' animale, ne osserva le virtù, le buone qualità, l'apparente superiorità e comincia ad avere per esso un affetto non disgiunto da timore.

L' uomo primitivo crede che tutte le cose abbiano un'anima, e che anche l' animale ne abbia una, e che questo spirito dell' animale sopravviva, come lo spirito dell' uomo, al corpo, conservando tutta la sua potenza tanto pel bene quanto pel male (*leggen- da animistica*).

Oltre a ciò vede, come ho detto, negli animali una forza, un'astuzia, un coraggio maggiori che in lui; in alcuni di essi nota, anzi, un non so che di misterioso, di strano, di straordinario; donde viene nella persuasione che nell' animale s'annidi lo spirito di un essere a lui superiore. Cerca perciò di propiziarsi l' animale col culto, e, vinto dalla paura, lo adora. Ed ecco l' animale divenuto un Dio.

In tal modo dalla leggenda animistica si passa alla

leggenda *divina* dell'animale. Gli animali sono adorati come divinità: gli Egiziani credono perfino che per confermare l'uomo nei buoni sentimenti ed essere presente ad ogni suo atto, la divinità si nasconda nel corpo degli animali. Il bue Api fu per l'Egitto la più perfetta incarnazione animale di Dio.

Questa leggenda divina perdura non ostante che la civiltà sopravvenga, e sorgano, come dice il Masci, grandi città e grandi poemi e sottili filosofie. E perdura, come molti altri fenomeni dello spirito umano, per forza di resistenza e d'inerzia: al che si aggiunga che le creazioni dell'immaginazione religiosa resistono meravigliosamente, più di qualunque altra istituzione, all'analisi dissolvitrice a causa del loro carattere sacro. Così l'Egitto, il cui culto per gli animali rimonta all'epoca delle Piramidi, adora questi anche in tempi relativamente progrediti e civili.

A tal proposito si racconta che Cambise re di Persia, assediando Peluso in Egitto, pose davanti ai suoi una fila di bestie sacre per gli Egiziani contro le quali questi non osando inveire furono costretti ad arrendersi. Nella mitologia germanica quasi ogni Dio ha un cavallo di meravigliosa virtù e Tacito ci fa sapere che i Germani del suo tempo avevano i cavalli in conto di santi, e dai nitriti e fremiti loro traevano presagi.

Alla leggenda divina segue la *leggenda dei mostri*. L'uomo vede la lotta che si combatte fra le potenze benefiche e le malefiche, e queste personifica in animali strani, terribili, spesso immaginari. Così nasce

Tifone dalle cento teste di dragone, che è fulminato da Giove: così nascono l'Idra di Lerna, il Leone Nemèo, Cerbero, Gerione e il suo cane Orthros, la Chimera, il Cinghiale di Kalidone, le Arpie, le Sfingi: così nascono esseri mezzo uomini e mezzo bestie, come le Sirene e i Centauri, fra i quali celebre Chirone, l'educatore di Achille, cacciatore, medico, di carattere dolce e benigno.

Tutte queste forme della leggenda animalesca appartengono ad una remota antichità preistorica.

*
* *

Con l'antichità classica sorgono due nuove forme di leggenda animalesca: la leggenda *demonologica* e la *umana*.

Per la leggenda demonologica il male non è più personificato nel mostro, ma nel demonio. Il mostro insomma si trasforma in demone. Il demonio assume le forme del serpente e di altri animali.

La leggenda umana, poi, che più m'interessa e più riguarda il mio assunto, si forma pure facilmente, e ciò per due ragioni: la prima è *l'inesatta conoscenza dei limiti che separano la vita spirituale dell'uomo da quella dell'animale*; la seconda è *la tendenza a rappresentarsi questa sul modello dell'altra*.

Difatti l'uomo antico, come ho già detto, non si eleva alle sottigliezze metafisiche, e, istintivamente, nella sua semplicità, causa la rozzezza e l'ingenua ignoranza sua, innalza l'animale sino a lui, lo fa a sua immagine e somiglianza, gli dà le sue facoltà, i

suoi sentimenti, le sue passioni, i suoi vizi e le sue buone qualità. Il sognosubentra alla realtà e perdura lungamente. Basti dire che in tutta l'antichità classica, alla quale del fenomeno della personificazione animalesca non giunge che un'alta estimazione delle qualità psichiche dell'animale, Aristotile è il solo che in certo modo studii la natura e gli animali con criterio scientifico, benchè poi non si periti di affermare che gli animali hanno talvolta qualche cosa di più degli uomini; e che son, come l'uomo, dotati di memoria e capaci di disciplina; e che fra l'uomo e l'animale corre una parentela misteriosa; e che l'uno e l'altro hanno delle facoltà comuni, delle facoltà vicine, delle facoltà analoghe.

I suoi discepoli, poi, ammettono sul conto degli animali i fatti più meravigliosi e straordinari, senza darsi in alcun modo la briga di controllarli.

Sorge e si afferma tenace l'opinione che le bestie hanno un'anima ragionevole come la nostra, che hanno cioè comune con noi l'intelligenza. Agli animali si dà l'anima *ragionevole*, la *sensitiva*, e la *vegetativa*, cioè a dire la vita intellettuale, la organica e l'animale.

Stratone ed Enesidemo sostengono che l'anima delle bestie è ragionevole. Parmenide Empedocle, Anassagora, Democrito, a detto di Sesto Empirico, affermano che *nullum est animal rationis expers*, ma che *omnia sunt intelligentiae et scientiae capacia*.

La credenza generale, cui già ho alluso, che cioè tutti i corpi viventi contengano un'anima, che è parte dell'anima del mondo, fa sì che si creda essere l'anima delle bestie della stessa natura dell'anima umana. Gli Stoici si distinguono per questa opinione. A questa generale credenza allude Virgilio nelle *Georgiche* (libro IV) quando, nel parlare delle api, dice *esse apibus partem divinae mentis*.

Filone scrive un libro per provare *quod animalia bruta ratione sint praedita*.

A questa credenza diffusissima universale si ricollega il domma della *metempsicosi*, naturalizzato in Grecia da Pitagora e da Tiuneo. Pitagora sostiene che l'anima dell'uomo non differisce da quella della bestia, e che un'anima può indifferentemente dal corpo di un animale passare nel corpo di un uomo, e viceversa. Così l'anima di Orfeo passò nel corpo di un cigno.

Pel domma della *metempsicosi*, insomma, gli animali non sono che degli uomini trasformati, i quali conservano, nella loro metamorfosi, il ricordo del loro primo stato.

L'uomo con grandissima facilità si trasforma in bestia. Nabuccodonosor vive per sette anni, trasformato in bruto, nelle foreste.

Nella teogonia greca Cecrope si trasforma in scimmia, Io in giovenca, Dedalione in isparviero, Coronide in cornacchia, Atteone in cervo, Linco in lince, Mera in cane, Calisto in orso, Antigone in cicogna, Aracne in ragno, Ifigenia in cerva, Talo in pernice, Filomela in usiguuolo, Cadmo in serpente, Nicti-

mene in civetta, Galantide in donnola, Ascalafò in gatto mammone, i soldati di Diomede in uccelli ecc.

Così Circe muta i compagni di Ulisse in porci. *L'Asino d'Oro* si occupa di un fatto di questo genere. Apuleio, dopo d'aver raccontato le prodezze di due maghe chiamate Meroe e Pantia, che cambiavano capricciosamente i loro amanti in ranocchie, arieti, castori ecc., spiega in qual modo, desiderando d'esser trasformato in volatile, fu, dopo l'applicazione di un unguento magico, trasformato in asino.

Similmente Luciano, in uno dei suoi dialoghi, suppone che una simigliante avventura sia capitata a lui, presso una maga della Tessaglia.

Nè la filosofia Cristiana respinge poi le idee della antichità su questa materia. Boezio scrittore così saggio e religioso, col quale le lettere romane danno gli ultimi bagliori racconta le trasmutazioni che, per opera della magia, possono avvenire, e parla di uomini trasformati in bestie. S. Agostino stesso ammette che, per opera del demonio, un uomo possa essere trasformato in bestia, pur conservando la sua ragione intatta (*De Civitate Dei*, libro XVIII, Cap. 18).

E basta di ciò, per ora. Ho voluto soltanto accennare a questi fatti, i quali provano fino all'evidenza come nell'antichità fosse credenza generale che l'anima di un uomo potesse albergare nel corpo di una bestia, e spesso, attraverso la bestia, potesse agire l'uomo in essa rinchiuso.

Ma ritorniamo a Pitagora e a coloro che nell' antichità ritennero l' uomo e l' animale non differirsi. E prima di separarmi dai pitagorici, voglio aggiungere che essi, in conseguenza delle loro teorie, propugnavano *toto corde* che non si dovessero maltrattare i bruti, nè ucciderli, nè mangiare della loro carne.

Nè più nè meno di quel che si pratica oggi in Cina. I Cinesi infatti si astengono per principio religioso dal maltrattare gli animali: ed ammettono la metempsicosi. Tanto, che benchè loro piaccia assaissimo la carne del *cane*, pur non osano mai ucciderne nessuno, per paura che più tardi lo spirito di quel cane non abbia a vendicarsi!

Dopo di che, passo a Galeno. Galeno dice che gli animali, chi più, chi meno, hanno tutti comune con noi un' anima ragionevole e che sono *affectuum capacia*. Arnobio nell' opera *Adversus gentes* (libro II) dice: *Quae in nobis eminentia est, ut animalium numero dedignemur adscribi?*

Il filosofo Celso sostiene che non solo l' anima delle bestie è ragionevole, ma che le bestie sorpassano gli uomini nell' intelligenza.

Plutarco scrive un trattato espressamente per dimostrare che gli animali ragionano, ed un altro nel quale si domanda se siano più callidi gli animali terrestri o gli aquatici: « *Terrestriane an aquatilia animalia sint callidiora* ».

*
**

Salomone, financo, nell' *Ecclesiaste*, al cap. III, così si esprimeva, mille anni prima: « Io ho detto nel

mio cuore intorno alla condizione dei figliuoli degli uomini, che sarebbe bene che Dio li chiarisse, e che vedessero da loro stessi, che non sono altro che Bestie. Perocchè ciò che avviene ai figliuoli degli uomini, è ciò che avviene alle bestie: v'è un medesimo avvenimento per essi tutti; come muore l'uno, così muore l'altro, e tutti hanno un medesimo fiato, e l'uomo non ha vantaggio alcuno sopra le bestie: tutti sono fatti di polvere. Chi sa che lo spirito dei figliuoli degli uomini salga in alto, e quello delle bestie scenda a basso, sotterra? »

Le parole di Salomone furono sempre molto commentate: i rabbini, anzi, presero alla lettera le sue parole, e sostennero che le bestie avessero un'anima ragionevole.

Platone dice che l'anima delle bestie è ragionevole, e che se, pure, l'animale non agisce secondo ragione, ciò è perchè gli manca la parola e i suoi organi non sono proporzionati.

E così i discepoli di Platone sostennero egualmente che l'anima delle bestie fosse immortale.

Lattanzio, nel suo Trattato *De ira Dei*, dice che « *animantibus inest intelligentia et cogitatio* », e che l'unica differenza cogli uomini è che agli animali manca il culto della religione.

* * *

E basta. Con queste citazioni, un po' disordinate, mi pare di aver dimostrato fino alla noia come nell'autichità l'animale fosse considerato dai dotti in modo tutto diverso dall'attuale.

Se dunque i *dotti* di allora la pensavano così, che cosa doveva pensarne il popolo ignorante, rozzo, ingenuo? Se l'antichità classica, civile, progredita ebbe queste idee sull'animale quando la personificazione animalesca non era più che un vago ricordo, che dovette pensarne la remota antichità, presso cui fiorì e si compì la personificazione della bestia?

Nè è tutto. Una volta accordata l'intelligenza all'animale, il mondo antico prosegue logicamente e dà all'animale la coscienza, la responsabilità, vizi e virtù, passioni e dolori, come all'uomo.

Democrito crede che gli uomini abbiano appreso la maggior parte delle arti dagli animali, l'arte di fabbricar le navi e di adoperar le vele dal nautilo, l'arte di riparare dalle piene con argini e palafitte dal castoro, il tessere dai ragni, il costruire abitazioni dalle rondini, la musica dall'usignuolo e dal cigno, e da parecchi animali la medicina.

L'ippopotamo, altro animale sacro dell'Egitto, adorato presso la costa del Papiemis secondo Plinio avrebbe insegnato agli uomini il salasso, perchè, quando diviene pingue, usa di aprirsi la vena di una gamba, strisciandola contro uno spino acuto, e covrendo poi la ferita col fango.

Celso, già citato, attribuisce agli animali una forma di governo *l'osservanza della giustizia e della carità*; sostiene inoltre che le formiche fanno delle conversazioni fra loro: « Quando s'incontrano, s'intrattengono assieme e discorrono: donde deriva che non si smarriscono mai nel loro cammino; esse hanno, adunque, la ragione in tutti i suoi gradi; esse

hanno naturalmente le idee di certe verità universali (!), hanno l'uso della voce, hanno la conoscenza delle cose fortuite (!), e le sanno esprimere ».

Celso assicura inoltre che vi sono delle bestie, le quali sanno i segreti della magia. « Se l'uomo si pavoneggia perchè sa i segreti della magia i serpenti e le aquile ne sanno ancora più di lui. Perchè essi hanno parecchi preservativi contro i veleni, e contro le malattie, e conoscono la virtù di certe pietre per la guarigione dei loro piccini, delle quali gli uomini fanno tanta stima, che, quando ne trovano, credono d'aver trovato un tesoro. Gli animali, gli uccelli soprattutto, sono i maestri degli uomini, e l'arte dei nostri indovini non consiste che nell'intendere ciò che essi insegnano; gli uccelli, infatti, hanno un più stretto commercio con la divinità ci passano in sapere, e sono più cari di noi agli Dei. Gli uomini più illuminati dicono pure che questi animali comunicano fra loro, in modo molto più santo e più nobile che noi non facciamo ».

Xenocrate, il Cartaginese, dice che dagli animali Dio è conosciuto. Così Democrito. Plinio mette la religione fra le virtù morali degli elefanti. « L'elefante — egli afferma — è l'animale il più vicino all'uomo (lib. VIII, Cap. I), perchè capisce il patrio sermone obbedisce agli ordini, ricorda ciò che gli si dice, è suscettibile di amore, è tormentato dalla gloria, è probo, prudente, equo: ha la religione degli astri, venera il sole e la luna. Nei boschi della Mauritania, presso il fiume Amilo, quando sorge la luna nuova, gli elefanti vanno a purificarsi solen-

nemente e a fare abluzioni, per poi, salutato l'astro, ritornarsene nelle selve »!! Ed è Plinio che parla!

Dione Cassio ed Eliano ripetono, ampliandole, queste stranezze.

Oppiano afferma che gli elefanti prevedono il tempo della loro morte, e che l'annunciano con grandi lamenti. Questo stesso spirito profetico hanno i delfini. Chi non sa dell'ultimo canto del cigno?

*
*

I sentimenti, gli affetti, le virtù più altamente umane furono attribuite alle bestie.

Plinio ed Aulo Gellio credettero che i delfini amassero i bambini. I delfini accompagnavano le anime nel loro viaggio alle isole fortunate. Il pellicano si piagava il petto per rievocare in vita i suoi nati; le api si uccidevano, dopo aver disobbedito alla loro regina.

Nè soltanto l'uomo è dotato della parola. I naturalisti più gravi dell'antichità affermano che gli elefanti apprendono la lingua dei loro paesi e che imparano a scrivere.

Lattanzio attesta che Bacco, non potendo un giorno passare un fiume, fu trasportato da alcuni asini, cui permise in premio *ut humana voce loquerentur*.

Narrasi da Plinio che sotto il consolato di Quinto Catulo e di Marco Lepido un gallo fu udito ragionare in quel di Rimini. Tito Livio attesta e Plinio conferma che i bovi in Roma, negli antichi tempi, parlassero latino.

Agrippina, moglie di Claudio, possede un merlo, che parlava a distesa; e Tito e Domiziano ebbero storni e rosignuoli edotti nelle greche e nelle latine lettere, *graeco atque latino sermone dociles*.

Ma oltre a saper parlare il linguaggio degli uomini, gli animali hanno un proprio linguaggio, che solo a pochi privilegiati nel mondo fu dato di poter capire. In tutta l'antichità non ci furono che Tiresia, Elleno, Cassandra, Apollonio Tiano, Melampo, che abbiano posseduto questa scienza meravigliosa.

*
*

Ma non basta. Gli animali non solo hanno l'intelligenza, la coscienza, la religione, lo spirito profetico, il linguaggio ma anche le passioni, gli affetti degli uomini loro compagni.

Ed eccovi una sfilata di animali innamoratisi di leggiadri garzoncelli e di verginelle pudiche.

Un elefante si accende in Egitto di una certa profumiera, cui porta ogni giorno tutta la moneta raccolta. Un'oca s'innamora di Glaucia, musca di Tolomeo, e un'altra è presa del filosofo Lacide. L'Aquila di Sesto, non potendo sopravvivere alla morte della vergine che amava, si lascia cadere sul rogo dove ardeva la salma adorata, e congiunge le sue ceneri a quelle di lei. E gli amori di Pasifae pel toro? E quelli di Semiramide per un cavallo? e l'*amicizia* delle donne di Tessaglia per gli asini?

Aristotile racconta che il greco Aristossene amò un'asina e che ne ebbe una figlia detta *Onosceli*, la quale era in tutto una bella donna, meno che nei piedi, che eran simili agli zoccoli dell'asina.

Ateneo narra gli amori di un delfino per una ragazza, e d'un elefante che amava sì fortemente un giovanetto, che non mangiava se non quello che gli era dato da lui, ed era in continue faccende per scacciargli le mosche e impedire che venisse turbato il suo riposo.

Plinio racconta gli amori di un papero per una fanciulla d'Argo, la quale aveva contemporaneamente per amante un ariete. Così pure Plinio racconta la pietosa istoria del delfino che portava ogni dì da Baja a Pozzuoli un fanciullo a scuola, e che morì quando questo morì.

Plutarco, nei suoi *Opuscoli Morali*, a proposito dei coccodrilli, dice che in Egitto essi non soltanto conoscono la voce dei sacerdoti che li chiamano, ma che, aprendo la bocca, si lasciano da questi nettare i denti con un pannolino.

Aggiunge poi (*udite, udite!*) che Filino, uomo dabbene, ch'era andato a vedere l'Egitto, gli raccontò, al suo ritorno di aver visto una vecchiarella che dormiva nel letto insieme con un coccodrillo, il quale modestamente le si coricava allato !! Plutarco non dice perchè il coccodrillo non attentò mai ai giorni della vecchia; però altri storici degni di fede affermano senz'altro che ciò avvenne, perchè il coccodrillo preferì non sciuparsi i denti contro delle misere ossa, ricoperte di una pelle grinzosa e nera!.

Dopo aver raccontato un altro gran numero di simili fatti, Plutarco conclude il suo ragionamento così: Ed ora, dopo questi fatti, ci vengano un pò a dire che gli animali son privi di ragione e d'intendimento!

Quest'alta estimazione delle qualità psichiche dell'animale—dice egregiamente il Masci—è così naturale e generale nell'antichità, che tocca il meraviglioso e non teme il comico!

La poesia eroica dei greci è piena di nomi di cavalli famosi. Chi non ricorda quello Xante e quel Balio di Achille, che erano immortali al par degli dei, avevano l'uso della parola, e piangevano con umane lagrime la morte di Patroclo? Arione, cavallo di Adrasto, si credeva nato da Nettuno e da una delle Furie. Nell'*Encide* vediamo Etone cavallo di Pallante, piangere la morte del suo signore.

Ma c'è di più.

La leggenda narra di una cicala vincitrice della gara del canto nei giuochi pizii, e la storia racconta che allorchè Roma, oppressa da Ottone e minacciata da Vitellio, stava per soccombere, furono uditi i bovi dell'Etruria ragionare insieme dei mali dello impero.

Si diceva che le grandi scimmie d'Egitto recitassero la commedia e giocassero agli scacchi. Muciano attesta di aver letto un epigramma greco scritto da un elefante, e Fozio colla massima serietà scrive che l'asino di Ammonio aveva un gusto meraviglioso per la poesia.

Queste idee sugli animali, celebrate dalla poesia, dalla scienza, raccolte dalla storia, sono coscienza del popolo, e ricevono una consacrazione novella dalla religione.

Gli animali salgono ancora. Da simili all'uomo, divengono intermediari fra gli animali e gli Dei, e infine divengono Dei.

Maometto fa, per esempio, nascere il cavallo da un soffio divino: « Dio chiamò il vento del sud e gli disse: Voglio trarre da te un nuovo essere; condensati, deponi la tua fluidità, prendi una forma visibile. Essendo stato obbedito, prese una manata dell'elemento palpabile, vi soffiò sopra. e il cavallo fu creato ».

« Sono gli uccelli sacri — dice Plinio — che regolano ogni giorno la condotta dei nostri magistrati, che danno i segnali delle battaglie, che annunziano la vittoria, che comandano persino a quelli che comandano il mondo ».

*
*
*

In epoca anteriore i Fenici, i Babilonesi, gli abitanti di Canaan spingono il feticismo fino agli estremi limiti.

L'Egitto divinizza e adora coccodrilli, gatti, cavalli, buoi ecc.

Il cane Anubi è adorato; nei geroglifici il pesce simboleggia l'odio, l'ippopotamo l'impudicizia; un giudice è raffigurato sotto le sembianze di un cane vestito da re; l'amor paterno è personificato nel pellicano; il cinocefalo è il simbolo di colui che non

ha mai viaggiato e che non è mai uscito dal proprio paese. Lo scarabèo era il simbolo della divinità, perchè si credeva che si generasse da sè. Al becco che simboleggiava la suprema divinità dell' Egitto, fu eretta una città. Uno sparviero raffigurava l' anima. Porfirio assicura che quell' animale è amato dal sole. « Lo sparviero — egli dice — è tutto sangue e tutto spirito; quando esso si è sbarazzato del suo corpo, predica il futuro, anima le statue degli Dei, e mette i loro tempî in movimento. Questa — aggiunge — è l' opinione degli uomini più sapienti e che sono stati in comunicazione con la divinità ».

Gli abitanti di Arsinoe, Tebe e delle vicinanze del lago di Meride adoravano il coccodrillo: a Tebe ed Eliopoli adoravasi l' aquila; a Leontopoli il leone. a Neuda la capra e il becco. Nel distretto di Cinopoli erano venerati i cani, i quali hanno in Italia il loro paradiso, come afferma P. Liroy nel suo bel volume *In montagna*, dove parla appunto di alcune giogaie di monti denominate: *il Paradiso dei cani*.

Dunque — per concludere, e dar fine a questa prima parte della storia delle Bestie — la remota antichità personificò, umanizzò l' animale, fino al punto da dargli tutte le facoltà, tutti i sentimenti, tutte le passioni dell' uomo. L' antichità classica, pur serbandosi immune dal fenomeno della personificazione animalesca, che si manifesta solo nelle epoche rozze e barbare, non può fare a meno di accordare all' animale molte delle qualità psichiche e intellettuali dell' uomo: l' alta estimazione in cui tiene il bruto è un

ricordo, un avanzo, un' eredità dello svanito fenomeno della personificazione.

Nel venturo capitolo vedremo come, coerentemente a queste sue convinzioni, l'antichità comminò pene contro l'animale che delinquesse in danno dell'uomo, e pene contro l'uomo che delinquesse in danno dell'animale, di un essere cioè simile a lui, compagno a lui, e come lui meritevole di tutti i riguardi.

* * *

Ma la leggenda degli animali non finisce qui. All'antichità tien dietro il medioevo. Il medioevo eredita tutte queste tradizioni, tutte queste convinzioni dell'antichità. Il medioevo che, come ho già ripetuto più volte, è un ritorno all'antica ingenuità, alla prisca rozzezza, e può dirsi un gran sogno, un'immensa *réverie*, accetta a occhi chiusi tutte le leggende del passato, aumentandole, ampliandole, modificandole.

La leggenda insomma risorge, ma purificata, ingentilita, trasformata.

Il mite sentimento cristiano si rivolge con benevolenza, con affetto agli animali, parte importante del mondo senziente, e ne mette in luce le virtù, la bontà, le buone qualità, l'intelligenza.

Il popolo novellamente ingenuo, rozzo, incolto; i *dotti*, novellamente più ignoranti del popolo, compiono il resto. E la leggenda *umana*, la personificazione dell'animale risorge in tutto il suo splendore, come risorge pure la leggenda *demonologica*.

Il sentimento religioso cristiano impedisce che l'in-

nalzamento dell'animale giunga al punto da fare di questo un Dio; però non impedisce che all'animale il medioevo accordi l'intelligenza, la coscienza, la responsabilità dei propri atti, le passioni, i vizi e le virtù dell'uomo, proprio come nell'antichità.

Così avviene che assistiamo a esempi ammirevoli di affetto e di bontà dati da animali che vivono nei deserti insieme cogli eremiti, coi santi monaci. Il ciclo monacale ed ascetico è pieno di animali compienti azioni pie e generose, e di santi che amano con soave trasporto le bestie.

Sant'Eulogio accomoda la gamba fratturata a un cavallo; San Germano restituisce la vita a un asino. San Colmano aveva a compagni tre animali: un gallo, un topo e una mosca; il gallo gl'indicava col canto le ore della preghiera il topo lo destava al mattino, e la mosca si posava sul rigo, dove il suo occhio s'era smarrito, per indicargli donde dovesse ricominciare la lettura.

Il poverello d'Assisi, che celebra e personifica la fratellanza spirituale dell'uomo e della bestia nel medioevo, ama d'un immenso affetto gli animali che chiama suoi fratelli e tutti figli, come lui, della Natura; gli animali dal canto loro, dicon gli agiografi, gli dimostrano la loro gioia e la loro gratitudine.

I predicatori dal pulpito insegnano la buona morale, traendo dai costumi degli animali gli argomenti e gli esempi: animali stanno a rappresentare le virtù e i vizi; in varie figure di animali si trasmuta il diavolo, perpetuo insidiatore dei fedeli.

I santi hanno un immenso potere sugli animali:

questi hanno la carità, la mansuetudine, la purità, come hanno pure i vizi e i difetti.

*
* *

L'umanizzazione medioevale dell'animale, per quanto riguarda il *ciclo religioso*, appare, come ho detto, nei racconti leggendari dei monaci, degli eremiti, dei santi; nelle poesie, nelle favole, nelle allegorie mistiche e morali, nelle pitture sacre, nelle sculture delle chiese cristiane, raffiguranti, fra gli altri animali, galli, cavalli, scimmie che fanno versacci e suonano il flauto su pei capitelli delle chiese, asini che toccano l'arpa, troie che filano ecc.

Chi entrava, insomma, in una chiesa, vedeva intorno a sè, nei capitelli e nei fregi, scolpito, tutto un popolo multiforme di bruti, i quali in mille svariate guise simboleggiavano e rappresentavano gli avvenimenti capitali, le peripezie massime della vita e della storia della umanità: la caduta dei primi parenti, la redenzione, la lotta della creatura intelligente con le sue proprie passioni e col demonio, i pericoli del mondo, l'eterna dannazione e l'eterna salute.

Per quanto riguarda il *ciclo profano*, l'umanizzazione appare nei poemi e nei romanzi cavallereschi, che parlano di cavalli virtuosi, fedeli servitori e compagni del cavaliere.

Gli animali, rivestiti delle più nobili virtù, son messi dall'aristocrazia feudale nei propri stemmi e sono gli emblemi dei re e dei potenti guerrieri.

Il popolo, che si compone di grandi fanciulli, ingenui e ignoranti, spesso non comprende il significato riposto dei simboli, e quanto più questi son difficili a decifrarsi e ad intendersi, tanto più facilmente li trasforma in fatti reali. Si può perciò affermare, senza tema di andare errati, che nel medioevo ogni rappresentazione simbolica è subito trasformata dal popolo in fatto reale.

* *

Gli scienziati fanno il resto. Come l'antichità ebbe Plinio, Plutarco e tanti altri, di cui vi ho parlato, che scrissero entusiasticamente dell'intelligenza e delle virtù morali delle bestie, così il medioevo ha Isidoro di Siviglia, Hidelberto di Mans, Rabano Mauro, Vincenzo di Beauwais, Brunetto Latini, Bartolomeo di Glanvil, Bernardo di Chartres, Onorato d'Autun e tanti altri, che ci parlano nei loro *Tesori*, nei loro *Bestiarii*, nei loro *Volucrarii*, degli animali, dei loro vizi, delle loro virtù.

I dotti del medio-evo si mettono a studiar la natura come visionarii, così, sognando a occhi aperti. I zoologi medioevali accettano tutte le tradizioni, tutti i racconti e adottano il precetto di S. Agostino, che l'importante è di intendere il significato dei fatti, non già di discuterne l'autenticità.

La scienza, non avendo base, non ha limiti, e ciascuno rifà a suo modo la storia naturale senza trovare contraddittori: tutta la zoologia si riduce a una continuazione delle leggende pagane trasformate dal

misticismo e dal simbolismo della nuova religione cristiana. Nel mille e duecento Fra Guidotto da Bologna scrive il *Libro delle virtù e proprietà degli animali*. E così tanti altri libri si scrivono, in ognuno dei quali si parla con meravigliosa ed ingenua ignoranza delle qualità buone e cattive, dei delitti, degli eroismi, dell'intelligenza delle bestie.

* * *

Nei numerosi trattati di falconeria si decantano le virtù meravigliose del Falcone, la sua sagacia, la sua intelligenza straordinaria: una vera follia pei falconi domina nei secoli di mezzo, in ispeci: nel trecento, in cui si arriva perfino ad aspergere con l'acqua santa i falconi che partono per la caccia e a pronunciare solenni scongiuri perchè le aquile li rispettino.

Se però le aquile dovevano rispettare i falconi, anche i falconi avevano l'obbligo di rispettare l'aquila, che Dante chiama *uccel di Dio*, regina dei volatili, essa che era stata l'uccello di Giove. Tanto è vero, che, come si narra nel *Novellino*, avendo un falcone, che l'imperatore Federico II teneva carissimo, e ch'egli aveva lanciato contro una gru, ghermito invece nell'aria un'aquila giovane, uccidendola poi con gli artigli, — l'imperatore indignato chiamò *il giustiziere* (!) e comandò « *ch' al falcone fosse tagliato il capo, perchè avea morto lo suo signore* ».

Alla larga: un falcone decapitato dal gran giustiziere per delitto di lesa maestà!..

Ma non divaghiamo. Gli animalucci più umili diventano ministri dello sdegno o della vendetta celeste, come quegli innumerevoli topi che divorarono vivo lo spietato Attone, vescovo di Magonza, o della celeste misericordia e liberalità, come quegli infiniti uccelli e quadrupedi che diedero opportuni avvertimenti a chi n'aveva bisogno, aiutarono pericolanti, cibarono affamati.

Parallela alla leggenda umana degli animali, corre la leggenda demologica. Spesso Satana si diletta ad assumere forma di bruto. I serpenti, i galli, i gatti; i cani, i becchi le capre gli asini sono le forme animalesche che il diavolo assume per solito. La forma del can barbone, sotto la quale Goethe introduce la prima volta Mefistofele nel Faust, è quella sotto la quale nel medio-evo il demonio si accompagnò agli stregoni.

Cane, il diavolo si fece compagno di Papa Silvestro II sospetto di magia, e cane fu veduto custodire tesori nascosti sotterra.

Caprone si lasciò vedere nelle tregende; gatto si strofinò nelle cucine delle maliarde; mosca, ronzò ostinatamente intorno ad uomini dabbene. S. Antonio, nel deserto, ebbe a vedere i demonii sotto forma di belve ruggenti, di serpi e di scorpioni; e più di mille anni dopo S. Coleta li vedeva ancora trasformati in volpi, in serpenti, in rospi, in *lumache*, in *mosche*, in *formiche*. Nel secolo XIII, S. Egidio riconobbe il demonio sotto il guscio di una smisurata testug-

gine. In figura di leone il diavolo uccise un fanciullo; sotto forma di cervo si mostrò a molti. Nella leggenda di S. Vedasto si ricorda che i diavoli furono veduti una volta oscurare il giorno sotto forma di un nugolo di pipistrelli.

Insomma non è animale feroce o deforme, o schifoso o microscopico, sotto le cui sembianze i demonii non siensi celati talvolta.

Tutta questa zoologia diabolica—dice Arturo Graf, nella sua bella pubblicazione: « *Il diavolo* » — non deve recare meraviglia. Era naturale che i demoni prendessero per i loro fini particolari le forme che più loro piacessero, quando gli animali stessi o almeno parecchi tra essi avevano coi demoni una certa affinità, una vera medesimezza di natura, tanto da essere addirittura considerati come demoni e confusi coi demoni. In un antico Bestiario il diavolo è messo in ischiera con le altre bestie. Un antico libro di un frate, nominato Mengo, dice: *Apparent etiam demones exeuntes e corporibus ipsis obsessis cum maximo ac terribili aspectu diversarum bestiarum*. Insomma se gli animali si trasformavano in demonii, era pur giusto che i demonii si trasformassero in animali.

Chi non ricorda il passo dei tre Evangelii sinottici dove si vedono i demonii, per volere di Gesù Cristo, passare dal corpo di uomini in quello di animali?

« I demonii pregavano Gesù e gli dicevano: Se tu ci cacci da quest'uomo, inviaci in questa mandra di porci.

« Ed egli disse loro: Andate. Ed essi, uscendo, an-

darono nei porci: e tutta la mandra partì con impeto, si precipitò nel mare e morì nei flutti » (San Matteo VIII, 32—San Marco V 13—San Luca VIII, 32).

Questo affermano i *bestiarii*, gli scrittori ecclesiastici, i giuristi.

L'inferno è popolato di mostri, di animali, divenuti i carnefici dei peccatori. Dante — dice il Louandre — non crea lui gli animali del suo Inferno, ma, interprete delle credenze del medio-evo, ascolta, si ricorda e canta.

Col progredire del pensiero umano, col perfezionarsi degli studi biologici la leggenda incomincia a esaurirsi e a scomparire. La crescente civiltà quanto più innalza l'uomo, tanto più abbassa l'animale. Quando nel secolo XVII l'animale cessa di parlare ai sensi e alla fantasia per divenire l'oggetto di studio scientifico, di osservazione filosofica, la leggenda si dilegua. L'incantesimo finisce. E con esso finisce anche questo capitolo.

Sicchè a me non resta che concludere.

Il medio-evo, come già l'evo antico, personifica l'animale. Il medio-evo è una controdanza colossale di animali veri e immaginari, reali e favolosi, che operano, pensano e sentono come l'uomo; è una ridda vorticoso e stordiente di bestie, dotate di tutte le virtù, e di tutti i vizii, che, come l'uomo, meritano ricompensa quando operano bene, e punizione quando operano male.

Il medio-evo considera gli animali come attori nel

gran dramma dell' anima, che era in quel tempo la preoccupazione costante delle coscienze; esso assegna a tutti gli esseri viventi, siano uomini o bestie, come fine supremo dell' esistenza, la pratica delle leggi eterne della moderazione, della carità, della giustizia.

Chi contravviene è punito.



CAPITOLO VIII.

LE BESTIE NEL GIUS ANTICO

L'animale nella vita giuridica dell'uomo — L'animale giudice, accusatore, testimone, difensore, delinquente — Il cane e Re Pirro — Il cane Capparo arresta un ladro — Un cane arresta l'assassino delle fanciulle di Leustrica — Il Libro dei Re „, l'orso e la testa calva di Eliseo — Gli animali testimoni in giudizio — Una legge di Radamante, re dei Cretesi — Gli animali esecutori di giustizia — Manù e l'adultera — Daniele e la fossa dei leoni — Il Toro Farnese — La pena del parricidio in Roma — La legge della Cicogna — Gli animali nemici del delitto — Il cavallo del re di Scizia e l'incesto — Pene pro e contro gli animali — Zoroastro e Mosè — L'asina di Balaam — Una legge contro i porci in Creta — I cimiteri dei gatti in Egitto — Platone e gli animali omicidi — Muli e cavalli pensionati — I 20 cani di Cristoforo Colombo — *Becerrillo* e *Leoncillo* — A Roma — Giustiniano e le bestie — La crocefissione annuale dei cani — Le oche in lettiga — Il culto delle cavallette — Il volo degli uccelli sacri — La legge di Numa contro i bovi.

Dunque, ci siamo intesi. Omai più nessun dubbio su questo concetto fondamentale: l'animale è personificato, è umanizzato nella remota antichità; è personificato e umanizzato nel medio-evo: due epoche di ignoranza scientifica, di ingenuità, di pregiudizi, due periodi di storia dell'umanità che rappresentano il regno dell'immaginazione e del senso.

Da questo innalzamento, da questa personificazione dell'animale che scaturisce? Che l'animale, es-

sere morale, perfettibile, epperò intelligente e responsabile, entra a far parte dell'umano consorzio. L'uomo fraternamente lo chiama a sé, e lo associa alla sua vita morale, religiosa e *giuridica*. Sicuro, anche giuridica. L'animale entra nella vita giuridica dell'uomo e in più modi: come *giudice*, come *accusatore*, come *testimone*, come *difensore*, come *delinquente*. Nè c'è da meravigliarsi. Fin che la logica esisterà, niente di più logico di questo. Se l'animale ha, come l'uomo, le qualità morali, la intelligenza, la coscienza, la responsabilità, sarà pure, come l'uomo, capace di conoscere dove sta il bene e dove si annida il male, quali sono le azioni buone e quali le cattive; esso, quindi, cercherà talvolta di punire gli uomini per la loro malvagità, di scoprire i delitti, d'inseguire i ladri, di testimoniare in favore di uomini innocenti ingiustamente accusati, e, infine, quando agirà delittuosamente contro l'uomo, sarà punito, nello stesso modo che sarà punito l'uomo quando agirà delittuosamente, con atti crudeli e disumani, contro l'animale.

Nè questo che dico è campato in aria: numerosissimi esempi lo confermano e lo provano. Se tutti questi esempi volessi esporvi, non la finirei mai: son costretto perciò a citarne qualcuno, a caso.

Incominciamo dall'antichità.

*
* *

Il Re Pirro un giorno viaggiava, e mentre viaggiava s'incontrò in un cane, che con lamentosi

guaiti stava a guardia di un uomo ucciso. Il cane appena vide Pirro gli corse incontro e lo tirò per l'abito, e lo condusse là dove era il morto padrone. Pirro commosso prende seco il cane. Un giorno Pirro fa la rivista delle truppe: il cane comincia ad abbaiare furiosamente al veder due soldati: poi contro questi furibondo si slancia. Il delitto è scoperto: quei due erano gli uccisori del suo padrone.

Così, quando Esiodo il Savio fu ucciso dai Locresi e gittato in mare il suo cane rivelò alla giustizia essere i figliuoli di Ganittone Naupazio gli uccisori.

Ma questo è ancor nulla. Quello che videro i padri nostri in Atene—dice Plutarco—mentre erano a studiare ivi, è anche più importante. Un certo uomo, entrato di nascosto nel tempio di Esculapio, rubò alcuni oggetti d'oro e d'argento; poi, credendo che nessuno se ne fosse accorto, tranquillamente si allontanò. Ma il cane, guardiano del tempio, nomato Capparo, che era nei pressi, aveva tutto visto. Esso senza abbaiare, nè farsi vedere dal ladro, si pose a seguirlo. Il ladro fuggiva, e il cane dietro. Allora il ladro, accortosi dello strano inseguimento, cominciò a tirar sassi al cane. Tutto inutile; il cane lo seguiva a tal distanza da non farsi cogliere. Se il ladro talvolta gli gittava da mangiare, il cane non ne assaggiava. (!) Quando il ladro, stanco del cammino, dormiva, il cane gli si coricava vicino. Quando di nuovo si metteva in cammino, novellamente il cane lo seguitava. A coloro che incontravano per via, il cane faceva carezze, benchè abbaiasse sempre contro il ladro e cercasse di of-

fenderlo. Ciò durò per più giorni, finchè la cosa venne all'orecchio di quelli, che, essendosi accorti del furto avvenuto nel tempio, inseguivano il ladro. Avuti i contrassegni del colore e della grandezza del cane, gl'inseguitori tutto compresero; affrettarono l'inseguimento, raggiunsero il ladro, e, quando l'ebbero arrestato, lo condussero da Crommione. Il cane, al ritorno, correva avanti, tutto giulivo e trionfante, abbaiano, scodinzolando, pavoneggiandosi, per far capire alla gente che la cattura del ladro era merito suo. In seguito di che fu determinato che il cane dovesse vivere da quel giorno a spese del pubblico erario: al quale scopo, gli si accordò un'annua pensione, coll'incarico ai sacerdoti del tempio di spenderla tutta pel vitto e per le cure che a esso sarebbero abbisognate.

Un altro esempio. Due giovani fanciulle di Leustrica sono aggredite, stuprate e gittate in un pozzo da alcuni giovani Spartani. Un cane che le seguiva, sdegnato del turpe delitto, tante volte corse dal pozzo al padre delle giovanette e viceversa, che il delitto fu scoperto.

E, per andare più indietro, il *Libro dei Re* non dice forse che un orso fece in brani i giovani figli di Bethel perchè avevano osato insultare alla testa calva di Eliseo?

E così, se volessi, potrei moltiplicare all'infinito gli esempi di animali nemici dell'omicidio, del furto

e del delitto in generale. Ma non è tutto. Oltre agli animali accusatori o denunzianti, abbiamo anche nell' antichità gli animali che testimoniano a favore degli uomini. Una disposizione legislativa, emanata da Radamante re dei Cretesi, e riferita da Pastoret, stabilisce che quando gli abitanti avranno da giurare, dovranno ricorrere alla testimonianza di un cane, di un ariete e di un' oca. Qualcosa di simile e di meglio troveremo poi nel medioevo. Nè questa disposizione sembra strana, quando si pensa come allora fosse ferma persuasione, che l' animale, essere intelligente e morale, avrebbe certamente saputo in qualche modo ingegnoso smentire colui che, invocando la sua testimonianza, giurasse il falso, contrariamente alla verità e alla giustizia. Questa persuasione dovette, al certo essere così radicata nel popolo, che la sola presenza dell' animale, la cui testimonianza era invocata, bastava per far sì che ognuno giurasse il vero.

E c' è ancora dell' altro, chè gli animali non solo come testimoni e come accusatori sono associati alla vita giuridica degli antichi, ma anche come esecutori di giustizia.

*

Manù prescrive che l' adultera d' illustre casato sia divorata dai cani in luogo pubblico; presso gli Assiri e i Babilonesi i leoni erano incaricati di punire i condannati a morte. Daniele fu precipitato due volte nella fossa dei leoni. In Siria i rei veni-

vano schiacciati sotto i piedi degli animali. Presso i Beozii una delle pene consisteva nell'essere attaccato a un animale. Dirce, così crudele con Antiope, fu condannata ad essere attaccata alla coda di un toro furioso; il Toro Farnese raffigura questa punizione.

E presso i Romani, per venire a tempi posteriori, come si puniva il parricida? Col cucirlo in un sacco, insieme a un cane, un gallo, una vipera, e una scimmia.

Perchè questo? Il perchè ce lo dice Carpzovio nella sua *Practica rerum criminalium*, quando, nel trattare *De Crimine Parricidii*, si domanda: « Cur quatuor bestiae una cum parricida culeo insinuantur? ». E così risponde: « Il cane vi è posto perchè mostri scellerato e immondo l'uomo che uccide il padre; o ad arguire l'infedeltà dell'uomo, essendo il cane fedelissimo; o perchè affamato il cane si cibi del corpo e del cadavere del parricida. Il *gallus gallinaceus* perchè è pugnace e nemico della vipera con la quale è rinchiuso; o pure perchè il gallo vigile col suo canto non permette al parricida di trovare un riposo nel sonno; oppure perchè col canto, udito dalle navi che passano, annunzia agli uomini l'atrocissimo supplizio dello scellerato parricida. La vipera, perchè si macchia sempre di tale delitto, allora che, venuta alla luce, divora la madre; o pure perchè la vipera e il serpente sempre incutono massimo terrore all'uomo. La scimmia, infine, vi si trova, perchè, come il parricida, tranne una certa umana somiglianza, nulla ha dell'uomo ».

Avete capito? E dire che questo, su per giù, tranne lievi varianti, affermano tutti gli scrittori e i giuristi medioevali, nel commentare la disposizione romana.

Nè basta. Oltre a essere accusatori, testimoni, esecutori di giustizia, gli animali sono anche ispiratori di disposizioni legislative.

I greci, colpiti dalle cure tenere e affettuose che i figli della cicogna, salutata poi dai Romani *avis pia*, hanno pei loro vecchi parenti — così che quando questi, col progredire degli anni, perdono le penne, le giovani cicogne si spogliano per essi della loro lanugine, e li nutriscono col prodotto della loro caccia — i Greci, dico, creano la *Legge della Cicogna*, per la quale i figli son tenuti a nutrire e prender cura dei loro vecchi genitori, e son puniti col nome d'*infame* coloro che questa legge violano.

Fin qui v'ho detto come gli animali esseri morali e intelligenti, si associno nell' antichità alla legge degli uomini, nel farsi esecutori dell' umana giustizia, nel testimoniare in giudizio a favore degli uomini, nell' abborrire il delitto altrui. Quello però che non v'ho detto ancora è che gli animali non abborrono solo dal delitto degli altri, ma anche dal delitto proprio.

Aristotile nella sua *Historia Animalium* dice che un cavallo del Re di Scizia, congiuntosi senza avvedersene con la propria madre, come se ne accorse si

precipitò giù da una rupe; e un cammello, accortosi dell'inganno tesogli, ammazzò il suo custode che a un simile orrore lo avea condotto.

Ed ora, dopo ciò, che meraviglia che la legge, la quale punisce come vedremo subito, l'uomo che delinque contro la bestia, punisca anche la bestia che delinque contro l'uomo?

Che di più logico, di più inevitabile, di più conseguente, di più armonico?

Che di strano? Tutto sta a dimenticare per un momento di vivere nel secolo dell'elettricità e del vapore, ad astrarsi completamente dalle idee che oggi prevalgono, e a trasportarsi coll'immaginazione in un moudo tutto diverso dal nostro, regolato da idee e da criteri così profondamente differenti e in opposizione alle idee e ai criteri nostri. Il più grande errore è quello di voler giudicare gli usi e le cose del passato con le idee e i criteri del presente!

*
*
*

Zoroastro, il legislatore persiano, stabilisce che il cane, il quale morde un uomo, abbia l'orecchio destro tagliato: se è recidivo, l'orecchio sinistro: se nemmeuo si corregge, gli si tolga la coda: poi una zampa: poi l'altra zampa: e finalmente la vita. [*Vendidad-Sadé* (Farg. 13. p. 383)].

Altri testi danuo invece per terza pena una ferita nelle zampe, per quarta la perdita della coda, per quinta la morte.

Comminate queste pene contro la bestia, Zoroa-

stro si affretta subito a dire che sarà punito con settecento anni d'inferno, e con *settecento colpi di staffile* chiunque dimentichi una promessa di ricompensa fatta a un animale domestico che abbia reso dei servigi; con ottocento anni, colui che non renda le cure necessarie ad altri animali, i quali abbiano lungamente servito, anche quando ad essi non si sia promesso nulla.

Proibisce egualmente Zoroastro di uccidere giovani animali utili, di batterli di lor rifintare lo strame e il ricovero, e, a più forte ragione, gli alimenti. È un *delitto capitale* battere un cane ferirlo, o ucciderlo, come è atto di pietà, al contrario, e uno dei più meritorii, prender cura degli animali domestici soprattutto. Tanti grani d'orzo dati al cavallo—dice poi, mille anni dopo, nel suo Corano, Maometto—tante indulgenze guadagnate.

E non vi pare che queste disposizioni, emanate pro e contro l'animale, siano la più splendida conferma della *personificazione* animalesca, dell'alto conto in cui l'animale era tenuto nell'antichità?

* *

Ma andiamo avanti.

L'antico Testamento punisce l'omicidio e le ferite cagionate dall'animale: « Se un bue uccide a colpi di corna un uomo o una donna, lo si lapiderà e nessuno toccherà della sua carne. Il suo padrone sarà assolto. Ma se il bue era pericoloso, e il padrone avvertito non prese nessuna precauzione, al-

lora assieme al bue sarà lapidato anche il padrone (Esodo, cap. XXI, 29, 30) ».

« Se il bue non fece che qualche ferita, la pena varierà a secondo che il ferito è un uomo o una donna maritata, o uno schiavo. (Esodo, cap. XXI, 31, 32) ».

In tutti questi casi era il Senato dei Giudei che faceva il processo all'animale omicida o feritore qualunque esso si fosse e non già solo quando l'animale omicida fosse un bue. Chè il bue, come risulta dal Talmud, non figura che come esempio.

Queste disposizioni di Mosè contro il bue, dice il Thonissen, si applicavano sempre quando la morte di un uomo fosse causata da un animale domestico, sia pure non appartenente a razza bovina.

E qui colgo l'occasione per rispondere al Thonissen e a tutti quegli altri, i quali dicono che in queste disposizioni mosaiche la pena non debba intendersi comminata direttamente al bue omicida, ma destinata a punire indirettamente la negligenza del suo padrone, costretto a vedere il suo animale ucciso, senza nemmeno poter fruire della sua carne.

Quelli che così dicono la sbagliano, imperocchè il testo biblico parla chiaro: quando non c'è colpa del padrone, solo il bue colpevole sia ucciso, ma il padrone sia assolto; se è colpevole per negligenza anche il padrone, allora sieno entrambi messi a morte. Dunque è chiaro, che nel primo caso la pena è solo contro l'animale, e non tende punto a colpire nè meno indirettamente il padrone innocente.

Se era vietato di mangiare la carne dell'anima-

le giustiziato, ciò non era per punire il padrone, ma perchè ripugnava che la carne impura della bestia, che aveva ucciso un uomo e s'era macchiata del sangue dell'uomo, servisse poi all'alimentazione umana.

L'animale adunque era punito pel suo delitto ed era punito con la lapidazione, cioè con la pena più grave delle quattro esistenti nella legislazione mosaica, e che veniva, in ordine ascendente, dopo lo *strangolamento*, la *decapitazione*, ed il *fuoco*!

Ma la Bibbia non contiene solo disposizioni contro l'animale. Essa inculca contemporaneamente il rispetto, la pietà e l'affetto per gli animali. Così Mosè nell'Esodo dice: « Aiuta l'asino caduto a terra col carico, anche se l'asino è del tuo nemico ».

Ma, quello che è più importante il legislatore ebreo associa gli animali domestici alla santificazione del sabato, quando, in un precetto che mostra evidente l'innalzamento e la personificazione dell'animale, dice al figlio d'Israele: « Tu sospenderai il tuo lavoro nel settimo giorno, affinchè il tuo bue e il tuo asino si riposino. Septimo die cessabis, ut requiescat bos et asinus tuus — Esodo XXIII ».

Chi ignora che il primo rimprovero che l'angelo fece a Balaam fu di aver battuta la sua asina? (Numero XXII).

Il Deuteronomio vieta di prender gli uccelli nel tempo della incubazione, di cuocere l'agnello nel

latte della propria madre, di mettere la museruola al bue quando trebbia; prescrive inoltre che chi ha rubato un nido renda la libertà alla povera madre, già tanto addolorata per la perdita dei suoi figli.

E nei Proverbi si legge: « Il giusto apprezza le anime degli animali che sono al suo servizio, l'empio no. *Justus novit jumentorum suorum animas, viscera autem impiorum crudelia* ».

Il Talmud va anche più lontano. Esso proibisce all'uomo di prendere alcun nutrimento, prima di aver provveduto a quello degli animali. Secondo lo storico Giuseppe, colui che maltrattava un animale, era punito anche con pene correzionali.

Disposizioni consimili pro e contro gli animali si trovano, del resto, come afferma Eusebio, presso tutti i popoli antichi. In Creta, al porco che avesse danneggiato un campo seminato si strappavano per punizione i denti. Una legge Cinese non permette di uccidere una bestia che quando sia pervenuta alla grossezza ordinaria della sua specie. Le leggi di Manù prescrivono a coloro che vogliono raggiungere la perfezione minuziose precauzioni per evitare di far perire i più piccoli insetti. Presso gli Egiziani, a quanto assicura Pastoret, era punito di morte colui che volontariamente uccidesse un animale qualunque. Quando poi era un animale sacro che veniva ucciso, come a esempio un gatto o un icneumone, il popolo, come attestano Erodoto, Diodoro,

Cicerone, si gittava addosso a colui che lo aveva ucciso, sia pure involontariamente, e, dopo averlo tormentato per parecchio tempo, lo massacrava senza alcuna formalità di processo. Anzi Lucas aggiunge nel suo *Système pénal* (pag. 4), che quando si trattava di un animale sacro si perdeva la vita solamente per averlo colpito (Vedi Diodoro Siculo I § 8 — Erodoto §§ 38 e 63).

E a proposito del culto degli Egiziani pei gatti, che, come tutti sanno, avevano i loro cimiteri speciali dove a morte erano deposti, dopo essere stati fasciati e imbalsamati a guisa delle mummie, — lessi che il *Pharos*, piroscifo giunto a Liverpool da Alessandria di Egitto, aveva sbarcato un carico indirizzato alla casa Levington e C., consistente in venti tonnellate circa di gatti mummificati, provenienti da un antico cimitero scoperto or son due anni da un *fellah*, a cento miglia dal Cairo.

I 180000 gatti mummificati erano stati comprati dalla Casa Levington per 75 franchi e servirono. per concime!.....

Ma passiamo in Grecia. Anche in Grecia è lo stesso. Filosofi e legislatori approvano le pene contro gli animali.

Platone, nel Dialogo IX, *De Legibus*, così si esprime: « *Quando un giumento o altro animale uccide un uomo, a meno che ciò non abbia fatto in pubblico certame, i parenti del morto lo deferiscano ai giudici, e quando esso*

sia condannato venga ucciso fuori i confini della regione »

Democrito, similmente, per quanto ce ne riferisce Stobeo, voleva che si mettesse a morte ogni animale che cagionasse del danno.

Ai filosofi facevano eco i legislatori.

Una legge di Dracone condanna a morte il cavallo ed ogni altro animale che abbia ucciso o gravemente ferito un uomo.

Come in Persia, anche in Grecia pene più lievi sono stabilite pei delitti più lievi dell'animale.

Gli animali invece che toccavano le offerte sacre erano condannati all'estremo supplizio.

L'*Epipritaneo* era il tribunale che aveva nell'Attica il compito di giudicare dei delitti commessi dagli animali.

Ma la legislazione greca non si ferma a comminare pene contro gli animali. Alla stessa guisa della legislazione persiana, mosaica, essa inculca il rispetto alla vita dell'animale, e ne proibisce il maltrattamento.

*
*
*

La legislazione primitiva dell'Attica vietava assolutamente di uccidere gli animali, per nutrirsi della loro carne. Eliano afferma ch' esisteva ad Atene una legge religiosamente osservata, la quale diceva così: « Non immolate punto il bove, accostumato al giogo o alla carretta, perchè questo animale, servendo alla coltura della terra *partecipa ai lavori dell' uomo* ». L'asserto di Eliano è confermato

da Varrone, nel suo *Trattato dell'Agricoltura*, e da Columella, il quale dice: *Bovis tanta fuit apud antiquos veneratio, ut tam capitale esset bovem occidere quam civem.*

Pausania aggiunge che chiunque si faceva violatore della legge citata da Eliano era punito di morte.

Una legge di Trittolèmo proibiva di fare del male a una creatura vivente.

Un'altra legge proibiva d'immolare dei buoi ai funerali, e permetteva l'uccisione dei lupi, purchè, dice Eliano, si desse loro poi sepoltura, essendo animali consacrati ad Apollo.

Una legge della Tessaglia a chi uccideva una cognona comminava la pena decretata per l'omicidio. (*Plinio, Lib. 10, cap. 23*).

Elladio racconta che l'Areopago condannò a morte un suo membro, perchè aveva ucciso, mentre si trovava alla seduta, un passero che, inseguito da uno sparviero, era venuto a rifugiarsi nel suo grembo.

Così pure, come si legge in Quintiliano, l'Areopago condannò a morte un fanciullo che aveva strappati gli occhi a una quaglia.

Plutarco racconta che gli Ateniesi punirono con giudizio severo un cittadino, reo di aver scorticato vivo un castrato.

Aristotile, Plinio e Plutarco ci parlano di quel mulo, che fattosi molto vecchio, fu autorizzato con decreto del popolo ad andarsene liberamente girando pel mercato, e a mangiare nei panieri grano e frutta, senza che i mercanti potessero cacciarlo via.

Plutarco stesso, nella vita di Marco Catone, racconta come gli Ateniesi, dopo aver edificato l'Ecatom-

pedon, lasciarono andare tutti i muli che avevano contribuito alla costruzione di quell'edificio, e li mandarono a pascere in libertà. Uno dei muli, però, venne a rimettersi spontaneamente al lavoro, prendendo posto fra gli animali che trascinavano dei carri all'Acropoli: in seguito di che, un decreto ordinò che esso fosse nutrito a spese del pubblico.

Ciò mi fa ricordare i *decreti*, coi quali Cristoforo Colombo accordò onori e ricompense, *pei leali servigi*,—sono le parole testuali dei decreti—a *Becerrillo* (piccolo vitello), a *Leoncillo* (lioncello) e agli altri cani, da lui con tanto successo adoperati, insieme a fanti e cavalli, nel reprimere le rivolte di San Domingo. In un combattimento, infatti, dato da Colombo nel 1495 contro gli indiani, le sue forze si componevano di 200 fanti, 20 cavalli e 20 intrepidi ferocissimi cani.

Ma andiamo avanti, senza far digressioni.

Ateneo dice che un'antica legge proibiva di ferire la pecora, che non fosse ancora partorita.

Ma già sotto Solone questi regolamenti ed altri di simil genere eran caduti in disuso. E si capisce. L'umanizzazione dell'animale era finita.

Solone stabilisce che il cane, il quale morda, sia dato dal padrone al morsicato avvinto a un ceppo lungo quattro cubiti. Ma con ciò non s'intende più di punire l'animale, sibbene d'indennizzare, di risarcire l'offeso.

Col progresso, colla civiltà, coll'afferinarsi della ragione sull'immaginazione, la personificazione dell'animale s'è andata man mano affievolendo, a poco a poco è svanita. Le disposizioni a favore degli animali e quelle contro di essi lentamente perdono vigore e poi spariscono.

Così, Roma, che si mantiene immune dalla personificazione animalesca, nella legge delle XII tavole emette disposizioni non diverse da quelle di Solone. Il proprietario di un cavallo vizioso (*calcitrosus*) o di un bue che abbia il vizio di dar cornate, può, in caso di danno arrecato da questi animali, liberarsi da ogni responsabilità, abbandonandoli alla parte lesa. Questo abbandono non ha luogo a titolo di pena contro l'animale, perchè l'animale, come dice Giustiniano, *mancando di ragione*, non può commettere delitto, ma a titolo d'indennizzo. Tanto vero che quando l'animale offensore era di sua natura malvagio, come un orso, un leone, ecc., in tal caso il padrone non poteva liberarsi dalla responsabilità così a buon mercato, ma era punito più gravemente che non col semplice abbandono dell'animale offensore, di cui l'offeso non avrebbe saputo che farsi.

Il padrone di uno schiavo poteva egualmente liberarsi dall'azione nossale, abbandonando lo schiavo al querelante.

* * *

L'animale non è dunque più in causa. Il proprietario può liberarsi abbandonandolo, perchè è

ingiusto che il danno, causato dal servo o dall'animale, costi al padrone più della perdita di ciò che fu causa materiale del danno. « *Summa autem ratione permissum est noxae deditioe fungi namque erat iniquum nequitiam eorum (servorum) ultra ipsorum corpora dominis damnosam esse. Institut. IV, 8, § 2.* » (1).

Qualche lieve traccia, qualche tenue accenno della personificazione animalesca si trova nella storia leggendaria dei primi tempi di Roma, per esempio nella pena decretata dai Romani ai cani che non diedero l'allarme quando i Galli assalirono il Campidoglio. Plinio (*Hist. Nat. XXIX*) riporta che « ogni anno i Romani entro il mese di agosto crocifiggevano un cane fra il tempio della Gioventù a Porta Carmentale e quello del Dio Summano, in memoria di quei cani che, posti a guardia del Campidoglio, si fecero vincere dalle pagnotte di pane loro lanciate dai Galli e non abbaiarono ». E ciò, a differenza di quel che fece il celebre cane *Sotér* (salvatore), che, durante una scalata notturna, destò i soldati della cittadella di Corinto, addormentatisi in seguito a un'orgia.

Le oche, invece, cui si dovette la salvezza di Roma, furono remunerate della vigilanza, e fu stabilito che i Censori, quando entravano in ufficio, dovessero,

(1) Nel Napoletano, una Costituzione dell'Imperatore Federico II stabilì poi che gli animali sorpresi a danneggiare nelle vigne o in altre possessioni fossero consegnati ai Bails o padroni del luogo, perchè questi curassero il ristoro dei danni avvenuti. *Animalia in vineis et possessionibus cujus libet damnum facientia intercepta, locorum bajulis seu dominis, ut per eos illati damni restauratio subsequat, sufficiat assignari* „.

prima d'ogni altra cosa, pattuire l'appalto pel nutrimento delle patriottiche bestie. Ogni anno, inoltre, contemporaneamente alla crocifissione del cane, un'oca era portata processionalmente in lettiga.

Un altro accenno è nel culto votato alle cavallette dai romani, i quali, l'otto delle calende di dicembre, celebravano con venerazione la festa di queste strane divinità, per renderle favorevoli ai raccolti dell'Italia.

Non parlo dell'adorazione cui era fatto segno il gallo, emblema di Giano, Dio del tempo, « quod tepidum vigili vocat ore diem ».

Alla leggenda umana degli animali allude il culto degli uccelli sacri, che davano gli auspicii buoni e cattivi, e di cui i nostri progenitori studiavano il volo.

La legge di Numa, la quale stabiliva che fossero, insieme all'aratore, votati agli Dei Mani i bovi, che arando avessero sradicato le statue degli Dei Termini, anzichè accennare a peua data direttamente all'animale perchè colpevole, è ispirata invece all'orrore che si riversava sugli autori di uu sacrilegio, su coloro che, volontariamente o no, avessero offesa la Divinità.

Ma, tranue questi pochi accenni, nieut'altro. Roma si mantiene immune da quel fenomeno dello spirito umano, che tende ad equiparare l'animale all'uomo e a rappresentarsi quello sul modello di questo: presso i Romani popolo positivo, pratico, non sognatore, nè ingenuo, ma colto e progredito, la personificazione dell'animale non si compie.

Donde viene che nel dritto romano nessuna pena si trovi decretata contro l'animale. Queste pene le troviamo prima del dritto romano, e dopo di esso, ma in esso no.

Roma ha rotto l'incantesimo, sfatata la leggenda. L'oriente ha ceduto le armi alla civiltà occidentale.

Ma quanto durerà questa civiltà? Verrà nuovamente l'oscurità, la barbarie? Si tornerà indietro un'altra volta? La leggenda umana dell'animale rifiorirà? Lo vedremo nel capitolo seguente.



CAPITOLO IX.

LE BESTIE NEL GIUS MEDIOEVALE

I barbari — La leggenda risorge — Gionata Swift e la logica — La logica del medioevo — Leggi dei Burgundi, degli Alamanni, dei Visigoti, dei Bavari — Il guidrigildo esteso agli animali — I cani omicidi — La legge Anglo-Sassone e la Franco-Salica — L'Editto di Rotari — La legge Gombetta e le natiche dei cani — Gli animali nei duelli giudiziari — Il cane di Aubry e Macario — Il pappagallo del conte Riccardo — *Caino! Caino!* — Cani, gatti e galli testimoni in Svizzera — Lo Specchio Sassone e lo Svevo — La complicità delle bestie nei reati di stupro, ratto, adulterio — Diecimila schiavi a morte! — L'influenza dei Testi Sacri e del Dritto Romano nel medioevo — Dio punisce i bruti omicidi — La Genesi, l'Esodo, il Levitico, l'Ecclesiaste e Salomone — Giustiniano, il dritto naturale e le bestie — Le aberrazioni del medioevo — Le allucinazioni e le epidemie monomaniache — Le follie religiose e guerriere — Il Ballo di San Vito, il Tarantismo e la Licantropia — Maghi, stregoni, astrologhi — Gl'indemoniati — Cicogne adultere — L'*Ethica Crisostiana* di Giovanni Crell — Quando poi medioevali l'animale delinque.

Un grande fragore s'ode. Un grande strepito di armi e di armati. Voci rauche, gridi selvaggi. Sono i barbari che si precipitano; sono i fanciulli dell'umanità che vengono a rinnovare coloro che la troppa civiltà avea resi frolli.

Una grande nube scende dall'alto; dov'era la luce

si fa tenebra. Non ci si vede più. Il sogno rincomincia. È il medioevo.

La civiltà occidentale sparisce sotto il peso della barbarie; il senso vince la ragione: l'impressione, l'immaginazione tornano regine. La leggenda animalesca risorge.

Il medioevo eredita tutte le tradizioni, tutte le superstizioni dell'antichità, accetta tutte le antiche leggende le remote favole, i vecchi pregiudizi, e ci mette una cornice d'idee nuove.

Lo spirito umano, tornato ingenuo e rozzo, contempla di nuovo l'animale e lo ammira: se non lo divinizza è perchè, come ho già detto altrove, il sentimento cristiano lo vieta. L'animale torna ad apparire con caratteri completamente diversi da quelli che ad esso assegna la scienza moderna, torna novellamente a vivere d'una vita intelligente e morale.

Il medioevo è il regno della *rêverie*, ma è anche il regno della logica. Se è vero, come dice Gionata Swift, che la logica è l'arte di sragionare in regola, nessun'epoca più logica e conseguente del medioevo.

Posta una falsa premessa, una erronea credenza, il medioevo procede intrepido, e crea pratiche strane e bizzarre, che sono nè più nè meno che la naturale conseguenza, l'inevitabile risultamento, la necessaria illazione di quegli errori e di quelle premesse.

L'animale è un essere morale e perfetibile: dunque è un essere punibile; e se è punibile è processabile: e se capisce di far il male, dovrà, nelle procedure contro di lui, esser trattato perfettamente come uno che capisce. Lo si sottoporrà, cioè, a un processo, che avrà tutte le modalità dei processi fatti

all' uomo ; avrà avvocati che lo difenderanno, giudici che gli notificheranno la sentenza nel carcere, carnefici autentici che lo manderanno con tutte le regole dell' arte nel mondo dei più.

*

I barbari portano il contingente dei loro errori e delle loro superstizioni. Il paese conquistato, già ben predisposto per atavismo, subisce questi errori, anzi li accoglie e li fa suoi.

Disposizioni analoghe a quelle di Zoroastro, Mosè, Dracone, Solone, si trovano presso i Burgundi, gli Alamanni, i Visigoti, i Bavari ecc.

Le leggi dei popoli germanici puniscono le lesioni operate dai bruti ; anzi, (poichè allora le pene dei delitti contro i privati consistevano in danaro) spesso sanciscono pel delitto commesso dall' animale una pena pecuniaria uguale a quella stabilita pel delitto dell' uomo, pareggiando così completamente il fatto dell' animale e quello dell' uomo. (*Pertile*, pag. 15).

Tra gli Alamanni usavasi una pena identica a quella che davasi al fatto dell' uomo, cioè il guidrigildo, se un libero fosse stato ucciso da un bue, da un cavallo, o da un porco; ma se era stato ucciso da un cane, forse perchè da questo era più facile il difendersi, la pena veniva ridotta a solo *mezzo* guidrigildo. Ed ecco una strana disposizione della legge degli Alamanni, che riguarda appunto quest'ultimo caso: « Se un cane uccide un uomo, il padrone deve pagare la metà del guidrigildo di quest' uomo; ma se l' erede dell' ucciso reclama l' intero guidrigildo,

e vuole cioè anche l'altra metà, si chiuderanno tutte le porte della sua casa, tranne una sola, dirimpetto alla quale si appenderà il cane a una distanza di nove piedi: là lo si lascerà imputridire, e le sue ossa cadere a terra; ma se l'uomo non vi consente, o, non potendo soffrire tale vista fastidiosa, egli toglie via o gitta altrove il cane o i suoi resti, o se egli esce ed entra nella sua casa per una porta diversa da quella permessa, egli sarà obbligato a restituire anche la metà del guidrigildo avuta, cioè perderà tutto. *L. Alam. car. 102* ».

Ne capite niente voi? No. E nemmeno io.

Nè è tutto. La legge Anglosassone sancisce: « Se un animale rompe la siepe, e il suo padrone non può o non vuole arrestarlo, il padrone della siepe potrà prendere l'animale ucciderlo e non rendere al padrone dell'animale che la carne e la pelle ». Dunque al padrone della siepe restavano le ossa!

La legge dei Visigoti stabilisce che « se un cane vizioso sparpaglia una mandra di animali o vi fa delle stragi, il padrone sarà avvertito ed obbligato ad uccidere l'animale o a cederlo ».

La legge Franco-Salica dice che « quando un animale uccide un uomo, ed il fatto è provato con testimoni, il padrone pagherà la metà del guidrigildo e cederà l'animale per l'altra metà. Se poi il padrone dell'animale può provare ch'egli ignorava che l'animale era malvagio, egli allora non sarà obbligato a pagar niente, ma solo a cedere l'animale »

E chi sa che i medioevali non ravvisassero in questa cessione, come crede il Pertile che avvenne per la romana *actio de pauperie*, una punizione inflitta all'animale, che i parenti del morto certamente uccidevano per vendetta, non appena lo avevano fra le mani.

L'Editto di Rotari stabilisce che « se un cane, un cavallo o un animale qualunque diviene arrabbiato o furioso, e uccide un uomo o un animale, non si potrà nulla pretendere dal suo padrone, ma si potrà impunemente uccidere tale animale ».

Tutte queste leggi mal comprese dal medioevo, portano il loro contingente al gran fenomeno della personificazione animalesca e affrettano il sorgere delle formali procedure ai bruti.

Nè basta. Le leggi barbare, ispirate, è chiaro, a un alto concetto dell'animale, dei suoi dritti e dei suoi doveri, comprendono, come le leggi di Zoroastro, Mosè ecc., disposizioni a favore delle bestie. Esse puniscono le mutilazioni fatte agli animali. Chi schiaccia un occhio a un cavallo, a un bue a un cane o ad altro quadrupede; chi strappa un corno, o taglia la coda a un animale; chi per malizia gli taglia le parti genitali, è punito.

La legge Gombetta—uno dei più antichi codici barbari, emanata da Gombando, terzo re del primo regno di Borgogna—condanna il ladro d'un cane da caccia a baciare a questo le natiche sulla pubblica piazza; e il ladro d'uno sparviero a un ammenda

di otto scudi d'oro, e a lasciarsi mangiare da questo uccello cinque once di carne sulle natiche.

La legge dei Bavari stabilisce che un uomo, il quale ferisca un animale altrui, è obbligato a tenerlo in casa e a guarirlo.

Insomma le leggi dei barbari puniscono i danni arrecati dagli animali agli uomini, e quelli arrecati dagli uomini agli animali.

Queste leggi i popoli invasori portano seco nei paesi conquistati, cioè in un terreno fecondo, e, come ho già dimostrato, ben disposto.

Ed ecco un'altra volta, come nell'antichità, rifiorire la leggenda umana degli animali, e questi associati alla vita giuridica degli uomini, come esecutori di giustizia, accusatori, testimoni, difensori e delinquenti.

Cavalli, asini aggravano la pena di colui che va a morte, portandolo avvinto alla propria coda, o seduto in groppa, ma col corpo rivolto verso la coda, o, più spesso ancora, colla coda fra le mani. La storia della penalità medioevale è piena di simili castighi.

Come l'uomo (quando si usavano le prove) combatte contro l'altro uomo, per fargli riconoscere il suo delitto e per acclarare la propria innocenza, così animali combattono contro uomini rei di qualche delitto, e a questi lo fan confessare.

Sotto il regno di Carlomagno, o di Carlo V, o di Filippo Augusto, o, secondo altri, di Luigi VIII, un

tale chiamato Aubry fu assassinato. Il suo cane riconobbe l'assassino in un tal Macario, e, vinto da un giusto risentimento lo morse, abbaiano con furore contro di lui. Il re. colpito da parecchi indizi, per consiglio del vecchio duca Namò, ordinò il combattimento fra Macario e il cane di Aubry. Questo combattimento ebbe luogo nell'isola di Nòtre-Dame, alla presenza d'immenso popolo accorso. Macario era armato di un grosso bastone; il cane aveva una botte per suo rifugio. Dopo un combattimento terribile e ostinato, il cane salta alla gola di Macario, lo afferra, lo rovescia al suolo, e l'obbliga a confessare il suo delitto. In seguito di che, Macario fu condannato al rogo.

E su questo tema ci sarebbe da raccontare un grandissimo numero di fatti, in cui gli animali figurano come campioni in duelli giudiziari, come rivelatori di delitti e accusatori di delinquenti. Potrei, per esempio, facendo sfoggio di erudizione, ricordare quella ballata scozzese, nella quale si racconta come il buon conte Riccardo, ubbriacato dalla moglie, fu da costei ucciso e poscia gittato nel fiume, e come un pappagallo, spettatore dell'orrendo misfatto, dopo aver cercato inutilmente di rattenere la donna dal delitto, e di farnela pentire in appresso, la denunciò alla giustizia e la fece punire. Potrei pure dire di quell'altro pappagallo, il quale, essendo stato presente a un efferato fratricidio, di cui ingiustamente era accusato un innocente, al momento della

sentenza entra nell'aula di giustizia, si fa avanti ai giudici, si scaglia sul fratello assassino, che siede fra i testimoni, e, ripetendo le parole *Caino, Caino!* con cui il fratello morente aveva maledetto il fratello uccisore, convince quest'ultimo della sua reità e salva l'innocente che stava per essere ingiustamente condannato.

Ma questi fatti io credo inutile dirveli tutti: fo soltanto notare che essi si ricollegano a quella universale credenza fiorita nel medioevo che cioè si potesse trovare negli animali — esseri intelligenti e morali e consci del bene e del male — degli accusatori e dei giudici.

Ed ora passiamo a un'importantissima consuetudine medioevale, riportata dal Grimm, dal Müller, dal Louandre dal Pertile e dal Lessona, e che ha molta parentela con la disposizione emanata da Radamante, re dei cretesi, nella remota antichità.

Questa consuetudine, che durò nel cantone di Basilea fino al 1654, stabilisce che « se taluno, aggredito nella propria casa di nottetempo, cioè dopo la campana dell'*Ave Maria*, non ha familiari che possano assisterlo con la loro testimonianza, per far punire il colpevole, o per provare la sua legittima difesa qualora lo abbia ucciso — deve prender seco tre tegole del coperto, e il proprio cane, se lo ha, e se non ha cane, il gatto o il gallo come più gli piace, e comparire con essi in giudizio, dove, prestato il giuramento, e invocata la loro testimonianza in appoggio di quanto asserisce, è prosciolto ».

Tale consuetudine stabilisce adunque nè più nè meno che questo: che, in mancanza degli uomini, possano molto bene far da testimoni gli animali.

Certo, io non voglio dire che fino al 1654 si credè sempre che gli animali fossero al caso di capire ciò che il loro padrone giurava, e di smentirlo all'occorrenza; dico solo che la disposizione, nata quando a questo potere degli animali fermamente si credeva, si mantenne poi per forza di resistenza e d'inerzia, e seguì, come tanti altri fenomeni dello spirito umano, a permanere nella realtà dei fatti e degli usi, mentre era già scomparsa dalla coscienza di coloro che la praticavano.

*

E c'è ancora dell'altro. Le fonti giuridiche tedesche del XIII secolo cioè lo *Specchio Sassone* e lo *Svevo*, prescrivono che « se in una casa si usa violenza ad una donna, oltre a distruggere la casa stessa, si taglierà il capo a tutti coloro, dentro e fuori di essa, che, avendo udito le grida della violentata, non sieno accorsi in suo aiuto, e inoltre a tutti gli animali che s'è trovavano nella casa, in cui è avvenuto il delitto per punirli di non aver levato rumore, nè chiamato il vicinato in soccorso (Pertile, pag. 16) ».

Dunque si tagliava la testa egualmente agli uomini e agli animali, che, trovandosi in condizione di poterlo fare non avevano cercato d'impedire la consumazione del delitto!

Questa disposizione me ne ricorda due altre: una, che Pizarro trovò in uso quando scoprì il Perù, e

per la quale, avvenendo un adulterio, « non solamente la donna adultera, ma il padre, la madre, i figli, i fratelli, la casa e *gli animali* della colpevole erano bruciati »; l'altra, non meno terribile, delle Pandette romane, che non ha attinenza col mio tema, ma che pure voglio dire; per essa, quando un padrone era assassinato nella sua casa, tutti i suoi schiavi erano messi a morte indistintamente, pel solo fatto che si trovavano sotto lo stesso tetto del padrone, al momento dell'assassinio. Inoltre la giurisprudenza aveva deciso che si dovesse intendere per *tetto del padrone* tutti i luoghi dove lo strepito della sua voce avesse potuto arrivare.

E così, per la morte di un padrone, talora erano messi a morte fino a diecimila schiavi in una volta!

Ma ritorniamo alle leggi sassoni. Renazzi nei suoi *Elementi di Diritto Criminale* (Siena, 1794) dice che « *saxones jumentum quoque olim punisse, cui rapta mulier imposita fuerat* ».

Le antiche leggi d'Inghilterra imponevano una pena afflittiva al rapitore d'una donna, e questo castigo s'estendeva al suo cane, al suo cavallo e al suo falco: « *Equus ejus dedecorabitur cauda quam proprius natibus possit abscissa; eodem modo canis leporarius dedecorabitur, et accipiter ejus perdet beccum, ungues et caudam.* Stammford 22. c. *Principes of penal Law* ».

Dopo tutto questo, vi seguiterete a meravigliare dei processi fatti nel medio-evo agli animali? persistere a stupirvi del come l'animale, che testimo-

nia in giudizio, che combatte i duelli giudiziari, che è responsabile e punibile per non aver impedito i delitti altrui, o per aver partecipato ad essi, sia dal medio-evo considerato responsabile e punibile per i propri delitti?

Ammessa la personificazione, la umanizzazione dell'animale, tutto si spiega, tutto si comprende facilmente: la solennità del processo che si svolge con tutte le formalità dei processi umani; la teorica della complicità estesa alla bestia; la tortura, cui questa viene sottoposta; la lettura che le si fa della sentenza prima di condurla al supplizio; la solenne riabilitazione, che, come afferma il Louandre, talvolta le si concede, quando si venga ad assodare ch'essa fu ingiustamente condannata.

*.

Chè, a un'altra considerazione bisogna por mente; e la considerazione è questa: che i dotti, i giuristi del medio-evo osservano, come ho detto più volte, quanto li circonda da visionari, da trasognati. Incapaci di concepire e di pensare con la propria testa, preferiscono pensare con la mente dei predecessori, e leggere e ripetere ciò che quelli scrissero e fecero.

L'influenza che sulle coscienze medioevali esercitano la Sacra Scrittura e il Dritto Romano è immensa, enorme, quasi inverosimile.

Ora i dotti, i giureconsulti del medio-evo aprono i libri sacri e leggono nella Genesi che Dio vuole che sien puniti i bruti, i quali abbiano sparso il sangue dell'uomo: « *Deus ipse vindicare velit sanguinem ho-*

minum in brutis, si quando effunderunt sanguinem humanum.
Genes. q. v. 5 ».

Aprono appresso e leggono nell'Esodo e nel Levitico pene contro l'animale omicida o mescolantesi all'uomo.

Voltano altre pagine e s'imbattono nel cap. III dell'Ecclesiaste, dove Salomone dice che bestie e uomini non si differiscono gran che.

Aprono il Dritto Romano e nelle Istituzioni leggono come Giustiniano sia d'opinione che le bestie son capaci del dritto, e che uomini e bestie partecipano al dritto naturale: « *Jus naturale est quod natura omnia animalia docuit. Nam jus istud non humani generis proprium est, sed omnium animalium quae in coelo, quae in terra quae in mari nascuntur. Videmus enim coetera quoque animalia ILLIUS JURIS PERITIA CENSERI* ».

Leggono ancora e trovano che, come il padrone può liberarsi da ogni responsabilità abbandonando lo schiavo colpevole al danneggiato, così può liberarsi abbandonando l'animale offensore all'offeso. Donde viene che i dotti e i giuristi del medio-evo credano che quell'abbandono fosse stato permesso dalla legge romana, a fine che l'offeso potesse liberamente sfogare il suo risentimento contro l'animale cedutogli.

Adunque, che meraviglia, ripeto, che si ritenesse l'animale colpevole dei danni e delle offese da lui arrecate all'uomo, in un'epoca, in cui l'ignoranza e la superstizione predominavano, quando le persone

che sapevano leggere si contavano sulla punta delle dita, quando ogni atto della vita, causa il formalismo imperante, assumeva forma procedurale?

Che meraviglia che nell'epoca delle grandi persecuzioni religiose delle allucinazioni della vista e dell'udito delle anomalie nervose, delle epidemie monomaniache, delle follie religiose e guerriere, del ballo di San Vito, del tarantismo e della licantropia, degli stregoni, dei maghi e degli astrologhi, dei patti infernali e delle ossessioni demoniache, si credesse alla responsabilità e alla punibilità dell'animale?

Che meraviglia che gli animali venissero processati da uomini, i quali credevano che gli animali si facessero i processi tra loro? « *Tempore meo* — dice Guilielmus Parisiensis — *ciconia tanquam de adulterio convicta per olfactum masculi sui, congregata multitudine ciconiarum, descio QUALITER ACCUSANTE MASCULO, vel DETEGENTE EJUS CRIMEN* (dunque ci fu pure una cicogna che accusò o difese il reo!), *a tota illa multitudine deplumata atque illucrata est tanquam concilio aut JUDICIO OMNIUM ESSET ADULTERII JUDICATA* (*Guil. Paris. De Universo, parte 3., cap. 8. De ciconiis*).

Che meraviglia che si scomunicassero gli animali, quando formole superstiziose erano adoperate non solo contro gli animali dannosi, ma anche a favore degli animali, per guarirli dai malanni? Malleolo ci riferisce il testo di parecchie formole da adoperarsi in pro delle bestie. Eccone una: « *Si Sancta Maria virgo puerum Jesum vere peperit, liberetur animal hac passione. In nomine Patris, Filii, et Spiritus Sancti* ». Malleolo aggiunge che se è pio e meritorio sanare i morbi

degli animali, se è lecito benedirli in nome di Dio, come faceva san Biagio per render agguerriti gli animali deboli contro le offese dei più forti, sarà anche lecito maledirli, scongiurarli, esorcizzarli, scomunicarli, e, se delinquono, punirli.

*
*

Ma voi mi direte: Quando è dunque che delinque per gli uomini del medioevo l'animale? Ma dunque i medioevali credettero proprio che l'animale fosse intelligente, libero e responsabile *nello stesso grado* dell'uomo?

No. Ve l'ho già detto. Il medioevo è l'epoca del sogno, dell'oscurità, della confusione, delle convinzioni vacillanti, delle idee imprecise e vaghe, delle opinioni malferme ed incerte.

Il medioevo passatemi la frase è l'epoca delle transazioni e dei mezzi termini. Tutto vacilla, tutto pencola, tutto si sfiocca nell'impreciso, nell'indeterminato, nel vago.

Il medioevo adunque non crede che l'animale sia dotato di una vera e propria ragione morale, identica a quella dell'uomo, ma che possenga una certa specie di ragionamento, bastevole a fargli scernere il grano dal loglio, e a fargli capire quel che è il bene e quel che è il male. E questa facoltà ragionante accordata alla bestia si va sempre più rimpiccolendo, come l'uomo progredisce e la sua intelligenza si sviluppa. È chiaro. Quanto più ha l'uomo di ragione, tanto meno ne suppone nella bestia.

Ma voi direte: Vogliamo le prove. Ebbene, per

quanto di simili asserzioni sia difficile dare delle prove, pure posso stavolta contentarvi.

Io vi presento un brano importantissimo, tolto dai libri di uno dei più noti seguaci delle teorie di Socino, Giovanni Crell, che scrive nientemeno che nel seicento, quando già la luce del progresso ha cominciato a far sentire la sua benefica influenza, diradando molte esagerazioni e molti errori.

Questa pagina, tolta dall' *Etica Cristiana* dell' illustre pensatore (libro II cap. 1 pag. 65, 66), leggetela attentamente, perchè sembra a me che essa riassuma mirabilmente tutto ciò che il medioevo pensò e scrisse al riguardo; ch'essa raggruppi e fonda intorno a un unico perno, a un sostrato fondamentale, tutte le varie teorie medioevali, circa l'intelligenza, la libertà, la responsabilità e la punibilità dell' animale; ch'essa sia la risultante di tutte le opinioni di allora, la gran voce sintetica e collettiva dei tempi di mezzo.

*

Che dice adunque Crellio?

Crellio dice che gli animali specialmente quelli più perfettibili e disciplinabili, son dotati non di una vera e propria ragione, ma di qualche cosa di analogo, di una facoltà rispondente alla ragione, che è una ragione inferiore con la quale essi però non conoscono soltanto ciò che per loro è buono ed utile, ma anche la via loro prescritta da Dio, ossia la norma per vivere consentaneamente alla loro natura, per vivere cioè onestamente. Donde segue che gli ani-

mali hanno un'altra facoltà, che non è proprio la volontà, ma qualche cosa che si avvicina di molto alla volontà, e che contiene alquanto di libertà. Donde scaturisce ancora ch'essi abbiano qualche cosa di simile alla virtù e al vizio, e che possano operare rettamente o pravamente. Agiscono rettamente quando seguono ciò che loro detta la natura, *cum ductum naturae suae sequuntur*; delinquono quando escon fuori dalla via loro segnata dalla natura, *cum exorbitant a via naturali*. Dal che consegue ch'essi meritano qualche cosa di simile al premio o alla pena, a secondo che bene o male agiscono. Per questo — conclude Crellio — noi vediamo gli animali puniti da Dio, e poi dalle leggi umane.

Ma ecco senz'altro le parole di Crellio:

« Quia homo inter animantia solus ratione proprie
« dicta praeditus est, in illum etiam solum tum vo-
« luntas, tum virtus et vitium cadit. In bruta tamen
« animalia cadit aliquid singulis istorum analogum,
« in ea praesertim, quae sunt perfectiora, et disci-
« plinae alicujus capaciora. Est enim in illis primum
« aliqua facultas rationi respondens, quam nonnulli
« rationem inferiorem vocant, qua non de rebus modo
« jucundis, ac utilibus ratiocinantur, et de ratione
« illorum adipiscendorum dispiciunt, sed etiam viam
« sibi a Deo praescriptam, seu rectam quamdam vi-
« vendi rationem naturae suae consentaneam, quae
« honestati analogae est, agnoscunt. Inde sequitur fa-
« cultas altera, voluntati quodam modo respondens,
« in qua nonnihil est libertatis. Hinc aliquid etiam
« virtuti et vitio simile, seu recte et prave factum;

« quorum illud est, cum bruta naturae suae ductum
« sequuntur, hoc cum a naturali via exorbitant.
« Unde tamen etiam aliquid proemio aut poenae, et
« huic quidem maxime simile. Unde bestias etiam
« a Deo punitas, aut poenas certas lege illis consti-
« tutas cernimus: qua de re legatur Socinus in Anti-
« Puccio ».

*

Crellio lo dice chiaramente e lucidamente. L'uomo medioevale punisce l'animale non già perchè creda proprio che questo ragioni come lui, ma che ragioni tanto da poter capire quando commette il male, e che abbia tanto di libertà da potersene astenere, e tanto di responsabilità da poterne essere punito. E sarà punito l'animale quando esorbita dalla via naturale, quando cioè viola il dritto naturale, secondo le cui norme vive, e di cui, come afferma Giustini-
niano, è *perito*.

Ad un orso non si farà il processo, perchè l'orso, offendendo segue l'iudole sua naturale segue il *ductum naturae suae*; ma se un bue ucciderà con una cornata, se un cane morderà un uomo, o un porco divorerà un bambino, sarà punibile, perchè avrà esorbitato dalla via naturale, perchè avrà fatto quello cui non era ineluttabilmente e necessariamente trascinato dalla sua natura.

Basta leggere, infatti, gli atti del processo contro i bruchi di S. Giovauni di Moriana, per convincersi subito della verità delle mie affermazioni. I difensori degli insetti non rispondono forse replicatamente

ai querelanti che i loro difesi non commisero delitto, nè possono perciò esser puniti, in quanto che nel mangiare le erbe e le piante si conformarono alla legge e al dritto naturale, e fecero nient' altro che ciò cui li portava la loro natura?

Nè c'è da meravigliarsi che il medioevo pensasse così, quando un penalista del nostro secolo, il Lucas, nel suo *Système pénal* fa un lungo ragionamento per asodare se l'animale sia o pur no capace di dritto, e se possa o no delinquere, e finisce, pur sostenendo la negativa, col riconoscere che tuttavia « non è l'intenzione che manca all'animale, come volgarmente si dice: il cane ha un'altra intenzione quando morde e quando carezza ».

Che pensi, del resto, sul riguardo la giurisprudenza medioevale, che cosa scrivano degli animali i giuristi del medioevo nei loro sconclusionati e arruffatissimi trattati, qual sia insomma la coscienza giuridica d'allora, questo permetterete ch'io brevemente e alla meglio cerchi di esporvelo nel prossimo capitolo.



CAPITOLO X.

LE BESTIE NELLA GIURISPRUDENZA MEDIOEVALE

I giuristi medioevali e il caos—I Trattati di Dritto Criminale—Tiberio Deciano, De Marsiliis, Bênoit — *Bestiae saepe locutae sunt* — Pietro Caballo, gli animali e l'incesto — Rorario e i leoni in croce — Leibniz e i processi alle bestie — Guido Papa e Jean Duret — Il belga Damhouderio e *le dommage faict par bestial* — Giulio Claro, Sebastiano Guazzini — Il Re Sole e le esecuzioni animalesche in Francia — Il Loiseleur — Il lento cammino della penalità — Il *misoneismo* di Lombroso, ovvero la legge d'inerzia nel mondo morale — La legge Cornelia contro i maghi e gli astrologhi — Filangieri — Le congiunzioni carnali col demonio — Fénélon, Molière e Racine — Il maresciallo d'Ancre stregone — La Camera Ardente — La polvere di successione — La tortura, il rogo, la ruota — La mutilazione, lo staffile, l'infamia — La gogna, la confisca, le *lettres de cachet* — Beccaria, gloria d'Italia — Il diavolo in forma di gatto e Bartolomeo De Spina — L'asina di Vanvres assoluta — Un certificato di buona condotta.

V'ho citato Crell, il quale, secondo me, riassume con grande precisione e chiarezza le idee imprecise e confuse del medioevo *in subiecta materia*.

Non c'era però bisogno che io ve lo citassi, per provarvi che caos, che confusione esista nella mente dei pensatori medioevali, e che strane idee essi professino intorno alla bestia: basta, infatti, aprire a caso un qualunque trattato criminale di quei tempi

per convincersene; basta leggere ciò che scrivono i giuristi del seicento quando già le procedure ai bruti sono per cessare e la personificazione animalesca è quasi del tutto scomparsa, per farsi una idea di ciò che dovevano pensare i giuristi e i *dotti* dei tempi anteriori.

Tiberio Deciano, nel suo *Trattato Criminale* (pag. 274, tom. 2°) dice: « *Animalia quoque ipsa homicidia abhorrent. ut exemplo illius canis docemur qui occisionem Leustricarum puellarum, stupratarum a Spartianis et in puteis demersarum, saepius a patre ad puteum cursitando indicavit* ».

De Marsiliis fa un lungo ragionamento per persuadere sè e gli altri che *homo insultatus ab animali bruto potest illud pro defensione occidere*.

Guglielmo Bènoit, in un suo *Trattato* arruffatissimo (*Lugduni 1562*) discute a lungo per assodare se si possano uccidere o no gli animali feroci, e conclude dicendo che si possono uccidere, *non obstante errore aliquorum qui putaverunt non esse licitum occidere bruta animalia, per illud praeceptum: Non occidere*, di cui è parola nel Decalogo.

Dunque, a quanto asserisce Bènoit, vi furono molti i quali interpretarono il precetto mosaico: *non uccidere*, nel senso che non si dovesse uccidere nè l'uomo nè l'animale, essendo la vita di quest'ultimo non meno sacra della vita del primo!

Ma c'è ancora qualche altra cosa. In un'altra parte del libro Bènoit assicura che spesso le bestie parlano. « *Bestiae saepe sunt locutae. Dominus aperuit os asinae Balaam et locuta est. Pariter Cajo Volumnio et Servio Sulpitio Romae consulibus, inter initia motusque bellorum, Bos,*

mugitu suo, in sermonem humanum converso, audientium animos exterruit ».

Benoit cita poi Valerio, il quale riferisce come vi fu una *bos femella* che parlò ai tempi della guerra punica, ed Aurelio Augustino, che pure riferisce alcuni casi di bovi che parlarono. « *Et anno obitus Iulii Caesaris, bos etiam locutus est, aratrum truhens* ».

Pietro Caballo, di Pontremoli, nel suo *Trattato* (Firenze 1646) assicura, sull'autorità di Grilland e di Boerio, che gli animali « *abstinent a coitu cum ascendentibus et descendentibus ex linea recta* » !!

Girolamo Rorario, nato a Pordenone in Italia, nunzio di Clemente VII alla corte di Ferdinando re di Ungheria, scrive un libro intitolato: « *Quod animalia bruta ratione utantur melius homine. Amstelodami 1654* ».

In questo libro originalissimo, Rorario, fra le altre cose, dice che egli ha visto dei cavalli rifiutarsi di coprire la propria madre, e che, bendati dal bifolco, si son gittati in un precipizio, dopo aver avuto conoscenza di ciò che era accaduto.

Nè questo è tutto quel che Rorario vide; molte altre cose vide Rorario.

Egli dice di aver visto due lupi appesi a una forca, e di aver constatato che ciò fa più impressione sugli altri lupi, che non il marchio d'un ferro caldo o la perdita dell'orecchio inflitta a un ladro faccia impressione sugli altri ladri.

Così pure egli sa che in Africa si attaccano dei

leoni ad una croce per spaventare gli altri leoni, e che ciò porta i suoi buoni frutti.

A pag. 109 del Libro II, Rorario si esprime così:

« *Solent in Africa crucifigere leones, si qui deprehendantur urbes obsidere, quod in senecta faciunt, quoniam ad persequendas feras vires non suppetunt; CUJUS POENAE METU, licet urgeat fames, DESINUNT. Et nos ab Agrippina colonia Duram versus equitantes in illa vasta silva vidimus duos caligatos lupos non secus quam duos latrones furcae suspensos; QUO SIMILIS POENAE FORMIDINE A MALEFICIO RELIQUI DETERREANTUR. At inter homines quotidie reperiuntur, quibus ob admissa furtiva tergo virgis caesum, abscissae auricolae, signatae genae, truncata altera manus, erutus oculus, nec adhuc a furtis se continere possunt, donec laqueus vitae finis extiterit* ».

Rorario conclude, affermando che la pena fa più impressione sull'animale che sull'uomo, e che il primo, punito, non cade più nel reato, a differenza del secondo che vi persiste.

Non è impossibile, adunque, dico io, che i medioevali impiccassero gli animali nelle pubbliche piazze oltre che per punirli del loro delitto, per atterrire anche gli altri animali ed ammonirli a non imitare i loro giustiziati compagni.

Ammissa la personificazione dell'animale, la cosa è possibile. Una volta data l'intelligenza e la libertà all'animale, è naturale si creda pure esser questo capace di capire il castigo inflitto al suo compa-

gno, e di astenersi quindi, *formidine poenae*, dall'imitarlo nel delitto.

Del resto, anche negando al bruto la ragione e la libertà, Leibnitz, il grande Leibnitz, il filosofo del XVIII secolo, dice che in fin dei conti se le esecuzioni capitali inflitte agli animali potessero, come infatti spesso avviene, fare impressione sugli altri animali, non inutilmente nè stoltamente tali esecuzioni sarebbero fatte.

Ma voglio, senz' altro, citarvi le parole testuali del filosofo di Lipsia, dalle quali risulta com' egli sia di opinione che *le esecuzioni di animali sarebbero lecite, se fossero utili.*

« Al bruto, benchè di ragione e di libertà privo, infliggiamo pene perchè ciò giudichiamo che possa conferire alla sua correzione; così i cani e i cavalli vengono puniti e con felice successo. Così gli animali possono governarsi coi premi; offrendo, a esempio, gli alimenti a un animale affamato, si può ottenere da esso ciò che in nessun altro modo si sarebbe ottenuto.

« Similmente, si potrebbero infliggere delle pene capitali alle fiere. se queste pene potessero esser d'esempio alle altre fiere, e atterrirle, e farle astenersi dal recar danno. Rorario ricorda che i leoni in Africa son crocifissi, affinchè gli altri leoni si tengano lontani dalle città e dai luoghi frequentati, e ricorda di aver visto dei lupi sospesi alla forca, perchè i greggi fossero sicuri. Si trovano nei borghi persone che alle porte delle case inchiodano uc-

celli di rapina, stimando che altri uccelli rapaci così non si avvicineranno tanto facilmente.

« *Non inepte — conclude Leibnitz — susciperentur haec omnia, si quidem prodessent (Tentamina Theodicæ, tom. II, porte 1, n. 69 e 70. Francufurti et Lipsiæ 1739) ».*

*

Questa forma un pò dubitativa di Leibnitz nell'approvare le procedure e le esecuzioni animalesche, non crediate si trovi anche negli scrittori medioevali, che, invece, nei loro trattati giuridici, recisamente approvano le procedure ai bruti.


Guido Papa, nella 238.^a *Quæstio* al capitolo « *De poena bruti delinquentis* » si domanda *an brutum propter delictum puniatur*, e così risponde: « *Si animal brutum delinquat, sicut quandoque faciunt porci, qui comedunt pueros, an debeat mori? Dic quod sic. Et si homicidium committant, debent per suum dominum tradi justitiæ ut moriantur* ».

Jean Duret, nel suo *Traité des Peines et des Amendes* (pag. 250) dice:

« *Si les bestes ne blessent pas seulement, mais tuent ou mangent, comme l'expérience l'a démontrées, petits enfans mangez de pourceaux, la mort y eschel, et les condamne-t-on à estre pendues et estranglées* ».

Aprondo la edizione illustrata della nota opera di Damhouder, il celebre giurista belga del cinquecento, (*La Pratica Giudiziaria delle Cause Criminali, utilissima e necessaria a tutti i baili, prevosti, siniscalchi, maires, giustizieri ed ufficiali di tutte le province. Anversa 1564*), ci s'im-

batte, a un certo punto, in una incisione in legno che, come potete osservare, raffigura un villaggio con delle case. In un angolo un bue ha atterrato un uomo e lo uccide a colpi di corna; in un altro angolo un porco ha già divorato una gamba a un fanciullo in fasce, deposto in un cesto, e si appresta, colla lingua penzoloni, a divorar l'altra gamba; in fondo un cane si lancia ferocemente contro una mandra di pecore.



Sotto a questa incisione è scritto: « *Chapitre CXLII—
De Dommage fait par bestial* ».

Dopo di che Damhouderio incomincia a dire che quando un asino, un cavallo, un porco, un cane, un bue, o altra simile bestia domestica e privata, per

sua propria malizia e non per istigazione altrui, ferisce, danneggia, offende o uccide un uomo, in tal caso *essa è punibile*, e non il suo padrone, il quale non sarà condannabile a nessuna riparazione, purchè rinunci alla bestia e la cacci: altrimenti, se egli vuol difenderla e ritenerla, dovrà pagare per essa i danni e interessi.

« *Une beste, blessant par sa naturelle malice doit estre punie: non le maistre, ny varlet, NE FUST (1) qu' ils la vou-lussent deffendre et la retenir* »,

Se poi la bestia agisce non per sua propria malizia, ma per l'istigazione di altri, allora non è punibile la bestia, ma l'istigatore, il quale non potrà uscirsene di responsabilità rinunciando alla bestia.

Detto questo, Damhouder, dopo aver parlato cioè delle bestie offendenti l'uomo, viene a parlare delle bestie offendenti le bestie di proprietà altrui, e stabilisce le seguenti regole.

Quando una bestia offende un'altra, da cui fu prima eccitata e riscaldata, in tal caso non è a punire nè la bestia che offese, nè il suo padrone.

« *Une beste blessant une autre, mais premierement esmeue et eschauffée, alors n'est la beste blessante, ny le maistre à punir* ».

Se poi la bestia offende l'altra bestia per sua naturale malizia, allora è *essa punibile*. Se però il suo padrone non vuole cederla, nè consegnarla, nè rinunciare ad essa, ma vuol difenderla e ritenerla, in tal caso egli risponde dei danni arrecati dalla bestia.

(1) nisi fuisset: *se non fosse*, cioè tranne il caso che ecc.

« *Une beste blessant une autre de sa naturelle malice, ALORS EST ELLE PUNISSABLE, ou le maistre qui la veut tenir* ».

Se poi la bestia offende per istigazione altrui, allora l'istigatore solo è a punire.

Damhouder dà termine al suo capitolo con lo stabilire che se nella propria casa si tengono orsi, lupi leoni, volpi, e altre simili bestie malvage, selvagge e campestri, nel caso che queste bestie feriscano, od offendano, chi è responsabile dei danni è sempre il padrone (perchè non sia mai responsabile la bestia feroce, ve l'ho già detto), non essendo lecito a nessuno di tenere tali bestie, che sono una minaccia continua per la vita dei cittadini.

Riassumendo: da queste importanti disposizioni di Damhouder risulta che quando la bestia danneggia, ferisce o uccide *per sua propria malizia*, senza che nessuno l'abbia istigata, in tal caso non è punibile il padrone, *ma la bestia*. Se però il padrone non vuol rinunciare ad essa, non vuol cacciarla (consegnarla alla giustizia?), ma vuol difenderla e ritenerla, allora il padrone può liberarla dalla punizione, pagando tutti i danni da questa arrecati.

Vi par poco?

Certo, poi, lentamente, come la civiltà si fa strada e l'ignoranza va diminuendo, cominciano a sorgere delle timide voci di protesta, e si comincia a trovare ingiuste tali pratiche, tali procedure contro i bruti. Però pochi contro di esse protestano: i più, non avendo il coraggio di opporvisi recisamente, cer-

cano di giustificarle in qualche modo, dicendo che si punisce e si uccide l'animale perchè si perda la memoria del fatto, *quia si animal riveret indignam facti refricaret memoriam*, perchè il popolo abborra dall'omicidio, vedendolo punito fino nella bestia ecc.

E' la coscienza giuridica che si va trasformando e purificando.

Così vediamo Giulio Chiaro scrivere nella sua *Practica Criminale*:

« *Si animal irrationale aliquod delictum commiserit, puta quia hominem interfecerit, vel hujusmodi debet judex illud animal punire poena mortis? Respondeo: De jure dicendum est quod non; sed DE CONSUETUDINE in multis locis servatur contrarium: haec consuetudo mihi nunquam placuit, etc.* ».

Come è evidente, gli scrittori non ci si riscaldano ancora, non se la prendono troppo a cuore, e non usano peranco parole di fuoco o violente invettive, per condannare la strana consuetudine, della cui giustizia cominciano a dubitare, sì, ma debolmente, e che loro comincia ad apparire non giusta, è vero, ma nemmeno poi assolutamente ingiusta ed inetta.

Tanto che Sebastiano Guazzini nel suo *Trattato*, commentando le parole di Chiaro, dice addirittura che di questa consuetudine è inutile curarsi, che non val neppure la pena di occuparsene: « *Clarus loquitur etiam de illa practica, per quam animal interficiens aliquem debeat puniri, sed de ea parum est curandum....* ».

* * *

Assistiamo adunque al verificarsi di questo fatto, che cioè tali pratiche perdurano, mentre già comin-

ciano a perdere efficacia, valore e significato nella coscienza di chi le adopera.

Come ciò? Il fenomeno, ve l'ho detto, non è strano, nè nuovo, e si spiega benissimo con quella legge costante e invariabile, la quale produce spesso che nel mondo un fatto si seguiti a praticare, mentre alle ragioni che lo fecero adottare non si crede più, mentre esso è completamente, assolutamente sfatato. Come spiegare altrimenti, se non colla forza di resistenza, d'inerzia, il perdurare delle esecuzioni animalesche in Francia sotto Luigi XIV. il re Sole?

Le istituzioni, bizzarre e assurde per un'epoca, ma naturalissime pel tempo in cui sorsero sopravvivono quasi sempre allo spirito che le vide nascere: esse perdurano, perché esistono; si mantengono, perché furono stabilite.

Aggiungete a tutte queste cose che tale fenomeno di resistenza e d'inerzia, per cui seguitano a permanere pratiche alla cui giustizia od utilità non si presta più fede, si verifica specialmente nel campo del dritto penale.

Il Loiseau, nel suo libro « *Les crimes et les peines dans l'antiquité et dans les temps modernes* », dove in parentesi non parla punto dei processi alle bestie, mostrando così d'ignorare completamente la cosa, in questi sensi si esprime: « Il cammino della penalità è lento; l'uso, la tradizione, la pratica invalsa l'ostacolano in modo incredibile. Niente di più duraturo di un supplizio: esso resta ancora, come un testimone di tempi che non sono più, quando di già la marca saliente della civiltà ha tutto ricoverto in-

torno ad esso. La tortura, il marchio, lo staffile sono da poco scomparsi ».

E così dico io: Se un giorno la vita umana salirà a tale considerazione e a tale religioso rispetto, che noi oggi non possiamo nemmeno immaginare, che diranno di noi e della nostra civiltà i posteri, quando apprenderanno che ai tempi nostri si facevano esecuzioni capitali?

Il supplizio del fuoco, col quale la legge Cornelia puniva la magia e l'astrologia, fu per tutto il medioevo, e fin quasi alla Rivoluzione Francese, il supplizio dei maghi e degli astrologhi.

Come spiegare questo fatto, se non con la lentezza con cui le leggi penali camminano, con la ritrosia ch'esse hanno a modificarsi in conformità dei costumi progrediti?

Simili fenomeni non si possono spiegare se non con la considerazione tanto triste quanto vera del Filangieri che cioè « *gli effetti della ignoranza e della superstizione sono molto più durevoli che non la loro causa istessa!* ».

Il misoneismo, ossia la legge d'inerzia, governa il mondo morale. Lo dice il Lombroso nella *Nouvelle Revue* (livraison du 15 février et du 1er mars 1890), quando prova che la suprema legge la quale regola il mondo inorganico, organico e morale non è la legge del progresso, ma dell'inerzia.

Nel mondo organico questa si manifesta in quelle sopravvivenze, in quegli organi rudimentali che perdurano nei tipi animali più progrediti ad onta della

loro inutilità; nel mondo morale, in quell'*odio del nuovo*, che il Lombroso chiama misoneismo e nasce dalla difficoltà e dalla repulsione che noi proviamo, quando dobbiam sostituire una nuova ad una sensazione antica. Di cotesto misoneismo il Lombroso dà numerosi esempi e li coglie nella moda, nella scienza, nelle lettere, nelle arti, nella politica, nei costumi, e via via.

Chi si meraviglia dei processi alle bestie nel medioevo, dimentica che è impossibile percorrere un qualunque periodo di storia senza imbattersi in procedure bizzarre e inesplicabili, in condanne, torture, supplizi, inflitti in virtù di idee e di principii oggi assolutamente estranei ai nostri costumi, e di cui a stento, con un grande sforzo mentale di ricostruzione, ci sappiamo render conto.

Chi saprebbe oggi spiegare esattamente molte strane e grottesche pene medioevali, che sembrano frutto di menti in delirio, e che pure racchiudono un senso ascoso, che ora inesorabilmente ci sfugge?

Le pene e le pratiche criminali sono il prodotto della civiltà, dei costumi, delle idee esistenti al tempo in cui sorsero e si misero in uso: per comprenderle bisogna studiarle attraverso la storia, che sola può farci capire qualche cosa.

*

Nessuna meraviglia, adunque, che per tanto tempo si sia creduto l'animale responsabile, processabile e punibile, quando per tanto tempo si credè punibile e

si punì col fuoco colui o colei che si congiungesse carnalmente col diavolo;—quando nel 1672 Bouvet, prevosto generale delle truppe di Luigi XIV in Italia, contemporaneo di Fénélon, di Molière e di Racine, scriveva che chi si mischiava alle donne turche, ebreo, pagane ed infedeli, si accoppiava con le bestie ed era da punirsi come reo del delitto di bestialità, « ces femmes étant réputées comme bêtes, pour être hors de la vie de salut (1) »;—quando alla metà del diciassettesimo secolo non vi era persona in Francia, anche fra gli spiriti più illuminati, che non credesse ai maghi e agli stregoni, cui Richelieu stesso e Pascal e tutti i giansenisti credevano;—quando nel 1617 il maresciallo d'Ancre era bruciato come stregone, per arresto del Parlamento di Parigi;—quando a migliaia perivano sul rogo infelici, accusati, e quel che è più strano *confessi*, di aver avuto pratiche col demonio, e, come dice un arresto del Senato di Savoia del 22 giugno 1685, di essere andati al sabbato, di avervi fatto omaggio al diavolo, chiamandolo padrone e signore, e dichiarando di rinunciare al battesimo e a Dio;—quando nel 1697 Carlo Emmanuele de Ville, ben noto per la sua opera sullo *Stato della giustizia in Savoia*, pubblicava a Chambéry un libro intitolato *Questions notables sur le Sortilège*, dedicandolo al Senato di Savoia con queste parole: « Et comme plusieurs libertins ne croyent rien de ce qui les passe, et se font un plaisir

(1) *I modi ammirevoli per scoprire ogni sorta di delitti e di sortilegi. Paris 1672 „.*

de nier l'existence de sorciers j'ay crû mes seigneurs, qu'il étoit de votre gloire, et de l'apologie de tous les siècles passées, de faire voir à la postérité, aussi bien qu'à ceux qui vivent, que les jugemens rendus contre les sorciers ne sont pas de songes, ny à l'égard des juges, ny à l'égard des accusés. »; — quando nel 1680 la Voisin, insieme a quaranta complici, fra cui due nipoti di Mazarino, un nipote di Enrico IV e un maresciallo di Francia, fu dalla Camera Ardente processata e condannata al fuoco, convinta di aver venduta la famosa polvere di successione, e di aver avuto pratica con maghi, stregoni e col diavolo;—quando nel 1754, in pieno secolo decimottavo, Ludovico Maria de Amaro, nel suo Trattato *De delictis et de poenis*, parla del coito col demonio e dice che « *copula cum demone gravior est quam cum bruto* », e che errano coloro « *qui coitus hominis cum demone credunt phantasticus* », e che il demonio « *duplici modo coit cum hominibus* », per finire poi col descrivere minutamente le forme e il rito degli abbracciamenti del demonio con le streghe!...

Niuna meraviglia che fin nel secolo decimottavo si sieno processati i bruti quando fino a Beccaria furono in uso il sistema inquisitorio segreto arbitrario, la tortura, il rogo, la ruota, la mutilazione, l'infamia, lo staffile, la gogna, la confisca, le *lettres de cachet*, e tanti altri orrori che sarebbe troppo lungo enumerare;—quando si pensa a quel che risposero i pratici, i criminalisti schiavi della tradizione a Beccaria (come, a esempio, Jousse nel 1771), che cioè il sistema di Beccaria era dei più pericolosi, e

le sue idee erano tali che, se fossero adottate, avrebbero sommerso le leggi in uso presso le nazioni le più civili, e distrutto la religione, i costumi, e le massime sacre di governo....

Non ci meravigliamo adunque di nulla, e fiduciosi nel lento ma costante progresso dell'umanità, salutiamo con gioia ogni nuova conquista, che ci allontani sempre più da un passato doloroso e vergognoso di barbarie, di ferocia e di superstizione.

Ed abbiamo finito. Non ci resta quindi che riassumere.

La leggenda *umana* dell'animale spiega—omai tornarlo a ripetere, forse per la centesima volta, sarebbe noioso—i processi penali intentati al bruto, e tutte le formalità e le teoriche ad essi collegate.

La leggenda *demonologica*, per cui nel medioevo si crede che il demonio assuma non solo le forme umane, ma anche, e tanto più facilmente, le animalesche, — come a esempio le forme di caprone, di gallo, di capra, di gatto—spiega i processi di *stregoneria* fatti alla bestia.

E che il diavolo assuma spesso la forma di gatto ce lo dice, fra gli altri, Bartolomeo de Spina, nei suoi *Opuscula Theologica* (Venetiis 1535). Egli, fra un trattato sulla *Preminenza della sacra Teologia* e un altro sulla *Personalità*, si occupa delle forme umane e brutali che può prendere il diavolo. Nel capo sesto « *Finis questionis de Strigibus* » dice che *demones hominibus*

apparere possunt in forma brutali, come conferma, nella sua Storia dei Santi, Antonio Margarita Laterino, senese, e molti altri.

« Nè ciò — aggiunge — si potrebbe negare senz'essere impudente. I sacri testi ci affermano che il diavolo spesso entrò nel corpo degli animali, come nel serpente, così *in grege porcorum* ». Il demonio si può trasformare *in humanam atque in bestialem figuram sine difficultate, obediēte illi materia*. Così pure le streghe e gli stregoni possono assumere forma di bruti *et praecipue catorum* (e specialmente di gatti), come essi stessi hanno confessato *per testes fidelissimos de visu!*

E qui De Spina racconta che Antonio Leo depose sotto giuramento, come, mentre egli dormiva coi suoi, e la casa era ben chiusa, due grandissimi gatti erano venuti non si sa da dove ad insidiare la vita di due suoi figliuoli che dormivano; e che avendo questi gridato, egli si svegliò, e corse e vide *catos binos de lecto filiorum*, e che allora diè addosso a questi gatti con una pala di ferro, *cum ferrea pala*, e che i gatti, sebbene percossi a morte, *aufugerunt ambo extra fenestram*.

De Spina cita pure la testimonianza di Filippo Ferra, senese e conclude col dire che egli potrebbe addurre innumerevoli esempi di tali fatti.

Ma *de hoc satis*: aggiungerò solo che perfino i re vedevano nei gatti una trasformazione di Satana; così Enrico III non poteva star solo in una stanza ove fosse un gatto...

Dei processi *civili* contro gl'insetti la causa immediata si ritrova nei riti ecclesiastici, nelle costumanze della Chiesa, e nella credenza che i flagelli dei campi fossero da attribuirsi a una potenza soprannaturale, divina o demoniaca.

In quanto ai *processi di bestialità* io non nego che in essi si sia mirato principalmente a punire l'uomo, e che la bestia sia stata bruciata anche perchè non restasse memoria del fatto orrendo, cui tanta pubblicità s'era data col processo.

Però nessuno mi leva di mente, che, per un certo periodo di tempo, si credette alla colpeabilità dell'animale. Come spiegare, se no, perchè talvolta la sentenza venne riformata in seconda istanza solo a favore dell'animale, così che questo, mentre era stato condannato ad essere bruciato vivo con l'uomo, ottenne di essere prima ucciso e poi bruciato?; come spiegare il mezzo di prova di cui ci parla Francesco de Angelis, se non attribuendo anche all'animale una parte della responsabilità, comune ad esso ed all'uomo?; come, diversamente, spiegare il fatto che Antonio di Saint Gervais ci racconta nella sua *Histoire des Animaux*, (tomo I, pag. 26) e che Guerrazzi riporta?

Ma ecco senz'altro il fatto, cui già ho accennato altrove.

Nel 1750 Giacomo Ferron è sorpreso a Vanvres in orrenda mescolanza con la sua asina. Si fa il pro-

cesso ma Giacomo Ferron è condannato mentre l'asina è assoluta, perchè è assodato ch'essa non per lussuria, ma costretta dal padrone cadde in colpa. La pruova dell'innocenza dell'asina la somministra il curato di Vanvres chiamato Pintuel, col seguente atto firmato da lui e da molti notabili cittadini del comune:

« Noi sottoscritti Priore ed abitanti della Parrocchia di Vanvres certifichiamo qualmente da quattro anni che abbiamo in pratica l'asina di Giacomo Ferron, si mostrò questa sempre morigerata e di buona condotta sia in casa che fuori, non avendo infastidito mai nessuno. così in fatti come in detti, e quanto a costumi la malleviamo onestissima.

« In fede di che ci siamo sottoscritti di nostro pugno e carattere.

« Fatto a Vanvres il 19 settembre 1750 — PINTUEL Priore Curato — Seguono le firme degli abitanti ».

Come spiegare il fatto, se vero? Non allude esso a una colpevolezza che per solito si sarebbe attribuita nel delitto anche all'animale?

In ogni modo, pensate voi quel che volete. Quello che è certo è che nei processi di bestialità l'animale non si mandava a morte così, a occhi chiusi, senza pensarci due volte, sol perchè coinvolto nel processo dell'uomo; ma solo quando, dopo diligenti constatazioni e dopo concordi testimonianze, si fosse assodata in modo indubitabile la sua identità. Anzi qualche volta si faceva per l'animale un processo separato e distinto da quello dell'uomo.

Sebastiano Guazzini, che ho già citato, dopo aver detto che se alcuno delinque con un animale bru-

to, *debet etiam animal suspendi*, si domanda: Ma l'animale sarà sospeso *una cum homine vel secus?* — *Secus, judicio meo*, risponde.

Ora, perchè *secus*? Non vi pare che qui si alluda all'idea di una pena distinta e speciale per l'animale?

Checchè sia di ciò, io credo d'avervi dimostrato, certo prolissamente, che la personificazione animalesca può solo spiegare il sorgere nell'antichità e nel medioevo delle penalità e delle procedure ai bruti.

Così che ora a me non resta, dopo di avervi sì a lungo trattenuto sugli animali nel passato, che esaurire la trattazione del mio tema, fermandomi a parlarvi in un capitolo, che è per grazia di Dio l'ultimo, della sorte riserbata agli animali nell'avvenire.



CAPITOLO XI.

LE BESTIE NEL GIUS DELL'AVVENIRE

La zoofilia — La nuova scuola penale — Lombroso, Ferri, Garofalo, Fioretti — Piante assassine e animali delinquenti — Le teorie della nuova scuola — Un pò di critica — L'atavismo e la pazzia nei bruti — I delinquenti nati fra gli animali — I manicomi criminali nel Dritto Romano — Joch e Alfredo Frassati — Gli ospedali per gli animali e Maometto — Uno stabilimento balneare per cani a Stoccarda — “ *L'Odisea di un Cavallo* „ di Tolstoi — *La Bestia* di V. Cherbuliez — Sarah Bernhardt zoofila — Ottone di Bismarck e il suo cane — I gatti al Parlamento inglese — Padre Agostino e le bestie — Raffaele de Cesare e gli animali — Gli animali in estasi — La vivisezione, le *corride* — Il *Martin's Act* — Storia della Zoofilia — E in Italia? — Il Re Galantuomo e la Regina Margherita — L'art. 491 del nuovo Codice Penale — Ministri, senatori e deputati zoofili — La legislazione europea in pro delle bestie — La legge Grammont — L'animale nell'avvenire — Fine.

Ed ora che resta a dire? Dopo di aver discorso così lungamente e noiosamente delle bestie nel passato, altro non mi è concesso, se non di gittare lo sguardo curioso ed investigatore nell'avvenire.

Qual destino attende gli animali?

È sperabile che essi possano, dopo tante traversie, dopo tante tribolazioni, innalzati alle stelle e

umiliati nella polvere, divinizzati e processati, trovare infine la calma e il riposo?

La risposta è ardua.

Il novello sentimento zoofilo, che si va trionfalmente affermando e generalizzando pel mondo,— e di cui mi occuperò distesamente fra poco— farebbe credere che infine per essi fosse giunta o per giungere un'era prosperosa di pace e di tranquillità.

Le teorie della nuova scuola penale positiva (surta in Italia per opera dei valorosi Lombroso, Ferri, Garofalo, Fioretti), per chi ben le intende e da esse vuol trarre le inevitabili conseguenze logiche, menerebbero invece al ripristinamento del processo animalesco, parificato, questo, in tutto e per tutto al processo all'uomo.

E come? direte voi.

*

Ecco come.

Se voi volete dire che l'animale non può commettere un delitto, non può *delinquere*, la nuova scuola vi risponderà subito che vi ingannate, che il reato non è già un fatto che si verifica solo in seno alla società umana, ma che è invece un fenomeno naturale, comune agli uomini e agli animali.

« Una delle conclusioni che parvero più arrischiate della mia scuola, è quella di far rimontare il delitto fino agli animali inferiori: beninteso che non intendvo con ciò alludere a quegli atti ferini con cui la bestia si procura alimento, si difende ecc. che rappresenterebbero per loro uno stadio fisiologico: ma

a quegli atti assolutamente anomali, eccezionali e dannosi alla vita, se non della specie, del genere, che si osservano ogni tauto negl' animali domestici e specialmente in quelli viventi in società ». Così il Lombroso nel « Fanfulla della Domenica (anno XII n.° 26) », in un articolo intitolato: *I delinquenti nati fra gli animali*.

In tutto il creato è una serie infinita di azioni e di reazioni, di offese e di difese. Tutte le piante insettivore non delincono forse in certo modo, quando fan venire sulle loro foglie l'insetto e poi, pian piano, contraendo le setole e i tentacoli, invischiano e soffocano l'insetto, non allentando la stretta che quando l'insetto è morto? Con tali fatti, *che fanno intravedere i primi albori della criminalità* — dice Lombroso — un procuratore del re ed un giurista alla vecchia ne avrebbero abbastanza per incriminare, e, se si trattasse di un buon cristiano e non di una pianta, per trovarvi la prava malvagità ed anche la premeditazione e l'agguato.

*
*
*

Nè solo le piante offendono. Gli animali offendono, delincono; e ciò fanno per la ricerca del cibo, per l'ambizione, pel godimento della femina, per la propria difesa, per cupidigia, per mania bellicosa. Essi uccidono, stuprano, rubano, son parricidi e cannibali: commettono insomma veri e propri delitti, essendo, come dice il Lacassagne, organizzati anch'essi, come l'uomo, per la collera, l'odio, il dolore, il

terrore, la gelosia; avendo atti, pensieri, sentimenti simili ai nostri.

Gli animali uccidono e feriscono, o perchè son nati delinquenti, come è provato dalle loro anomalie craniche, o perchè mossi da antipatia, da impeto, da istinto pazzesco (come a es. le formiche amazzoni, rufibarbe dopo il combattimento), oppure delincono senza nessun motivo, come quando delincono gli uomini *per brutale malvagità*. Si uniscono in associazioni di malfattori, commettono truffe, come ad es. i cavalli di truppa, le scimmie, i cani; e talvolta con la loro andatura timida e incerta mostrano *di aver coscienza del loro misfatto* (Lombroso) e *un certo pentimento del reato commesso* (Ferri).

Nè basta. Come spesso l'uomo delinquente è una riproduzione atavica dell'uomo selvaggio, così pure molti delitti degli animali *possono spiegarsi benissimo per la riproduzione di tendenze atavistiche, come nel cane per l'eredità del lupo, nel porco per l'eredità del cinghiale, ecc..* Sarebbe l'omologo — dice il Lombroso — (vedi il *Farfulla* su citato) di quanto si osserva pei criminali-nati fra gli uomini: e notisi che come in questi, qui ci sarebbe l'eredità e la modificazione anatomica, organica... Forse s'avvera anche qui nel mondo animale quell'altra legge del mondo umano, che la criminalità cresce in rapporto diretto della genialità e della intelligenza ».

Aggiungete a tutto questo che per la nuova scuola il delitto non è più, come dicono i giuristi classici, l'azione violatrice delle norme eterne ed immutabili del buono e del giusto, ma, quasi, un fatto non ne-

cessario, che viola la legge della conservazione dell'esistenza; chi viola, offende questa legge è delinquente. Dopo di che v'accorgete subito che anche l'animale può offendere questa legge, può delinquere, quando commette un atto, che, senza essere necessario alla propria conservazione danneggia l'altrui.

* *

Ma voi, non convinti, vorrete fare un'altra considerazione, che cioè l'animale non ha la ragione, non ha la libertà d'elezione, e che perciò non è responsabile moralmente, non è imputabile.

Ebbene, la nuova scuola — la quale pur sostiene che talvolta l'animale è spinto al delitto *da un criterio intelligente di propria utilità*, da risentimento per i maltrattamenti ricevuti dall'uomo, e spesso mostra *coscienza* del suo delitto e *pentimento* del suo misfatto — la nuova scuola, dico, risponderà inmantinenti alla vostra obbiezione, col farvi sapere ch'essa prescinde da tutti questi requisiti di intelligenza, di libertà ecc., e che si è imputabile anche essendo privo di ragione, e che non c'è bisogno di esser libero per essere imputabile. La nuova scuola vi dirà anzi: L'uomo, come in ogni sua azione, così pure quando delinque, non è mai libero; quando commette un reato, vi è spinto da una somma di motivi cui non poté assolutamente resistere. Se a questi motivi avesse potuto resistere non avrebbe commesso il delitto; se lo commise, è perchè i motivi che al delitto lo spingevano vinsero quelli che lo consigliavano ad astenersene.

Non per questo, però — si affretta ad aggiungere la nuova scuola — non per questo l'uomo non è punibile: senza il libero arbitrio è punibile lo stesso. Non è necessario che l'uomo sia responsabile moralmente di quanto commette per esserne punito: ne è responsabile *socialmente* e tanto basta. Chi danneggia e offende la società, anche se moralmente irresponsabile, è responsabile socialmente, e però punibile. Insomma chi arreca danno è punibile. Al criterio vieto e vuoto della responsabilità è sostituito oggi quello del *danno*. Chi danneggia delinque: chi offende delinque. La società reagisce e si difende. In una parola, il reato è *offesa*: la pena è *difesa*. La pena non è più punizione del delitto commesso: è prevenzione del delitto da commettersi; non guarda tanto il fatto passato quanto il fatto futuro; non è espiazione, non si propone l'emendamento, la palinogenesi del reo, no: è una misura di sicurezza per l'avvenire. Al criterio del libero arbitrio è sostituito quello della *temibilità*. Quanto più un delinquente è temibile, tanto più è punibile. Un pazzo che delinque è punibile perchè temibile: anzi più punibile degli altri, perchè, causa la sua pazzia, è più temibile degli altri. Al pazzo che delinque il manicomio criminale: se nel manicomio questo pazzo è così irrequieto e furioso da mettere in serio pericolo la vita dei suoi custodi e dei suoi compagni, questo pazzo sia messo a morte.

Se dunque il pazzo, benchè privo di ragione, è punibile, perchè l'animale, che della ragione non è privo del tutto, non sarà punibile ancor esso? L'a-

animale offende, danneggia, è temibile. La società si difenderà, preverrà il ripetersi del reato punendo l'animale, eliminandolo.

*

L'animale è suscettibile di pena e di carcere, perchè, quanto alla pena essa non si propone nè di correggere, nè di emendare gli uomini; e quanto al carcere, non dice forse il Lombroso, in quella sua bella prolusione su *Le Nuove conquiste della Psichiatria*, (ch'ei lesse il 3 novembre 1887 nell'Università di Torino, e ch'ebbe la somma cortesia di mandarmi in dono) non dice forse essere *un principio teorico cui quasi nessuno oramai presta fede, quello pel quale il carcere sarebbe una specie di lavacro che monderebbe ogni colpa?*

Ma voi, persuasi anche meno di prima, direte ancora che la società umana punisce gli uomini, non gli animali; che se gli animali delinquono, ciò vuol dire al più che se esistessero nella loro società delle leggi, dei codici e dei tribunali, essi sarebbero punibili.

Verissimo. Ma in ciò dire dimenticate che questo vostro ragionamento può applicarsi ai delitti commessi dagli animali contro altri animali, non a quelli commessi dagli animali contro gli uomini, o anche contro gli animali di proprietà dell'uomo. In questi casi la società umana non è forse danneggiata, offesa, disturbata dall'azione dell'animale?

E poi, e poi, in che sostanzialmente si differisce, per la nuova scuola, la società umana dalle società ani-

malesche? Le società animalesche non hanno le stesse basi, le stesse origini, il medesimo fondamento della società umana? Ammessa la teoria della discendenza dell'uomo dal protoplasma, e la sua derivazione dall'animale in che modo l'uomo differisce dall'animale? *Qualitativamente*, forse? No, certo.

Nè è tutto. L'animale domestico non fa quasi parte della società umana, non vive con l'uomo, nella casa dell'uomo?

Se l'animale si limitasse a stuprare, rubare, uccidere il suo simile, poco male. La società umana non avrebbe l'occasione d'intervenire. Ma quando l'animale ruba, uccide ferisce o stupra in danno della società umana, (sia uccidendo o offendendo uomini, sia uccidendo altri animali di proprietà privata dell'uomo) l'umana giustizia non dovrà intervenire?

*
*

Nè lo stesso Lombroso può fare a meno di convenire che il processo alle bestie sarebbe la logica conseguenza delle teorie della nuova scuola.

Parlando del medioevo e così, di volo, dei processi intentati allora alle bestie, dice che « *nelle epoche antiche, che erano forse, a chi vi pensi bene, più logiche delle moderne, quando i giuristi erano più logici e più sinceri nelle loro convinzioni* » si condannavano e si punivano gli animali. Altrettanto frequenti erano i processi con opportune accuse e difese: il che appare a noi certo *più logico* di quelli che condannarono *per prava malignità* un cretino come Grandi, o grafomaui matte-

schi, come Passannante e Guiteau. (*Archivio di Psichiatria — Torino 1881, vol. II. fasc. IV. Lombroso. Il Delitto negli animali*) ».

Ora, una delle due. O un Grandi, un Passannante, un Guiteau non si debbono punire e allora è un altro paio di maniche; o invece come appunto la nuova scuola accanitamente sostiene, si debbono punire, benchè privi di ragione, benchè non liberi, e, in tal caso, se la nuova scuola volesse essere sincera e logica nelle sue convinzioni, dovrebbe sostenere la legittimità dei processi e dei giudizi contro gli animali.

Se la nuova scuola sostiene che il dritto di punire non è altro che *una funzione vitale di conservazione, indipendente da ogni condizione di libertà morale o di morale colpeabilità nell'individuo delinquente* (Ferri — *I nuovi orizzonti* — 2^a ediz., pag. 88), perchè non estende questa funzione sociale all'animale delinquente? Se ammette che la bestia possa perpetrare un delitto in danno dell'uomo, perchè non ammette che la bestia possa essere processata, per questo delitto, per quest'offesa, pel danno arrecato, per la violazione compiuta della legge di conservazione dell'esistenza umana?

*

Nel medioevo (parlo dei tempi più progrediti, quando si ricorse a sottili argomentazioni, per giustificare il mantenersi dei processi, sorti parecchi secoli prima a causa della personificazione animalesca), nel medioevo, quando i difensori degli insetti dicevano

che i loro difesi non erano da punirsi, essendo privi di ragione e di libertà, epperò irresponsabili, sapete voi che rispondevano i difensori degli abitanti?

I difensori degli abitanti rispondevano: Non ce ne importa niente che i vostri insetti sieno sforniti di ragione: noi non vogliamo punire gl'insetti pel delitto commesso, ma per il delitto futuro. non pel danno che hanno già arrecato, ma per quello che potrebbero ulteriormente arrecare. La mancanza della ragione non significa nulla. Il dritto romano non statuisce forse—proseguivano i difensori degli abitanti—che il pazzo, benchè irresponsabile, dev'essere incarcerato, per misura di sicurezza?

E se non credete a me, non avete che ad aprire il *Trattato dei Monitorii* di Bayle, che troverete in fine di questo libro (docum. XIII). Leggete la *Replique des Habitants*: « *Le principal motif qu' on a rapporté pour la deffense de ces animaux, est qu' estans prives de l'usage de la raison, il ne sont soumis à aucunes Loix. Toutesfois, on fera voir que telles Loys ne peuvent militer au fait qui se présente maintenant à juger; car on ne dispute pas de la punition d' un delict commis; mais on tasche d' empescher qu' ils n' en commettent par cy-après, et pertant ce qui ne seroit loisible à un crime commis, est permis afin d' empescher* NE CRIMEN COMMITTATUR. *Cecy ce preuve par la loi CONGRUIT IN FIN., où il est dit qu' on ne peut pas punir un furieux et insensé du crime qu' il a commis pendant sa fureur parce qu' il ne sçait ce qu' il fait, toutesfois on le pourra renfermer, et mettre dans des prisons, afin qu' il n' offence personne* ».

*

Questo brano di Bayle l'ho voluto citare prima perchè da esso appare che il principio su cui si basa la odierna dottrina dei manicomi criminali non era sconosciuto ai romani, e poi per provare che se i giuristi del seicento punivano e processavano gli animali in virtù delle ragioni suesposte, i seguaci della nuova scuola, che ragionano oggi come nel seicento, dovrebbero, come allora, sostenere la punibilità dell'animale.

Nè dica la nuova scuola che se l'animale commette un danno, sarà il suo padrone punibile per la negligenza.

E se l'animale non ha padrone, se è un cane vagante, che ferisce o uccide coi morsi un fanciullo? E se non c'è colpa o negligenza del padrone? Non sarà in tal caso punibile l'animale? E se anche ci sia la negligenza del padrone, non si dovrà punire il padrone per la negligenza, e l'animale pel delitto commesso, come appunto si praticava nel medioevo?

Mi si potrebbe rispondere: Se un animale delinque, offende, ed è temibile, i privati possono ucciderlo impunemente, senza bisogno dell'intervento ufficiale della giustizia sociale.

E perchè? dico io allora. Perchè? In che, per voi della nuova scuola—ed è appunto qui che con questa mia dimostrazione volevo condurvi—si differisce il delinquere dell'animale dal delinquere dell'uomo? Quali caratteri distinguono le due attività criminose?

E poi (come recentemente avvenne al figlioletto

di un segnalatore ferroviario in Alta Italia), se un porco ben legato a una corda, rompe questa, esce dalla casa del padrone, entra nella casa altrui, divora e uccide un bambino, per tornarsene quindi sano e salvo tranquillamente all'ostello, potrà essere ucciso dai privati, dai parenti del bambino assassinato, se il padrone della bestia si opporrà a che essi entrino nella sua abitazione per trarre vendetta del brutto omicida? Autorizzate dunque la vendetta privata e individuale, con pericolo di gravi dissidi fra i consociati? O non dovrà intervenire la giustizia sociale a punire l'animale e l'offesa da questo arrecata alla società umana?

Lacassagne (*De la criminalité chez les animaux — Revue scientifique, 14 janvier 1882*) riferisce che gli autori antichi son pieni di esempi di animali maschi (scimmie, cavalli, caproni, cani, gatti) che han cercato di assalire donne o bambini. Senza rimontare alla favola antica di Europa e di Pasifae — dice Lacassagne — Pierquin afferma che verso il 1830 dei grossi cani mastini violarono delle bambine di pochi anni, abbandonate dai loro genitori per qualche minuto, e che una di esse s'ebbe parecchie escoriazioni ecc. ecc.

Nè del resto anche oggi tali casi di animali attentanti alla vita dell'uomo sono rari. Ogni giorno la cronaca cittadina deve registrarne qualcuno.

Una volta leggete: « *Sventrata da un bue: A San Michele extra, fuori Porta Vescovo a Verona, certa*

Zugi Angela, sulla sessantina, passava in contrada Brasge mentre tornavano alcuni buoi dal pascolo. Uno di questi, imbizzarrito, si avventava sulla povera donna e con una cornata le squarciava il ventre, in modo da farne uscire gl'intestini ».

« *Mangiato da un maiale!*—racconta la Tribuna di Roma del 5 luglio 1890.

« A Trevi nel Lazio è tale la miseria e la cattiva abitudine di tenerè dei porci nell'interno delle case, che non si fanno alcuno scrupolo di lasciare insieme a quelli dei bambini.

« Ogni tanto la cronaca deve registrare dei terribili fatti cagionati dall'imprudenza dei coloni, e anche ieri l'altro, a Trevi, non ne mancò uno, straziante. Angelo Tasaborelli, la moglie e gli altri della famiglia erano andati al lavoro, lasciando in casa—di quelle case basse che quasi rasentano la terra—un bambino di un anno, malato! Un grosso maiale, approfittando dell'incuria dei parenti del bimbo, fu con le zampe sopra di esso, sbranandolo orribilmente ».

E ancora: « *Un mulo accoltellatore.* Ier l'altro a Torino certo Cornaglia Vincenzo, gassista, si trovava d'avanti all'officina del gas, in via Mercato e poichè stava facendo colazione, col coltello si affettava il pane. Ad un certo punto depose il coltello sul parapetto della via, vicino al quale si trovava un mulo. La fame mulesca spinse la bestia a prendersi in bocca il coltello, e mentre il Cornaglia cercava di levarglielo, il mulo imbizzito, dimenando la testa, colpiva col coltello il Cornaglia alla coscia de-

stra, producendogli una ferita guaribile in cinque giorni. *La cronaca non dice che il feritore sia stato arrestato.*

Perchè non lo si arrestò?

*
**

Se una scimmia, un *cercopitecus monas*, che, come dice il Lombroso, è un vero borsaiuolo, scavalca la finestra della stanza dove è rinchiuso, e, arrampicandosi in qualche modo, penetra nella stanza del vicino e ruba, il suo furto resterà impunito?

Resterà impunito il furto *premeditato* di quel grosso cane di Rennes, di cui ci parla Lombroso, che la notte si levava da sè la museruola, usciva dal canile e andava a rubare e a mangiare montoni, per poi lavarsi il muso nell'acqua, rimettersi la museruola, e rientrare nel canile? La bestia non avrà agito in questo caso *de sa propre malice*, come dice Damhouder? non sarà quindi *punissable*?

Voi della nuova scuola, pur negando alla pena ogni efficacia emendativa, non ammettete forse che purtuttavia « *gli animali nella vita quotidiana possono essere puniti con pene vere e proprie e con ottimi risultati a fine di regolarne e modificarne la condotta futura, benchè dichiarati da tutti come privi di libertà morale* »?

Se un cavallo vizioso dà un terribile calcio allo stalliere e lo uccide, resterà senza pena questo cavallo?

Dovrà la giustizia intervenire perchè questo cavallo sia eliminato, e si impedisca ad esso di nuocere novellamente alla vita degli uomini?

E prima di eliminarlo, prima di *punirlo* (nel senso *positivo* della parola *pena*), non si dovranno chiamare dei periti, i quali assodino se esso è o pur no per natura malvagio, *calcitrosus*, se esso è o pur no delinquente nato, se ha cioè o no una cattiva conformazione cranica, la *microcefalia frontale dei cavalli*, di cui discorre Lombroso nel suo *Uomo delinquente*? E se, osservati gli sdoppiamenti delle circonvoluzioni frontali, la fronte ristretta, sfuggente, leporina (*chevaux à nez busqué*), si dovrà concludere col Lacassagne che il cavallo è pazzo, non si dovrà mandare il cavallo al manicomio criminale, dove son rinchiusi i pazzi che delinquono?

*

Non sorridete, nè ridete. Dalle teorie della nuova scuola, la quale fa appunto rimprovero alla scuola classica di « *limitare lo sguardo alla sola umanità civile* », senza occuparsi troppo dei selvaggi e degli animali, questo inesorabilmente, logicamente scaturisce.

Del resto Maometto creò degli ospedali per gli animali, come anche adesso vi sono in varie parti del mondo. A Stoccarda, nell'agosto ultimo, s'inaugurò uno stabilimento balneare per i cani. Perchè non si dovrebbero istituire dei manicomi criminali per le bestie?

Perchè non dovrà l'animale comparire in giudizio, quando la nuova scuola dice che: « *il giudizio penale deve limitarsi ad assodare se quel dato fatto fu commesso da quel dato individuo, senza impigliarsi nella proble-*

matica ricerca di una più problematica responsabilità morale del delinquente. (Ferri. Nuovi Orizzonti, 2^a ediz.) »?

Se questo è vero, se dunque, stando alle vostre affermazioni, il processo penale dell'avvenire si ridurrà a qualcosa di molto semplice e di molto sommario, e l'istruzione non farà che constatare la materialità del fatto e chi di tal fatto fu la causa materiale; se quindi un avvocato non potrà intervenire nel giudizio se non per contestare che l'individuo accusato sia l'autore fisico del maleficio — che di strano, che, ridotto a questi termini così elementari e rudimentali il *processo penale*, si possa e si debba *processare* (nel senso avvenirista della parola) anche l'animale? Non costituiranno forse *un processo* quella serie esigua di atti, necessari per mettere a morte l'animale danneggiante?

Ed esemplificando: un bove scappa, senza colpa del padrone, dalla mandra; uccide imbizzito un contadino; poi ritorna alla stalla, nè il padrone lo uccide, nè i parenti del morto lo inseguono.

Dovrà la giustizia sociale, informata della terribile morte del povero contadino, preoccuparsi del fatto che vi è un bove il quale facilmente imbizzisce e uccide, tanto che ha ucciso? Dovrà la giustizia sociale disporre che si vada in traccia di questo bove, perchè venga eliminato, costituendo esso un pericolo futuro per la vita dei cittadini, per la conservazione sociale? Dovranno i funzionari di questa giustizia

intervenire per interrogare testimoni, i quali dicano se sanno di che razza era quel bove ed a qual padrone a quale stalla apparteneva e verso qual punto fu visto fuggire? E saputo a quale mandra appartiene e assodato che non ci è colpa del padrone, dovrà assodarsi l'identità del reo, dovrà assodarsi quale dei bovi della mandra uccise?

E per far ciò non dovrà prendersi il bue, sospetto autore dell'omicidio separarlo dalla mandra, allontanarlo dalla stalla lungi dalla protezione del padrone, e chiuderlo in qualche luogo (*carcere preventivo*) perchè i testimoni, che lo videro assalire e che lo videro fuggire sporco di sangue, possano riconoscerlo, senza essere costretti di recarsi alla stalla, e possano, lontani dalle pressioni del padrone, accertarne la identità? E non potrà procedersi a un atto di ricognizione, mettendo il bove, sospetto reo, fra altri bovi della stessa razza e delle stesse dimensioni, che più gli somiglino?

E fatto questo, dovrà l'autorità (locale, municipale, governativa, giudiziaria che sia) decretare la morte del bue omicida? E potrà il padrone dell'animale, o un rappresentante di questo padrone (*difensore*) provare davanti all'autorità la tesi che non fu il bove condannato o accusato l'autore del maleficio?

E l'ufficiale pubblico che ucciderà il bove, dovrà farlo in base a un ordine scritto, per giustificare l'opera sua di fronte al padrone?

Orbene, tutti questi atti necessari per la legale e non abusiva eliminazione di un bove di proprietà privata, non costituiranno essi un *processo* all'ani-

male, quando per opera di voi della nuova scuola, il processo a un uomo omicida sarà ridotto a minimi termini, e si comporrà nè più nè meno che degli stessi atti procedurali, adoperati contro l'animale?—quando nessun criterio differenziale esisterà più fra la punibilità dell'uomo e del bue, entrambi rei di omicidio, di danno sociale?— quando per voi il ministero del diritto penale non sarà più che un ministero difensivo che avrà motivo di esistere anche senza la ragione e il libero arbitrio; quando la funzione della giustizia si sarà ridotta a una funzione sociale di conservazione e avrà quindi perduto (siete voi che lo dite) tutto quell'apparato di solennità, di simbolismo, di maestosità che ha oggi?

Il bove condannato a morte sarà ucciso, come un uomo condannato alla stessa pena; l'esecuzione così dell'uomo come del bove, non proponendosi più nessuno scopo di emenda, o di esempio, ma riducendosi a un atto puro e semplice di eliminazione, si compirà, senza alcuna solennità, in un luogo chiuso.

Nè mi dica il valoroso amico Fioretti che la definizione che il Garofalo dà del delitto nella sua *Criminologia*, contrasta con queste mie affermazioni e annulla le mie illazioni. Niente affatto: me lo perdoni. Se il delitto è pel Garofalo quell'azione, che, indipendentemente da ogni idea di morale responsabilità nell'agente, viola i sentimenti morali più profondi (*pietà e probità*), non potrà delinquere anche l'animale? Che cosa è infatti il delinquente che uccide efferatamente il proprio padre, che ruba alla vedova infelice, se non un uomo sfornito del

sentimento della pietà e della probità, la cui azione offende però il sentimento della pietà e della probità che è negli altri uomini?

Ebbene, il bue che uccide a cornate un uomo una scimmia che ruba degli oggetti e li nasconde sono due esseri sforniti del sentimento di pietà e probità, la cui azione viola per l'appunto questi due sentimenti che sono in altrui; la strage viola la pietà, il furto la probità. Dunque il bue e la scimmia delinquono: dunque l'azione dell'animale può essere un delitto.

Se è criminoso quell'atto « che offende il sentimento comune di pietà e di giustizia e cagiona un male alla società (pag. 56 *Criminologia* 2^a ediz.) », sarà criminoso l'atto del maiale che divora un bambino nella culla. Il sentimento della pietà non lo sentirà ogni uomo violato ed offeso in sé, alla vista e alla notizia della strage dell'innocente fanciullo? Dunque il porco delinque, perchè, essendo una creatura sfornita del sentimento di pietà, ha commesso un fatto che ha violato questo sentimento e ha danneggiato la società.

Il criterio *obbiettivo*, con cui il Garofalo considera e definisce il reato, non contrasta con quello che io dico: resterebbe distrutto il mio ragionamento, se il reato dal Garofalo fosse stato considerato *subbiettivamente*, tenuto mente all'animo del delinquente e non già all'effetto esteriore che l'atto, obbiettivamente considerato, produce fra gli uomini.

E basta. Queste osservazioni ho voluto fare, non certo perchè io creda anche lontanamente alla possibilità di un ripristinamento delle procedure alle bestie. Queste cose le ho volute dire per mostrare quello che a me pare uno dei lati deboli della nuova scuola, la quale con le sue teorie sull'imputabilità viene a misconoscere qualsiasi differenza fra il delinquere umano e l'animalesco.

Infatti, lo stesso Enrico Ferri giustamente osserva, a pag. 520 del suo libro, che ora rinnega, sull'Imputabilità e sul libero arbitrio, come, « stabilito che l'accusato è il vero autore materiale dell'azione criminosa (imputabilità *fisica*), devesi vedere se esso ne fu anche autore morale. L'uomo può agire *come corpo bruto* ed allora la sua azione per nulla differisce *da quella di ogni altro animale*. Chi cadendo dall'alto schiaccia il passeggero; l'infante che, spinto da un adulto, appicca il fuoco ad una casa; chi, *in preda a un delirio maniaco*, offende od uccide i vicini, opera *non come uomo ragionevole*, ma *come animale*. L'uomo, in tanto opera *come tale*, in quanto fa uso della sua ragione, che sia in uno stato e sviluppo *normale*: allora soltanto egli è autore morale ed intelligente d'un'azione ».

Ebbene? Ed ora? Ebbene ora, voi, nuova scuola, sostenendo la *punibilità* (nel senso *difensivo* della parola, sta bene) del pazzo, che agisce non come uomo, ma come *animale* sostenete la punibilità dell'animale. Sostenendo che basti essere autore fisico di un'azione delittuosa, per poterne essere incrimina-

to, e che *il giudizio penale debba limitarsi ad assodare se quel dato fatto fu commesso da quel dato individuo e nient'altro* voi evidentemente, parificate l'azione umana all'animalesca.

* -

Ciò che scriveva nel 1772 Joch, un precursore della nuova scuola, scoperto recentemente da Alfredo Frassati nel suo bel libro su *La Nuova Scuola di Diritto Penale*, conferma a puntino il mio assunto:

« Le pene possono esistere anche senza la libera volontà. Tanto vero che si puniscono gli animali che della libera volontà sono sforniti. Per mezzo della pena si abitua il cavallo senza esaminare se esso abbia o pur no il libero arbitrio ». E più appresso. « Come accade che l'asino è punito per la sua stupidità, come accade che si uccide il cane idrofobo? Ciò accade perchè noi puniamo chi ci danneggia. Agisce forse ingiustamente chi uccide il cane arrabbiato? No. Eppure che ne può pertanto il cane della sua rabbia? ».

E qui fo punto. E se in questa mia dimostrazione, vivace tavola, ma irriverente mai, avessi senza accorgermene ecceduto, ne chiedo venia ai forti e geniali ingegni della nuova scuola, pei quali nutro la più grande e devota stima e che hanno avuto il merito di portare un'onda fresca e tempestosa di giovinezza e di ardire nel mare quieto e sonnacchioso del dritto penale.

Ma usciamo da un ambiente così gravido di pericoli per le povere bestie, e domandiamoci qual sarà il legame che le avvicinerà per l'avvenire seriamente e durevolmente al diritto penale.

Dopo breve riflessione, la risposta viene pronta e spontanea al pensiero. Questo legame, questo tratto d'unione (perdonate il francesismo) fra gli animali e il diritto punitivo è la zoofilia.

L'ho già detto altrove. A gloria del secol nostro, l'animale oggi torna in onore. Romanzieri, storici, filosofi, poeti si occupano di esso. Chi ne racconta la storia, chi ne magnifica le virtù chi ne rivela gli atti di eroismo e di bontà, chi ne scrive in prosa, chi in versi.

Non vi parlo degli scienziati. Essi vi dicono quel che dice il Vignoli nel suo *Saggio di psicologia comparata. Della legge fondamentale dell'intelligenza del regno animale* (cap. XVIII pag. 208 e segg.), che cioè « l'uomo è una forma animale, è il termine cui giunse perfezionandosi il più semplice e primitivo germe animale: è un'evoluzione del regno animale »; che « nell'uomo si compiono funzioni organiche e fisiologiche di senso, di percezione, di memoria e d'intelligenza, di riproduzione e di sociali rapporti, come uguali si compiono negli animali inferiori ».

Un romanzo del grande Tolstoj, intitolato *l'Odissea di un Cavallo*, contiene il racconto straziante e lacrimevole delle sventure occorse a uno di questi nobilissimi compagni dell'uomo.

* * *

In un altro romanzo che vide la luce nel 1887 a Parigi, pei tipi della Libreria Hachette, *La Bestia*, di Vittorio Cherbuliez, membro dell'Accademia Francese, si legge che « tous les mépris sont bêtes, mais le plus bête des mépris est le mépris de la bête »; che « omnis origo pudenda »; che « la bestia è il cominciamento dell' uomo tutto intero; che in essa noi ritroviamo il primo abbozzo, il rudimento di tutte le nostre virtù, come di tutte le nostre passioni: di tutte le nostre grandezze, come di tutte le nostre miserie »; che « l' uomo il quale non aspira a divenire superiore alla bestia non è un uomo, ma colui che pretende di non sentirla in sè è un incosciente e colui che la disprezza è un ipocrita »; che « è bene avvezzare il fanciullo a non disprezzare niente, a non ripudiare i suoi antenati e le sue origini, ma a considerarsi senza arrossire come un animale perfezionato, a sentirsi solidale con la *bestia*, da cui discende, e che ritroviamo in noi tutte le volte che ci esaminiamo a fondo ».

Un dotto, che ama i propri simili, ha fatto la statistica delle bestie. Da questa statistica, pubblicata di recente, risulta che attualmente *sulla superficie terrestre* vi sono circa 200 milioni di bovi, 450 milioni di pecore e montoni 100 milioni di porci, 60 milioni di cavalli ecc. Il paese che possiede il maggior numero di moutoni è l'Australia, che ne ha cento milioni: la Germania ha il maggior numero di porci, cioè 50 milioni: la Russia conta il maggior numero

di cavalli, cioè venti milioni: la Repubblica degli Stati Uniti ha più bestie cornute di ogni altro paese, cioè cinquanta milioni.

Un altro dotto, un entomologo che aveva del tempo da perdere, ha fatto testè dei calcoli pazienti circa la velocità spiegata dalle mosche nei loro voli. Egli è arrivato a scoprire che le ali delle mosche battono 330 volte ogni minuto-secondo, e che il minuscolo insetto può percorrere un chilometro al minuto, la velocità appunto dei treni celeri. Volando sempre dritto innanzi a sè, senza arrestarsi, una mosca potrebbe fare il giro del mondo, in meno di ventotto giorni.

E se non ci credete, non so che farvi.

Le bestie salgono. Tutti sentono il dovere di trattarle bene: fin coloro che non le amano. affettano per esse protezione e bontà di cuore: finanche la grande ed isterica Sarah Bernhardt, così crudele con gli uomini, ha fatto recentemente nell'està decorsa la sua professione di fede zoofila. Accusata in America, dove si trovava con la sua compagnia artistica, di aver gittato nella stufa un cagnolino ad arrostitire, in una lettera diretta alla Signora Alberta Tood a Saint Louis (Missouri), dopo essersi scagliata contro le calunnie dei suoi detrattori che la facevano capace di tali crudeltà, così scriveva: « *Io adoro le bestie. E la migliore prova è che ho in casa quaranta uccelli, sei cani, due gatti, un ghepardo, un gatto tigre, una gazzella e sedici tartarughe* ».

Ne volete di più?

Le Regine si danno alla veterinaria.

Tempo fa i giornali annunziarono che la Regina d'Inghilterra aveva scoperto un rimedio per guarire una malattia speciale dei tacchini, malattia conosciutissima dagli allevatori e che produce terribili danni ogni anno. A forza di osservazioni, Sua Maestà Britannica ha trovato che, per impedire che quelle bestie siano assalite dal male, basta far mangiare ad esse le cipolle tagliate, insieme alle foglie.

Dopo le Regine vengono i Re.

Nei tempi dei tempi, i feudatari costringevano i villani a battere le acque dei loro fossati per impedire che le rane col gracidare turbassero loro i sonni. Oggi invece sono i Re che proteggono i ranocchi. Nel Belgio s'è pubblicato un decreto reale che proibisce la pesca delle rane in certi periodi dell'anno. Questo energico provvedimento era reclamato dagli agricoltori di talune contrade, nelle quali le rane, che rendono all'agricoltura parecchi mal definiti servigi, sono affatto scomparse.

*
* *

Nè ciò è tutto.

La morte di un animale può commuovere il mondo. Non si commosse forse l'Europa all'annunzio della morte di Tyras II, il cane di battaglia di Bismarck, cui la *Nordeutsche Allgemeine Zeitung* e tutti i giornali dei vari paesi consacrarono lunghi articoli necrologici?

Delle bestie si parla financo nei Parlamenti e dai

pulpiti. Pochi mesi fa, a Londra, Fergusson rivolse al segretario di Stato, Matthews, una interrogazione circa i gatti vaganti, il cui morso poteva produrre l'idrofobia, e propose che anche ad essi si estendesse l'obbligo della museruola. Il signor Matthews con molta zoofilia rispose che metter la museruola ai gatti non era facile, e che del resto i gatti usavano le unghie non meno dei denti.

Il celebre padre Agostino da Montefeltro, quando predicò a Napoli nella chiesa dei SS. Severino e Sossio, dimostrò che le bestie c' insegnano l'amore e il rispetto pel proprio simile: « Guardate un po' gli animali: forse che tra bestie della stessa famiglia si dilaniano, si straziano, si divorano? forse che l'agnello non vive e dorme presso la pecora, forse che il lupo sbrana il lupo, il leone divora il leone? E ciò che non fanno le bestie, lo dovremo far noi? ».

*
* =

Ma c'è ancora dell'altro.

Per non tener conto degli studi che si van facendo dagli scienziati sul linguaggio animalesco (importantissimi quelli di Louis Prévôt du Hlandray, il quale studia da alcuni mesi il linguaggio dei polli, a mezzo di un fonografo, che, collocato nella stia ove essi son rinchiusi, ne registra fedelmente le minime modulazioni canore), congressi si succedono a congressi, e tutti con lo scopo di migliorare le condizioni dell'animale e di proteggerlo contro i maltrattamenti

e le sevizie dell' uomo. Così fra i molti congressi tenutisi a Parigi, in occasione dell' Esposizione, ve ne fu anche uno a favore delle bestie. Varie importanti decisioni si presero, vari voti si formularono, e fra questi, per dirne qualcuno a caso, *soppressione dei paraocchi ai cavalli, regolamento per stabilire la lunghezza e la forma della frusta, soppressione del fiocchetto o schizzaglio in punta alla frusta*, ecc. Il congresso, in verità, — scriveva, scherzando, l'illustre *gibus* nel giornale *Il Corriere di Napoli* — per evitare ogni noia ai cavalli avrebbe dovuto sopprimere anche le vetture: nulla secca più un cavallo di avere una vettura da tirare.

In un altro congresso tenutosi mesi sono a Filadelfia, Sir Darnig incominciò così la sua orazione contro l' uso della dinamite nella pesca: « Onorevoli colleghi, la lealtà dev' essere la base dei rapporti fra il pescatore ed il pesce ».

Ma andiamo avanti. L' anno scorso, come assicura il *Lessona*, la Società Protettrice degli Animali a Parigi premiò due cani, uno che salvò dalle zanne di un cinghiale nella foresta di Saint Vincent una bambina, che, senza questo soccorso, sarebbe stata immancabilmente divorata: l' altro che salvò il fratello della bambina, mentre stava per annegarsi.

Nè la gamma ascensiva finisce qui. Subito che un animale commette una buona azione, se ne parla nei giornali. Chi non ha letto in tutti i diari di pochi mesi fa, sotto la rubrica « *L'eroismo di un cane* » il fatto del cane del colonnello Franklin A. Shaw, che a Grethead col sacrificio della propria vita, salvò

dalla morte la figlia di costui, la quale stava per cadere in un precipizio?

*

Publicisti illustri non disdegnano scrivere delle bestie. L'eco di alcune bellissime lettere di Raffaele de Cesare, pubblicate tempo fa nel « *Corriere di Napoli* », di cui vi citerò fra breve qualche brano, non s'è ancora affievolita.

Paolo Mantegazza, nel suo libro *Le Estasi Umane*, sostiene che non solo le bestie provano esse le estasi, ma che son capaci di produrle negli uomini.

Infatti, mi ricordo di aver letto, ora non so più dove, che i Beni Amer in Africa hanno un culto per la pastorizia. Il pastore vive unicamente nella estatica contemplazione dei suoi armenti. Cura speciale dei Beni Amer è il cavallo, per lo più di razza *dongolan*, che essi allevano come un figlio, e che, se possono, nutrono del miglior latte. Girando per le loro terre, non è raro di sentir ripetere: Qui il mio cavallo è nato; qui l'ho tenuto a pascolo per sei mesi: sotto quell'albero stette malato, e via dicendo. I Beni Amer arrivano a soffrir la fame per non uccidere i loro animali.

E questo è niente.

Le crociate contro la *vivisezione* dove le mettete? E quelle contro l'uccisione dei tori? Tutti ricorderanno che a Parigi, quando ultimamente si tennero i combattimenti di tori, il ministro Constans e il

prefetto di polizia Lozè impedirono al torero Angelo Pastor di vibrare al toro inferocito il colpo mortale.

Insomma è chiaro che la zoofilia prepara agli animali un roseo avvenire, tanto più che essa non rimane nel campo astratto dei pii desideri, ma si va concretando in disposizioni legislative.

Nel 1822 il Parlamento Inglese per la prima volta solennemente dichiarava *delitto* il trattare gli animali domestici con pazza crudeltà. Due anni appresso fondavasi la Società per punire gli atti crudeli verso le bestie. I combattimenti dei tori, dei galli, dei mastini, dei cani, dei topi (anche dei topi!), dietro iniziativa di Martin, erano per decreto del Parlamento aboliti e proibiti. Il *Martin's Act* fu poi varie volte ampliato. Fu vietato di accoltellare i cavalli, di servirsi dei cani come di bestie da soma fu imposto di dare a mangiare e a bere agli animali trasportati per via ferrata, ecc. Dal 1824 ad oggi la Società ha fatto condannare parecchie diecine di migliaia di persone, accusate di aver maltrattato gli animali, incutendo così un salutare timore, e facendo in tal modo entrare nel popolo la persuasione che gli animali, composti come noi di carne e di nervi, hanno anch'essi, come noi, affetti e collere, gioie e dolori, e han dritto perciò a un mite ed umano trattamento.

Non contento di tutto ciò, lord Delaware presentava un *bill* alla Camera dei Lordi, per preservare

dalle sevizie anche gli animali *non domestici*, gli uccelli, p. es., vietando di distruggerne i nidi, di accercarli per farli meglio cantare, e così via.

In Iscozia, la *Società dell'Alta Scozia* e la *Società Agricola* diramarono il 31 ottobre 1873 una circolare ai maestri delle scuole pubbliche, nella quale raccomandavasi la necessità di inculcare agli allievi il sentimento di umanità per gli animali. E così l'*Assemblea Nazionale di Parigi*, tanto benemerita della zootomia, ha sostenuto sempre strenuamente l'efficacia delle dottrine zoofile sul miglioramento dei pubblici costumi, e il vantaggio che verrebbe dai buoni trattamenti all'intelligenza e alla conservazione degli animali. Essa bandì, anni fa, un pubblico concorso per un libro, in cui fosse dimostrato come la diffusione delle idee protettrici debba formar parte sostanziale dell'educazione della gioventù moderna.

*
* *

Dirvi, insomma, degli immensi progressi della zootomia all'estero, sarebbe dirvi cose che tutti sapete. Il sentimento dell'umanità si fa strada e prevale. Vi basti questo, che in America e in vari altri paesi vi sono, come già dissi, ospedali per le bestie inferme o cadenti per vecchiezza.

Per esempio, a New York, si è costituita recentemente una Società di donne, per proteggere gli animali domestici e i gatti in specie. Questa Società ha comprato una casa, con un territorio di sei jugeri,

in cui ha impiantato un asilo per i gatti affamati, ammalati o afflitti da altre disgrazie. I gatti vi sono ricevuti a tutte le ore del giorno e della notte. Il servizio medico vi è inappuntabile. I gatti incurabili vengono uccisi senza dolore, col cloroformio.

A Liverpool, giorni fa, un importatore di pappagalli fu condannato all'ammenda per aver fatto viaggiare i suoi uccelli senza dar loro da bere.

Il signor Francis Nautet letterato belga, partito nel settembre scorso in una carrettella tirata da due grandi cani, da Bruxelles diretto a Parigi, fu fermato nel suo viaggio dal sindaco di Louvroil (Dipartimento del Nord) il quale appoggiandosi alla legge Grammont, protettrice degli animali, gli disse che gli avrebbe impedito di proseguire il viaggio, parendogli che i due cani facessero una fatica superiore alle loro forze. Il signor Nautet fu costretto, per poter proseguire il viaggio, a mettere i cani dentro la carrozza e a tirar questa a braccia, finchè non uscì fuori dai domini del sindaco.

In Inghilterra esiste da più anni una *Società degli Uccellini*, composta di centottantamila ragazzi e che ha lo scopo di proteggere quei dolci esseri alati. La dichiarazione che ogni socio deve firmare, quando entra a far parte della società, è la seguente: « Con la presente mi obbligo ad essere buono con tutti gli esseri viventi a proteggerli con tutte le mie forze a dar da mangiare agli uccelli nell'inverno, e a non prendere, nè a distruggere mai un nido. Prometto anche di far diventare membri della società quanti più bambini e bambine mi sarà possibile ».

Ma in Italia? Che si è fatto in Italia? Ben poco. Le società zoofile non sono mai state prese sul serio. Esse dovettero, fino a poco tempo fa, sfidare la impopolarità e il ridicolo, e ancor oggi sorgono e spariscono fra la più profonda indifferenza, il più completo scetticismo del pubblico. Perchè esse fossero tollerate, quella grande anima, proteggitrice di ogni nobile e generosa iniziativa, che fu il Re Galantuomo, e quella soave iucarnazione della virtù muliebre italiana, che è Margherita di Savoia, dovettero rispettivamente accettare in Roma la presidenza ed il patronato di una di queste Società. Ma poi? Lo concepite voi un sindaco italiano intento a fermare una carrettella tirata da due cani?

Certo un progresso c'è. Le società zoofile oggi non fanno ridere più. Ed è già abbastanza. In Napoli, a esempio ve n'è due, che, con lodevole sollecitudine, dispongono di un certo numero di sorveglianti, i quali, nei luoghi erti e difficili come alle salite Gennaro Serra, Salvator Rosa, Gigante, Ponte della Maddalena, fanno constatare ogni giorno numerose contravvenzioni, sequestrando bastoni, facendo diminuire i carri di peso o facendo aggiungere a questi altri animali.

Ma che, ciò nondimeno, in Italia poco in generale si sia progredito, e che molto ancora resti da fare, specie nel Mezzogiorno, lo dice quell'illustre pubblicista italiano che è Raffaele de Cesare, il quale in alcu-

ne sue lettere mandate da Torre del Greco al *Corriere di Napoli*, così scriveva: « La bestia paga. Ottenere da essa il maggior utile possibile spendendo il meno possibile: ecco la massima. Non si misura, nè si proporziona il lavoro della bestia. Lavora finchè vi è domanda o possibilità di guadagno. Non ha stalla e sua stalla è la strada: mangia erba nel breve riposo, rimanendo attaccata al carro^o o al veicolo. Uomo povero, bestia povera; uomo mal nutrito, bestia mal nutrita; la bestia sta al suo proprietario, quasi come il plebeo pezzente sta al ricco. Sono tutte conseguenze della stessa causa: troppa gente che lotta disperatamente per l'esistenza. Però v'ha dei casi, in cui il disumano trattamento delle bestie è semplice ferocia di popolo barbaro.

« Fra le lettere che ho ricevute, ve ne è una, che attribuisco ad una anonima straniera. Vi è descritto il modo che si adopera generalmente per disfarsi dei cani, dopo che il municipio di Napoli ha posto una tassa su questi animali. *Napoli è divenuta un'ecatombe straziante di cani.* — scrive la mia cortese anonima — *La spiaggia, dal Capo di Posillipo ai Granili, è testimone di scene che fanno rabbia e pietà* ».

*

In una seconda lettera il De Cesare scrive:

« Un'altra osservazione non mi sembra priva di significato. Il popolo napoletano ha fama di popolo di buon cuore. Si commuove per nulla e il senso

della piet  sembra profondo in esso. Come va poi che gli manca qualunque sentimento di umanit  per le bestie? La bestia   generalmente mal nutrita e bastonata a sangue. Enormi pesi, che richiederebbero bovi forti e gagliardi, devono essere trasciuati da cavalli, da muli o da asini, che nou si reggono sulle gambe. Uno *char- -bancs* di quei della vecchia tradizione, non trasporta meno di dodici persone, ed   trascinato da un ronzino, che trotta a furia di legnate, e che, povera bestia, sembra da un momento all'altro caschi morta e faccia capitombolare quella montagna umana, che aizza il cocchiere a sferzarlo. E i cavalli degli omnibus? Si   mai visto nulla di pi  disumano e di pi  degradante? Tutto il servizio degli omnibus da qui (*Torre del Greco*) a Napoli   una pena. I regolamenti municipali, se vi sono, non si osservano, e la societ  zoofila per la protezione delle bestie, che mi dicono esiste a Napoli, pu  chiudere bottega. Qui non manca che scannare addirittura la bestia *coram populo*. perch  nessun'altra sevizia le si risparmi.

« Vetturali, carrettieri, cocchieri, sono generalmente uua pessima ed abbrutita genia. Ma dunque trent'anni di libert , e di cosi detta istruzione, non sono neppure serviti a sviluppare il seuso della piet  per gli animali? Ma a che cosa sono serviti? Qual frutto han dato nel modificare il costume? Trent' anui vogliono dire una generazione intera, e gli uomini di trenta e di quaranta anni oggi non sono nell'insieme diversi di quelli, che nacquero quando non vi era

la libertà, e non vi era l'istruzione elementare. Vi pensino i sociologi, e gli uomini di stato, i pedagoghi e i moralisti!... »

*
* *

Non disperiamo, signor De Cesare, non disperiamo. Verrà un giorno in cui le povere bestie non saran più battute e maltrattate dai feroci mulattieri, dai crudeli automedonti, che al posto del cuore hanno un manico di frusta. Non disperiamo: a poco a poco i tristi si ravvederanno.

Incoraggiamo le società zoofile a combattere, a raddoppiare di zelo, a invocare l'appoggio della legge, a esercitare con coraggio e con fede il loro nobile ministero, e, quel che è più, cerchiamo noi stessi individualmente di istillare nel popolo sentimenti miti e generosi, facendo plauso nel contempo alle importanti riforme che i legislatori vanno attuando al riguardo.

Chè, per esempio, chi si è data la briga di notare, che fra le tante innovazioni portate col nuovo Codice dallo Zanardelli nel campo del diritto penale, ve n'è anche una, ed importantissima, che riguarda per l'appunto le bestie?

L'articolo 491 del nuovo Codice, infatti, che punisce i maltrattamenti agli animali, dice così: « *Chiunque in crudelisce verso animali o, senza necessità, li maltratta, ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con l'ammenda sino a lire cento.* »

Il passato Codice stabiliva invece soltanto: « *Cadono in contravvenzione coloro che in luoghi pubblici incrudeliscono contro animali domestici* ».

Il nuovo Codice adunque viene a dire che non solo l'*incrudelire* contro gli animali è punibile, ma anche il *maltrattarli* senza necessità, o il *costringerli a fatiche eccessive*. Nè basta. Il nuovo Codice aggiunge che questi atti disumani sono punibili non solamente quando vengono commessi *in luogo pubblico*, ma sempre, in qualunque luogo perpetrati, anche in privato. E ciò perchè se è vero che, commessi in privato, tali atti non turbano l'ordine pubblico o la pubblica moralità, è vero altresì ch'essi offendono il sentimento della pietà e in certo modo anche i dritti dell'animale.

L'art. 491 dice infine che non solo gli animali *domestici* son protetti dalla legge, ma *tutti* gli animali, anche i non domestici. Così che col nuovo Codice sarebbe punibile chi tormentasse un orso, una scimmia, un uccello chi accecase un fringuello o lo martoriasse. Lo sappiano i nostri zoofili, e si regolino in conseguenza. Il nuovo Codice Penale è con loro.

*

Esso, per quanto riguarda la tutela degli animali, segna un notevole progresso sulla legge Grammont francese del 2 luglio 1850, la quale punisce con l'ammenda da una a cinque lire, e con la prigione

da uno a cinque giorni coloro che esercitano *pubblicamente* e abusivamente cattivi trattamenti contro gli animali *domestici*; punisce cioè solo quando il maltrattamento sia *pubblico* e l'animale sia *domestico*.

La Commissione, eletta dalla nostra Camera dei Deputati, coll'incarico di riferire sul progetto di legge, dopo aver parlato della « necessità di tutelare l'esistenza degli animali, esseri i quali hanno tanto di comune con noi e cooperano tanto al conseguimento dei nostri ideali »; dopo aver affermato che « lo spettacolo delle sofferenze delle bestie strazia il cuore di coloro che sentono amore e tenerezza per tutto ciò che vive nel mondo, e che, come san Francesco d'Assisi, chiamano fratelli il lupo della foresta e l'augello dell'aria »; dopo, insonnima, questo commoventissimo squarcio di lirica, quando si trattò di venire al concreto, voleva, contraddicendosi manifestamente, che l'articolo venisse modificato nel senso che i maltrattamenti degli animali fossero punibili *solo se fatti in pubblico e in modo da eccitare il pubblico ribrezzo.* (!)

Ma la Commissione Senatoria, composta degli illustri Pessina, Canonico, Costa e Puccioni, considerando che tale modificazione « null'altro effetto avrebbe potuto avere, se non quello di rendere meno efficace *la tutela degli animali* dalle sevizie cui la disposizione legislativa accenna », si augurò che la modificazione non venisse accettata. E così fu. La modificazione nel testo definitivo non c'è.

Se dunque oggi la legge punisce il maltrattamento

o le sevizie, non è già, lo ripeto, per evitare il pubblico ribrezzo, o per non turbare l'ordine pubblico, ma in omaggio ai diritti dell'animale e ad un alto sentimento umanitario.

Non crediate, del resto, che il nostro Codice nuovo sia il primo a stabilire disposizioni penali in favore degli animali. Tutt'altro. La legge francese del 2 luglio 1850, articolo unico; il codice belga all'articolo 561 § 5 e 6; il codice germanico § 360, n. 13; il codice ungherese delle contravvenzioni, art. 86; l'olandese agli articoli 254 e 455; la legge del 23 settembre 1872 sulle contravvenzioni per il cantone di Basilea § 59; il codice di Vaud art. 159; del Ticino art. 424; la legge penale svedese cap. XVIII, art. 424; e in Inghilterra la legge penale inglese del 1876, sanciscono tutti pene abbastanza gravi contro gli atti di crudeltà esercitati contro le bestie.

Ed è bene, ed è giusto, ed è doveroso.

* *

Si. È omai tempo di finirla con i processi, le persecuzioni, le sevizie a questi poveri esseri, viventi e senzienti, tanto prossimi a noi, tanto simili a noi. È tempo di migliorare le condizioni loro, migliorando e ingentilendo nel tempo stesso gli animi nostri.

Nulla pervertisce i costumi più della ferocia: nulla tanto li purifica quanto il mite sentimento della pietà. Mettiamo l'animale nel suo vero posto. Non sia più dell'uomo, è giusto, ma nemmeno poi ab-

bassiamolo fino al punto di crederlo una macchina insenziente, un automa, un trastullo nostro, di cui si può usare ed abusare a piacere.

L'animale è, non dimentichiamolo, l'*unico* essere della creazione che vive e sente come noi, che a noi assomiglia fisicamente e psichicamente. Esso è degno del nostro affetto, delle nostre cure, della nostra protezione.

Miglioriamoci: l'avvenire è là. Aprite i libri scientifici moderni, e vi leggerete come verrà giorno, in cui tutti si ameranno; in cui tutti si vorranno bene; in cui ognuno cercherà di fare il vantaggio altrui, facendo, così, senz'accorgersene, il vantaggio proprio; in cui si farà il bene per il bene, senza secondi fini, senza sottintesi; e tutta l'umanità, fatta civile e colta, fatta ricca e prospera dalla pace e dal lavoro, vivrà lietamente, onestamente, serenamente, assorta nella contemplazione di un presente luminoso e di un avvenire più luminoso ancora.

Ebbene: dipende da noi di affrettare quest'era, destinata a portare la felicità fra gli uomini, questa novella età dell'oro, che sarà la palingenesi dell'umanità. Cerchiamo perciò di progredire, di correggerci, di purificarci, di dar l'ostracismo dai nostri cuori ai sentimenti feroci della guerra, dell'odio, della crudeltà, e di accogliere invece in essi i sentimenti dolci e miti della pietà, della carità, della mansuetudine.

Amiamo adunque le bestie, che ci servono fedelmente e che ci amano. Invece di processare il cane

stregone e di condannare al rogo il gatto indemoniato, come si faceva una volta; invece di uccidere, come ancor oggi si pratica, migliaia di animali, in certe pubbliche feste (come a es., in Italia nella festa dei grilli, nel giorno dell'Assunzione), tuteliamoli, proteggiamoli questi animali. Amiamo il cavallo dolce e affettuoso, che ci porta in groppa, il cane fedele che ci guarda la casa, il gatto che ci libera dai topi e scherza col gomito della vecchia nonna. Amiamo la capra che ci dà il buon latte, il bue che ci dà le bistecche e fa scrivere de' bei versi a Giosuè Carducci; amiamo tutti questi esseri. E, affratellati, concordi, cercando di migliorarci sempre, andiamo avanti, sicuri di noi stessi, con lo sguardo fisso nella luce del progresso, col pensiero rivolto all'avvenire, con in mano la mistica bandiera dell'uomo novo, sulla quale ciascun popolo mette prima i colori della propria nazione e scrive poi a lettere d'oro una magica parola, la parola del secolo, la parola di Longfellow: *Excelsior, Excelsior!*

CARLO D' ADDOSIO

DOCUMENTI



SENTENZE
DI PROCESSI PENALI
E
DI BESTIALITÀ



DOCUMENTO I.

Lettere-patenti del 12 settembre 1379, con le quali Filippo l' Ardito duca di Borgogna e figlio del re di Francia, dietro supplicazione di Umberto di Poutiers, priore del comune di Saint-Marcel-le-Iussey, fa grazia a due mandre di porci, che, come complici in un infanticidio perpetrato da tre troie, avrebbero dovuto subire l'estremo supplizio.

Phelippe, filz du Roi de France, duc de Bourgoingue, au bailli de noz terres au conté de Bourgoingue, salut.

Oye la supplication de frère Humbert de Poutiers, prieur de la prieurté de la ville de Saint-Marcel-lez-Iussey, contenant que comme le V^o jour de ce présent mois de septembre, Perrinot, fils Jehan Muet, dit *le Hochebet*, pourchier commun de ladite ville, gardant les pors des habitans d'icelle ville ou finaige d'icelle, et au cry de l'un d'iceulx pors, trois truyes estans entre lesdits pors ayent couru sus audit Perrenot, l'ayent abattu et mis par terre entre eulx, ainsi comme par Jehan Benoit de Norry qu' il gardoit les pourceaulx dudit suppliant, et par le père dudit Perrenot a esté trouvé blessier à mort par lesdites truyes, et si comme icelle Perrenot la confessè en la présence de son dit père e dudit Jehan Benoit, et assez tost après il soit eu mort. Et pour ce que ledit suppliant auquel appartient la justice de ladite ville ne fust repris de negligence son maire ar-

resta tous lesdits porcs pour en faire raison et justice en la manière qu'il appartient, et encore les détient prisonniers tant ceux de ladite ville comme partie de ceulx dudit suppliant, pour ce que dit ledit Jehan Benoit ils furent trouvez ensemble avec lesdites truyes, quand ledit Perrenot fut ainsi blessié. Et ledit prieur nous ait supplié que il nous plaise consentir que en faisant justice de trois ou quatres desdits porcs le demeurant soit delivré. Nous inclinans à sa requeste, avons de grâce especiale outroyé et consenty, et par ces présentes outroyons et consentons que en faisant justice et execution desdites trois truyes et de l'ung des pourceaulx dudit prieur, que le demeurant desdits pourceaulx soit mis à delivre, nonobstat nqu' ils aient esté à la mort dudit pourchier. Si vous mandons que de notre presente grâce vous faictes et laissez joyr et user ledit prieur et autres qu' il appartiendra, sans les empescher au grâce.

Donné à Montbar, le XII^e jour de septembre de l'an de grâce mil CCC LXX IX. Ainsi signé. Par monseigneur le duc: *I. Potier.*

(Estratto dagli archivii della Costa-d'Oro, B. 10440, f. 7. recto, e pubblicato da M. Garnier nella Revue des Sociétés Savantes, tomo IV, serie IV, anno 1866, mese di decembre, pag. 476 e segg. Parigi)

DOCUMENTO II.

Quietanza del 9 gennaio 1386, nella quale il Boia di Falasia dichiara di aver ricevuto dal Visconte di Falasia, Regnaud Rigault, la somma di 10 soldi e 10 danari tornesi, quale suo salario per l'impiccagione di una troia infanticida, e di 10 soldi tornesi per un *quanto nuovo*

Quittance originale du 9 janvier 1386 passée devant Guiot de Montfort, tabellion à Falaise, et donnée par le bourreau de cette ville de la somme de *dix sols et dix deniers tournois*, pour sa peine et salaire d'avoir traîné, puis pendu à la justice de Falaise une truie de l'âge de 3 ans ou environ, qui avoit mangé le visage de l'enfant de Ionnet le Maux, qui etait au bers et avoit trois mois ou environ, tellement que ledit enfant en mourut, et de *dix sols tournois pour un gaud neuf* quand le bourreau fit la dite exécution; cette quittance est donnée à Regnaud Rigault, vicomte de Falaise; le bourreau y déclare qu'il se tient pour bien content des dites sommes et qu'il en tient quitte le roy et ledit vicomte.

(Charange Dictionnaire des Titres originaux. Paris 1764 - tomo II. p. 72.)

DOCUMENTO III.

Ricevuta di pagamento, stesa dal notaio di Mortaing, Binet de l'Espiney, in data 24 settembre 1394, con la quale Giovanni Micton, boia del viscontado di Avrenches, dichiara di aver ricevuto la somma di 50 soldi tornesi per l'impiccagione di un porco.

A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront, Jehan Lours, garde du scel des obligacions de la viconté de Mortaing, salut. Sachent tous que par devant Bynet de l'Espiney, clerck tabelion juré au siège dudit lieu de Mortaing, fut présent mestre Iehan Micton, pendart (*boia*) en la viconté d'Avrenche, qui recongnut et confessa avoir eu et repceu de homme sage et pourveu Thomas de Iuvigney, viconte dudit lieu de Mortaing, c'est assavoir la somme de cinquante soulds tournois pour sa paine et salaire d'estre venu d'Avrenches jusques à Mortaing, pour faire aconplir et pendre à la justice dudit lieu de Mortaing un porc, lequel avait tué et meurdís un enfant en la paroisse de Roumaygne, en ladite viconté de Mortaing. Pour lequel fait yce lui porc fut condanney à estre trayné et pendu, par Iehan Petit, lieutenant du bailli de Co...rin, es assises dudit lieu de Mortaing, de laquelle somme dessus dicte le dit pendart se tint pour bien paíé, et en quita le roy nostre sire, ledit viconte et tous aultres. En tesmoing de ce, nous avons sellé ces lettres dudit scel, sauf tout autre droit. C'en fut fait l'an de grâce

mil trois cens quatre-vings et quatorze, le XXIII^e jour de septembre. Signé *I. Lours*.

(Et plus bas) *Binet*.

(Estratto dai manoscritti della Bibliothèque du Roi, e pubblicato da Berriat Saint Prix nelle Mémoires de la Société Royale des Antiquaires de France, tomo VIII, anno 1829, pag. 439.)

DOCUMENTO IV

Nota redatta, il 15 marzo 1403, da Simone di Baudemont, luogotenente del bailo di Meulan, per ordine del detto bailo e del procuratore del Re, nella quale sono menzionate le spese fatte per la esecuzione di una troia, che aveva divorato un fanciullo.

A tous ceuls qui ces lettres verront: Symon de Baudemont, lieutenant à Meullent, de noble homme mons. Jehan, seigneur de Maintenon, chevalier chambellan du Roy, notre sire, et son bailli de Mante et dudit lieu de Meullent: Salut.

Savoir faisons, que pour faire et accomplir la justice d'une truie, qui avait devoré un petit enfant, a convenu faire nécessairement les frais, commissions, et dépens ci-après déclarés, c'est-à-savoir:

Pour dépense faite pour elle dedans la geole, *six sols paris.*

Item, au maître des hautes-oeuvres, qui vint de Paris à Meullant faire ladite exécution par le commandement et ordonnance de nostre dit maistre le bailli et du procureur du roi, *cinquante-quatre sols paris.*

Item, pour la voiture qui la mena à la justice, *six sols paris.*

Item, pour cordes à la lier et hâler, *deux sols huit deniers paris.*

Item, pour gans, *deux deniers paris.*

Lesquelles parties font en somme toute soixante-neuf sols

huit deniers parisis; et tout ce que dessus est dit nous certifions être vray par ces présentes scellées de notre scel, et à greigneur confirmation et approbation de ce y avons fait mettre le scel de la châtellenie dudit lieu de Meullant, le XV^e jour de mars l'an 1403. Signé de *Baudemont* (con paraffo, e, sotto, il sigillo della Castellania di Meullant).

(Estratto dai manoscritti di M. Hérisson, giudice al tribunale civile di Chartres e comunicato da M. Lejeune alla Société des Antiquaires. Vedi Mémoires cit. pag. 433)

DOCUMENTO V

Ricevuta, in data 16 ottobre 1408, con la quale Toustain Pincheon, carceriere delle prigioni reali di Pont-de-l' Arche, dichiara di essere stato rimborsato della somma di 19 soldi e 6 danari tornesi da lui spesa per vitto somministrato a vari uomini e a un porco detenuti insieme nelle dette prigioni reali.

Pardevant Jean Gaulvant, tabellion juré pour le roy nostre sire en la viconté du Pont de Larche, fu présent Toustain Pincheon, geolier des prisons du roy notre sire en la ville du Pont de Larche, lequel cognut avoir eu et reçue du roy nostre dit sire, par la main de honorable homme et saige Iehan Monnet, viconte dudit lieu du Pont de Larche, la somme de 19 sous six deniers tournois qui deus lui estoient, c'est assavoir 9 sous six deniers tournois pour avoir livré le pain du roi aux prisonniers detenus, en cas de crisme, es dites prisons. (*Seguono i nomi di questi prigionieri*).

Item à ung porc admené es dictes prisons, le 21^e jour de juing 1408 inclus jusques au 17^e jour de juillet après en suivant exclud que icellui porc fu pendu par les gares à un des posts de la justice de Vaudereuil, à quoy il avoit esté condempné pour ledit cas par monsieur le bailly de Rouen et les conseuls es assises du Pont de Larche, par lui tenues le 13^e jour dudit mois de juillet, pource que icellui porc avoit muldry et tué ung petit enfant, auquel temps il a XXiiii jours, valent audit pris

de 2 deniers tournois par jour, 4 sols 2 deniers, et pour avoir trouyé et baillé la corde qu' il eseovint à lier icelui porc qu' il reschapast de ladite prison où il avait esté mis, X deniers tournois. Du 16 octobre 1408.

(*Vedi Mémoires de la Societé etc. pag. 440*)

DOCUMENTO VI.

Sentenza del 10 gennaio 1457 con cui il giudice di Savigny condanna all'estremo supplizio una troia, rea di aver ucciso un fanciullo, ed ordina un prosieguo d'istruzione per assodare la compartecipazione al reato di sei porcelli, figli della troia, che erano stati presenti all'omicidio ed erano stati trovati sporchi di sangue.

Iours tenus au lieu de Savigny, près des fousés du Chastellet de dit Savigny, par noble homme Nicolas Quarroillon, escuier, juge dudit lieu de Savigny, et ce le 10^e jour du moys de janvier 1457, présens maistre Philebert Quarret, Nicolas Grant-Guillaume, Pierre Borne, Pierre Chailloux, Germain des Muliers, Philebert Hogier, et plusieurs autres tesmoins à ce appellés et requis, l'an et jour dessus dit.

Huguenin Martin, procureur de noble damoiselle Katherine de Barnault, dame dudit Savigny, et promoteur des causes d'office dudit lieu de Savigny, demandeur à l'encontre de *Iehan Bailly*, alias Valot dudit Savigny *deffendeur*. à l'encontre duquel par la voix et orgain de honorable homme et saige M^e Benoist Milot d'Ostun, licencié en loys et bachelier en décret, conseiller de monseigneur le duc de Bourgoingne, a été dit et proposé que le mardi avant Noel dernier passé, *une truye*. et six coichons ses suigneus, que sont présentement *prisonniers* de la dite da-

me, comme ce qu'ils ont été prins en flagrant délit, ont eommis et perpétré mesmement ladicte truye murtre et homicide en la personne de Iehan Martin, en aige de cinq ans, fils de Iehan Martin dudit Savigny, pour la faulte et culpe dudit Iehan Bailly, alias Valot, requérant ledit procureur et promoteur desdites causes d'office de la dite justice de madite dame, que ledit défendeur répondit es chouses dessus dites, desquelles apparaissoit à souffisance, et lequel par nous a esté sommé et requis ce il vouloit avoher ladite truhie et scs suigneus, sur le cas avant dit, et sur ledit cas luy a esté faicte sommacion par nous juge, avant dit, pour la première, deuxième et tierce fois, que s'il vouloit rien dire pourquoy justice ne s'en deust faire l'on estoit tout prest de les oïr en tout ce qu'il voudrait dire touchant la pugnyeion et exécution de justice que se doit faire de ladite truhie; veu ledit cas, lequel deffendeur a dit et respondu qu'il ne vouloit rien dire pour le présent et pour ce ait esté procédé en la manière que en suit; c'est assavoir que pour la partie dudit demandeur, avons esté requis instamment de dire droite en ceste cause en faisant conclusion et renunciation en ceste cause, en la présence dudit défendeur present et non contredisant, pourquoy nous juge, avant dit, savoir faisons à tous que nous avons procédé et donné notre sentence deffinitive en la manière que s'ensuit; c'est assavoir que veu le cas lequel est tel comme a esté proposé pour la partic dudit demandeur, et duquel appert à souffisaucc tant par tesmoing que autrement dehiement hue. *Aussi conseil avec saiges et praticiens*, et aussi considéré en ce cas l'usence et coustume du pays de Bourgoingne; aiant Dieu devant nos yeulx, nous disons et pronunçons, par notre sentence deffinitive, et a droit, et par icelle, notre dite sentence,

déclairons la truie de Jehan Bailli, alias Valot, pour raison du multre et homicide par icelle truie commis et perpétré en la personne de Jehan Martin, de Savigny, estre confisquée à la justice de madame de Savigny, pour estre mise à justice et au dernier supplice, et estre penduc par les pieds derriers à ung arbre esproné en la justice de madame de Savigny, considéré que la justice de madite dame n'est mie présentement élevée, et icelle truie prendre mort audit arbre esproné, et ainsi le disons et prononçons par notre dicte sentence et a droit et au regard des coichons de ladite truie pour ce qui n'appert aucunement que iceulx coichons ayent mangiès dudit Jehan Martin, combien que aient estés trovés ensanglants, l'on remet la cause d'iceulx coichons aux autre jours, et avec ce l'on est content de les rendre et bailler audit Jehan Bailli, en baillant caucion de les rendre s'il est trové qu'ils aient mangiers dudit Jehan Martin, en paiant les poutures, et fait l'on savoir à tous, sus peine de l'amende et de 100 sols tournois, qu'ils le dient et déclairent dedans les autres jours, de laquelle notre dicte sentence, après la prononciation d'icelle, ledit procureur de ladite dame de Savigny et promoteur des causes d'office par la voix dudit maistre Benoist Milot, advocat de ladite dame; et aussi ledit procureur a requis et demandé acte de nostre dicte court à lui estre faicte, laquelle luy avons outroyé, et avec ce instrument, je, Huguenin de Montgachot, clerc, notaire publique de la court de monseigneur le duc de Bourgoingne, en la présence des tesmoings ci-dessus nommés, je lui ai outroyé. Ce fait, l'an et jour dessus dit et présens les dessus dits tesmoings. *Ita est.* Ainsi signé, *Mongachot*, avec paraphe, et de suite est écrit :

Item en oultre, nous juge dessus nommé, savoir faisons que incontinent après notre dicte sentence ainsi donnée par nous les ans et jour, et en la présence des tesmoins que dessus, avons sommé et requis ledit Jehan Bailli, se il voulait avoher lesdits coichons, et se il vouloit bailler caucion pour avoir recreance d'iceulx; lequel a dit et répondu qui ne les avoheit aucunement, et qui ne demandait rien en iceulx coichons: et qui s'en rapportoit à ce que en ferions; pourquoy sont demeurez à la dicte justice et seigneurie dudit Savigny, de laquelle chouse ledit Huguenin Martin, procureur et promoteur des causes d' offices, nous en a demandé acte de court, lequel lui avons outroyé et outroyons par ces présentes et avec ce ledict procureur de ladite dame, à moy notaire subscript, m' en demanda instrument, lequel je luy ait outroyé en la présence desdits tesmoins cy-dessus nommés.

Et de suite est encore escrit :

Item, en après, nous Nicolas Quaroillon, juge avant dit, savoir faisons à tous que incontinent après les chouses dessus dictes avons fait délivrer réalement et de fait ladite truye à maistre Etienne Poinceau, maistre de la haute justice, demeurant à Châlons-sur-Saône, pour icelle mettre à exécucion selon la forme et teneur de nostre dicte sentence, laquelle délivrance d'icelle truhie faite par nous, comme dit est, incontinent ledict maistre Estienne a meuné sur une chairette ladite truye à ung chaigne esproné, estant en la justice de ladite dame Savigny, et en icelluy chaigne esproné, icelluy maistre Estienne a pendu ladite truye par les piez derriers; en mectant à exécucion deue nostre dicte sentence, selon sa forme et teneur, de laquelle délivrance et exé-

cution d'icelle truye ledit Huguenin Martin, procureur de ladicte dame de Savigny nous a demandé acte de nostre dicte cōurt à lui estre faicte et donnée, laquelle luy avons outroyée, et avec ce à moi, notaire subscript, m'a demandé instrument ledit procureur à luy estre donnée, je lui ai outroyé en la présence des tesmoins cy-dessus nommez, ce fait les an et jours dessus ditz. Ainsi signé, *Mongachot*, avec paraphe.

(Estratto dall' Archivio di Monjeu e dipendenze, e pubblicato nelle Mémoires cit. pag. 441).

DOCUMENTO VII.

Sentenza del febbraio 1457, nella quale, dopo un interlocutorio, per la cui istruzione furono impiegati ventiquattro giorni, si dichiara non farsi luogo a procedere contro *i sei porcelli*, figli della troia condannata a morte dalla precedente sentenza, per non provata reità.

Jours tenus au lieu de Savigny, sur la chaussée de l'Estang dudit Savigny, par noble homme Nicolas Quarroillon, escuier, juge dudit lieu de Savigny, pour noble damoiselle Katherine de Barnault, dame dudit Savigny, et ce le vendredy après la feste de la Purification Notre-Dame vierge (*che ricorre il 2 febbraio*); présens Guillaume Martin, Guiot de Layer, Jehan Martin, Pierre Tiroux et Jehan Bailly, tesmoings, etc. Veue les sommacions et requisitions faictes par nous juge de noble damoiselle Katherine de Barnault, dame de Savigny, à Jehan Bailly, alias Valot de advohé ou répudié les coichons de la truye nouvellement mise à exécution par justice, à raison du murtre commis et perpétré par la dicte truye en la personne de Jehan Martin, lequel Jehan Bailli a esté remis de advoher lesdits coichons, et de baillier caucion d'iceulx coichons rendre, s il estoit trouvé qu'ils feussions culpables du délict avant diet commis par ladicte truye et de payer les poutures, comme appert par acte de notre dicte court, et autres instrumens souffisans; pourquoi le tout veu en conseil avec saiges, déclairons et pronunçons par notre sentence

deffinitive, et à droit; iceulx coichons compéter et appartenir comme biens vaccans à ladite dame de Savigny et les luy adjugeons comme raison, l' usence, et la coustume du país le vüelit. Présens Guillaume Martin, Guillot de Layer, Jehan Martin, Pierre Tiroux, et Jehan Bailly, tesmoins. Ainsi signé *Mongachot*, avec paraphe.

Et de suite est escrit: De laquelle notre dicte sentence, ledit procureur de ladite dame en a demandé acte, de nostre dicte court a luy estre donnée et ouctroyéc. Avec ce en a demandé instrument à moy notaire subscript, lequel il luy a uoctroyé en la présence de dessus nommés. Ainsi signé *Mongachot*, avec paraphe en fin dudit jugement.

(Estratto dall' Archivio di Monjeu e dipendenze, appartenente a M. Lepelletier de Saint-Fargeau — [Savigny-sur-Etang, boîte 25^e, liasse 1, 2 e 3 etc.]. Pubblicato da B. S. Prix nelle Mémoires cil. pag. 444).

DOCUMENTO VIII.

Sentenza del 14 giugno 1494, con la quale un porcello, reo di aver ucciso un fanciullo nella tenuta di Clermont, è condannato ad essere impiccato e strangolato.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, Jehan Lavoisier, licentié ez loix, et grand mayeur de l'église et monastère de monsieur Saint-Martin de Laon, ordre de Prémontré, et les echevins de ce même lieu; comme il nous eust été apporté et affirmé par le procureur-fiscal ou syndic des religieus, abbé et convent de Saint-Martin de Laon, qu'en la cense de Clermont-lez-Montcornet, appartenant en toute justice haulte, moyenne et basse auxdits religieus, ung jeune pourceaulx eust étranglé et *défacié* ung jeune enfant estant au berceau, fils de Jehan Lenfant, vachier de ladite cense de Clermont, et de Gillon sa femme, nous advertissant et nous requerant à cctte eause, que sur ledit cas voulussions procéder comme justice et raison le désiroit et requeroit; et que depuis, afin de savoir et cognoitre la vérité dudit cas, eussions ouï et examiné par serment, Gillon, femme dudit Lenfant, Jehan Benjamin, et Jehan Daudancourt, censiers de ladite cense, lesquels nous cussent dit et affirmé par leur serment et conscience, que le lendemain de Pasques dernier passé ledict Lenfant estant en la garde de ses bestes, ladicte Gillon sa femme desjettoit de ladicte cense, pour aller au village de Dizy. . . . ayant délaissé en sa maison

ledit petit enfant. . . . Elle le reuchargea à une sienne fille, âgée de neuf ans. . . . pendant et durant lequel temps ladite fille s'en alla jouer autour de ladite cense, et laissé ledit enfant couché en son berceau; et ledit temps durant, ledit pourceaulz entra dedans ladite maison. . . . et défigura et mangea le visage et gorge dudit enfant. Tôt après le-

dit enfant, au moyen des morsures et dévisagement que lui fit ledit pourceaulz, de ce siecle trépassa: savoir faisons. . . .

Nous, en detestation et horreur dudit cas, et afin d'exemplaيرة et gardé justice, avons dit, jugé, sentencié, prononcé et appointé, que ledit pourceaulz *estant detenu prisonnier* et enferme en ladite abbaye, sera par le maistre des hautes-oeuvres, pendu et estranglé, en une fourche de bois, auprès et joignant des fourches patibulaires et haultes justices desdits relligieux, estant auprès de leur cense d'Avin. En témoing de ce, nous

avons scellé ces présentes de notre scel.

Ce fut fait le quatorzième jour de juing, l'an 1494, et scellé en eire rouge; et sur le dos est écrit:

Sentence pour ung pourceaulz executé par justice, admené en la cense de Clermont, et estranglé en une fourche les gibeiz d'Avin.

(Riprodotta da M. Boilcau de Meulaville nell' Annuaire de l' Aisne, 1812, pag. 88, e poi da B. S. Prix nelle Mémoires cit. pag. 446.)

DOCUMENTO IX.

Dispositivo della sentenza resa nel 1499 in un procedimento penale tenuto avanti il bailo dell' Abbazia di Giosafatte, Comune di Séves, presso Chartres, contro un porco, condannato a essere impiccato, per aver ucciso un fanciullo, e contro i suoi padroni condannati all'amenda, per la loro colpa e negligenza.

Le lundi 18 avril 1499,

“ Veu le procès criminel fait par-devant nous à la requeste du procureur de messieurs le religieux, abbé et convent de Iosaphat, à l'encontre de Jehan Delalande et sa femme, prisonniers ès prisons de céans, pour raison de la mort advenue à la personne d'une jeune enfant, nommée Gilon, âgée de un an et demi ou environ; laquelle enfant avoit été baillée à nourrice par sa mère: ledict meurtre advenu et eommis par un poureeau de l'aage de trois mois ou environ, aulxdits Delalande et sa femme appartenant; les confessions desdicts Delalande et sa femme; les informations par nous et le greffier de ladite jurisdiction faictes à la requête dudict procureur; le tout veu et en sur ce conseil aulx saiges, *ledit Jehan Delalande et sa femme, avons condampnés et condampnons en l'amende envers de justice de dix-huit francs*, qu'il a convenus pour ce faire, tel que de raison, et à tenir prison jusqu' à plein payement et satisfaction d'icelle: à

tout le moins qu' ils avoient baillé bonne et seure caution d'iceulx.

Et en tant que touche le dict pourceau, pour les causes contenues et établies audict procès, nous les avons condamné et condamnons à être pendu et executé par justice, en la jurisdiction des mes dicts seigneurs, par notre sentence définitive, et à droit.

Donné sous le contre scel aux causes dudict baillage, les an et jour que susdicts. *Signé C. Briseg avec paraphe „*

(Dom Grenier. Biblioteca Nazionale di Parigi. Manoscritti t. XX, pag. 87).

DOCUMENTO X.

Sentenza del 27 marzo 1567 con la quale il Procuratore addetto al Bailato e al Seggio Presidiale di Senlis condanna una troia dal muso nero, rea di aver divorato una bambina di quattro mesi, per la sua crudeltà e ferocia, alla pena dell' impiccagione lungo la via maestra che da Saint-Firmin mena a Senlis.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Jehan Lobry, notaire royal et procureur au bailliage et siège présidial de Senlis, bailly et garde et seigneurie de Saint-Nicolas d'Acy les le dit Senlis, pour M. M. les rcligieux, prieur et coivent du dict lieu, salut; savoir faisons:

Veu le procès extraordinairement fait à la requête du Procureur de la seigneurie du dict Saint-Nicolas, pour raison de la mort advenue à une jeune fille âgée de quatre mois ou environ, enfant de Lyénor Darmceige et Magdelcine Mahieu, sa femme demeurant au dict Saint-Nicolas, trouvée avoir esté mangée et devorée en la tête main senestre et au dessus de la mamelle dextre par une truie ayant le museau noire, appartenant à Louis Mahieu, frère de la dite femme et son proche voisin;

Le procès verbal de la visitation du dict enfant en la presence de son parrain et de sa marraine qui l'ont recongneu;

Les informations faites pour raison du dit cas, interrogatoires des dits Louis Mahieu et sa femme, avec la visitation faic-

te de la dicte truye à l'instant du dit cas advenu et tout considéré en conseil, il a été conclu et advisé par justice que POUR LA CRUAUTÉ ET FEROCITÉ COMMISE PAR LA DITE TRUYE, elle sera exterminée par mort et pour ce faire sera pendue par l'executeur de la haulte justice en ung arbre estant dedans les fins et mottes de la dicte justice sur le grand chemin rendant de Saint-Firmin au dit Senlis, en faisant deffenses à tous habitans et sujet des terres et seigneurie du dit Saint-Nicolas de ne plus laisser échapper telle et semblables bestes sans bonne et seure garde, sous peine d'amende arbitraire et de pugnition corporelle s'ily échoit, sauf et sans préjudice à faire droit sur les conclusions prises par le dit Procureur à l'encontre des dits Mahieu et sa femme ainsi que de raison, au témoin de quoy nous avons scellé les présentes du scel de la dicte justice.

Ce fu faist le jeudi 27.^e jour de Mars 1557 et exécuté ledit jour par l'executeur de la haulte justice du dit Senlis.

(L'incartamento completo di questa procedura ne comprende i più minuti particolari. Vi si trova persino il processo verbale della notificazione della sentenza fatta al porco, nel luogo dove si facevano sostare i condannati, prima di condurli al luogo d'esecuzione.)

Questo dispositivo fu tratto dagli Archivi dell'Abbazia di Josaphat, e comunicato da M. Lejeune alla Société Royale des Antiquaires, vedi Mémoires cit. pag. 434.

DOCUMENTO XI.

Sentenza del *Maire* di Loens de Chartres, del 12 settembre 1606, che condanna Guglielmo Guyart a essere impiccato e bruciato insieme a una cagna.

*Extrait des registres du greffe de Loing
du mardi, douzieme jour de septembre l'an mil six cent six.*

“ Entre le procureur de messieurs (e qui si fanno i nomi del Decano, dei Canonici, e del capitolo della Chiesa Cattedrale di Chartres) demandeur et accusateur au principal et requerant le proffit et adjudication de troys deffaulx et du quart d'abondant, d'une part, et Guillaume Guyard, accusé, deffendeur et défaillant, d'autre part.

“ Veu le procès criminel, charges et informations, décret de prise de corps, adjournement à troys briefs jours, les dicts trois deffaulx, le dict quart d'habondant, le recollement des dicts témoins et *reconnaissance faite par les dicts témoins de la chienne dont est question*, les conclusions dudict procureur, tout veu et eu sur ce conseil, nous disant que lesdicts troys deffaulx et quart d'habondant ont esté bien donnés pris et obtenus contre ledict Guyart accusé, attainct et convaincu. .

Pour réparation et punition duquel crime condempnons ledict Guyard estre pendu et estranglé à une potence qui, pour cest effet, scra dressée aux lices du Marché aux Chevaux de

ceste ville de Chartres, au lieu et endroict où les dict sieurs ont tout droit de justice. Et auparavant ladicte exécution de mort, que ladicte chienne sera assommée par l'exécuteur de la haute justice audict lieu, et seront les corps morts, tant dudict Guyard que de la dicte chienne brûlés et mis en cendres, si le dict Guyard peut estre pris et apprehendé en sa personne, sy non pour le regard du dict Guyard, sera la sentence exécutée par effigie en un tableau qui sera mis et attaché à ladicte potence, et déclarons tous et chascuns ses biens acquis et confisqués à qui il appartendra, sur cieux préalablement pris la somme de cent cinquante livres d'amende que nous avons adjugées auxdicts sieurs, sur laquelle somme seront pris les fraicts de justice. Prononcé et exécuté par effigie, pour le regard du dict Guyard les jour et an cy-dessus. Signé *Guyot*.

(Copia conforme all'estratto originale che esisteva nella Biblioteca di M. Herisson, giudice al tribunale civile di Chartres — Comunicata da M. Lejeune alla Société Royale des Antiquaires de France — vedi Mémoires cit. pag. 436).

(DOCUMENTO XII)



DE ACTIS
SCINDICORUM COMMUNITATIS
SANCTI JULLIANI AGENTIUM

CONTRA

**Animalia Bruta ad formam muscarum volantia
coloris viridis communi voce
appellata Verpillions seu Amblevins**

DE ACTIS

SCINDICORUM COMMUNITATIS SANCTI JULLIANI AGENTIUM

CONTRA

**Animalia Bruta ad formam muscarum volantia
coloris viridis communi voce appellata Verpillions
seu Amblevins.**

TESTIMONIALES ET REASSUMPTUM.

Anno domini millesimo quingentesimo octuagesimo septimo et die decima tertia mensis aprilis comparuit in banco actorum judicialium episcopatus Maurianne honestus vir Franciscus Amneti scindicus et procurator procuratorioque nomine totius communitatis et parrochie Sancti Julliani qui in causa quam pretendunt reassumere prosecui aut de novo intentare coram reverendissimo domino Maurianne episcopo et principe seu reverendo domino generali ejus Vicario et Officiali contra Animalia ad formam muscarum volantia coloris viridis communi voce appellata Verpillions ou Amblevins facit constituit elegit et creavit certum ac legitimum procuratorem totius dicte communitatis et substituit vigore sui scindicatus de quo fidem faciet egregium Petremandum Bertrandi causidicum in curiis civitatis Maurianne presentem et acceptantem ad fines coram eodem reverendissimo Episcopo et ejus Vicario generali comparendi et faciendi quicquid

circa negotiis ejusdem cause spectat et pertinet et prout ipse scindicus facere posset si presens et personaliter interesset cum electione domicillii et ceteris clausulis relevationis ratihabitionis et aliis opportunis suo juramento firmatis subque obligatione et ypotheca honorum suorum et dicte communitatis que conceduntur in bancho die et anno premissis.

ORDINATIO.

Anno domini millesimo quinquagesimo octuagesimo septimo et die sabatti decima sexta maii comparuerunt judicialiter coram nobis Vicario generali Maurienne prefato Franciscus Ameneti conscindicus Sancti Julliani cum egregio Petremando Bertrandi ejus procuratore producens testimoniales constitutionis facte eidem egregio Bertrandi die tertia decima aprilis proxime fluxi petit sibi provideri juxta supplicationem nobis porrectam parte scindicorum et communitatis Sancti Julliani exordiente *Divino primitus implorato auxilio* signatum *Franciscus Facti* contra Animalia bruta ad formam muscarum volantia nuncupata Verpillions producens etiam acta et agitata superioribus annis coram predecessoribus nostris maxime de anno 1545 et die vicesima secunda mensis aprilis unacum ordinatione nostra lata octava maii millesimo quingentesimo octuagesimo sexto et ne contra Animalia ipsis inauditis procedi videatur petunt sibi provideri de advocatione et procuratore pro defensione si quam habeant aut habere possent dictorum Animalium se offerentes ad solutionem salarii illis per nos assignandi. Inde et nos Vicarius generalis Maurienne ne Animalia contra que agitur indefensa remaneant deputamus eisdem pro procuratore egregium Anthonium Fillioli licet absentem

cui injungimus ut salario moderato attenta oblatione conquerentium qui se offerunt satisfacere teneatur et debeat ipsa Animalia protegere et defendere eorumque jura et ne de consilio alicujus periti sint exempta ipsis providemus de spectabili domino Petro Rembaudi advocatum (*sic*) cui similiter injungimus ut debeat eorum jura defendere salario moderato ut supra. Quamquidem deputationem mandamus eis notificari et ipsis auditis prout juris fuerit ad ulteriora providebitur. Quo interim visa per nos quadam ordinatione ad hec lata die octava mensis maii 1546 per quam ordinatum fuit fieri certas processiones et alias devotiones in dicta ordinatione declaratas quas factas fuisse non edocetur ideo ne irritetur Deus propter non ademptionem devotionum in ipsa ordinatione narratarum dicimus et ordinamus ipsas devotiones imprimis esse fiendas per instantes et habitatores loci pro quo partes agunt quibus factis postea ad ulteriora procedemus prout juris fuerit decernentes literas in talibus necessarias per quas comittimus curato seu vicario loci quatenus contenta in dicta ordinatione in prono ecclesie publice declarare habeat populumque monere et exortari ut illas adimpleant infra terminum tam breve quam fieri poterit et de ipsis attestationem nobis transmittere. Datum in civitate Sancti Johannis Maurianne die anno premissis.

MEMORIALE.

Anno premissis et die trigesima mensis maii comparuerunt judicialiter coram nobis Vicario generali Maurianne prefato honestus Franciscus Ameneti conscindicus jurat venisse cum egre-

D' Adlosio

gio Petremando Bertrandi ejus procuratore producit et reproducit supplicationem nobis porrectam retroacta et agitata contra eadem Animalia maxime designata in memoriali coram nobis tento decima sexta maii literas eodem die curato Sancti Julliani directas unacum attestazione signata *Romaneti* qua constat eorum et incolas dicti loci proposse satisfacisse contentis in eisdem literis ad formam ordinis in ipsis designato petit sibi juxta et in actis antea requisita provideri et alia uberius juxta cause merita et inthimari egregio Fillioli procuratori ex adverso. Hinc egregius Fillioli procurator dictorum Animalium brutorum petit communicationem omnium et singularum productionum ex adverso cum termino deliberandi defendendi et participandi cum domino avvocato premissis. Inde et nos Vicarius generalis Maurianne prefatus communicatione superius petita concessa partibus premissis diem assignamus sabatti proximi sexta instantis mensis junii ad ibidem judicialiter coram nobis comparandum et tunc per dictum egregium Fillioli nomine quo supra quid voluerit deliberare et defendere deliberandum et defendendum. Datum in civitate Maurianne die et anno premissis.

R. D. GENERALI VICARIO ET OFFICIALI EPISCOPATUS MAURIANAE.

Divino primitus implorato auxilio humiliter exponunt syndici totius communitatis seu parrochie Sancti Julliani caeterique homines ac sua interesse putantes et infrascriptis adherere cupientes quod cum alias ob forte peccata et caetera commissa tanta multitudo bruti animalis generis convoluntium vulgo tamen vocabulo Amblevini seu Verpillion dicti per vineas et vinetum ipsius parrochie accessisset damna quamplurima ibi perpetrantis

folia et pampinos rodendo et vastando ut ex eis nulli saltem pauci fructus percipi poterant qui juri cultorum satisfacere possint et quod magis et gravius erat illa macula ad futura tempora] trahendo vestigia nulli palmites fructus afferentes produci poterant illi autem flagitio antecessores amputare viam credentes prout divina prudentia erat credendum porrectis precibus adversus eadem Animalia et in eorum defensoris constituti personam debitis sumptis informationibus ac aliis formalitatibus necessariis prestitis sententia seu ordinatio prolata comperitur cujus et divinæ potentiæ virtute præcibus tamen et officiis divinis mediantibus illud flagitium et inordinatus furor prefatorum brutorum Animalium cessarunt usque ad duos vel circa citra annos quod veluti priscis temporibus redire in eisdem vineis et vineto et damna inextimabilia et incomprehensibilia afferre ceperunt ita ut pluribus partibus nulli fructus sperantur percipi possetque in dies deterius evenire culpa forte hominum minus orationibus et cultui divino vacantium seu vota et debita non vere et integre reddentium que tamen omnia divinæ cognitioni consistit et remittenda veniunt eo quod Dei arcana cor hominis comprehendere nequit.

Nihilominus cum certum sit gratiarum dona diversis diversimode fore collata hominibus et potissimum ecclesiastico ordini ut in nomine Jesu et virtute ejus sanctissime passionis possit in teris ligare solvere et flectere iterum ad R. V. recurrentes prius agitata reassumendo et quatenus opus fuerit de novo procedendo petunt in primis procuratorem aut defensorem ipsis Animalibus constitui ob defectum præcedentis vita functi quo facto et ut de expositis legitime constet debeatis inquisitiones et visitationes locorum fieri per nos aut alium idoneum commissarium cæteras-

que formalitates ad hæc opportunas et requisitas exerceri ipso defensore legitime vocato et audito nec non aliter prout magis equum visum et compertum de jure extiterit procedere dignetur ad expulsionem dictorum Animalium via interdicti sive excommunicationis et alia debita censura ecclesiastica et justa ipsius sanctas constitutiones ad quas et divinæ clementiæ et mandatis suorum ministrorum se parituros offerunt et submitunt omni superstitione semota quod si stricta excommunicatione processum fuerit sunt parati dare et prestare locum ad pabulum et escam recipiendos ipsis Animalibus quemquidem locum exnunc relaxant et declarant prout infra et alias jus et justitiam ministrari omni meliori modo implorato benigno officio.

FRAN. FAETTI.

Ego subsignatus curatus Sancti Julliani attestor quomodo sacro die Penthecostes decima septima mensis maij anno domini millesimo quingentesimo octuagesimo septimo ego accepi de manibus sindicorum mandatum exortativum sive ordinationem R^{di} generalis Vicarii et Officialis curie diocesis Maurianne datum in civitate Sancti Johannis decima sexta mensis may anno quo supra quod cum honore et reverentia juxta tenorem illius die lune Penthecostes decima octava may in offertorio magne misse parochialis populo ad divina audienda congregato publicavi idem populum michi commissum ad contritionem suorum peccaminum et ad devotionem juxta meum posse et serie monui processiones missas obsecrationes et orationes in predicto mandato contentas per tres dies continuos videlicet vicesima vicesima prima vicesima secunda predicti mensis cum ceteris presbiteris feci in quibus processionibus scindici cum parrochianis utriusque sexus

per majorem partem circuitus vinearum interfuerunt deprecantes Dei omnipotentis clementia pro extirpatione brutorum Animalium predictas vineas atque alios fructus terre devastantium vulgariter nuncupatas (*sic*) Verpillions seu Amblavins in predicto mandato mentionata sive nominata in quorum fidem ad requisitionem dictorum scindicorum qui hanc attestationem petierunt quam illis in exonus mei tradidi hac die vicesima quarta may anno quo supra.

ROMANET.

Franciscus de Crosa Canonicus et Cantor ecclesie cathedralis Sancti Johannis Maurianne in..... et temporalibus episcopatus Maurienne generalis Vicarius et Oficialis dilecto sive vicario Sancti Juliani s..... in domino. Insequendo ordinationem per nos hodie date presentium latam in causa scindicorum Sancti Julliani agentium contra Animalia bruta ad formam muscarum volantia coloris viridis nuncupata Verpillions supplicata per quam inter cetera contenta in eadem dictum et ordinatum extitit devotiones et processiones fieri ordinatas per ordinationem latam ab antecessore nostro die octava maii anni millesimi quingentesimi quadragesimi sexti in eadem causa in primis et ante omnia esse fiendas per instantes et habitatores dicti loci Sancti Julliani. Igitur vobis mandamus et injungimus quatenus die dominico Penthecostes in prono vestra ecclesie parrochialis contenta in dicta ordinatione declarare habeatis populumque monere et exortari ut illa adimpleant infra terminum tam breve quod fieri poterit et de ipsis attestationem nobis transmittere. Tenor vero dicte ordinationis continentis devotiones sequitur et est talis.

Quia licet per testes de nostri mandato et commissarium per nos

deputatum examinatos apparet Animalia bruta contra que in hujusmodi causa parte prefatorum supplicantium fuit supplicatum intulisse plura dampna insupportabilia ipsis supplicantibus que tamen dampna potius possunt attribuenda peccatis supplicantium decimis Deo omnipotenti de jure primitivo et ejus ministris non servientium et ipsum summum Deum diversimode eorum peccatis non (*sic*) offendentium quibus causis causantibus dampna fieri supplicantibus predictis non ut fame et egestate moriantur sed magis ut convertantur et eorum peccata defluant ut tandem abundantiam bonorum temporalium consequantur pro sustentatione eorum vite vivere et post hanc vitam humanam salutem eternam habeant. Cum a principio ipse summus Deus qui cuncta creavit fructus terre et anime vegetative produci permiserit tam sustentatione vite hominum rationabilium et volatilium super terram viventium quamobrem non sic repente procedendum est contra prefata Animalia sic ut supra damnificantia ad fulminationem censurarum ecclesiasticarum Sancta Sede Apostolica inconsulta sive ab eadem ad id potestatem habentibus superioribus nostris sed potius recurrendum ad misericordiam Dei nostri qui in quacumque hora ingenuerit peccata propitius est ad misericordiam. Ipsi quamobrem causis premissis et aliis a jure resultantibus pronunciamus et declaramus inprimis fore et esse monendos et quos tenore presentium monemus et moneri mandamus ut ad ipsum Dominum nostrum ex toto et puro corde convertantur cum debita contritione de peccatis commissis et proposito confitendi temporibus et loco opportunis et ab eisdem de futuro abstinendi et de cetero debite persolvendum Deo decimas de jure debitas et ejus ministris quibus de jure sunt persolvende eidem Domino Deo nostro per meritata sue sacratissime passio-

nis et intercessione Beate Marie Virginis et omnium Sanctorum ejus humiliter exposcendo veniam et indulgentiam de quibuscumque peccatis delictis et offensis contra ejus majestatem divinam factis ut tandem ab afflictionibus prefatorum Animalium liberare dignetur et ipsa Animalia loca non it..... ipsis supplicantibus ceterisque christianis transferre et al... secundum ejus voluntatem et aliter exting

eisdem supplicantibus uno die dominico
in offertorio ut ipso
die dominico. supplicantibus
per circuitum

vinearum ejusdem parrochie et per
loca cum aspersione aque benedite pro effugandis prefatis Ani-
malibus tribus diebus immediate sequentibus significationem et
notificationem sic ut supra fiendas quibus processionibus duran-
tibus decantari et celebrari mandamus tres missas altas ante
sive post quamlibet earum processionum ad devot. cleri et
populi quarum prima primo die decantabitur de Sancto Spiritu
cum orationibus de Beata Maria. *Deus Deus qui contri-
torum et A cunctis nos quesumus Domine mentis et corporis* etc.
et una pro defunctis secundo die decantantis de Beata Maria
Virgine cum orationibus Sancti Spiritus Beate Marie Virginis illis
Qui contritorum et pro defunctis. In eisdem processionibus su-
pra fiendis jubemus in eadem ecclesia genibus flexis dici et de-
cantari integritur *Veni Creator Spiritus* quo hymno sic finito et
dicto verceleto *Emitte Spiritum tuum et creabuntur* etc. cum
orationibus *Deus qui corda fidelium* singulis diebus sic prout
supra fiat proces ., decantando septem psalmos penitentiales
cum letaniis suffragii et orationibus inde sequentibus manda-

mus moneri supplicantes prout supra ut in eisdem missis pro-
cessionibus et devotionibus sic ut supra fiendis ad minus d. .
de qualibet domo devote intersint dicendo eorum Fidem catho-
licam et alias devotiones et orationes. cum fuerit
humiliter et devote preces et effundendo Domino Deo nostro ut
per merita sue sanctissime passionis et intercessionem Beatis-
sime Virginis Marie et omnium Sanctorum dignetur expellere ipsa
Animalia predicta a prefatis vineis ut de cetero fructus ea-
rundem non corrodant nec. et ibidem supplican-
tes a cunctis alliis adversitatibus liberare ut tandem de eis-
dem fructibus debite vivere possint et eorum necessitatibus
subvenire et semper in omnibusque glorificare laudare eundem
Dominum et Redemptorem nostrum et in eodem fidem et spem
nostram totaliter repon. . . qui potens est ad ipsa Animalia sic
ut supra expellenda et totaliter cohibenda a devastatione prefa-
tarum vinearum et nos liberare a cunctis alliis adversitatibus
dummodo sic ut supra ejus mandata servaverimus et hoc ab-
sque allia fulminatione censurarum ecclesiasticarum quas distu-
limus fulminare donec premissis debite adimpletis et aliud a
prefatis superioribus nostris habuerimus in mandatis literas qua-
tenus expediat in exequutionem omnium et singulorum premis-
sorum decernentes. Post. insertio-
nem dicte ordinationis dicti scindici Sancti Julliani petierunt sibi
concedi literas quas concedimus datas in civitate Sancti Johan-
nis Maurianne die decima sexta mensis maii millesimo quingen-
tesimo octuagesimo septimo.

Franciscus de Crosa Vic.³ et Off.⁵ gen.^{1is} Maurianne.

FAURE.

Per eundem R. D. Maurianne generalem Vicarium et Officialem.

(locus sigilli.)

MEMORIALE.

Anno premissa et die quinta mensis junii ¹ comparuerunt judicialiter coram nobis Vicario generali Maurianne Franciscus Amnenti consindicus Sancti Julliani asserens venisse a loco Sancti Julliani ad fines remittendi in manibus egregii Anthonii Fillioli procuratoris Animalium brutorum cedulam signatam *Rembaud* producendam pro deffensione dictorum Animalium quiquidem egregius Fillioli produxit realiter eandem cedulam incohantem *Approbando* etc. signatam *Rembaud* dicens concludens et fieri requirens pro ut in eadem cedula continetur. Hinc et egregius Petremandus Bertrandi procurator dictorum sindicorum Sancti Julliani agentium pctiit copiam dicte cedule. Inde et nos Vicarius generalis Maurianne prefatus partibus premissis diem assignamus veneris proximam duodecimam presentis mensis junii nisi etc. ad ibidem coram nobis comparendum et tunc per dictum egregium Bertrandi nomine quo supra quid voluerit deliberare deliberandum eidem concedendo copiam dicte cedule per eum requisitam. Datum in civitate Sancti Johannis Maurianne die et anno premissis.

COPIA CEDULE.

Approbando et in quantum de facto in medium adducendo ea que hoc in processu antea facta fuerunt et potissimum scedulam productam ex parte egregii Baudrici procuratoris Animalium signatam *Claudius Morellus* egregius Anthonius Fillioli procurator et eo nomine a reverendo domino Vicario constitutus oc-

easione tuendorum ac deffendendorum Animalium de quibus hoc in processo agitur ut in actis ad quæ impugn. . . .^a super relatio habeatur et brevibus agendo ac realiter deffendendo ex-
cipit et opponit ac multum miratur de hujusmodi processu tam
contra personas agentium quam contra insolitum et inusitatum
modum et formam procedendi de eo saltem modo quo hactenus
processum fuit maxime cum agitur de excommunicatione Ani-
malium quod fieri non potes quia omnis excommunicatio aut
fertur ratione contumaciæ *cap. primo* et ibi Gr. *De sententiis
excommunicationis lib. 6.* at cum certum est dicta animalia in
contumacia constitui non posse quia legitime citari non possunt
per consequens via excommunicationis Agentes uti non possunt
nee debent eo maxime quod Deus ante hominis creationem ipsa
Animalia creavit ut habetur Genesi ib. *Producat terra animam
viventem in genere suo jumenta et reptilia et bestias terre se-
condum species suas benedixitque eis dicens crescite et multipli-
camini et replete aquas maris avesque multiplicentur super ter-
ram* quod non fecisset nisi sub spe quod dicta Animalia vita
fruerentur tum quod ipse Deus optimus maximus creator om-
nium Animalium tam rationabilium quam irrationabilium eunctis
Animalibus suum dedit esse et vesci super terram unicuique se-
condum suam propriam naturam certum est et potissimum plan-
tas ad hoc creavit ut animalibus deservirent est enim ordo na-
turalis quod plante sunt in nutrimentum Animalium et.

quedam in nutrimentum aliorum et omnia in. ho-
minis. Genes: 9: ibi *Quasi olera virentia tradidi vobis omnia a
Deo* quod dicta Animalia de quibus Adversantes conqueruntur
modum vivendi a legi ordinatum non videtur egredi tum quia
bruta sensu et usu rationis carentia que non secundum legem

divinam gentium canonicam vel civilem sed secundum legem naturæ primordialis qua Animalia cuncta docuit vivere solo instinctu naturæ vivunt et ut ait Philosophus *actus activorum non operantur in patienti.* tum quia jura naturalia sunt immutabilia § *Sed naturalia Instit. de jur. natur. gent. et civili.* ergo cum dicta Animalia solo instinctu naturæ vivere dicantur per consequens excommunicanda non veniunt. Et quamvis dicta Animalia hominibus subjecta esse dicantur ut habetur Ecclesiast: 17. ibi *Posuit timorem illius super omnem carnem et bestiarum ac volatilium* non idcirco adversus talia Animalia licet subjecta uti non debent excommunicatione nec ullo modo veniunt petita executioni mandanda saltem modo petito presertim cum ratio et æquitas dicta Animalia non regat. Et licet juribus divino antiquo civili et canonico promulgatum legitur *Qui seminat metet ut habetur Esai. 37 ibi. In anno autem tertio seminate et metete et plantate vineas et comedite fructum earum* non tamen cequitur (*sic*) quin dicta Animalia plantis non utantur quia sunt irrationabilia et carentia sensu neque ea posse discernere quæ sunt usui hominum destinata vel non certissimum est quia solo instinctu nature ut supra dictum est vivunt non idcirco necesse habent Agentes adversus dicta Animalia uti excommunicatione sed. . . . peccata eorum universus populus presertim quem hujusmodi flagella affligunt et prosequuntur et pœnitentiam agat exemplo Ninivitarum qui ad solam vocem Jone prophæte austeriter pœnitentiam egerunt ad mittigandam et placandam iram Dei. Jon. 3 et sic veniat populus et impleret misericordiam Dei optimi maximi ut sua sancta gratia et per merita sanctissimæ passionis excessum dictorum Animalium compassere et refrenare dignetur et hoc modo dicta Animalia e vineis ejicient et non eo

modo quo procedunt. Quibus universis consideratis evidentissime patet dicta Animalia e vitibus seu e vineis ejcienda non esse attento quod solo instinctu naturæ vivunt et ita per egregium Anthonium Fillioli eorundem Brutorum legitimi actoris fieri instatur et ab ipso petitur ipsum monitorium requisitum in quantum concernit dicta Animalia revocari et annullari nec aliquo modo consentiendo quod dictum monitorium eis concedatur nec etiam aliqui vistationi vinearum ut est conclusum per Agentes n eorum supplicatione protestando de omni nullitate et hoc omni meliori modo via jure ac forma salvis aliis quibuscumque juri- bus ac deffentionibus competentibus aut competituris humiliter implorato benigno officio judicis.

Petrus Rembaudus.

MEMORIALE.

Anno premissa et die duodecima mensis junii comparuerunt judicialiter coram nobis Vicario generali Maurianne prefato egregius Petremandus Bertrançi .procurator dictorum Agentium petens alium terminum. Hinc et egregius Anthonius Fillioli procurator dictorum Animalium petiit viam precludi parti quidquam ulterius deliberandi et producendi. Inde et nos Vicarius generalis Maurianne prefatus partibus premissis diem assignamus veneris proximam decimam nonam presentis mensis nisi etc. ad ibidem judicialiter coram nobis comparendum et tunc per dictum Bertrançi nomine quo supra quid voluerit precise deliberare deliberandum. Datum Maurianne die et anno premissis.

MEMORIALE.

Anno premissa et die veneris decima nona mensis junii pre-assignata comparuerunt judicialiter coram nobis Vicarium generalem Maurianne prefato egregius Petremandus Bertrandi procurator Syndicorum Sancti Julliani Agentium producens cedulam incohantem *Etiam si cuncta* et signatam *Franciscus Fay* dicens concludens et fieri requirens pro ut et quemadmodum in eadem cedula continetur.

Hinc et egregius Anthonius Fillioli procurator dictorum Animalium conventorum petiit copiam dicte cedulæ cum termino deliberandi et respondendi.

Inde et nos Vicarius generalis Maurianne prefatus copia prepetita concessa partibus premissis diem assignamus veneris proximam vigesimam sextam hujus mensis junii nisi etc. ad ibidem judicialiter coram nobis comparendum et tunc per dictum Fillioli nomine quo supra quid voluerit deliberare deliberandum. Datum Maurianne die et anno premissis.

MEMORIALE.

Anno premissa et die sabatti vigesima septima mensis junii subrogata ob diem feriatum intervenientem comparuerunt judicialiter coram nobis Vicario generali prefato Catherinus Ameneti consindicus Sancti Jullani jurat venisse cum egregio Petremando Bertrandi ejus procuratore producens et reproducens realiter cedulam signatam *Fay* dicens concludens prout in eadem cedula continetur. Hinc et egregius Fillioli procurator Animalium petens

copiam cedule cum termino deliberandi. Inde et nos Vicarius prefatus copia prepetita concessa partibus premissis diem assignamus sabbati proximi quartam instantis mensi jullii nisi etc. ad ibidem judicialiter coram nobis comparandum est tunc per diem egregium Fillioli quid voluerit deliberare deliberandum. Datum Maurianne die et anno premissis.

COPIA CEDULÆ.

Etiamsi cuncta ante hominem sint creata ex Genesi non sequitur laxas habenas concessas fore immo contra ut ibidem colligitur et apud D. . . . in 1. par q. 26. ar. 1. et psal. 8. Corin. 5. hominem fore creatum ac constitutum ut cæteris creaturis dominaretur ac orbem terrarum in æquitate et justitia disponeret. Non enim homo contemplatione aliarum creaturarum habet esse sed contra. Nec reperitur illam dominationem circa bruta animalia ac eorum respectu suscipere limitationem verum in divinis cavetur omne genuflecti in nomine Jesu.

Sed eum circa materiam majores nostri satis scripserint in actis reassumptis et nihil novi adductum ex adverso inveniatur frustra resumerentur. Unde inherendo responsis spectabilis domini Yppolyti de Collo et postquam constat fore satisfactum ordinationi nihil est quod impediri possit fines supplicatos adversus Animalia de quorum conqueritur ad quod concluditur ac justitiam ministrari omni meliori modo implorato benigno officio.

Franc. Faeti.

MEMORIALE.

Anno premissis et die quarta mensis jullii comparuerunt judicialiter coram nobis Vicario generali Maurianne prefato egregius Anthonius Fillioli procurator dictorum Animalium producens cedula incohantem *Licet multis* signatam *Rembaudi* dicens et concludens prout in eadem cedula continetur hinc et egregius Petremandus Bertrandi procurator dictorum Agentium petit copiam cedule cum termino deliberandi. Inde et nos Vicarius generalis Maurianne prefatus copia prepetita concessa partibus premissis diem assignamus sabbati proximam undecimam presentis mensis jullii nisi etc. ad ibidem judicialiter coram nobis comparendum et tunc per dictum egregium Bertrandi nomine quo supra quid voluerit deliberare deliberandum. Datum Maurianne die et anno premissis.

MEMORIALE.

Anno premissis et die quarta jullii comparuerunt coram nobis Vicario prefato egregius Petremandus Bertrandi procurator Agentium petit alium terminum. Hinc et egregius Anthonius Fillioli procurator Conventorum inheret cedulatis suis et fieri petitis super quibus petit justitiam sibi ministrari. Inde et nos Vicarius generalis Maurianne prefatus partibus premissis diem assignamus sabbati proximam decimam octavam presentis mensis jullii nisi etc. ad ibidem judicialiter coram nobis comparendum et tunc per dictum Bertrandi nomine quo supra quid voluerit deliberare deliberandum. Datum Maurianne die et anno premissis.

COPIA CEDULÆ

Licet multis in locis reperiatur hominem creatum fuisse ut cæteris Animalibus et creaturis dominaretur non idcirco opus est ut Agentes adversus dicta Animalia excommunicatione utantur sed via usitata et ordinaria et præsertim ut dictum est quod dicta Animalia jus nature sequantur quod quidem jus nusquam immitatum (*sic*) reperitur nam jus divinum et naturale pro eodem sumuntur. Can. 1. dist. 1. at jus divinum mutari non potest quod est in preceptis moralibus et naturalibus per consequens nec jus naturale mutari potest nam jus naturale manat ab honesto nempe ab ratione immortalis et perpetua, at ratio jubet ut dicta Animalia vivant potissimum hiis nempe plantis que ad usum dictorum Animalium videntur creata ut supra dictum est ergo Agentes nulla ratione debent uti via excommunicationis. Igitur ne in causa ulterius progrediatur potissimum cum cedula pro parte Syndicorum totius communitatis Sancti Julliani producta signata *Fran: Faeli.* nullam penitus mereatur responsionem obstante quod nihil novi in dicta cedula propositum comperitur etiam quod contentis cedulæ parte gregii (*sic*) Anthonii Fillioli procuratorio nomine dictorum Animalium producte minime [sit responsum idcirco cum omnia que videbantur adducenda ex parte dictorum Animalium adducta et proposita fuerunt ut ample patet in dicta cedula superius producta signata: *P. Rembaudus.* ad quam impugnatus semper relatio habeatur non igitur alia ex parte dictorum Animalium adducenda nec proponenda videntur præsertim ut dictum est quod ratio et equitas dicta Animalia non regat quapropter egregius Anthonius Fillioli nemine dictorum Animalium suppra relatorum suce ce-

dule et fieri recuisitis inhærendo concludit super eis jus dici et deffiniri et justiciam sibi ministrari sententiamque deffinitivam pro parte sua principali et contra partem sibi in hujusmodi causa adversam fieri et promulgari implorans benignum officium omni melliori modo.

P. REMBAUDUS.

MEMORIALE.

Anno premissio et die decima octava mensis jullii comparuerunt judicialiter coram nobis Vicario prefato egregius Petremandus Bertrandi procurator Agentium petens alium terminum. Hinc et egregius Fillioli procurator dictorum Animalium petit viam precludi parti quidquam ulterius articullandi et deducendi et inherendo suis cedulatis petit sibi justitiam ministrari. Inde et nos Vicarius generalis Maurianne prefatus de consensu procuratorum dictarum partium ipsis partibus diem assignamus primam juridicam post messes ad ibidem coram nobis comparendum et tunc per dictum egregium Bertrandi nomine quo supra quid voluerit pccise deliberare deliberandum.

MEMORIALE.

Anno premissio et die veneris vigesima quarta mensis juli comparuerunt judicialiter coram nobis Vicario generali Maurianne prefato egregius Petremandus Bertrandi procurator Sindicorum Agentium produxit testimoniales sumptas per communitatem San-

cti Julliani congregatam coram visecastellano Maurianne continentem declarationem loci quem offerunt relaxare et assignare eisdem Animalibus pro eorum pabulo quatenus indigent ad formam earumdem testimonialium signatarum *Prunier* adversus quas petit adverso viam precludi quicquam opponendi et exiipiendi et deffendendi quominus dicta Animalia devastantia non debeant arceri ambigi cogi et in virtute sancte Dei obedientiæ vinea loci predicti Sancti Julliani relinquere et in locum assignatum accedere et divertire ne deinceps (*sic*) officiant eisdem vineis que sunt usui humano pernecessariæ et alias ulterius super cause exigentia provideri benignum officium R. D. V. implorando et ita intimari egregio Fillioli procuratori ex adverso.

Quiquidem egregius Fillioli procurator dictorum Animalium petit copiam et communicationem dictarum testimonialium cum termino deliberandi et deffendendi.

Inde et nos Vicarius generalis Maurianne prefatus copia et communicatione prepetitis concessis partibus premissis diem assignamus primam juridicam post ferias messium proxime venturam ad ibidem judicialiter coram nobis comparendum et hinc per dictum egregium Fillioli nomine quo supra quid voluerit deliberare deliberandum. Datum Maurianne die et anno premissis.

EXTRACT DU REGESTRE DE LA CURIALITE
DE SAINT JULLIEN.

Du penultiesme jour du moys de juing mil cinq cent huictante sept.

Ont comparu pardevant Nous Jehan Jullien Depupet notaire ducal et Vichastellain pour son Altesse au lieu de Saint Jul-

lien et Montdenix honnestes Francoys et Catherin Aimenetz conscindiez dudict lieu maistres Jehan Modere Andre Guyons Pierre Depupet notaires ducaulx maistre Reymond Thabuys honnestes Claude Charvin Jehan Prunier Claude Fay Françys Humbert et Vuilland Duc conseilliers dudict lieu avec des manantz et habitantz dudict lieu les deux partyes les troys faisantz le tout tous assemblez au son de la cloche au Parloir damon place publique dudict lieu de Sainct Jullien au conseil general suyvant la publication d'icelluy faite cejourdhy mattin a lyssue de la parochielie dudict lieu et au lieu ce fere accoustume par Guillaume Morard metral dudict lieu ee a Nous rapportant disantz les susnommez seindiez comme au proces pas eulx au nom de ladite communaulte intenre et poursuyvy contre les Animaux brutes vulgairement appellez Amblevins pardevant le Seigneur Reverendissime Evesque et Prince de Mauricenne ou son Official est requis et necessaryre syvant le conseil a eulx donne par le sieur Fay leur advocat de ballier ausdictz Animaux place et lieu de souffizante pasture hors les vigniables dudict lieu de Sainct Jullien et de celle qu'il y en puissent vivre pour eviter de manger ny gaster lesdictes vignes. A ceste cause ont tous les susnommes et aultres y assemblez delibere leur offrir la place et lieu appelle la Grand Feisse ou elle se treuvera souffizante pour les pasturer et que le sieur advocat et procureur diceulx Animaux se veuillent contempler laquelle place est assize sur les fins dudict Sainct Jullien audessus du village de Claret jouxte la Combe descendant de Roche noyre passant par le Crosset du levant la Combe de Mugnier du couchant ladicte Roche noyre dessus la Roche commençant a la Gieclaz du dessoubz laquelle place sus confinee contient de quarent a cinquante se-

steries ou environ peuplee et garnye de plusieurs espesses de boes plantes et feuillages comme foulx allagniers cyrisiers chesnes planes arbessiers et aultres arbres et buissons outre lerbe et pasture qui y est en asses bonne quantité a laquelle les susnommes au nom de ladicte eommunaulte fon offre ny prendre chose que ce soyt moing permettre a leur sceu y estre prins et emporte chose que soyt dans lesdictz confins soyt par gens ou bestes saufz toutteffoys que ou le passaige des personnes y seroyt necessayre a quelque lieu ou endroit ou lon ne puisse passer par aillieurs de pouvoir passer par ledict lieu sans fere auleung prejudice a la pasture desdicts Animaux comme aussi dy pouvoir tirer mynes de colleurs et aultres si aucune en y a dequoy lesdictz Animaux ne se peuvent servir pour vivre et par ce que le lieu est une seure retraicte en temps de guerre ou aultres troubles par ce quelle est garnye des fontaynes qui aussi servira ausdictz Animaux se reservent sy pouvoir retirer au temps susdict et de necessite et de leur passer contract de ladicte piece aux conditions susdictes tel que sera requis et en bonne forme et vallable a perpetuyte a tel sy que ou le Sieur Advocat et Procureur desdicts Animaux ne se contenteroyent de ladite place pour la substentation et vivre diccux animaux visitation prealablement faicte si elle y exchoit de leur en baïllier davantage aillieurs. Et de laquelle deliberation les susnommes Scindics conselliers et aultres Nous ont requis acte leur octroyer que leur avons concede audict lieu du Parloir damont place publique dudict Sainct Jullien en presence de Pierre Reymond de Montriond Urban Geymen de Sainct Martin de la Porte et de Janoet Poinet de la paroisse de Montdenix tesmo-

ingtz a ee requis et a ce dessus assistantz les an et jour que dessus.

L. PRUMIER curial.

MEMORIALE CONTINUATIONIS.

Anno premissis et die undecima mensis augusti comparuerunt in banco actorum judicialium episcopatus Maurianne procuratores ambarum partium qui citra prejudicium jurium ipsarum partium prorogaverunt et continuaverunt assignationem datam ipsis partibus usque ad vigesimam presentis mensis augusti. Datum die et anno premissis.

ALIA CONTINUATIO.

Anno premissis et die vigesima mensis augusti comparuerunt in eodem banco egregius Petremandus Bertrandi et Anthonius Fillioli procuratores partium lictigantium quiquidem de consensu eorundem et citra prejudicium jurium partium et actento transitu armigerorum prorogaverunt assignationem ad hodie cadentem usque ad diem jovis proximam vigesimam septimam hujus mensis Augusti. Datum Maurianne die et anno premissis.

MEMORIALE REASSOMPTIONIS.

Anno premissis et die jovis vigesimam septimam augusti comparuerunt judicialiter coram nobis Vicario prefato procuratores ambarum partium quiquidem citra derogationem jurium ipsarum partium prorogaverunt et continuationem ad hodie cadentem

usque ad diem jovis proximam tertiam instantis mensis septembris. Datum die et anno premissis.

MEMORIALE AD JUS.

Anno premissis et die tertia mensis septembris comparuerunt judicialiter coram nobis Vicario generali Maurianne prefato egregius Anthonius Fillioli procurator Animalium brutorum qui visis testimonialibus productis parte dictorum Agentium continentibus assignationem loci quem obtulerunt relaxare et assignare dictis Animalibus pro eorum pabulo dicit eundem locum non esse sufficientem nec idoneum pro pabulo dictorum Animalium cum sit locus sterilis et nullius redditus. Et ampliando omnia et quecumque agitata in presenti processu parte dictorum Animalium petit Agentes repelli cum expensis et jus sibi ministrari. Hinc et egregius Petremandus Bertrandi procurator Scindicorum Sancti Julliani Agentium dicit locum destinatum et oblatum esse idoneum plenum virgultis et parvis arboribus prout ex testimonialibus oblationis constat et latius constare quatenus opus sit offert inherens suis conclusionibus petit jus dici et ordinari ac pronunciari. Inde et nos Vicarius generalis Maurianne prefatus mandamus nobis remitti acta ad fines providendi prout juris assignando partes ad ordinandum. Datum in civitate Sancti Johannis Maurianne die et anno premissis.

ORDINATIO IN CAUSA SCINDICORUM SANCTI JULLIANI
SUPPLICANTIUM EX UNA

*contra Animalia bruta ad formam muscarum volantia coloris
viridis Supplicata.*

Visis actis dictorum Agentium signanter primo memoriali tento in eadem causa sub die vigesima secunda mensis aprilis anni 1545 eoram spectabili domino Francisco Bonivardi jurium doctori — cedula producta parte egregii Petri Falconis procuratoris dictorum Animalium incipiente *Ut appareat* etc. signata *Claudius Morellus* — tenore supplicationis porrecte parte dictorum Agentium — tenore monitorii abjecti desuper ipsa supplicatione sub die 25 aprilis anni predicti millesimi quingentesimi quadragesimi quinti signati *Dapriliis* — ordinatione lata in eadem causa sub die duodecima mensis junii ejusdem anni — testimonialibus visitationis faete per egregium Matheum Daprili signatis *Daprili* — cedula producta nomine ipsorum Animalium incipiente *Visitatio* et signata *Claudius Morellus* — allia eedula producta parte dictorum Agentium incipiente *Etsi rationes* etc. signata *Petrus de Collo* — tenore ordinationis late in eadem causa sub die sabatti octava mensis maii anni 1546 signate *Michaelis* — memoriali re assumptionis tento sub die tresdecima mensis aprilis anni presentis 1587 — ordinatione lata in eadem causa per reverendum dominum Franciscum de Crosa anteeessorem nostrum sub die decima sexta mensis maii anni presentis — supplicatione porrecta parte dictorum Agentium signata *Franciscus Facti* — litteris obtentis virtute diete ordinationis sub die decima sexta dieti

mensis — attestazione signata *Romanet* sub die 24 ejusdem mensis maii — cedula producta pro parte dictorum Animalium incipiente *Approbando* etc. signata *Petrus Rembaudus* — allia cedula producta parte Agentium signata *Franciscus Faeti* incipiente *Etiamsi cuncta* etc. — allia cedula producta pro parte Animalium incipiente *Licet multis* etc. signata *Petrus Rembaudus* — memoriali tento sub die vicesima quarta mensis jullii proxime fluxi — testimonialibus signatis *Prunier* sumptis coram Viccecastellano Maurianne sub die penultima mensis junii anni presentis continentibus declarationem loci quem dicti Agentes obtulerunt relaxare pro pabulo dictorum Animalium — memoriale ad jus tento coram eodem domino Vicario antecessore nostro sub die tertia mensis septembris proxime fluxi — ceterisque videndis dilligenter consideratis.

Nos Vicarius generalis Maurianne subsignatus antequam ad diffinitivam procedamus dicimus et ordinamus in primis et ante omnia esse inquirendum super statu loci oblati p.

quem locum.

visitandum.

mensem ut f.

et nobis rem. . .

fuerit provid.

Mermetus vis.

generalis.

in civitate S.

die decima.

anno domini.

octuagesimo sep.

Petremandi Bertr.

dictorum Scind.

et egregii.

dictorum Animal.

ordinationem.

acceptandum. . .

facit die et.

(pro visitatione III flor)

locus sigilli.

Solverunt Scindici Sancti Juliani incluso processu Amimalium sigillo ordinationum et pro copia que competat in processu dictorum Animalium omnibus inclusis XVI flor.

Item pro sportulis domini Vicarii III flor — 20 decembre 1587.

(DOCUMENTO XIII)

TRAITÉ
DES MONITOIRES

AVEC UN PLAIDOYER CONTRE LES INSECTES

PAR SPECTABLE

Gaspard Bally

avocat

au Souverain Sénat de Savoye

LYON

1668

par Ant. Gallien, à l'enseigne de la Treille
en Belle-Cour

*“ Je ne doute pas que ce Traité ne soit bien
reçu de tous. Le pouvoir et permission que le Sou-
verain Sénat de Savoye a donné à l' auteur de le
faire imprimer et distribuer au public , vous doit
servir d'un tesmoignage suffisant de son utilité et
du profit qu' on peut tirer de sa lecture, ayant esté
veu et examiné par des seigneurs de ce célèbre
corps , qui en ont fait leur rapport avec éloge „.*

L' Editeur.

DE L'EXCELLENCE DES MONITOIRES

PAR GASPARD BALLY

Il ne faut pas mépriser les Monitoires, veu que c'est vne chose grandement importante, portant avec soy le glaiue, le plus dangereux dont nostre Mere sainte l'Eglise se sert, qui est l'Excommunication, qui taille aussi bien le bois sec que le verd, n'épargnant ny les viuans, ni les morts; et ne frappe pas seulement les Creatures raisonnables, mais s'attache aux irraisonnables, tels que sont les animaux. Les exemples en sont fréquens, pour preuue de cette verité. Car on a veu en plusieurs endroits qu'on a excommunié les bestioles et insectes, qui apportoient du dommage aux fruits de la terre, et obeïssans aux commandemens de l'Eglise se retiroient dans le lieu ordonné par la sentence de l'Euesque qui leur formoit leur procès. Au Siecle passé, il y auoit telle quantité d'Anguilles dans le Lac de Geneue, qu'elles gastoient tout le Lac: De sorte que les Habitans de la Ville et enuirons, recoururent à l'Euesque pour les Excommunier, ce qu'ayant esté fait, le Lac fut deliuré de ces animaux.

Du temps de Charles Duc de Bourgogne fils de Philippe le Bon, il y eut telle quantité de Sauterelles en Bresse, en Italie qu'elles mirent presque la famine dans tout le Mantouïan, si on n'y eût apporté du secours par l'Excommunication, et de ce

nous parle Altiat dans ses Emblèmes, sous l'intitulation *nihil reliqui.*

Scilicet hoc deerat post tot mala denique nostris,

Locustæ vt raperent, quidquid inesset agris.

Uidimus innumeras Euro Duce tendere turmas;

Qualia non Athilæ, Castrave Cersis erant.

Hæ fænum milium farra omnia consumpserunt;

Spes in Augusto est, stant nisi vota super.

On raconte en la vie de S. Bernard, qu'il se leua vne si grande quantité de Mouches, d'vne Eglise qu'on auoit basti à Loudun, que par le myen du bruit qu'elles faisoient, elles empêchoient à ceux qui entroient de prier DIEV, ce que voyant le S. Personage il les Excommunia, de sorte qu'elles tomberent toutes mortes ayant couuert le paué de l'Eglise.

Nous lisons qu'en l'année 1541, il y eut vne telle quantité de Sauterelles en Lombardie, qui tomberent d'vne nuée; qu'ayant mangé les fruits de la terre, elles causerent la famine en ces lieux-là. Elles estoient longues d'vn doigt, grosse teste, le ventre remply de vilenie et ordure; lesquelles estant mortes infecterent l'Air de si mauuaises odeurs, que les Courbeaux et autres animaux carnassiers, ne les pouuoient supporter.

On dit ausssi qu'en Pologne il y eut aussi telle quantité de ces animaux au commencement sans aisles, et apres ils en eurent quatre, qu'ils couuroient deux mille, et d'vne coudée d'auteur, et tellement épaisses qu'en volant elles leuoient la veüe de la clarté du Soleil, ces animaux firent un dégât non-pareil aux biens de la terre, et ne purent estre chassés par autre force ny industrie, que par la malediction Ecclesiastique.

Saint Augustin raconte au Liure de la Cité de Dieu, Chap. dernier qu'en Afrique il y eut telle quantité de Sauterelles, et si prodigieuses, qu'ayans mangé tous les fruits, feüilles, et écorces des arbres iusques à la racine, elles s'éleuerent comme vne nuëe; et tombées en la Mer, causerent vne peste si forte, qu'en vn seul Royaume il y morut huit cens mille Habitans.

Du temps de Lotaire troisième Empereur apres Charlemagne, il y eut dans la France des Sauterelles en nombre prodigieux, ayans six aisles avec deux dents plus dures que de pierre, qui couvrirent toute la terre, comme de la neige, et gasterent tous les fruits, arbres, blé, et foins, et tels animaux ayans esté jetés à la Mer; il s'ensuiuit vne telle corruption en l' Air, que la peste rauageât grande quantité de monde en ce pays là. Voilà quantité d'exemples qui nous font voir le dommage que nous apportent ces bestioles et insectes. Maintenant voyons comme on leur forme leur procès afin de s'en garantir par le moyen de la malédiction que leur donne l'Eglise.

Premierement, sur la Requête présentée par les Habitans du lieu qui souffrent le dommage, on fait informer sur le dégat que tels animaux ont fait, et estoient en danger de faire, laquelle information rapportée, le Juge Ecclesiastique donne vn Curateur à ses bestioles pour se présenter en jugement, par Procureur, et là deduire toutes leurs raisons, et se defendre contre les Habitans qui veulent leur faire quitter le lieu, où elles estoient, et les raisons veuës et considerées, d'une part et d'autre il rend sa Sentence. Ce que vous verrez clairement par le moyen du plaidoyer suiuant.

Requête des Habitans.

Supplie humblement N. Exposans comme riere le liieu de N. il y a quantité de Souris, Taupes, Sauterelles et autres animaux insectes, qui mangent les blés, vignes et autres fruits de la terre, et font vn tel dégat aux blés, et raisins qu'ils n'y laissent rien, d'où les pauvres supplians souffrent notable prejudice, la prise pendante par racine estant consommée par ces animaux, ce qui causera vne famine insupportable.

Qui les fait recourir à la Bonté, Clemence et Misericorde de Dieu, à ce qu'il vous plaise faire en sorte que ces animaux ne gastent, et mangent les fruits de la terre qu'il a pleu à Dieu d'enuoyer pour l'entretien des hommes, afin que les supplians puissent vacquer, avec plus de deuotions au seruice Diuin, et sur ce il vous plaira pouruoir.

Plaidoyer des Habitans.

Messievrz, ces pauvres Habitans qui sont à genouy les larmes à l'œil, recourent à votre Iustice, comme firent autre-fois ceux des Isles Maiorque et Minorque, qui enuoyerent vers Aug. Cesar pour demander des Soldats, afin de les defendre, et exempter du rauage que les Lapins leur faisoient: vous aués des armes plus fortes que les Soldats de cette Empereur pour garantir les pauvres supplians de la faim et nécessité de laquelle ils sont menacés, par le rauage que font ces bestioles qui n'épargnent ny blé, ny vignes; rauage semblable à celuy que faisoit vn Sanglier qui gasta toutes les Terres, Vignes et

Oliuiers du Royaume de Calidon, dont parle Homere dans le premier Liure de son Hiliade, ou de ce Renard qui fut enuoyé par Themis à Thebes, qui n'épargnoit ny les fruits de la terre, ny le bestail attaquant les Paysans mesmes. Vous sçauiez assez les maux que raporte la faim, vous aués trop de douceur, et de lustice pour les laisser engager dans cette misere qui contraint à s'abandonner à des choses illicites, et cruelles, *nec enim rationem patitur, nec ulla œquitate mitigatur: nec prece ulla flectitur esuriens populus*: Témoins les Merès dont il est parlé au quatrième des Roys, qui pendant la famine de Samarie, mangerent les enfans, l'une de l'autre. *Da filium tuum, ut comedamus hodie, et filium meum comedemus cras: Coximus ergo filium meum, et comedimus. Quid turpe non cogit faues, sed nihil turpe, nihilve, vetitum esuricus credit, sola enim cura est, ut qualicumque sorte iuuetur*. La mort qui vient par la famine est la plus cruelle entant qu'elle est pleine de langueurs, déhilités et foiblesses de cœur qui sont autant de nouvelles, et diuerses especes de mort.

Dura quidem miseris, mors est, mortalibus omnis,

At perijssè fame, Res vna miserrima longè est.

Et Auian Marcellin dit, *Mortis grauissimum genus, et vltimum malorum fame perire*. Je crois que vous aurés compassion, de ce pauvre Peuple, si on vous le represente, par aduance en l'estat qu'il serait reduit si la faim l'accabloit.

*Hirtus erat crinis, cana lumina, pallor in ore,
Labia inçana siti, scabri rubigine dentes.
Dura cutis, per quam spectari viscera possunt.
Ossa sub incurvis extabant arida lumbis;
Ventus erat, pro ventre locus.*

Les Gabaonistes, reuestus d'habits dechirés, et des visages affamés, avec de contenances toutes tristes, firent pitié et compassion au grand Capitaine Iosué, et en cét estat obtiendrent grace et misericorde.

Les Informations et visites qui ont esté faites par vos comandements, vous instruisent suffisamment du dégât que ces animaux ont fait. Ensuite dequoy on a fait les formalités requises et necessaires, ne restant plus maintenant que d'adju-ger les fins et conclusions prises par la Requête des deman-deurs, qui sont ciuiles et raisonnables, sur lesquelles il vous plaira de fairé reflection, et à cét effet leur enioindre de quitter le lieu et se retirer dans la place qui leur sera ordonnée, en faisant les execrations requises et necessaires, ordonnées par nostre Mere Sainte l'Eglise, à quoy les pauvres demandeurs concluent.

Plaidoyer pour les Insectes.

Messievrz, depuis que vous m'aués choisi pour la defense de ces pauvres bestioles, il vous plaira que ie remontre leur droit, et fasse voir que les formalités, qu'on a faites contre elles, sont nulles: m'étonnant fort de la façon qu'on en vse, on donne des

plaintes contre elles, comme si elles auoient commis quelque crime, on fait informer du dégat qu'on pretend qu'elles ayent fait, on les fait assigner pardeuant le Iuge pour respondre, et comme on sçait qu'elles sont muettes, le Iuge voulant supplier à ce défaut, leur donne vn Aduocat, pour représenter en Iustice les raisons qu'elles ne peuuent deduire; et parceq; Messieurs, il vous a pleu de me donner la liberté de parler pour les pauvres animaux, je diray pour leur defence en premier lieu.

Que l'adiovrnement laxé contr'elles est nul comme laxé contre des bestes, qui ne peuuent, ny doiuent se presenter en jugement; la raison est, que celuy qu'on appelle, doit estre capable de raison, et doit agir librement, pour pouuoir connoitre vn delict. Or est-il que les animaux estans priués de cette lumiere qui a esté donnée au seul homme, il faut conclurre par necessaire consequence, que telle procedure est nulle; cecy est tiré de la Loi premieree, *ff. si quadrupes, pauper feciss. dicat*; et voyci les mots. *Nec enim potest animal, iniuriam fecisse, quod sensu caret.*

La seconde raison est, que l'on ne peut appeller personne en jugement sans cause; car autrement celuy qui fait adjourner quelqu'un sans raison, il doit subir la peine portée sous le titre des instituts *de pau. tem. litig.* Mais ces animaux ne sont obligés par aucune cause, ny en aucune façon, *non tenentur enim ex contractu*, estans incapables de contracter, *neque ex quasi contractu, neque ex stipulatione, neque ex pacto*, moins *ex delicto, seu quasi*; parce que comme il a esté dit cy-deuant, pour commettre vn crime, il faut estre capable de raison, qui ne se rencontre pas aux animaux, qui sont priués de son vsage.

De plus dans la Iustice. on ne doit rien faire qui ne porte

coup, la Justice en cela imitant la Nature; laquelle, comme dit le Philosophe, ne fait rien mal à propos, *Deus enim, et Natura nihil operantur frustra*. Il laisse à penser que ce qu'on prétend de faire ayant adjourné ces bestioles, elles ne viendront pas répondre; car elles sont muettes, elles ne constitueront pas des Procureurs, pour défendre leur cause, moins leur donneront des mémoires, pour déduire en jugement, leur raison: Car elles sont privées de raisonnement, en sorte que tel adjournement ne pouvant avoir aucun effet, est nul. Si donc l'adjournement qui est la base de tous les actes judiciaires est nul, le reste comme en dépendant, ne pourra subsister *cum enim principalis causa non consistat, neque ea quæ consequuntur locum habent*.

On dira peut-être que si bien tels animaux, ne peuvent constituer un Procureur, pour la défense de leur droit, et instruction de leur cause que le Juge de son office le peut faire, et partant que le fait du Juge, est le fait de la partie. A cela on répond qu'il est vrai lors qu'il le fait selon la disposition du droit, *In administratione sue jurisdictionis*, mais non pas en ce cas, où la partie n'en pouvait constituer, le Juge aussi, ne le peut faire, ceci est décidé par la glose de la Loy 2. *ff. de administrat. res ad Civit. pertinent* et pour preuve de cette proposition faite à propos. L'axiome qui dit *quod directè fieri prohibetur, per indirectum concedi non debet, cap. tuæ de procuratoribus, gloss. c. 1. de consanguinitibus, et affinitibus*. Mais ce que je trouve plus étrange, on prétend faire prononcer contre ces pauvres animaux une Sentence d'Excommunication, d'Anathema et malediction, et à quel sujet user contre des bestioles qui sont sans défense, du plus rigoureux glaive que l'Eglise aye en sa main, qui ne punit et ne châtie que les Criminels; ces animaux

estans incapables de faire faute, ni peché, parce que pour pecher il faut auoir la lumiere de la raison laquelle discernant le bien d'auec le mal, nous monstre ce qu'il faut suivre, et pe qu'il faut fuir, et de plus il faut auoir la liberté de prendre l'un et laisser l'autre.

On vovdra peut-estre dire qu'elles ond manqué en ce qu'elles ne se sont presentées ayant esté adjurnées, et partant que la Contumace et default estant vn crime, on peut faire rendre contre elles Sentence Contumaciale, à cause de leur desobeissance: Mais à cela on respond qu'il ny a point de Contumace, ou il n'y a point d'adjournement, ou du moins qui soit valable *quia paria sunt non esse citatum, vel non esse legitimè citatum, ita dd. communiter Bartol. in l. ea quae C. quomodo, etc.*

De plus, si on prend garde à la définition de l'Excommunication, on verra qu'on ne peut prononcer telle Sentence contre ces animaux: car l'Excommunication est dite *extra Ecclesiam positio, vel è qualibet communione, vel è quolibet legitimo actu separatio*. Tellement que tels animaux ne peuuent estre dechassés de l'Eglise, n'y ayans jamais esté, d'autant qu'elle est pour les hommes qui ont l'ame raisonnable, non pas pur les brutes, qui ne sont doüées d'aucune raison, et l'Apostre S. Paul *ad Corinth. 5* dit *quòd de iis quae foris sunt nihil ad nos quoad Excommunicationem, quia Excommunicare non possumus, l'Excommunication afficit animam non corpus, nisi per quandam consequentiam, cuius Medicina est, cap. 1, de sentent. Excomm. in 6.* C'est pourquoy l'ame de ces animaux, n'estant immortelle, elle ne peut estre touchée par telle Sentence, *quae vergit in dispendium aeternae salutis.*

L'autre raison est. *quòd facienti actum permissum non im-*

putatur, id quod sequitur ex illo, licet consecutivum sit repugnans statui suo cap. de occidendis 23 q. 5 cap. sicut dignum extra de homicid. Ces animaux font vn acte permis mesme par le droit Diuin. Car il est dit dans la Genese *fecit Deus bestias terrae iuxta species suas, iumenta, et omne reptile terrae in genere suo dixitque Deus, ecce dedi vobis, omnem herbam afferentem semen super terram, et uniuersa ligna, quae habent in semetipsis sementem generis sui, vt sint vobis in escam; et cunctis animalibus terrae, omnique volucris coeli, et vniuersis quae mouentur in terris, et in quibus est anima viuens; vt habeat ad vescendum.* Que si les fruits de la terre ont esté faits pour les animaux et pour les hommes, il leur est permis d'en mauger et prendre leur nourriture, aussi Cicéron dit au premier des Offices *principio generi omnium animantium est à natura attributum, vt se vitam, corpusque tueantur quaeque ad vescendum necessaria sunt inquirant.* Par ces raison on voit qu'ils n'ont commis aucun delict, ayant fait ce qui leur est permis par le droit Diuin et de Nature, et par ainsi ils ne peuvent estre punis, ny maudis, *cum etiam creaturae intellectuali, et rationali delinquenti seu damnum afferenti, eo quòd secundum solitum facit; non est Angelo licitum maledicere, multo minùs erit licitum homini,* veu qu'on lit dans l'Epistre de S. Iude, *cum attercaretur Michaël cum Diabolo de corpore Moysis non fuit ausus maledicere* Cap. *Si igitur Michaël,* 23. q. 3. S. Thomas 2. 2. q. 76. dit que de donner des maledictions aux choses irraisonnables, estans Creatures de Dieu s'est peché de blasphemer et de les maudire, les considérans en eux mesmes, *est otiosum, et vanum, et per consequens illicitum.*

Que si toutes ces raisons ne vous touchent, peut-estre eet-

te-cy vous fêra donner les mains, et persuadera à vostre Esprit, qu'on ne peut donner aucune sentence d'Excommunication contre elles ny jeter aucun Anatheme. Car prononçant telle Sentence s'est s'en prendre à Dieu, qui par sa iustice le enuoye pour punir les hommes et chastier leurs péchés, *inimitamque in vos bestias agri quae consumunt vos, et pecora vestra et ad paucitatem cuncta redigant*, pouuant dire maintenant ce que Dieu a dit auant le Deluge *omnis Caro corruptit viam suam*. Et Ouide en ses Metamorphoses voyant que le vice auoit pris le haut bout, Triomphant, et faisant des conquestes par tout au contraire la vertu estoit abaissée, exilée, et reduite en tel estat qu'elle ne treuuoit aucune demeure parmy les Hommes.

*Protinus irrupit venae prioris in ænum,
Omne nefas, fugere pudor, verumque fidésque,
In quorum subiere locum, fraudésque, dolúsque.
Insidiæque, et ars, et amor sceleratus habendi,
Viniitur ex raptó, non hospes ab hospite tutus,
Non socer à genero, fratrum quoquè gratia rara est,
Imminet exitio vir, conjugis, illa mariti
Liuida terribiles miscent aconitæ nonceræ,
Filius ante diem, patrios inquirít in annos,
Vita iacet pietas, et virgo cæde madentes.
Ultima Cilestum, Terras Astrea reliquit.*

Par les quelles raisons on voit, que ces animaux sont en nous absolutoires. et doiuent estre mis hors de Cour et de Procès, à quoy on conclud.

Replique des Habitans

Le principal motif qu'on a rapporté pour la deffense de ces animaux, est qu'estans priués de l'vsage de la raison, ils ne sont soumis à aucunes Loix, ainsi que dit le Chapitre *cum mulier* l. 5. q. 1. la l. *congruit in fin.* et la Loix suiuaute. *ff. de off. Praesid. sensu enim carens non subijcitur rigori Iuris Ciuilis.* Toutesfois, on fera voir que telles Loys ne peuuet militer au fait qui se présente maintenant à juger car on ne dispute pas de la punition d'un delict commis; Mais on tasche d'empescher qu'ils n'en commettent par cy-après, et partant ce qui ne seroit loisible à vn crime commis et permis afin d'empescher *ne crimen committatur.* Cecy ce preuue par la Loy *congruit* sus cité, où il est dit qu'on ne peut pas punir vn furieux et insensé du crime qu'il a commis pendant sa fureur, parce qu'il ne scait ce qu'il fait, toutesfois on le pourra renfermer et mettre dans des prisons, afin qu'il n'offence personne et pour faire voir combien cét Axiome est vray, ie me sers de l'autorité du Chapitre *omnis vtriusque sexus de poenitent. et remiss.* ou il est dit qu'on peut deceller ce qu'on a pris si on ne la pas executé, afin d'y rapporter du remede, cette proposition est confirmée par la glose *in cap. tua nos ext. de sponsal.* qui dit que si quelqu'un s'accuse d'auoir Fiancé une fille par paroles de présent; on pourra deceller ce qui a esté dit, afin que le Mariage se consume. La raison est, qu'ayant' espousé telle fille, si on nie de l'auoir fait, et on refuse d'accomplir le Mariage, *Videtur esse delictum successiuum, et durare vsque illam acceperit, et ergo tali delicto obuictur.* Il este loisible de publier ce qu'on a pris

secretement Estant vray par les raisons deduites qu'on a peu adjourner, tels animaux, et que l'adjournement est valable, d'autant qu'il est fait afin qu'ils ne rapportent du dommage d'ores en auant, non pas pour les chastier de celuy qu'ils ont fait. Il reste maintenant de respondre à ce qu'on a aduancé à sçauoir que tels animaux ne peuuent estre Exeommuniés, Anathematisés, maudis ny execrés; à cela il semble que se serait doubter de la puissance que Dieu a donné à l'Eglise, l'ayant fait Maitresse de tout l'Vniuers, comme sa chere Espouse, de qui on peut dire, avec le Psalmiste, *omnia subiecisti sub pedibus ejus, oues, et boues, et omnia quæ mouentur in aquis*, et estant conduite par le S. Esprit, ne fait rien que sagement, et s'il y a chose où elle doiue monstreson pouuoir, c'est à la Conservation du plus parfait ouurage de son Espoux; à sçauoir de l'Homme, qu'il a fait à son Image et semblance, *faciamus hominem, ad imaginem, et similitudinem nostram*, et luy a donné le Gouvernement de toutes les choses créées, *crescite et multiplicamini, et dominamini piscibus maris, volatilibus cæli, et omnibus animantibus Cæli*; Aussi Pline en son Liure premier de l'Histoire naturelle dit *quod causâ hominis, videtur cuncta alia genuisse natura*. Les Iuriconsultes sont d'accord, *quod hominis gratia, omnes fructus à natura comparati sunt, l. pecudum. ff. de usur. et §. partus ancillarum instit. de rer. diuis.* et Ouide descriuant l'excellence de l'Homme parle de la sorte.

Pronaque, cum spectent animalia cæcetera terras

Os homini sublime dedit, cælumque tueri

Iussit, et erectos ad sidera tollere vultus.

et vn autre Poëte.

*Nomme vides hominem, vt Celsos ad sidera vultus
Sustulerit Deus, ac sublimia finxerit ora.
Cum pecudes, volucrumque genus, formasque ferarum,
Segnem, atque obcœnam, passuri strauisset in aluum.*

Picus Mirandulanus, en vne de ses Oraison parlant de la grandeur de l'Homme dit *hominem tantæ excellentiæ, ac sublimitatis esse, vt in se omnia continere dicatur, vti Deus, sed diuersimodè, Deus enim omnia in se continet, vti omnium principium, homo verò . in se omnia continet, vti omnium medium, quo fit, vt in Deo sint omnia meliore nota, quàm in seipsis, in homine inferiora nobiliori sint conditione, superiora autem degenerent sicut aër, ignis, aqua et terra per verissimam proprietatem naturæ suæ, in crasso hoc, et terreno, hominis corpore, quo nos videmus, hinc etenim nulla creata substantia seruire dedignatur, hinc Terra, et Elementa , huic bruta præesto sunt, famulantur, hinc militat cælum, hinc salutem bonumque procurant Angelicæ mentes.*

Et se seroit vne chose, si j'ose dire hors de raison, que eeluy pour qui la terre produit tous ees fruits, en fut priué, et que de chétifs animaux, prissent leur nourriture, à l'exclusion de l'Homme pour qui ils sont destinés de Dieu. C'est sur ee sujet qu'il dit *Increpabo pro te locustas dummodò posueris de fructibus tuis in horrea mea.*

Et pour responce à ce qu'escrit S. Thomas qu'il n'est loisible de maudire tels animaux, si on les considere en eux mesmes, on dit qu'en l'espece qu'on traite, on ne les considere pas, comme animaux simplement : mais comme apportans du mal aux Hommes, mangeans et détruisans les fruits qui seruent à son soutient, et nourriture.

Mais à quoy, nous arrestons-nous depuis qu'on voit par des exemples infinis que quantité de saints Personnages, ont Excommunié des animaux apportans du dommage aux Hommes. Il suffira d'en rapporter vn pour tout, qui nous est cogneu, et familier que nous voyons continuellement, à sçauoir dans la ville d'Aix, où S. Hugon Euesque de Grenoble Excommuniat les serpens, qui y estaient en quantité à cause des bains chauds de souffre, et d'Alun, qui faisaient vn grand dommage aux Habitans de ce lieu par leur piqueures. De sorte que maintenant si bien les Serpens piquent, quelque vn dans le lieu, et confins: Telle piqueure ne fait aucun mal, le venin de ces bestes estant arresté, par le moyen de telle Excommunication, que si quelque vn est piqué hors de ce lieu par les mesmes Serpens, la piqueure sera venimeuse et mortelle ainsi qu'on a veu par plusieurs fois. Je laisse à part quantité de passages de l'Escripture par lesquels on voit que Dieu a donné des maledictions aux choses inanimées, et Creatures sans raison, ainsi qu'on pourra voir au *Leuitic. Ch. 26. et Deutheronome 27. Genes. 2.* il maudit le Serpent *Maledictus es, inter omnia animantia, et bestias Terræ.*

De dire, qu'excommuniant, Anathematisant tels animaux, s'est s'en prendre à Dieu, qui les a enuoye pour le chastiment des hommes. A cela on respond que ce n'est pas s'ens prendre à Dieu, que de recourir à l'Eglise, et la prier de diuertir, et chasser le mal, qu'il a pleu à sa Diuine Majesté de nous enuoyer, à cause de nos fautes et pechés; au contraire c'est vn acte de Religion que de recourir à elle, lors q'on voit que Dieu leue sa main pour nous frapper.

Conclusion du Procureur Episcopal

Les defenses rapportées par l'Aduocat de ces animaux, contre les Conclusions prises par les Habitans sont considerables qui meritent qu'on les exanime meurement; car il ne faut pas ietter le carreau d'Excommunication à la volée, et sans sujet, estant vn foudre qui est si agissant, que s'il ne frappe celuy contre lequel on le jette, il embrase celuy qui le lance. Le discours de cét Aduocat est appuyé sur la règle de Droict, qui dit, *qui iussu iudicis aliquid facit, pœnam non meretur*, et vrayement c'est le Iuge des Iuges, qui ne laisse rien d'impuny, et qui distribue les peines à l'égal des offences, sans auoir égard à personne, de qui les jugemens nous sont incogaus, *quàm abscondita iudicia Dei, inuestigabiles via ejus*. C'est vne Mer profonde d'ont on ne peut decourir le fonds. De dire pourquoy il a enuoyé ces animaux, qui mangent les fruits de la terre: Ce nous sont lettres closes; peut estre veut-il punir ce Peuple, pour auoir fait la sourde oreille aux pauvres qui demandoient à leurs portes, estant vn Arrest infailible, que qui fait aux pauvres la sourde oreille, attende de Dieu la pareille.

Ceux qui donnent l'aumosne sont toujours sous la protection Diuine, aussi S. Gierosme dit *non meministi me legisse mala morte mortuum, qui libenter opera charitatis exercuit, habet enim multos intercessores, et impossibile est, multorum preces non exaudiri*, et S. Ambrojse parlant de ceux qui donnent l'aumône aux pauvres, *si non panisti necasti, pascendò seruare poteris*, de mesmes la Loy de *lib. agnoscend.* repute pour homicide celuy qui denie, et refuse les alimens à ceux qui en ont besoin, et le Prophete

Ezechiel, c. 18. parlant de la récompense, que Dieu a destinée à ceux qui font du bien aux pauvres, *qui panem suum esurienti dederit et nudum operuerit vestimento, justus est, et vità viuet;* Lesquelles paroles Eusèbe explique de la sorte, *fregisti esurienti panem tuum, in Coelo vitae panem qui Christus est satiaberis, hic peregrinùs domus tua patuit, in domo Angelorum, Ciuis efficeris tu hic tremetia membra destijsti, illic liberaberis ab illo frigore, in quo erit fletus, et stridor dentium.*

C'est vn acte de Charité, que d'assister le pauvres, *frange esurienti panem tuum et egenos, vagosque induc in domum tuam, cum videris nudum, operi eum, et carnem tuam ne despexeri,* dit Iosué c. 38. aussi la récompense est assurée, ainsi qu'escrit S. Mathieu cap. 25. *venite Benedicti patris mei, possidete paratum vobis regnum à constitutione mundi; esuriui enim, et dedistis mihi manducare; sitiui, et dedistis mihi bibere; hospes eram et Collegistis me; nudus eram, et operuistis me, amen dico vobis quod vni fecistis ex fratribus meis minimis, mihi fecistis.* C'est vne œuvre de Misericorde d'auoir compassion de son prochain, ainsi que dit S. Ambroise *lib. 2. off. cap. 28. hoc maximum Misericordie, vt compatiamur alienis calamitatibus necessitates aliorum, quantum possumus iuuemus, et plus interdum quàm possumus* l' Hospitalité est recommandée par S. Paul *hospitalitatem nolite obliuisci, per hanc enim placuerunt quidam, Angelis hospitio receptis,* et S. Augustin *disce Christiane sine discretionem exhibere hospitalitatem, ne fortè cui domum claueris, cui humanitatem negaueris ipse sit Christus.* L'ordinaire recompence qui suit l'aumosne est le centuple, *honora Dominum de tua substantia, et de primitiis omnium fructuorum tuorum da pauperibus, et implebuntur horrea tua satusitate et vino torcularia tua*

redundabunt. Les abismes de la Diuinité ne s'épuisent jamais, pour donner, et le sage Salomon, *fæneratur Domino qui miseretur pauperi, et vicissitudinem suam reddet.* S. Paul aux Corinthiens Chap. 2. parle de la sorte, *qui administrat semen seminanti, et panem ad manducandum præstabit, et multiplicabit semen suum.*

Seroit-ce point à cause des irreuerences qu'on commet aux Eglises pendant le service Diuin, ou sans aucun égard à la presence de Dieu, *conduntur supra, tractantur lenocinia, adulteria meditantur, frequentius denique; in ædituorum cellulis quòd in ipsis lupanaribus flagrans libido defungitur,* pour parler avec Tertullien; car c'est là bien souuent où se donne le mot, où se prennent les assignations, où se lancent les meschantes œillia-des, *Impudicus oculus, impudici cordis est nuncijs,* dit S. Augustin. Sur tous les arbres et plantes, qui estaient en Egypte, le péché était consacré à Harpoerates qui prenait soin du langage qu'on deuoit tenir aux Dieux, parce que le fruit du peché ressemble au cœur, et la feuille à la langue, inferant de là que ceux qui allaient aux Temples, deuoient penser saintement honestement, et sobrement parler.

Numa Pompilius ne volut pas qu'on assistât au culte Diuin par maniere d'aquit: Mais qu'en quittant toutes choses, on y employat entièrement sa pensée, comme au principal acte de la Religion, et d'actions enuers les Dieux, ne voulant pas mesme pendant le Seruice, qu'on entendit parmy les Ruës aucun bruit, ei lors que les Prestres faisoient le Sacrifices et ceremonies, il y auoit des Sergens qui crioent au Peuple que l'on se tue, laissant toute autre œuvre pour estre attentif au Culte.

Que si les Payens ont esté si exats en leur fausse Religion

au Culte de leurs Idoles, et imaginaires Diuinités, nous qui sommes Chrestiens, et auons la conoissance du vray Dieu; quel respect ne luy deuons-nous pas porter dans les Eglises, pendant le S. Sacrifice de la Messe et autres Offices Diuins.

Mais si bien Dieu est Iuste iusticier, qui ne laisse rien impuni toutesfois la Iustice ne tient pas si fort le haut bout, que la misericorde, n'y treuue place. Il est autant Misericordieux que Iuste, et s'il enuoit quelques aduersités aux pecheurs et les visite par quelque coup de fouët: C'est pour les aduertir de faire penitence, par le moyen de laquelle ils puissent détourner son courroux, et iuste vengeance, et par ce moyen, ils se puissent reconcilier avec luy, et obtenir ses graces, et pardon de leurs fautes et pechés.

Nous voyons ces habitans la larme à l'œil, qui demandent pardon d'un cœur contrit de leurs fautes, ayans horreur des crimes commis par le passé, et employent l'assistance de l'Eglise pour les soulager en leurs nécessités, et détourner le Carreau qui leur pend sur la teste, estans menacés d'une famine insupportable si vous ne prenés leur droit, et cause en protection, et faire déloger ces animaux, qui les menaçent d'une ruine totale, à quoy nous n'empeschons.

Concluans à cét effect, qu'il plaise de rendre vostre Sentence d'exécution contre ces animaux, afin que d'ores en auant ils n'apportent du dommage aux fruits de la terre enjoignans aux Habitans les Penitences, et Oraisons, à ce conuenables et accoustumées.

La Sentence du Juge d' Eglise.

In nomine Domini amen, visa supplicatione pro parte habitantium loci, nobis officiali in iudicio facta, aduersus Bronchos, seu Erucas, vel alia non dissimilia animalia fructus vinearum eiusdem loci à certis annis, et adhuc hoc praesenti anno, vt fide dignorum Testimonio, et quasi publico Rumore asseritur cum maximo incolarum loci, et vicinorum locorum incommodo depopulantia, vt praedicta animalia per nos moneantur, et remediis Ecclesiasticis mediantibus compellantur à territorio dicti loci abire, visisque diligenter, inspectis causis praedictae supplicationis, necnon pro parte, dictarum Erucarum, seu animalium, per certos Conciliarios eosdem, per nos deputatos, propositis et allegatis, audito etiam super praemissis promotore, ac visâ certâ informatione, et ordinatione nostra, per certum dictae Curiae, Notarium, de damno in vineis, iam dicti loci, per animalia illato. Quoniam, nisi eiusmodi damno, nisi diuina ope succurri posse existimatur attenda praedictorum habitantium, humili, ac frequenti, et importuna requisitione praesertim magnae pristinae vitae errata emendandi per eosdem habitantes, edicto spectaculo, solemniter supplicationum nuper ex nostra ordinatione, factarum prompta exhibitione, et sicut Misericordia Dei, peccatores ad se cum humilitate reuertentes non respuit, ita ipsius Ecclesia eisdem recurrentibus, auxilium seu etiam solatium quaecumque denegare non debet.

Non praedictus, in re quamquam noua, tam fortiter tamen efflagitata Maiorum vestigiis inhaerendo, pro tribunali sedentes, ac Deum prae oculis habentes, in eius Misericordiâ, ac pietate

confidentes, de peritorum consilio, nostram sententiam modo quae sequitur, in his scriptis ferimus.

In nomine, et virtute Dei, Omnipotentis, Patris, et Filij, et Spiritus sancti, Beatissimae Domini nostri Iesu Christi, Genitricis Mariae, Authoritateque Beatorum Apostolorum, Petri et Pauli, necnon ea qua fungimur in hac parte, praedictos Bronchos, et Erucas, et animalia praedicta quocunque nomine censeantur, monemus in his scriptis, sub pœnis Maledictionis, ac Anathematizationis, vt infra sex dies, à Monitione in vim sententiae huius, à vineis, et territoriis huius loci discedant, nullum vltius ibidem, nec alibi nocumentum, praestitura, quod si infra praedictos dies, iam dicta animalia, huic nostrae admonitioni non paruerint, cum effectu. Ipsi sex diebus elapsis, virtute et auctoritate praefatis, illa in his scriptis Anathematizamus, et maledicimus, Ordinantes tamen, et districtè praecipientes, praedictis habitantibus, cuiuscunque gradûs, ordinis, aut conditionis existant, vt faciliùs ab Omnipotente Deo, omnium bonorum largitore, et malorum depulsore, tanti incommodi liberationem, valeant promereri, quatenùs bonis operibus, ac deuotis supplicationibus, iugiter attendentes, de caetero suas decimas, sine fraude secundum loci approbatam consuetudinem persoluant, blasphemis, et aliis peccatis, paesertim publicis sedulò abstineant.

(DOCUMENTO XIV)

ELENCO CRONOLOGICO

DI

144 PROCESSI FATTI AD ANIMALI

ELENCO cronologico di 144 processi fatti ad animali

AUTORI che li menzionano	EPOCA del processo	ANIMALI che furono processati	PAESE dove si svolse il processo
Annales Ecclesiastici Francorum.	824	Talpe	Valle d'Aosta
Muratori (Script. rer. ital. III.)	880	Locuste	Campagna Romana
Gaspare Bally (Traité des Monitoires)	11 ^o secolo	Serpi	Aix-les-Bains
Sainte Foix (Oeuvres).	1120	Topi e bruchi	Laon
Teofilo Raynaud (De Monitoriis).	1121	Mosche	Foigny presso Laon
F. Malleolus (De exorcismis).	1225	Anguile	Losanna
L'Abbate LeBoeuf (Hist. de Paris)	1266	Porcello	Fontenay presso Parigi
Sainte Foix (Oeuvres).	1311	Toro	Moizy-le-Temple
Garnier (Revue des Sociétés Savantes)	1379	Tre troie e un porcello	S. Marcello le Jussey
Charange (Dict. des titres originaux).	1386	Troia	Falaise
Annuaire de la Côte-d'Or (Auran- ton)	1389	Cavallo	Digione
Berriat Saint Prix (Mémoires etc.)	1391	Porco	Mortaing
Malleolus (Tract. de Exorcismis)	11 ^o secolo	Cantaridi	Magouza
Lejeune (Mémoires etc.)	1403	Troia	Meulan
Annuaire de la Côte-d'Or	1401	Porco	Rouvres
Berriat Saint Prix (Mémoires etc.)	1405	Bove	Gisors
Berriat Saint Prix (Mémoires)	1408	Porco	Pont-de-l'Arche
Louandre (Histoire d'Abbeville)	1414	Porco	Abbeville
Louandre (Histoire d'Abbeville)	1418	Porco	Abbeville
Annuaire de la Côte-d'Or	1419	Porco	Labergement-le-Duc
Annuaire de la Côte-d'Or	1420	Porco	Brochou
Annuaire de la Côte-d'Or	1435	Porco	Trochères
Malleolus (Tract. de Exorcismis)	1451	Sorei sanguisughe	Berna
Garnier (Revue des Sociétés Savantes.).	1452	16 vacche e 1 capra	Rouvres

AUTORI che li menzionano	EPOCA del processo	ANIMALI che furono processati	PAESE dove si svolse il processo
Guido Papa (Decisiones)	1156	Porco	Borgogna
Berriat Saint Prix (Mémoires)	1157	Troia	Savigny (Borgogna)
Duboy's A. (Justice et bourreau à Amiens)	1163	Due porcelli	Amiens
Sauval (Histoire de Paris).	1466	Troia	Corbeil
Duboy's A. (Justice et bourreau à Amiens).	1470	Giumenta	Amiens
Promenades pittoresques à Bale.	1471	Gallo	Basilea
Histoire des Nismes	1179	Sorci e talpe	Nimes
Ruchat (Hist. eccles. ^{que} du pays de Vaud).	1479	Bruchi	Berna
Louandre (Histoire d'Abbeville)	1179	Porco	Abbeville
Hugo V. (Nôtre Dame de Paris)	1482	Capra	Parigi
Chassanée (Consilia)	1487	Lumache	Macon
Chassanée (Consilia)	1488	Lumache	Autun
Chassanée (Consilia)	1188	Bruchi	Beaujeu
Louandre (Histoire d'Abbeville)	1190	Porcello	Abbeville
Annuaire de l'Aisne.	1194	Porci	Clermont presso Laon
Saint-Edme (Dict. de la pén.té).	1197	Troia	Charonne
Voyage de Martenne et Durand)	1199	Toro	Beauvais
Lejeune (Mémoires etc).	1199	Porco	Chartres
Louandre (L' Epopée des anim.)	1500	Mosche	Magonza
Lejeune (Mémoires).	15 ^o secolo	Troia	Dunois
Malleolus (De Exorcismis).	15 ^o secolo	Larve	Coira
Malleolus (De Exorcismis).	15 ^o secolo	Vermi	Costanza
Malleolus (De Exorcismis).	15 ^o secolo	Scarabei	Coira
Teof. Raynaud (De Monitoriis)	16 ^o sec. (iniz.)	Bruchi e cavallette	Cotentin
Chassanée (Consilia).	16 ^o sec. (iniz.)	Lumache	Lione
Chassanée (Consilia).	16 ^o sec. (iniz.)	Porco	Digione
Chassanée (Consilia)	16 ^o sec. (iniz.)	Bruchi	Macon
Louandre (Épop. des anim)	16 ^o secolo	Cane	Scozia

AUTORI che li menzionano	EPOCA del processo	ANIMALI che furono processati	PAESE dove si svolge il processo
Annuaire de la Côte-d'-Or.	1510	Porco	Digione
Annuaire de la Côte-d'-Or	1512	Porco	Arcenaux
Groslée (Éphémérides).	1516	Bruchi	Troyes (Champagne)
Saint-Edme, Chassanée.	1522	Sorci	Autun
Vernet (Thémis ou Bibl. du juriscous.).	1525	Cane	Parlamento di Tolosa
Papon e Boerio (Decisiones).	1528	Non determinato	Parlam. di Bordeaux
Papon e Boerio (Decisiones). .	1528	»	Parlam. di Bordeaux
Menabrea (Jugements contre les animaux)	1536	Bruchi	Lutry (Vaud)
Lerouge (Registro segreto manoscritto)	1540	Cagna	Meaux
Annuaire de la Côte d' Or.	1510	Porco	Digione
Lerouge (Registro segreto manoscritto)	1544	Asina	Loudun
Bally (Traité des Monitoires)	1541	Cavallette	Lombardia
Malleolus (De Exorcismis).	1541	Vermi, sorci e sanguisughe	Losanna
B. S. Prix (Thémis ou Bib. ecc.)	1543	Lumache e locuste	Grenoble
Menabrea (Jugements contre les anim.).	1545	Bruchi detti amblevins	S. Giovanni di Moriana (Savoia)
Dulaure (Histoire de Paris).	1546	Vacca	Parlamento di Parigi
Lerouge (Registro segreto manoscritto)	1550	Vacca	Parlam. di Parigi
Dubois (Hist. du droit crim. de la France).	16 ^o secolo (2 ^a metà)	Bruchi	Angers
Lerouge (Reg. segret. manosc.)	1551	Capra	Isola di Rhè
Lerouge (Reg. segret. manos.)	1551	Pecora	Beaugé
Aldrovande (De Insectis).	1554	Sanguisughe	Losanna
Lerouge (Reg. segr. manosc.).	1556	Asina	Sens
Lecoq (Histoire de la Ville de Saint Quintin).	1557	Porcello	Saint Quintin

AUTORI che li menzionano	EPOCA del processo	ANIMALI che furono processati	PAESE dove si svolse il processo
Lerouge (Reg. segret. manos.).	1560	Asina	Loigny presso Chateaudun
Lerouge (Reg. segret. manos.).	1561	Vacca	Angoudessus (Piccardia)
Lessona (I nemici del Vino).	1562	Bruchi	Parigi
Ranchin (commentatore di Guido Papa).	1565	Mulo	Montpellier
Papon (Decisiones).	1565	Non determinato	Parlamento di Tolosa
Louandre (L'Épopée des au- maux).	1566	Asina	Parlamento di Parigi
Manoscritti della Bibl. Naz. di Parigi .	1567	Troia	Senlis
Lionnois (Histoire de Nancy).	1572	Porco	Nancy
Brillon (Decisiones).	1575	Asina	Parlamento di Parigi
Derheims (Histoire de Saint-Omer)	1585	Porcello	Saint-Omer
Chorier (Histoire du Dauphiné).	1585	Locuste	Valenza
Menabrea (Jugem. contre les anim.).	1587	Bruchi	S. Giovanni di Moriana
Fornery e Laincel	1596	Delfini	Marsiglia
Navarra (Consilia seu responsa)	16° secolo	Sorci	Spagna
Francesco Vivio (Decisiones).	16° secolo	Varia animalia	Aquila (Italia)
Leonardo Vairo (De Fascino).	16° secolo	Locuste	Regno di Napoli
Sardagna (L' uomo e le bestie)	fine del 16° secolo	Cavallo	Portogallo
Lerouge (Reg. segr. manosc.)	1600	Vacca	Thoudars
Lerouge (Reg. segr. manosc.).	1600	Vacca	Abbeville
Lessona (I nemici del Vino)	1600	Bruchi	Vercelli
Lerouge, Papon.	1601	Cane	Brie
Lerouge (Reg. segr. manosc.).	1601	Giumento	Provins
Papon (Recueil d'arrêts).	1601	Non determinato	Parlamento di Parigi
Charma (Leçons de philosophie)	1601	Asino	Parlamento di Parigi
Guerra (Diurnali).	1604	Asino	Napoli

AUTORI che li menzionano	EPOCA del processo	ANIMALI che furono processati	PAESE dove si svolse il processo
Lerouge (reg. segret. manosc.)	1601	Giumento	Joinville
Lerouge (id. id.)	1606	Pecora	Rion
Lerouge (id. id.)	1606	Vacca	Chateaufrenaud
Lerouge (id. id.)	1606	Giumento	Coiffy presso Langres
Lejeune (Mémoires etc)	1606	Cagna	Chartres
Lerouge (reg. segret. manosc.)	1607	Giumento	Boursant presso d'Épernay
Lerouge (id. id.)	1609	Giumento	Montmorency
Voltaire (Siècle de Louis XIV).	1609	Vacca	Parlamento di Parigi
Lerouge (reg. segreto manosc.)	1610	Cavallo	Parigi
Lerouge (id. id.)	1611	Capra	Laval
Lerouge (id. id.)	1611	Vacca	Saint Forgeux presso Rethel
Lerouge (id. id.)	1613	Troia	Montoisson presso Chateaufrenant
Lerouge (id. id.)	1614	Asina	Le Mans
Lerouge (id. id.)	1621	Giumento	La Rochelle
Lerouge (id. id.)	1622	Giumento	Montpensier
Lerouge (id. id.)	1623	Asina	Bessay presso Moulins
Lerouge (id. id.)	1624	Mula	Cherbourg (Poitou)
Lerouge (id. id.)	1624	Giumento	Bonne Etable presso Mamers
Marchisio Michele (Gatte ed insetti nocivi).	1633	Bruchi	Strambino (Ivrea)
Lerouge (reg. segreto manosc.)	1633	Giumento	Bellac
Lerouge (id. id.)	1647	Giumento	Parlamento di Parigi
Lerouge (id. id.)	1650	Giumento	Fresnay presso Chartres
Perrero D. (Gazz. Lett. di Torino)	1661	Bruchi	Torino
Lerouge (reg. segr. manosc.)	1666	Giumento	Tours
Lerouge (id. id.)	1666	Giumento	S. P. Lemoutiers
Lerouge (id. id.)	1667	Asina	Vaules presso Bar-sur-Seine

A U T O R I che li menzionano	E P O C A del processo	A N I M A L I che furono processati	P A E S E dove si svolse il processo
Lerouge (reg. segr. manos.) .	1668	Giumento	Angers
Perrero D. (Gazz. Lett. di Torino)	1678	Bruchi	Torino
Lerouge (reg. segr. manos.) .	1678	Giumento	Beaugé
Brillon (Decisiones) .	1679	Giumento	Parlamento di Aix
Chorier (Histoire du Dauphiné) .	Prima del 1680	Vermi	Costanza e Coira
Lerouge (reg. segreto manos.) .	1680	Giumento	Fourches presso Provins
Dulaure (Description de la France)	1690	Locuste	Pont-de-Château (Alvergna)
Lerouge (reg. segr. manos.) .	1692	Giumento	Moulins
B. S. Prix (Mémoires) .	17 ^o secolo (fine)	Tortorelle	Canadà
Registri della Parrocchia di Grignon	1710	Topi	Grignon
Manoscritti della Bibl. Naz. di Parigi .	1726	Non determinato	Parigi
Menabrea (Jugem. cont. les anim.)	1731	Insetti	Thonon
Rousseaud de la Combe (Traité des matières criminelles) .	1711	Vacca	Poitou
Ant. de Saint-Gervais (Hist. des animaux)	1750	Asina	Vanvres
Campardon (Histoire du Tribunal Révolutionnaire de Paris)	1793	Cane	Parigi
Filangieri (St. delle Legislaz.)	18 ^o secolo	Cani	Italia
Pertile (Gli animali in giudizio) .	19 ^o secolo	Gallo	Leeds (Inghilterra)
Gazette des Tribunaux .	1845	Cane	Parigi



DELLO STESSO EDITORE

RECENTI PUBBLICAZIONI:

V PICA

Arte Aristocratica

Conferenza letta li 3 aprile 1892 nel Circolo Filologico di Napoli

Stampata nel formato quasi perduto di qualche eucologo

Prezzo L. Una

C. DEL BALZO

Dottori in Medicina

ROMANZO

3^o nella Serie " I Devianti „ della quale fanno parte:
Le sorelle Damala e Eredità illegittime

Elegante vol. in 16, **L. 4.**

G. D'ANNUNZIO

Giovanni Episcopo

Elegante volume, **L. 2.**

Di prossima pubblicazione :

Prof. E. GIANTURCO

Sistema di Diritto Civile Italiano

Parte generale e diritto di famiglia

Vol I. — 2. edizione

Dott. P. PENTA

I perversimenti sessuali

Un volume con illustrazioni

L'Editore Ferdinando Bideri ha pubblicato:

L'Innocente

di G. d'Annunzio

Grosso Volume di pagine 400 stampato su carta di lusso,
con frontespizio illustrato di **G. A. Sartorio.**

Prezzo Lire Cinque

2.^a Edizione, contemporaneamente pubblicata, **L. 4.**



